

**Disegni d'ordinanza
a seguito della legislazione di esecuzione della NPC**

Procedura di consultazione

(Durata della consultazione: fino al 20 luglio 2007)

I. Modifiche

- (1) Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
(*atto mantello*)
 - Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza

II. Revisioni totali

- (1) Ordinanza sulle strade nazionali (OSN)
 - Rapporto esplicativo concernente l'OSN
- (2) Ordinanza concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo USTRA)
 - Rapporto esplicativo concernente l'OEmo USTRA
- (3) Ordinanza concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM)
 - Rapporto esplicativo concernente l'ORPM
- (4) Ordinanza concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell'utile netto della BNS
 - Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza

III. Nuove ordinanze

- (1) Ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin)
 - Rapporto esplicativo concernente l'OUMin
- (2) Ordinanza sulle organizzazioni legittimate a ricorrere nell'ambito delle istituzioni di integrazione degli invalidi
 - Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza

I. Modifiche

- Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

Ordinanza *Disegno*
**che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della
perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra
Confederazione e Cantoni**

del

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

**1. Ordinanza del 29 ottobre 1986¹ sulle prestazioni della Confederazione nel
campo dell'esecuzione delle pene e delle misure**

Art. 1a Esigenze quanto alla dimostrazione del carattere necessario
dell'istituto

Al fine di dimostrare il carattere necessario dell'istituto (art. 3 cpv. 1 lett. a della
legge) occorre fornire indicazioni:

- a. sull'evoluzione del fabbisogno di posti e sul grado di occupazione dei singoli
istituti durante gli ultimi cinque anni;
- b. sull'offerta attuale di posti;
- c. sullo scambio intercantonale di collocamenti;
- d. sull'evoluzione futura del fabbisogno di posti.

Art. 1b Statistiche; fornitura di dati

¹ Per valutare la dimostrazione del carattere necessario dell'istituto l'Ufficio federale
di giustizia (Ufficio federale) ricorre alle statistiche dell'Ufficio federale di statistica
(UST), in particolare a quelle in materia di giustizia penale.

² I Cantoni forniscono all'UST i dati necessari all'allestimento delle statistiche
determinanti.

¹ SR 341.1

Art. 2 cpv. 3

³ L'Ufficio federale può esigere che il beneficiario di sussidi di costruzione per uno stabilimento privato garantisca le pretese della Confederazione alla restituzione mediante ipoteche di un ammontare equivalente.

Art. 3 cpv. 1 lett. a

La Confederazione accorda sussidi d'esercizio (art. 5 della legge) agli stabilimenti per fanciulli e adolescenti e alle case di educazione al lavoro (case d'educazione) alle condizioni seguenti:

- a. una pianificazione cantonale o intercantonale dell'esecuzione delle pene e delle misure o dell'assistenza alla gioventù dimostra che la casa d'educazione risponde a un bisogno; per quel concerne la dimostrazione del carattere necessario dell'istituto, il ricorso a statistiche e la fornitura di dati da parte dei Cantoni, si applicano gli articoli 1a e 1b.

Titolo prima dell'articolo 9a

Sezione 5a: Sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari

Art. 9a

¹ L'Ufficio federale può, su domanda, versare sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari, entro i limiti dei crediti stanziati.

² I sussidi servono al finanziamento della formazione e del perfezionamento del personale preposto all'esecuzione delle pene, nella misura in cui i corsi rispettino gli standard determinanti.

Titolo prima dell'articolo 9b

Sezione 6: Organizzazione e procedura

L'articolo 9a attualmente in vigore diventa 9b.

2. Ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione professionale

Art. 62 cpv. 4

Abrogato

² SR 412.101

3. Ordinanza del 13 marzo 2000³ relativa alla legge sull'aiuto alle università

Art. 18 Abs. 1

¹ Il tasso dei sussidi applicabile a un'università o a un istituto sovvenzionato secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza ammonta al 30 per cento.

4. Ordinanza del 21 ottobre 1987⁴ sul promovimento della ginnastica e dello sport

Art. 3 cpv. 2

Abrogato

Art. 6 cpv. 2

² La Commissione federale dello sport (CFS) funge da organo di collegamento nelle manifestazioni internazionali dello sport scolastico facoltativo.

Art. 46 cpv. 1

¹ La CFS organizza periodicamente la CRCEFS.

5. Ordinanza del 16 gennaio 1991⁵ sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 4 Aiuti finanziari globali

¹ Gli aiuti finanziari per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione secondo l'articolo 13 LPN vengono concessi globalmente mediante un accordo programmatico.

² Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:

- a. gli obiettivi programmatici strategici nei settori della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici da raggiungere congiuntamente;
- b. la prestazione del Cantone;
- c. i sussidi della Confederazione;
- d. il controlling.

³ L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

³ RS 414.201

⁴ RS 415.01

⁵ RS 451.1

⁴ L'UFAM, l'UFC o l'USTRA emanano direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché la procedura in materia di accordi programmatici.

Art. 4a Aiuti finanziari singoli

¹ In via eccezionale possono essere concessi aiuti finanziari singoli qualora i progetti:

- a. siano urgenti;
- b. richiedano una valutazione tecnica particolarmente complessa o speciale;
- c. siano molto onerosi.

² L'UFAM, l'UFC o l'USTRA stipulano in merito un contratto con il Cantone o emanano una decisione.

Art. 4b Domande

¹ Le domande di aiuti finanziari globali o singoli sono inoltrate dal Cantone all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.

² Le domande di aiuti finanziari globali contengono informazioni concernenti:

- a. gli obiettivi programmatici da raggiungere;
- b. le misure che saranno probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa esecuzione;
- c. l'efficacia delle misure.

³ Le domande di aiuto finanziario singolo contengono le informazioni e i documenti necessari per la valutazione del progetto. L'UFAM, l'UFC o l'USTRA emanano direttive in merito.

Art. 5 Calcolo dei sussidi

¹ L'ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:

- a. all'importanza nazionale, regionale e locale degli oggetti da proteggere;
- b. all'entità, alla qualità e alla complessità delle misure;
- c. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
- d. alla qualità della prestazione fornita.

² L'ammontare degli aiuti finanziari è negoziato tra l'UFAM, l'UFC o l'USTRA e il Cantone interessato.

³ Nei settori della conservazione dei monumenti storici, dell'archeologia, della protezione degli insediamenti e della protezione delle vie di comunicazione storiche, gli aiuti finanziari possono essere fissati anche in percentuale delle spese sussidiabili in base ai seguenti importi massimi:

- a. 25 per cento per oggetti d'importanza nazionale;

- b. 20 per cento per oggetti d'importanza regionale;
- c. 15 per cento per oggetti d'importanza locale.

⁴ In via eccezionale, l'aliquota del sussidio può essere aumentata al massimo al 45 per cento se è comprovato che le misure indispensabili non possono essere finanziate altrimenti.

Art. 6 Spese sussidiabili

Sono sussidiabili solo le spese effettive e necessarie per l'adeguata esecuzione delle misure.

Art. 9⁶ cpv. 1

¹ L'UFAM, l'UFC o l'USTRA sono responsabili della concessione degli aiuti finanziari.

Art. 10 Pagamento del sussidio

¹ L'UFAM, l'UFC o l'USTRA pagano gli aiuti finanziari globali a rate. In caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell'ambito della sua prestazione, i pagamenti rateali saranno ridotti o sospesi, qualora la colpa sia imputata al Cantone.

² Gli aiuti finanziari singoli sono versati in base al conteggio verificato e approvato dal servizio cantonale competente.

Art. 10a Rendicontazione e controllo

¹ Il Cantone presenta ogni anno all'UFAM, all'UFC o all'USTRA un rapporto sull'impiego degli aiuti finanziari globali. La mancata presentazione del rapporto comporta la sospensione dei pagamenti rateali da parte dell'UFAM, dell'UFC o dell'USTRA.

² L'UFAM, l'UFC o l'USTRA controllano a campione l'esecuzione di singole misure conformemente all'accordo programmatico, alla decisione o al contratto, nonché l'impiego dei sussidi versati.

Art. 11 Inadempimento o adempimento parziale delle misure

¹ Se, malgrado un'intimazione, il beneficiario di un aiuto finanziario singolo assegnato non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, l'aiuto finanziario non sarà versato o sarà ridotto.

² Se la prestazione per la quale sono stati accordati aiuti finanziari globali è insufficiente, l'UFAM, l'UFC o l'USTRA ne esigono la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell' O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

³ Se sono stati versati aiuti finanziari e il beneficiario, malgrado un'intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, la restituzione è disciplinata dall'articolo 28 della legge del 5 ottobre 1990⁷ sui sussidi.

Art. 12a cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} I sussidi sono concessi singolarmente.

² Per il resto, si applicano gli articoli 6 e 9–11.

Art. 17 cpv. 2 e 3

Abrogati

Art. 18 Indennità per i biotopi e per la compensazione ecologica

¹ L'ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi nonché per la compensazione ecologica è stabilito in base:

- a. all'importanza nazionale, regionale e locale degli oggetti da proteggere;
- b. all'entità, alla qualità e alla complessità delle misure;
- c. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
- d. alla qualità della prestazione fornita;
- e. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.

² L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

³ Per il resto, si applicano le disposizioni degli articoli 4–4b e 6–11.

Art. 19 Rapporto con le prestazioni ecologiche nell'agricoltura

Dalle indennità di cui all'articolo 18 sono dedotti i sussidi concessi per la stessa prestazione ecologica su una superficie agricola utile di cui agli articoli 40–54 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁸ sui pagamenti diretti o conformemente all'ordinanza del 4 aprile 2001⁹ sulla qualità ecologica.

Art. 22¹⁰ cpv. 3, 3^{bis} e 4

³ L'ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione delle zone palustri è stabilito in base:

- a. all'entità, alla qualità e alla complessità delle misure;

⁷ **RS 616.1**

⁸ **RS 910.13**

⁹ **RS 910.14**

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell' O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225)

- b. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
- c. alla qualità della prestazione fornita;
- d. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.

^{3bis} L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato. Per il resto, per la concessione delle indennità si applicano le disposizioni degli articoli 4-4b, 6-11 e 18-19.

⁴ Le indennità globali per i biotopi d'importanza nazionale situati in zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale sono stabilite in base agli articoli 18 e 19.

6. Ordinanza del 2 novembre 1994¹¹ sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Capitolo 1: Prestazioni finanziarie della Confederazione

Sezione 1: Disposizione generale

Art. 1

¹ Sono accordati indennità e aiuti finanziari se:

- a. il Cantone partecipa alle misure in maniera adeguata;
- b. le misure sono necessarie nel pubblico interesse, si basano su una pianificazione razionale e soddisfano le condizioni tecniche, economiche ed ecologiche nonché le altre condizioni poste dal diritto federale;
- c. le misure sono coordinate con i pubblici interessi di altri settori; e
- d. la manutenzione ulteriore è garantita.

Sezione 2: Misure

Art. 2 Indennità per opere d'ingegneria idraulica

¹ Le indennità per misure che non richiedono spese particolari e per l'allestimento della documentazione di base sui pericoli sono accordate globalmente. L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato ed è stabilito in base:

- a. al potenziale di pericolo e di danno;
- b. all'entità e alla qualità delle misure nonché alla loro pianificazione.

¹¹ RS 721.100.1

² Le indennità per progetti il cui costo è superiore al milione di franchi sono accordate singolarmente. I contributi ai costi delle misure sono compresi tra il 35 e il 55 per cento e sono stabiliti in base:

- a. al potenziale di pericolo e di danno;
- b. a un esame completo dei rischi;
- c. all'entità e alla qualità delle misure nonché alla loro pianificazione.

³ Se per un Cantone la realizzazione di misure di protezione straordinarie, ad esempio in seguito a danni causati dal maltempo, è particolarmente onerosa, il contributo della Confederazione secondo il capoverso 2 può essere incrementato a un massimo del 65 per cento dei costi delle misure.

⁴ Non è accordata alcuna indennità per:

- a. misure volte a proteggere costruzioni e impianti realizzati in zone di pericolo delimitate o in luoghi notoriamente pericolosi;
- b. misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri al di fuori degli insediamenti.

Art. 3 Aiuti finanziari per la rivitalizzazione delle acque

¹ L'ammontare degli aiuti finanziari per la rivitalizzazione delle acque è stabilito in base:

- a. alla lunghezza del corso d'acqua rivitalizzato;
- b. alla lunghezza del tratto rimesso a cielo aperto;
- c. alla lunghezza del corso d'acqua nel cui ambito vengono collegati gli habitat;
- d. all'importanza delle misure per la diversità biologica.

² Gli aiuti finanziari per misure che non richiedono spese particolari sono concessi globalmente. L'ammontare degli aiuti finanziari è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

³ Gli aiuti finanziari per progetti il cui costo è superiore al milione di franchi sono accordati singolarmente. Il contributo ai costi delle misure ammonta al massimo al 45 per cento dei costi computabili.

⁴ Sono prioritarie le misure per il ripristino della dinamica naturale delle acque, per il collegamento degli habitat degni di protezione e per l'utilizzazione a scopi ricreativi.

Sezione 3: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità globali e di aiuti finanziari

Art. 4 Domanda

¹ La domanda di indennità o aiuti finanziari globali è inoltrata dal Cantone all'UFAM e contiene informazioni concernenti:

- a. gli obiettivi programmatici da raggiungere;
- b. le misure probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione;
- c. l'efficacia delle misure.

² In caso di misure di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con i Cantoni coinvolti.

Art. 5 Accordo programmatico

¹ L'UFAM stipula l'accordo programmatico con l'autorità cantonale competente.

² Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:

- a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente;
- b. la prestazione del Cantone;
- c. i sussidi della Confederazione;
- d. il controlling.

³ L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

⁴ L'UFAM emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché la procedura in materia di accordi programmatici.

Art. 6 Versamento

¹ L'UFAM versa i sussidi globali a rate.

² In caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell'ambito della sua prestazione, i pagamenti rateali saranno ridotti o sospesi, qualora la colpa sia imputata al Cantone.

Art. 7 Rendicontazione e controllo

¹ Il Cantone presenta ogni anno all'UFAM un rapporto sull'impiego dei sussidi globali. La mancata presentazione del rapporto comporta la sospensione dei pagamenti rateali da parte dell'UFAM.

² L'UFAM controlla a campione l'esecuzione delle singole misure conformemente agli obiettivi programmatici e l'impiego dei sussidi federali versati.

Art. 8 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

¹ Se la prestazione per la quale sono stati accordati un'indennità o un aiuto finanziario è insufficiente, l'UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

² Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento, stabilendo un termine adeguato.

³ Se le lacune non sono colmate o il cambiamento di scopo non è interrotto o annullato, la restituzione di aiuti finanziari o indennità globali è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 1990¹² sui sussidi (LSu).

Sezione 4: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità e aiuti finanziari singoli

Art. 9 Domande

¹ Le domande di singoli aiuti finanziari o indennità sono inoltrate dal Cantone all'UFAM.

² L'UFAM emana direttive concernenti le informazioni e i documenti che la domanda deve includere.

Art. 10 Concessione e versamento dei contributi federali

¹ L'UFAM fissa l'ammontare dell'indennità o dell'aiuto finanziario mediante decisione o stipula un contratto.

² L'UFAM versa i contributi federali in maniera scaglionata, a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 11 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

¹ Se, malgrado un'intimazione, la misura per la quale sono stati accordati un'indennità o un aiuto finanziario non è stata eseguita o è stata eseguita dal Cantone solo in modo insufficiente, l'indennità o l'aiuto finanziario non saranno versati o saranno ridotti.

² Se sono stati versati aiuti finanziari o indennità e il beneficiario, malgrado un'intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, la restituzione è disciplinata dall'articolo 28 LSu.

³ Se impianti o installazioni per i quali sono state accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento.

⁴ Se il cambiamento di scopo non è interrotto o annullato, la restituzione è disciplinata dall'articolo 29 LSu.

Art. 12 Ulteriore disposizione procedurale

La decisione procedurale concernente la rendicontazione e il controllo da parte della Confederazione (art. 7) si applica per analogia.

¹² RS 616.1

7. Ordinanza del 25 ottobre 1995¹³ sull'indennizzo delle perdite subite nell'utilizzazione delle forze idriche

Art. 7 cpv. 1-3

¹ L'ammontare delle indennità di compensazione è pari al 50% delle perdite calcolate.

² *Abrogato*

³ *Abrogato*

Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Le indennità di compensazione garantite al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono versate in base al diritto previgente. L'articolo 18 non è applicabile.

8. Ordinanza del 18 dicembre 1995¹⁴ sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale

Art. 1 **Oggetto**

La presente ordinanza fissa le quote versate dai Cantoni per l'indennità per l'offerta comunemente ordinata da Confederazione e Cantone per traffico regionale viaggiatori e del traffico merci e per il finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale.

Art. 2 **Calcolo della quota cantonale**

La quota cantonale equivale a prodotto della partecipazione cantonale e la quota cantonale di una linea secondo la chiave di ripartizione intercantonale. Essa si esprime sotto forma di percentuale arrotondata alla prima cifra decimale.

Art. 3 cpv. 1-3

¹ Considerate le condizioni strutturali, la partecipazione cantonale all'indennità per l'offerta comunemente ordinata da Confederazione e Cantone per traffico regionale viaggiatori e del traffico merci (ind) e per il finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale (inf) è calcolata secondo la seguente formula. Il risultato è arrotondato all'unità:

- a. partecipazione cantonale (ind.) = $\text{CIS (ind.)}^3 \times 0,5375 + 0,2$
- b. partecipazione cantonale (inf.) = $\text{CIS (inf.)}^4 \times 0,733 + 0,15$

¹³ RS 721.821

¹⁴ RS 742.101.2

² *Abrogato*

³ È fatto salvo l'articolo 61 capoverso 2 della Legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957 (Lferr)¹⁵.

Art. 4 **Variazione annuale massima della parte confederale**

La parte confederale annuale dell'indennità per l'offerta comunemente ordinata da Confederazione e Cantone per traffico regionale viaggiatori e del traffico merci e per il finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale può variare al massimo del 5% della parte confederale secondo articolo 53 capoverso 1 della Legge ferrovia del 20 dicembre 1957

Art. 5 seconda frase

... Sono espresse da un indice strutturale per le indennità del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci [IS(ind.)] e da un indice strutturale per il finanziamento dell'infrastruttura traffico regionale [IS(inf.)].

Art. 6 cpv. 2

² Per il calcolo della partecipazione cantonale, gli indici strutturali sono convertiti nei seguenti coefficienti:

- a. $CIS (ind.) = \{600\% - IS (ind.)\} / 600\%$
- b. $CIS (inf.) = \{665\% - IS (inf.)\} / 665\%$

L'allegato al nuovo contenuto segue:

¹⁵ **RS 742.101**

Allegato 16
(art. 3 cpv. 4)

Partecipazioni cantonali

(in per cento)

Cantoni	Partecipazione dei Cantoni (ind.)	Partecipazione dei Cantoni (inf.)
	Anni d'orario 2008-2011	Anni 2008-2011
ZH	67	80
BE	46	43
LU	56	70
UR	29	34
SZ	47	51
OW	33	42
NW	45	43
GL	37	56
ZG	65	82
FR	43	43
SO	57	66
BS	73	87
BL	61	67
SH	58	77
AR	40	27
AI	26	17
SG	55	65
GR	20	15
AG	61	73
TG	53	56
TI	48	62
VD	50	50
VS	35	31
NE	50	50
GE	71	86
JU	27	22

¹⁶ Nuovo contenuto secondo la cifra n. I dell'O del..., in vigore il 9 dic. 2007 per le indennità dell'offerta del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci comunemente ordinato dalla Confederazione e i cantoni, e l'ordinanza del 1° gen. 2008 per gli aiuti finanziari per l'infrastruttura del traffico regionale

9. Ordinanza del 19 ottobre 1988¹⁷ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente

Art. 22¹⁸ Coordinamento con le decisioni in materia di sussidi

¹ Se accerta che un singolo progetto può probabilmente essere realizzato soltanto grazie a un sussidio della Confederazione, l'autorità cantonale competente, prima di decidere, chiede il preavviso dell'autorità federale che accorda il sussidio. Quest'ultima consulta l'Ufficio federale e tiene conto del suo parere nel proprio preavviso. L'Ufficio federale dà il suo parere entro tre mesi.

² Se ha espresso un parere all'attenzione dell'autorità cantonale competente, l'autorità che accorda il sussidio è tenuta ad attenervisi nella procedura di sussidio, a meno che nel frattempo non siano mutate le premesse per la valutazione.

³ In caso di progetti eseguiti nel quadro di accordi programmatici relativi al versamento di contributi federali globali, il coordinamento con le decisioni del Cantone concernenti i sussidi è disciplinato dal diritto cantonale.

10. Ordinanza del 28 ottobre 1998¹⁹ sulla protezione delle acque

Capitolo 9: Concessione di sussidi federali

Sezione 1: Misure

Art. 52 Impianti per il trattamento delle acque di scarico

L'ammontare delle indennità globali per gli impianti, le installazioni e le apparecchiature per l'eliminazione dell'azoto (art. 61 cpv. 1 LPAc) è fissato in base alla quantità di tonnellate di azoto eliminata ogni anno e viene negoziato tra l'Ufficio federale dell'ambiente e il Cantone interessato. Se necessario ai fini dell'adempimento di convenzioni internazionali o decisioni prese da organizzazioni internazionali, si può tenere conto dell'entità e della complessità delle misure.

Art. 53 Impianti per i rifiuti

Sono accordate indennità singole per la pianificazione, la costruzione e l'ampliamento nell'ambito di progetti concernenti impianti sussidiabili per i rifiuti (art. 62 cpv. 1 e 2 LPAc).

¹⁷ RS 814.011

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 sett. 1995 (RU 1995 4261)

¹⁹ RS 814.201

Art. 54 Provvedimenti presi dall'agricoltura

L'ammontare delle indennità per provvedimenti presi dall'agricoltura (art. 62a LPAc) è stabilito in base alle caratteristiche e al numero di chilogrammi delle sostanze di cui si impediscono ogni anno il convogliamento e il dilavamento, e viene negoziato tra l'Ufficio federale dell'agricoltura e il Cantone interessato. In caso di provvedimenti che comportano la modifica di strutture aziendali, tale ammontare è inoltre stabilito in base ai costi computabili.

Art. 55 Studi di base

¹ Indennità singole per la ricerca delle cause dell'insufficiente qualità di un'acqua importante al fine di stabilire le misure di risanamento (art. 64 cpv. 1 LPAc) sono accordate qualora tali ricerche interessino lo stato dell'acqua in questione e dei suoi affluenti.

² Le indennità per la realizzazione degli studi di base ammontano al 30 per cento dei costi computabili e quelle per la compilazione di inventari cantonali degli impianti per l'approvvigionamento in acqua nonché delle falde freatiche (art. 64 cpv. 3 LPAc) al 40 per cento di tali costi.

Art. 56 Formazione di personale qualificato e informazione della popolazione

¹ Gli aiuti finanziari per la formazione di personale qualificato (art. 64 cpv. 2 LPAc) ammontano:

- a. fino al 25 per cento dei costi;
- b. fino al 40 per cento dei costi se i progetti risultano particolarmente onerosi in rapporto al presumibile numero di partecipanti.

² Possono essere accordati aiuti finanziari a progetti per l'informazione della popolazione (art. 64 cpv. 2 LPAc) se:

- a. i progetti sono d'interesse nazionale; e
- b. la documentazione informativa viene messa a disposizione per essere diffusa in tutta la Svizzera.

³ Gli aiuti finanziari destinati all'informazione della popolazione ammontano:

- a. fino al 40 per cento dei costi per l'allestimento della documentazione;
- b. fino al 20 per cento dei costi per l'esecuzione di campagne d'informazione.

⁴ L'Ufficio federale dell'ambiente accorda aiuti finanziari singoli per la formazione di personale qualificato e per l'informazione della popolazione.

Art. 57 Garanzia contro i rischi

¹ Può essere accordata una garanzia singola contro i rischi per impianti e installazioni innovativi e con buone garanzie di successo (art. 64a LPAc) che servano ad

adempire un compito di interesse pubblico, nella misura in cui non possano essere ottenute garanzie dal fabbricante.

² La garanzia contro i rischi si applica ai costi che devono essere sostenuti per eliminare i difetti o, all'occorrenza, per sostituire gli impianti e le installazioni nei primi cinque anni dalla loro messa in esercizio, a condizione che detti costi non siano causati dal detentore.

³ La garanzia contro i rischi corrisponde almeno al 20 per cento, ma al massimo al 60 per cento dei costi di cui al capoverso 2.

Art. 58 Costi computabili

¹ Sono computabili i costi direttamente connessi con l'esecuzione del progetto sussidiabile. Tra questi vi sono anche i costi per impianti pilota.

² Non sono computabili in particolare:

- a. i costi per l'acquisto del terreno;
- b. le tasse e le imposte.

Sezione 2: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità globali

Art. 59 Domanda

¹ La domanda di indennità globali è inoltrata dal Cantone all'Ufficio federale competente e contiene informazioni concernenti:

- a. gli obiettivi programmatici da raggiungere. Inoltre, nel caso di indennità per provvedimenti presi dall'agricoltura, informazioni concernenti gli obiettivi da raggiungere in tutto il territorio cantonale;
- b. le misure probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione;
- c. l'efficacia delle misure.

² L'Ufficio federale dell'ambiente è competente per la stipula di accordi programmatici relativi alle indennità destinate a impianti per il trattamento delle acque di scarico.

³ L'Ufficio federale dell'agricoltura è competente per la stipula di accordi programmatici relativi alle indennità destinate ai provvedimenti presi dall'agricoltura.

Art. 60 Accordo programmatico

¹ L'Ufficio federale competente stipula, per le singole zone, l'accordo programmatico con l'autorità cantonale competente.

² Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:

- a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente;

- b. la prestazione del Cantone;
- c. i sussidi della Confederazione;
- d. il controlling.

³ L'accordo programmatico è stipulato in genere per una durata di sei anni.

⁴ L'Ufficio federale competente emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché la procedura in materia di accordi programmatici.

Art. 61 Versamento

¹ L'Ufficio federale competente versa i sussidi globali a rate.

² In caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell'ambito della sua prestazione, i pagamenti rateali saranno ridotti o sospesi, qualora la colpa sia imputata al Cantone.

Art. 61a Rendicontazione e controllo

¹ Il Cantone presenta ogni anno all'Ufficio federale competente un rapporto sull'impiego dei sussidi globali. La mancata presentazione del rapporto comporta la sospensione dei pagamenti rateali da parte dell'Ufficio federale competente.

² L'Ufficio federale competente controlla a campione l'esecuzione di singole misure conformemente agli obiettivi programmatici e l'impiego dei sussidi versati.

Art. 61b Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

¹ Se la prestazione per la quale è stata accordata l'indennità è insufficiente, l'Ufficio federale competente ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

² Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità sono sottratti al loro scopo, l'Ufficio federale competente può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione o l'annullamento del cambiamento di scopo.

³ Se le lacune non sono colmate o il cambiamento di scopo non è interrotto o annullato, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi²⁰ (LSu).

Sezione 3: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità o aiuti finanziari singoli

Art. 61c Domande

¹ Le domande di aiuti finanziari o indennità singoli sono inoltrate dal Cantone all'Ufficio federale dell'ambiente.

²⁰ RS 616.1

² L'Ufficio federale dell'ambiente emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari che la domanda deve includere.

Art. 61d Concessione e versamento dei sussidi

¹ L'Ufficio federale dell'ambiente fissa i sussidi mediante decisione o stipula un contratto.

² Esso versa i sussidi in maniera scaglionata a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 61e Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

¹ Se, malgrado un'intimazione, il beneficiario di un'indennità o di un aiuto finanziario assegnati non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, l'indennità o l'aiuto finanziario non saranno versati o saranno ridotti.

² Se sono stati versati aiuti finanziari o indennità e il beneficiario, malgrado un'intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, la restituzione è disciplinata dall'articolo 28 LSu.

³ Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità o aiuti finanziari sono sottratti al loro scopo, l'Ufficio federale dell'ambiente può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento.

⁴ Se il cambiamento di scopo non è interrotto o annullato, la restituzione è disciplinata dall'articolo 29 LSu.

Art. 61f Ulteriore disposizione procedurale

La disposizione procedurale relativa alla rendicontazione e al controllo (art. 60) è applicata per analogia.

11. Ordinanza del 15 dicembre 1986²¹ contro l'inquinamento fonico

Art. 20 Rilevamenti periodici

¹ L'Ufficio federale dell'ambiente effettua periodicamente, presso le autorità esecutive, rilevamenti sullo stato dei risanamenti e dei provvedimenti d'isolamento acustico concernenti in particolare le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi, i poligoni di tiro nonché le piazze di tiro e d'esercizio militari.

² Per le strade, l'Ufficio federale dell'ambiente richiede ai Cantoni di presentare, entro il 1° ottobre di ogni anno, in particolare:

- a. una panoramica concernente:

²¹ RS 814.41

1. le strade o i tratti stradali da risanare,
 2. i tempi previsti per il risanamento di tali strade e tratti stradali,
 3. le spese complessive per i suddetti risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico, e
 4. il numero delle persone esposte a immissioni foniche superiori ai valori limite d'immissione e ai valori d'allarme;
- b. un rapporto riguardante:
1. i risanamenti effettuati durante l'anno precedente su strade o tratti stradali e i provvedimenti d'isolamento acustico, e
 2. l'efficacia di tali risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico nonché le spese da essi derivanti.

³ Per le strade nazionali, l'Ufficio federale dell'ambiente richiede le informazioni di cui al capoverso 2 all'Ufficio federale delle strade. Per le strade principali e le altre strade le richiede invece ai Cantoni. Le informazioni devono essere inoltrate secondo le disposizioni dell'Ufficio federale dell'ambiente.

⁴ L'Ufficio federale dell'ambiente valuta le informazioni raccolte, con particolare attenzione allo stato di avanzamento dei risanamenti nonché all'efficacia dei provvedimenti e alle relative spese. Infine, comunica alle autorità esecutive i risultati della valutazione e li pubblica.

Titolo prima dell'articolo 21

Sezione 2:

Sussidi federali per il risanamento e i provvedimenti d'isolamento acustico per le strade principali e le altre strade esistenti

Art. 21 Diritto ai sussidi

¹ La Confederazione accorda sussidi per risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico su edifici esistenti fino alla scadenza dei termini di risanamento di cui all'articolo 17:

- a. per le strade nazionali secondo l'articolo 12 LUMin²²; e
- b. per le altre strade.

² Per le strade principali, i sussidi di cui al capoverso 1 sono parte integrante dei sussidi globali secondo l'articolo 13 LUMin.

³ Per le altre strade, la Confederazione accorda i sussidi di cui al capoverso 1 globalmente per i tratti fissati negli accordi programmatici con i Cantoni.

Art. 22 Richiesta

La richiesta di sussidi per i risanamenti e i provvedimenti d'isolamento acustico delle altre strade è inoltrata dal Cantone all'Ufficio federale dell'ambiente e contiene in particolare informazioni concernenti:

- a. le strade o i tratti stradali da risanare durante il periodo di validità dell'accordo programmatico;
- b. i provvedimenti di risanamento e d'isolamento acustico previsti e le relative spese;
- c. l'efficacia auspicata di tali provvedimenti;
- d. i sussidi garantiti in base al diritto previgente per progetti di risanamento delle strade.

Art. 23 Accordo programmatico

¹ L'Ufficio federale dell'ambiente stipula un accordo programmatico con l'autorità cantonale competente.

² Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:

- a. le strade o i tratti stradali da risanare;
- b. i sussidi della Confederazione;
- c. il controlling.

³ L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

⁴ L'Ufficio federale dell'ambiente emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.

Art. 24 Calcolo dei sussidi

¹ L'ammontare dei sussidi è negoziato tra la Confederazione e i Cantoni.

² L'ammontare dei sussidi per i risanamenti è stabilito in base al numero delle persone protette mediante tali provvedimenti e alla riduzione dell'inquinamento fonico.

³ Per i provvedimenti d'isolamento acustico su edifici esistenti sono accordati 400 franchi per ogni finestra insonorizzata o per ogni altro provvedimento edile di isolamento acustico con un'efficacia analoga.

Art. 24a

Abrogato

Art. 24b

Abrogato

Art. 25 **Versamento**

¹ L'Ufficio federale dell'ambiente versa i sussidi a rate.

² In caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell'ambito della sua prestazione, i pagamenti rateali sono ridotti o sospesi, qualora la colpa sia imputata al Cantone.

Art. 26 **Rendicontazione e controllo**

¹ Il Cantone presenta ogni anno all'Ufficio federale dell'ambiente un rapporto sull'impiego dei sussidi. La mancata presentazione del rapporto comporta la sospensione dei pagamenti rateali da parte dell'Ufficio federale dell'ambiente.

² L'Ufficio federale dell'ambiente controlla a campione l'esecuzione di singole misure conformemente agli obiettivi programmatici e l'impiego dei sussidi versati.

Art. 27 **Adempimento parziale e sottrazione allo scopo**

¹ Se la prestazione per la quale sono stati accordati i sussidi è insufficiente, l'Ufficio federale dell'ambiente ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

² Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati sussidi sono sottratti al loro scopo, l'Ufficio federale dell'ambiente può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento.

³ Se le lacune non sono colmate o il cambiamento di scopo non è interrotto o annullato, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 1990²³ sui sussidi.

Art. 28

Abrogato

Art. 48 lett. b

Abrogato

Art. 48a **Risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico relativi alle strade**

¹ I sussidi per risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico già assegnati secondo il diritto previgente vengono versati in base a tale assegnazione.

² La garanzia dei sussidi, decisa dopo l'entrata in vigore della modifica del 1° settembre 2004, cessa per i progetti o per le parti di progetti che non sono stati realizzati entro quattro anni dall'assegnazione dei sussidi stessi

²³ **RS 616.1**

12. Ordinanza dell' 11 settembre 2002²⁴ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 5 Gravi difficoltà

¹ La grave difficoltà ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 6 ottobre 2006²⁵ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

² Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

- a. per le persone che vivono a casa: quale pigione di un appartamento, l'importo massimo secondo le categorie di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC;
- b. per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l'anno;
- c. per tutti: quale importo forfetario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell'ordinanza del DFI sui premi medi cantonali e regionali dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari²⁶.

³ Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall'attività lucrativa. Non è tenuto conto di un'eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

⁴ Sono computati come spese supplementari::

- a. per le persone sole, 8000 franchi;
- b. per i coniugi, 12 000 franchi;
- c. per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, 4000 franchi per figlio.

13. Ordinanza del 17 gennaio 1961²⁷ sull'assicurazione per l'invalidità

Lett. C. (art. 8-12)

Abrogato

²⁴ RS 830.11

²⁵ RS 831.30

²⁶ RS 831.309.1

²⁷ RS 831.201

Art. 22 cpv. 1

¹ L'indennità giornaliera versata agli assicurati durante la prima formazione professionale, come pure agli assicurati di meno di 20 anni che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa e si sottopongono a provvedimenti medici d'integrazione, corrisponde al 10 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 24 capoverso 1 LAI.

Art. 23 cpv. 2

² L'assicurato ha diritto alla rifusione delle spese di cura in caso d'infortuni che si verificano nel corso di un provvedimento d'integrazione o d'accertamento eseguito in un ospedale o in un centro professionale, o che insorgono sul cammino percorso per recarsi direttamente dal domicilio in uno dei predetti stabilimenti o durante il tragitto inverso.

Art. 74^{ter} lett. c

Abrogata

Capo ottavo, lett. A (99 – 107^{bis})

Abrogati

Titoli prima dell'art. 108

Abrogato

Art. 108^{bis} lett. c

Abrogata

Capo ottavo, cfr. II (art. 111–114)

Abrogati

Art. 117 cpv. 4

⁴ L'Ufficio federale emana le disposizioni d'esecuzione relative agli articoli 108 à 110.

Disposizioni finali della modifica del 21 gennaio 1987

Cpv. 2 e 3

abrogato

Disposizione finale della modifica del 29 novembre 1995

Abrogato

Disposizione finale della modifica del 28 febbraio 1996

Abrogato

Disposizione finale della modifica del 25 novembre 1996

Abrogato

Disposizioni finali della modifica del 2 luglio 2003

Abrogato

14. Ordinanza del 15 gennaio 1971²⁸ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ingresso

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000²⁹ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visti gli articoli 9 capoverso 5, 14 capoverso 4 e 33 della legge federale del 6 ottobre 2006³⁰ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC),

ordina:

Titolo prima dell'art. 1

Capo primo: Prestazioni complementari

A. Diritto e basi per il calcolo

I. Somma delle spese riconosciute, dei redditi determinanti e della sostanza dei membri della famiglia

Art. 1b cpv. 1 e 3

¹ I redditi determinanti (inclusa l'erosione della sostanza secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC) dei due coniugi sono sommati. L'ammontare totale è ripartito per metà tra ciascuno di essi.

³ L'articolo 11 capoverso 2 LPC non è applicabile all'erosione della sostanza se soltanto uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale.

28 RS 831.301

29 RS 830.1

30 RS 831.30

Art. 1d e 2

Abrogati

Art. 8 cpv. 2 primo periodo

² Conformemente all'articolo 9 capoverso 4 LPC, non è tenuto conto, nel calcolo della prestazione complementare annua, dei figli che possono pretendere una rendita per orfano o dare diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e i cui redditi determinanti raggiungono o superano le spese riconosciute.

Art. 14

Abrogato

Art. 14a cpv. 2 lett. a e cpv. 3

² Per gli invalidi di età inferiore a 60 anni, il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:

- a. all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, aumentato di un terzo, per un grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento;

³ Il capoverso 2 non è applicabile

- a. se l'invalidità di persone senza attività lucrativa è stata stabilita conformemente all'articolo 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961³¹ sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) o
- b. se l'invalido lavora in un laboratorio ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 2006³² sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn).

Art. 14b lett. a

Per le vedove non invalide senza figli minorenni il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:

- a. al doppio dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, fino al compimento del 40° anno di età;

Art. 15 Casi particolari

¹ Per il calcolo della prestazione complementare, il reddito realizzato dagli invalidi che lavorano nei laboratori ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a LIPIn è tenuto in conto come reddito di un'attività lucrativa per quanto esso fa parte del

³¹ RS 831.201

³² RS... (FF 2006 7699)

reddito determinante sottoposto alla contribuzione nell'AVS o ne farebbe parte se l'invalido fosse ancora obbligato alla contribuzione.

² *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 15b **Computo dell'assegno per grandi invalidi**

Se la tassa giornaliera di un istituto o di un ospedale comprende anche le spese di cura a favore di un grande invalido, l'assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni sono computati come reddito.

Art. 16a cpv. 4

⁴ La limitazione secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC deve essere rispettata.

Art. 17 cpv. 5 primo periodo

⁵ In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera g LPC.

Art. 17a cpv. 1

¹ L'importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) è ridotto annualmente di 10 000 franchi.

Art. 19 e 19a

Abrogati

Art. 19b **Aumento dell'ammontare massimo**

¹ Per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 1 LPC è aumentato a 60 000 franchi in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi

² Per i coniugi che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 2 LPC è aumentato secondo la seguente tabella, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi.

Numero di persone	Grado della grande invalidità	Ammontare massimo
entrambi i coniugi	elevato per ognuno	180 000 franchi
entrambi i coniugi	medio per ognuno	120 000 franchi
un coniuge	elevato	150 000 franchi
un coniuge	medio	
solo un coniuge	elevato	115 000 franchi
solo un coniuge	medio	85 000 franchi

Art. 21

Abrogato

Art. 23 cpv. 3

³ Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).

Art. 25a Definizione di istituto

¹ È considerata quale istituto qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone.

² Un assicurato che l'assicurazione invalidità, nel contesto della concessione di un assegno per grandi invalidi, ha ritenuto persona soggiornante in un istituto ai sensi dell'articolo 42^{ter} capoverso 2 LAI è considerato tale anche in relazione al diritto a prestazioni complementari.

Art. 26a e 26b cpv. 2

Abrogati

Art. 28 Contabilità

¹ Gli organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari devono tenere una contabilità che permetta di avere sempre le informazioni necessarie sul servizio dei pagamenti e sui crediti e i debiti inerenti alle prestazioni complementari.

² Le prestazioni complementari accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a o b LPC (PC all'AVS) vanno conteggiate separatamente da quelle accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere c o d LPC (PC all'AI).

³ Anche le prestazioni complementari annue (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC) e i rimborsi delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC) vanno conteggiate separatamente.

⁴ I capoversi 2 e 3 sono applicabili anche per le restituzioni reclamate, condonate o dichiarate irre recuperabili.

⁵ Le prestazioni giusta l'articolo 2 capoverso 2 LPC, come aiuti cantonali o comunali o supplementi concessi a titolo di garanzia dei diritti acquisiti, sono conteggiate separatamente, anche se vengono pagate insieme alle prestazioni complementari.

Art. 28a *Notifica delle spese di malattia*

L'importo delle spese di malattia e d'invalidità rimborsate per anno civile va notificato all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale). L'Ufficio federale stabilisce tempi e modi della notifica conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni.

Art. 30 *Rubrica*

Riesame delle condizioni economiche per la prestazione complementare annua

Art. 32 cpv. 1

Abrogato

Art. 33 *Periodicità*

I Cantoni che lasciano ai Comuni il compito di fissare e pagare le prestazioni complementari devono provvedere affinché, di norma, l'organo comunale competente sia oggetto di una revisione ogni anno.

Art. 34

Abrogato

Art. 35 cpv. 2 e 3

² Il rapporto va indirizzato all'Ufficio federale e deve pervenirgli in duplice copia entro un termine che esso fisserà

³ L'articolo 169 capoversi 2 e 3 OAVS è applicabile per analogia.

Art. 36 *Spese*

Le spese di revisione sono considerate come spese di amministrazione ai sensi dell'articolo 24 LPC.

Art. 37 cpv. 1

¹ Conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni l'Ufficio federale può definire i punti da esaminare con particolare attenzione nella revisione ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LPC.

Titolo prima dell'art. 39

C. Sussidi federali

I. Per le prestazioni complementari annue

Art. 39 Calcolo della quota a carico della Confederazione

¹ L'Ufficio federale stabilisce annualmente per ogni Cantone la quota a carico della Confederazione. La quota è arrotondata al primo decimale secondo regole matematiche.

² Per la fissazione della quota a carico della Confederazione sono determinanti i casi correnti in base ai quali è calcolato l'importo del versamento principale del mese di dicembre dell'anno precedente.

³ Le basi di calcolo relative ai casi di cui al capoverso 2 vanno comunicati all'Ufficio federale entro un mese dal versamento principale. L'Ufficio federale stabilisce i dettagli della comunicazione conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni.

⁴ La Confederazione non contribuisce all'importo fortettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.

⁵ Se un Cantone ha fissato l'erosione della sostanza delle persone che vivono in un istituto o in un ospedale derogando all'articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC, questo importo è determinante anche per il calcolo dei sussidi federali.

Art. 39a Redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospedale

Sono considerati redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospedale ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 LPC:

- a. le prestazioni dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni per le prestazioni alberghiere e per le cure e l'assistenza nell'istituto o ospedale e
- b. gli assegni per grandi invalidi computabili conformemente all'articolo 15b.

Art. 40 rubrica, cpv. 1, 2 e 2^{bis}

Conteggio

¹ I Cantoni effettuano un conteggio delle prestazioni complementari annue.

² Vanno effettuati conteggi separati:

- a. per le prestazioni complementari accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a o b LPC (PC all'AVS) e
- b. per le prestazioni complementari accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere c o d LPC (PC all'AI).

^{2bis} Il conteggio deve fornire in particolare indicazioni sulle prestazioni. L'Ufficio federale definisce i dettagli conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni e può prescrivere l'uso di determinati moduli.

Art. 40a Fissazione dei sussidi

L'Ufficio federale fissa i sussidi in base al conteggio del Cantone e alla quota a carico della Confederazione calcolata conformemente all'articolo 39 capoverso 2.

Art. 41 cpv. 2

² L'Ufficio federale accorda ai Cantoni, per l'anno corrente, anticipazioni trimestrali il cui importo non supera di regola l'80 per cento dei sussidi presumibili.

Art. 42 Restituzione

I sussidi indebitamente pagati devono essere restituiti conformemente all'articolo 28 della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990³³.

Titolo prima dell'articolo 42a

II. Per le spese amministrative

Art. 42a Ammontare degli importi forfettari per singolo caso

¹ La Confederazione versa i seguenti importi forfettari per singolo caso:

- a. 210 franchi per i primi 2 500 casi,
- b. 135 franchi per i casi dal 2 501 al 15 000,
- c. 50 franchi per ogni ulteriore caso.

² Se un Cantone ha affidato la fissazione e il versamento delle prestazioni complementari a più di un ufficio, i casi sono sommati.

Art. 42b Determinazione del numero di casi

¹ L'Ufficio federale determina il numero di casi di ogni Cantone.

² Fanno stato i casi correnti in base ai quali è calcolato l'importo del versamento principale del mese di dicembre dell'anno precedente.

³ Ogni singolo calcolo è contato come un caso.

Art. 42c Fissazione e versamento

¹ L'Ufficio federale fissa l'importo dei sussidi.

³³ RS 616.1

² I sussidi sono versati in tre rate - con scadenza, rispettivamente, a fine maggio, il 15 agosto e il 15 novembre - durante l'anno per cui sono accordati.

³ I sussidi federali sono versati per metà con la prima rata e per un quarto con ciascuna delle rate rimanenti.

Art. 42d Restituzione

È applicabile per analogia l'articolo 42.

Art. 45 *Frase introduttiva e lett. a e c*

Le prestazioni, ai sensi dell'articolo 18 LPC, sono accordate:

- a. dalla Fondazione Pro Senectute agli uomini di più di 65 anni e alle donne di più di 64 anni;
- c. dalla Fondazione Pro Juventute alle vedove di età inferiore ai 64 anni e agli orfani, per quanto queste persone non siano invalide.

Art. 47 cpv. 2

² Le prestazioni in denaro sono pagate per mezzo della posta, di una banca o personalmente contro ricevuta.

Art. 48 *Rubrica e frase introduttiva*

Principi

I principi della Fondazione Pro Senectute, dell'Associazione Pro Infirmis e della Fondazione Pro Juventute devono contenere disposizioni riguardanti:

Art. 52 cpv. 1

¹ I Cantoni prenderanno i provvedimenti necessari per evitare che uno o più di essi eseguano doppi versamenti di prestazioni complementari annue. Il sussidio federale è concesso soltanto per una sola prestazione complementare durante il medesimo periodo. L'Ufficio federale può esigere inoltre dai Cantoni che essi prendano dei provvedimenti per riscontrare ed evitare i doppi versamenti.

Art. 54 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 54a cpv. 1-3

¹ I Cantoni non sono autorizzati ad inserire nel conteggio delle prestazioni complementari presentato alla Confederazione gli importi forfettari annui per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.

² *Abrogato*

³ Il Dipartimento federale dell'interno fissa gli importi forfettari annui per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.

Art. 55 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

La vigilanza prescritta all'articolo 28 LPC è esercitata dall'Ufficio federale. Questo sorveglia l'applicazione uniforme delle prescrizioni legali e può, a tale scopo e con riserva della giurisprudenza, dare agli organi di esecuzione le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni in generale ed in casi particolari.

Art. 57 cpv. 1 e 2

¹ Le disposizioni d'esecuzione cantonali giusta l'articolo 29 capoverso 1 LPC dovranno essere sottoposte all'approvazione della Cancelleria federale.

² Le istituzioni di utilità pubblica sottopongono i propri principi all'approvazione dell'Ufficio federale.

Art. 58

Abrogato

15. Ordinanza del 19 novembre 2003³⁴ sul finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione

Sezione 4: Partecipazione dei Cantoni alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Art. 9 Ripartizione tra i Cantoni

¹ La quota di partecipazione di un Cantone all'importo totale annuale della partecipazione di tutti i Cantoni è determinata come segue:

Quota per Cantone in franchi = $\frac{\text{GDC Cantone}}{\text{GDC totale}} \times \text{partecipazione}$

GDC Cantone	=	Numero dei giorni di disoccupazione controllata nel Cantone per l'anno considerato
GDC totale	=	Numero dei giorni di disoccupazione controllata in tutti i Cantoni nell'anno considerato

³⁴ RS 837.141

partecipazione	=	Partecipazione di tutti i Cantoni in milioni di franchi per l'anno considerato
----------------	---	--

² Le quote dei Cantoni sono arrotondate a 1000 franchi.

16. Ordinanza del 30 novembre 1992³⁵ sulle foreste

Art. 15 cpv. 4

⁴ Il Cantone provvede affinché i catasti e le carte dei pericoli nonché i rilevamenti delle stazioni di misurazione e dei sistemi d'informazione siano messi a disposizione dell'Ufficio federale, se quest'ultimo lo richiede.

Capitolo 6: Aiuti finanziari (senza crediti d'investimento) e indennità Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 38 Condizioni generali per la concessione di sussidi
(art. 35)

¹ Le indennità e gli aiuti finanziari della Confederazione sono accordati soltanto se il Cantone partecipa in maniera adeguata al finanziamento dei provvedimenti.

² La partecipazione del Cantone non costituisce una condizione per la concessione di aiuti finanziari in caso di:

- a. provvedimenti temporanei relativi alla pubblicità e alla promozione delle vendite, presi in comune dall'economia forestale e dall'industria del legno in caso di sovrapproduzione straordinaria;
- b. allestimento di materiale didattico destinato al personale forestale;
- c. associazioni d'importanza nazionale;
- d. ricerca e sviluppo.

Art. 39 Condizioni particolari
(art. 35)

¹ I sussidi federali sono accordati a condizione che:

- a. i provvedimenti siano conformi alla pianificazione forestale, necessari, appropriati e consoni alle esigenze tecniche, economiche ed ecologiche e adempiano le altre condizioni del diritto federale;
- b. i provvedimenti siano coordinati con gli interessi pubblici di altri ambiti;
- c. la manutenzione successiva sia garantita.

³⁵ RS 921.01

² L'UFAM emana direttive sulle esigenze tecniche, economiche ed ecologiche che i progetti e i provvedimenti devono soddisfare.

Sezione 2: Provvedimenti

Art. 40 Protezione da catastrofi naturali (art. 36)

¹ Le indennità per i provvedimenti che non richiedono spese particolari e per l'allestimento della documentazione di base sui pericoli sono accordate globalmente. L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato e stabilito in base:

- a. al potenziale di pericolo e di danno;
- b. all'entità e alla qualità dei provvedimenti nonché alla loro pianificazione.

² Le indennità per progetti il cui costo è superiore a un milione di franchi sono accordate singolarmente. L'entità del sussidio federale è compresa tra il 35 e il 45 per cento dei costi dei provvedimenti ed è stabilita in base:

- a. al potenziale di pericolo e di danno;
- b. a un esame completo dei rischi;
- c. all'entità e alla qualità dei provvedimenti nonché alla loro pianificazione.

³ Qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e particolarmente onerosi, ad esempio in seguito a danni dovuti al maltempo, il sussidio federale di cui al capoverso 2 può, in via eccezionale, essere aumentato sino a un massimo del 65 per cento dei costi dei provvedimenti.

⁴ Non è accordata alcuna indennità per:

- a. provvedimenti volti a proteggere costruzioni e impianti realizzati in zone di pericolo delimitate o in luoghi notoriamente pericolosi;
- b. provvedimenti volti a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri al di fuori degli insediamenti.

Art. 41 Bosco di protezione (art. 37)

¹ L'ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti necessari per garantire la funzione del bosco di protezione è stabilito in base:

- a. al potenziale di pericolo e di danno;
- b. al numero di ettari di bosco di protezione da curare;
- c. all'entità e alla pianificazione dell'infrastruttura necessaria per la cura del bosco di protezione;
- d. alla qualità della prestazione fornita.

² L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

³ I sussidi federali per la cura del bosco di protezione possono essere impiegati esclusivamente per provvedimenti nel bosco di protezione stesso. Fanno eccezione i provvedimenti in zone confinanti con il bosco di protezione e quelli necessari per garantire la funzione di quest'ultimo.

Art. 42 **Diversità biologica della foresta**
(art. 38 cpv. 1 lett. a–d)

¹ L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti che contribuiscono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta è stabilito in base:

- a. al numero di ettari occupati da riserve forestali da delimitare e da curare;
- b. al numero di ettari occupati da popolamenti giovani da curare;
- c. al numero di ettari occupati da spazi vitali, in particolare margini forestali, che servono per l'interconnessione;
- d. all'entità e alla qualità delle misure di promozione delle specie animali e vegetali che devono essere conservate in maniera prioritaria per la diversità biologica;
- e. al numero di ettari di superficie da delimitare con un'alta percentuale di soprassuolo vecchio e di legno morto al di fuori delle riserve forestali;
- f. al numero di ettari occupati da superfici coltivate secondo forme tradizionali di gestione forestale da curare, come i pascoli alberati, le foreste cedue composte e semplici e le selve;
- g. alla qualità della prestazione fornita.

² L'ammontare degli aiuti finanziari globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

³ Gli aiuti finanziari possono essere accordati soltanto se la protezione delle superfici ecologiche di cui al capoverso 1 lettere a, c, d e ed f è assicurata mediante contratti o altre soluzioni adeguate.

⁴ Gli aiuti finanziari per la cura dei popolamenti giovani possono essere accordati soltanto se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica.

Art. 43 **Produzione di materiale di riproduzione forestale**
(art. 38 cpv. 1 lett. e)

¹ Per la produzione di materiale di riproduzione forestale, la Confederazione accorda un aiuto finanziario singolo il cui ammontare è compreso tra il 30 al 50 per cento dei costi dei provvedimenti.

² L'aiuto finanziario è accordato per:

- a. provvedimenti edilizi concernenti gli essiccatoi;
- b. l'acquisto di attrezzature tecniche, macchine e apparecchi destinati alla produzione e al trattamento di sementi;
- c. la gestione di semenzai e di centri di smistamento di semi che servono all'approvvigionamento di sementi controllate.

³ L'aiuto finanziario è assegnato se è stato presentato un progetto di costruzione approvato dal Cantone o un piano di gestione, corredato di preventivo e garanzia di finanziamento.

Art. 44 Economia forestale
(Art. 38a)

¹ L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilita:

- a. per le basi di pianificazione interaziendali, in base all'estensione della superficie forestale cantonale;
- b. per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale, in base ai metri cubi di legname che le aziende prevedono di utilizzare e smistare congiuntamente nel quadro di rapporti di cooperazione o raggruppamenti aziendali;
- c. per il deposito di legname in caso di sovrapproduzione straordinaria, in base alla quantità di legname che il mercato non è al momento in grado di assorbire.

² L'ammontare degli aiuti finanziari globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

³ Gli aiuti finanziari globali per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale possono essere accordati soltanto se i rapporti di cooperazione e i raggruppamenti aziendali sono permanenti e se viene utilizzata e smistata congiuntamente una quantità di legname significativa dal punto di vista economico.

Art. 45 Promovimento della formazione professionale
(art. 39)

¹ Per la formazione e l'indennizzo degli insegnanti responsabili della pratica forestale secondo l'articolo 37 nonché per i corsi collaterali, la Confederazione accorda aiuti finanziari singoli sino a un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti.

² A titolo di compensazione per i costi professionali della formazione pratica in loco del personale forestale, la Confederazione accorda un aiuto finanziario singolo forfettario pari al 10 per cento dei costi di formazione delle scuole forestali e dei corsi³⁶.

³⁶ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell' O del 19 nov. 2003 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gennaio 2004 (RS **412.101**).

³ La Confederazione accorda un aiuto finanziario singolo sino a un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti per l'allestimento di materiale didattico destinato al personale forestale.

⁴ La Confederazione accorda un aiuto finanziario singolo sino a un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti per i corsi, il materiale di corso e l'impiego di unità mobili per la formazione degli operai forestali.

Art. 46 Ricerca e sviluppo
(art. 31)

¹ La Confederazione può accordare aiuti finanziari singoli sino a un massimo del 50 per cento dei costi per progetti di ricerca e di sviluppo dei quali non è mandante.

² Essa può accordare un aiuto finanziario singolo a istituzioni che promuovono e coordinano la ricerca e lo sviluppo, sino a concorrenza dell'importo fornito da terzi, a condizione che le sia riconosciuto un adeguato diritto di consultazione in seno alle stesse.

Sezione 3: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità o aiuti finanziari globali

Art. 47 Domanda

¹ La domanda di indennità o aiuti finanziari globali è inoltrata dal Cantone all'UFAM e contiene informazioni concernenti:

- a. gli obiettivi programmatici da raggiungere;
- b. i provvedimenti che saranno probabilmente necessari per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa esecuzione;
- c. l'efficacia dei provvedimenti.

² In caso di provvedimenti di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con i Cantoni coinvolti.

Art. 48 Accordo programmatico

¹ L'UFAM stipula l'accordo programmatico con l'autorità cantonale competente.

² Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:

- a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente;
- b. la prestazione del Cantone;
- c. i sussidi della Confederazione;
- d. il controlling.

³ L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

⁴ L'UFAM emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.

Art. 49 **Versamento**

¹ La Confederazione versa i sussidi globali a rate.

² In caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell'ambito della sua prestazione, i pagamenti rateali saranno ridotti o sospesi, qualora la colpa sia imputata al Cantone.

Art. 50 **Rendicontazione e controllo**

¹ Il Cantone presenta ogni anno all'UFAM un rapporto sull'impiego dei sussidi globali. La mancata presentazione del rapporto comporta la sospensione dei pagamenti rateali da parte dell'UFAM.

² L'UFAM controlla a campione l'esecuzione di singoli provvedimenti conformemente agli obiettivi programmatici e l'impiego dei sussidi federali versati.

Art. 51 **Adempimento parziale o sottrazione allo scopo**

¹ Se la prestazione per la quale sono accordati indennità o aiuti finanziari è insufficiente, l'UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

² Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo, l'UFAM esige che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento.

³ Se le lacune non sono colmate o il cambiamento di scopo non è interrotto o annullato, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 1990 (LSu)³⁷ sui sussidi.

Sezione 4: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità o aiuti finanziari singoli

Art. 52 **Domande**

¹ Le domande di indennità o aiuti finanziari singoli senza la partecipazione del Cantone (art. 38 cpv. 2) sono presentate all'UFAM; tutte le altre domande al Cantone.

² Il Cantone esamina le domande e le trasmette all'UFAM corredate della sua proposta motivata, delle autorizzazioni cantonali già rilasciate e della decisione di sussidio cantonale.

³⁷ RS 616.1

³ L'UFAM emana direttive concernenti le informazioni e i documenti che la domanda deve includere.

Art. 53 Concessione e versamento dei sussidi federali

¹ L'UFAM fissa l'ammontare dell'indennità o dell'aiuto finanziario mediante decisione o stipula un contratto.

² Esso versa i sussidi in maniera scaglionata, a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 54 Adempimento parziale o sottrazione allo scopo

¹ Se, malgrado un'intimazione, il beneficiario di indennità o aiuti finanziari assegnati non esegue i provvedimenti previsti o lo fa solo in modo insufficiente, le indennità o gli aiuti finanziari non saranno versati o saranno ridotti.

² Se sono stati versati aiuti finanziari o indennità e il beneficiario, malgrado un'intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, la restituzione è disciplinata dall'articolo 28 LSu sui sussidi.

³ Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordate indennità o aiuti finanziari sono sottratti al loro scopo, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento, stabilendo un termine adeguato.

⁴ Se il cambiamento di scopo non è interrotto o annullato, la restituzione è disciplinata dall'articolo 29 LSu sui sussidi.

Art. 55 Ulteriori disposizioni procedurali

Le disposizioni procedurali riguardanti la rendicontazione e il controllo da parte della Confederazione (art. 50) si applicano per analogia.

Art. 56 –59

Abrogati

Art. 60 cpv. 6

⁶ L'articolo 39 capoverso 3 è applicabile.

Art. 61 cpv. 3

³ I mezzi a disposizione sono ripartiti in base al fabbisogno.

Art. 63 cpv. 1 lett. b

¹ I crediti d'investimento sono accordati:

- b. per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti secondo gli articoli 40, 41 e 44.

Art. 64 cpv. 5

Abrogato

Allegato

Abrogato

17. Ordinanza del 30 settembre 1991³⁸ sulle bandite federali

Sezione 6: Indennità

Art. 14 Sorveglianza

¹ L'ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle bandite è stabilito in base:

- a. alla superficie delle bandite;
- b. ai costi della formazione di base e dell'equipaggiamento nonché del rinforzo temporaneo oppure del personale ausiliario per i compiti di sorveglianza;
- c. all'infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica in loco delle bandite;
- d. ai piani di utilizzazione allestiti con la partecipazione dell'Ufficio federale e volti a prevenire disturbi rilevanti.

² L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato. Il contributo annuo per unità di superficie:

- a. ammonta a 21 000 franchi per tutte le bandite con una superficie fino a 20 km²;
- b. comporta costi supplementari fino a 21 000 franchi proporzionalmente alla superficie che eccede i 20 km² per le bandite con una superficie compresa tra 20 e 100 km².

Art. 15 Danni arrecati dalla selvaggina

¹ L'ammontare delle indennità globali volte al risarcimento di danni arrecati dalla selvaggina in una bandita o all'interno di un perimetro designato secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera d e alla prevenzione di tali danni, è stabilito in base alla grandezza della superficie delle bandite.

² L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato.

³ A difetto di provvedimenti secondo gli articoli 8 o 10 non si accordano indennità.

Art. 16

Abrogato

Art. 17 *Competenza e procedura*

¹ L'Ufficio federale stipula l'accordo programmatico con l'autorità cantonale competente.

² L'Ufficio federale emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.

³ Per le procedure relative al pagamento del sussidio, alla rendicontazione e al controllo come pure all'inadempimento o all'adempimento parziale sono applicabili gli articoli 1011 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991³⁹ sulla protezione della natura e del paesaggio.

18. Ordinanza del 21 gennaio 1991⁴⁰ sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori

Sezione 5: Indennità

Art. 14 *Sorveglianza*

¹ L'ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori è stabilito in base:

- a. all'importanza internazionale o nazionale delle riserve;
- b. ai costi della formazione di base e dell'equipaggiamento nonché del rinforzo temporaneo oppure del personale ausiliario per i compiti di sorveglianza;
- c. all'infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica in loco delle riserve;
- d. ai piani di utilizzazione allestiti con la partecipazione dell'Ufficio federale e volti a prevenire disturbi rilevanti.

² L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato. Il contributo di base annuo ammonta:

- a. per tutte le riserve d'importanza internazionale a 28 000 franchi;
- b. per tutte le riserve d'importanza nazionale a 14 000 franchi.

³⁹ RS 451.1

⁴⁰ RS 922.32

Art. 15 Danni arrecati dalla selvaggina

¹ L'ammontare delle indennità globali volte al risarcimento di danni arrecati dalla selvaggina in una riserva d'uccelli acquatici e migratori o all'interno di un perimetro designato secondo l'articolo 2 capoverso 2 e alla prevenzione di tali danni è stabilito in base:

- a. all'importanza internazionale o nazionale delle riserve;
- b. in via eccezionale, all'entità dei danni superiori alla media.

² L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato.

³ Non è versata alcuna indennità se non sono stati presi provvedimenti conformemente agli articoli 8 o 10.

Art. 16

Abrogato

*Art. 16a*⁴¹ Competenza e procedura

¹ L'Ufficio federale stipula gli accordi programmatici con l'autorità cantonale competente.

² L'Ufficio federale emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.

³ Per le procedure relative al pagamento del sussidio, alla rendicontazione e al controllo come pure all'inadempimento o all'adempimento parziale sono applicabili gli articoli 10–11 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁴² sulla protezione della natura e del paesaggio.

19. Ordinanza del 24 novembre 1993⁴³ concernente la legge federale sulla pesca

Art. 12 Aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari federali vengono accordati:

- a. per interventi eseguiti a livello locale e volti a migliorare gli habitat di pesci e gamberi;
- b. per progetti volti a promuovere le specie di pesci e gamberi minacciate;

⁴¹ Inserito tramite il n. I 2.10 dell'o del 26 giugno 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° agosto 1996 (RU **1996 2243**)

⁴² RS **451.1**

⁴³ RS **923.01**

- c. per indagini relative alla diversità biologica, alle popolazioni e agli habitat di pesci e gamberi;
- d. per l'informazione dell'intera popolazione o di un'intera regione linguistica.

²Le aliquote di sussidio ammontano a un massimo del:

- a. 40 per cento per l'adempimento di convenzioni internazionali sulla pesca;
- b. 40 per cento per i progetti che interessano le specie di pesci e gamberi con un grado di protezione da 0 a 2, servono per migliorare gli habitat o sono progetti pilota;
- c. 25 per cento per i progetti che interessano le specie di pesci e gamberi con i gradi di protezione 3 e 4 o servono per informare la popolazione.

³Non vengono accordati aiuti finanziari per progetti che servono prevalentemente all'esercizio della pesca.

⁴Le domande devono essere inoltrate all'Ufficio federale corredate da una proposta motivata, contenente in particolare informazioni sul tipo di progetto, sull'efficacia auspicata, sui costi complessivi previsti, sulla ripartizione dei costi stessi e sulla data di realizzazione. Le domande inoltrate da terzi devono essere corredate da una presa di posizione del servizio cantonale della pesca.

⁵Gli aiuti finanziari sono accordati dall'Ufficio federale.

II

I seguenti atti normativi sono abrogati:

- 1. Ordinanza del 9 luglio 1965⁴⁴ sui sussidi alle spese cantonali per aiuti alla formazione**
- 2. Ordinanza del 15 febbraio 1995⁴⁵ concernente l'acquisto dell'equipaggiamento personale**
- 3. Ordinanza del 25 ottobre 1995⁴⁶ sull'equipaggiamento dell'esercito**
- 4. Ordinanza del 2 dicembre 1985⁴⁷ sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell'imposta preventiva**
- 5. Ordinanza del 2 dicembre 1985⁴⁸ concernente i contributi dei Cantoni all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti**
- 6. Ordinanza del DFI del 4 dicembre 2003⁴⁹ sulla promozione dell'aiuto agli invalidi**

⁴⁴ RU 1965 478; RU 1999 2387

⁴⁵ RU 1995 834

⁴⁶ RU 1995 5200

⁴⁷ RU 1985 1957

⁴⁸ RU 1985 2009

- 7. Ordinanza dell'11 settembre 1972⁵⁰ sul riconoscimento di scuole speciali nell'assicurazione federale per l'invalidità**
- 8. Ordinanza del 2 dicembre 1985⁵¹ concernente i contributi dei Cantoni all'assicurazione per l'invalidità**
- 9. Ordinanza del 29 dicembre 1997⁵² sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari**
- 10. Ordinanza 93 del 31 agosto 1992⁵³ sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI**
- 11. Ordinanza 01 del 18 settembre 2000⁵⁴ sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI**
- 12. Ordinanza 03 del 20 settembre 2002⁵⁵ sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI**
- 13. Ordinanza 05 del 24 settembre 2004⁵⁶ sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI**
- 14. Ordinanza 07 del 22 settembre 2006⁵⁷ sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI**
- 15. Decreto del consiglio federale del 21 maggio 1954⁵⁸ che fissa i contributi dei Cantoni per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna**

III

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

....

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione: Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

- 49 RU 2003 4857
- 50 RU 1972 2364
- 51 RU 1985 2013
- 52 RU 1998 239
- 53 RU 1992 1836
- 54 RU 2000 2636
- 55 RU 2002 3348
- 56 RU 2004 4371
- 57 RU 2006 4153
- 58 RU 1954 519

Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

Indice

1	Commento all'ordinanza del 29 ottobre 1986 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM)	3
2	Commento all'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)	5
3	Commento all'ordinanza del 13 marzo 2000 relativa alla legge sull'aiuto alle università (OAU)	6
4	Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza del 21 ottobre 1987 sul promovimento della ginnastica e dello sport (Ordinanza sul promovimento dello sport)	6
5	Commento all'ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)	7
6	Commento all'ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA)	13
7	Commento all'ordinanza del 25 ottobre 1995 sull'indennizzo delle perdite subite nell'utilizzazione delle forze idriche (OIFI)	20
8	Commento all'ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC)	22
9	Commento all'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)	23
10	Commento all'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc)	24
11	Commento all'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF)	31
12	Commento all'ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)	35
13	Commento all'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)	36

14	Commento all'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)	38
15	Commento all'ordinanza del 19 novembre 2003 sul finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione (OFAD)	52
16	Commento all'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (Ofo)	52
17	Commento all'ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali (OBAF)	65
18	Commento all'ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM)	65
19	Commento all'ordinanza del 24 novembre 1993 concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)	67
20	Commento all'abrogazione dell'ordinanza del 9 luglio 1965 sui sussidi alle spese cantonali per aiuti alla formazione	68
21	Commento all'abrogazione dell'ordinanza del 15 febbraio 1995 concernente l'acquisto dell'equipaggiamento personale e dell'Ordinanza del 25 ottobre 1995 sull'equipaggiamento dell'esercito (OEE)	69
22	Commento all'abrogazione dell'ordinanza del 2 dicembre 1985 sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell'imposta preventiva	69
23	Commento all'abrogazione dell'ordinanza del 2 dicembre 1985 concernente i contributi dei Cantoni all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti	69
24	Commento all'abrogazione dell'ordinanza del DFI del 4 dicembre 2003 sulla promozione dell'aiuto agli invalidi	69
25	Commento all'abrogazione dell'ordinanza dell'11 settembre 1972 sul riconoscimento di scuole speciali nell'assicurazione federale per l'invalidità (ORS)	70
26	Commento all'abrogazione dell'ordinanza del 2 dicembre 1985 concernente i contributi dei Cantoni all'assicurazione per l'invalidità	70
27	Commento all'abrogazione dell'ordinanza del 29 dicembre 1997 sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC)	70
28	Commento all'abrogazione delle ordinanze sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI	70
29	Commento all'abrogazione del decreto del consiglio federale del 21 maggio 1954 che fissa i contributi dei Cantoni per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna	70

1 Commento all'ordinanza del 29 ottobre 1986¹ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM)

*Art. 1a, 1b, 2 cpv. 3 e 3 cpv. 1 lett. a (Art. 3 cpv. 1 lett. a e a^{bis} LPPM:
Basi per la pianificazione)*

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettere a e a^{bis} della legge federale del 5 ottobre 1984² sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM), per valutare la necessità dell'istituto da sussidiare la Confederazione deve potersi fondare su basi pianificatorie. Il Consiglio federale determina in un'ordinanza le esigenze che tali basi devono soddisfare.

Nel settore degli adulti i Cantoni collaborano a livello istituzionale. Questa collaborazione è disciplinata in tre concordati. Una pianificazione intercantonale è pertanto indispensabile. Le basi per la pianificazione devono segnatamente fornire indicazioni quanto all'evoluzione del fabbisogno di posti, al grado di occupazione dei singoli istituti durante gli ultimi cinque anni, all'offerta di posti suddivisi in base al tipo di istituto (ad esempio istituti chiusi o aperti, istituti per giovani adulti ecc.) e allo scambio intercantonale di collocamenti. Le basi per la pianificazione devono inoltre comprendere una valutazione relativa all'evoluzione futura del fabbisogno di posti in funzione delle modifiche apportate a livello di leggi, ordinanze, fondamenti teorici e presupposti politici. I Cantoni dimostrano il carattere necessario degli istituti basandosi su questi aspetti. I concordati in materia di esecuzione delle pene dimostrano pure su queste basi il fabbisogno degli stabilimenti.

Al fine di raggiungere standard sufficienti per quanto riguarda la qualità dei dati e delle statistiche, è indispensabile che l'Ufficio federale di statistica (UST) sia in grado di continuare a effettuare le analisi necessarie e possa rendere accessibili alle cerchie interessate i blocchi di dati dettagliati. Occorre in particolare che la Statistica criminale di polizia (SCP), la statistica delle condanne penali, la statistica sulla privazione della libertà, il catalogo di stabilimenti e la statistica in materia di patronato possano essere condotte almeno nella stessa misura attuale. I Cantoni sono tenuti a rilevare i dati necessari alle statistiche citate e a fornirli all'UST.

Per il settore dei giovani vanno allestite basi per la pianificazione a livello cantonale, contenenti anche indicazioni quanto allo sfruttamento di offerte in altri Cantoni e per clienti provenienti da altri Cantoni. Concretamente, le basi cantonali per la pianificazione devono avere il contenuto seguente:

- basi della pianificazione cantonale nell'ambito dell'assistenza stazionaria alla gioventù:
modello o concezione cantonale di istituto, leggi, ordinanze, basi teoriche, istruzioni politiche, strategie.
- Quali offerte mette a disposizione il Cantone?
Numero di posti per istituto: per tipo, evoluzione del numero di posti negli ultimi cinque anni, giorni d'esercizio annuali: per istituto e per tipo.

¹ RS 341.1

² RS 341

- Come vengono sfruttate le offerte?

Numero di clienti per istituto: per tipo e totale, evoluzione del numero di clienti negli ultimi cinque anni: per tipo e totale, clienti per tipo: suddivisi in base all'età e al sesso, clienti in totale: suddivisi secondo le basi legali per il collocamento, giornate di soggiorno e grado di occupazione per tutto l'anno di rapporto: per istituto, per tipo, totale.

- Scambio intercantonale di posti

- Conclusioni

Valutazione dell'evoluzione del numero dei posti negli ultimi cinque anni e previsioni / ipotesi quanto a possibili sviluppi futuri; tendenze, descrizione della situazione relativa all'offerta, al fabbisogno e alla domanda nonché al tasso cantonale di collocamento, motivi di collocamento e loro evoluzione; rapporto tra questi dati e l'assistenza generale alla gioventù e ai fanciulli (ad es. rapporto con l'assistenza ambulatoriale alla gioventù); pianificazioni, progetti, riflessioni ecc. per i prossimi cinque anni.

Anche per il settore dei giovani le statistiche dell'UST sono indispensabili per la valutazione delle basi pianificatorie presentate. Occorre segnatamente continuare ad aggiornare le statistiche più importanti in quest'ambito: la SCP e la Statistica delle condanne penali dei minorenni (SCPM).

Art. 9a (Art. 10a LPPM: Contributi ai costi del centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari)

Secondo il nuovo articolo 377 capoverso 5 CP³, i Cantoni devono promuovere la formazione e il perfezionamento professionali del personale preposto all'esecuzione delle pene. Secondo la NPC, l'esecuzione delle pene e delle misure rappresenta un compito congiunto: è quindi previsto un sostegno finanziario del centro di formazione da parte della Confederazione sotto forma di un contributo diretto.

La Confederazione deve segnatamente contribuire alle spese legate alla formazione (corsi di base e di aggiornamento) e al perfezionamento del personale preposto all'esecuzione delle pene. I contenuti dei corsi devono ispirarsi alle norme di legge e agli obblighi internazionali, conformandosi ad esempio alle esigenze della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e seguendo le raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di privazione della libertà.

Per quel che concerne i moduli di formazione e i potenziali destinatari, i corsi di base si svolgono parallelamente all'esercizio della professione e comprendono un'offerta modulare diversificata. I corsi di perfezionamento mirano innanzitutto all'aggiornamento e all'approfondimento del sapere professionale e prendono spunto dai nuovi sviluppi e dalle problematiche in materia di esecuzione delle pene. Questi corsi si rivolgono sia ai partecipanti a corsi di base, sia a gruppi speciali formati da chi collabora all'esecuzione, come ad esempio direttori, assistenti, collaboratori dei servizi sanitari, agricoltori e consulenti spirituali. Queste offerte rappresentano per i collaboratori interessati un'opportunità di perfezionarsi sul piano professionale e personale. Sono previsti corsi destinati ai quadri e corsi plurisettimanali in ambiti specifici.

Il messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione d'esecuzione in materia di NPC⁴ presuppone un onere a carico della Confederazione di circa un milione di franchi all'anno. Anche nel 2007 il contributo della Confederazione dovrebbe aggirarsi su questa cifra, e quindi corrisponde a circa un terzo dei costi riconosciuti, vale a dire delle spese sostenute dal centro di formazione per la formazione di base e l'aggiornamento e il perfezionamento del personale preposto all'esecuzione delle pene. La Confederazione non partecipa per contro al finanziamento dell'istruzione dei detenuti o della ricerca nell'ambito dell'esecuzione delle pene.

(Art. 3 cpv. 3, art. 4 cpv. 2 e art. 7 cpv. 3 LPPM)

Nessuna modifica d'ordinanza e procedura distinta

L'articolo 3 capoverso 3 LPPM si propone innanzitutto di esercitare un effetto preventivo. In caso di nuovi progetti i Cantoni devono tempestivamente contattare l'Ufficio federale di giustizia (UFG) e annunciare i progetti previsti nell'ambito del sondaggio finanziario annuale effettuato da ogni Cantone. Per quel che concerne la conformità dell'esecuzione al diritto federale, l'UFG è di regola a conoscenza delle lacune esistenti in taluni Cantoni. Al momento dell'annuncio di nuovi progetti è quindi possibile prevenire immediatamente i Cantoni interessati, indicando loro che saranno possibili riduzioni dei contributi o che questi potrebbero addirittura essere negati. Non ha molto senso stilare una lista completa delle possibili situazioni in cui l'esecuzione non si rivela conforme al diritto federale. Con l'ausilio di eventuali ricorsi presentati al Tribunale amministrativo federale, la prassi mostrerà le vie percorribili.

Gli articoli 4 capoverso 2 e 7 capoverso 3 LPPM richiedono adeguamenti dell'ordinanza; tali emendamenti verranno effettuati nell'ambito di una procedura distinta dal pacchetto NPC e saranno sottoposti al Consiglio federale per decisione.

Il sistema forfettario dei sussidi federali concessi agli istituti d'educazione, che richiede pure un adeguamento dell'ordinanza DFGP, è dal profilo materiale analogo al sistema forfettario previsto per i sussidi d'esercizio; si giustifica pertanto un modo di procedere congiunto. Al più tardi in giugno e luglio 2007 verrà effettuata un'indagine conoscitiva presso i Cantoni, i responsabili delle istituzioni e le associazioni interessate.

2 **Commento all'ordinanza del 19 novembre 2003⁵ sulla formazione professionale (OFPr)**

Art. 62 cpv. 4

Nel quadro del secondo messaggio relativo alla NPC, la graduazione dei contributi federali in funzione della capacità finanziaria dei Cantoni di cui all'articolo 53 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002⁶ sulla formazione professionale è stata

⁴ FF 2005 5349

⁵ RS 412.101

⁶ RS 412.10

abrogata. Di conseguenza questa graduazione va soppressa anche all'articolo 62 capoverso 4 OFPr.

3 Commento all'ordinanza del 13 marzo 2000⁷ relativa alla legge sull'aiuto alle università (OAU)

Art. 18 cpv. 1

Con la modifica dell'art. 18 cpv. 4 della Legge federale dell' 8 ottobre 1999⁸ sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (LAU) deve essere abrogata anche nell'ordinanza relativa alla LAU la disposizione legale corrispondente che prevede la graduazione dei sussidi agli investimenti in base alla capacità finanziaria dei cantoni.

4 Commento all'ordinanza del 21 ottobre 1987⁹ sul promovimento della ginnastica e dello sport (Ordinanza sul promovimento dello sport)

4.1 In generale

Con la NPC la Confederazione rinuncia a coordinare e subsidiare lo sport scolastico facoltativo nonché a pubblicare manuali d'insegnamento di educazione fisica scolastica.

4.2 Commento alle singole disposizioni

Art. 3 cpv. 2, art. 6 cpv. 2 e art. 46 cpv. 1

Nell'ordinanza sul promovimento dello sport, il capoverso 2 dell'articolo 3 va quindi abrogato, mentre il capoverso 1 dell'articolo 46 deve essere modificato in modo che la Commissione federale dello sport (CFS) organizzi periodicamente la Conferenza dei responsabili cantonali dell'educazione fisica nella scuola (CRCEFS).

Dato che con l'abrogazione dell'articolo 3 capoverso 2 la denominazione per esteso della «Commissione federale dello sport» scompare, deve ora essere indicata nell'articolo 6 capoverso 2.

7 RS 414.201
8 Rs 414.20
9 RS 415.01

5 Commento all'ordinanza del 16 gennaio 1991¹⁰ sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)

5.1 In generale

Il settore di compiti secondo la legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)¹¹ rimane un compito congiunto di Confederazione e Cantoni; entrambi i livelli statali partecipano insieme al finanziamento. Quale nuovo strumento è introdotto l'accordo programmatico. Nell'ambito della collaborazione tra Confederazione e Cantoni, la Confederazione si concentra essenzialmente sulla situazione a livello nazionale, sugli obiettivi e sulle direttive circa l'adempimento dei compiti, sui controlli e, se necessario, sul sostegno tecnico ai Cantoni. Il livello operativo è, in linea di massima, competenza dei Cantoni: essi sono responsabili dell'attuazione concreta dei compiti.

Da ora in poi le indennità e gli aiuti finanziari saranno versati sotto forma di contributi globali oppure, come finora, applicando aliquote di sussidio. Nel settore della protezione della natura e del paesaggio, la concessione di sussidi avviene in generale tramite contributi globali. Nel settore della conservazione dei monumenti storici, dell'archeologia, della protezione degli insediamenti e delle vie di comunicazione storiche della Svizzera, i progetti richiedono di regola una valutazione individuale, vale a dire che la fissazione degli aiuti finanziari avviene in base a percentuali delle spese sussidiabili. Gli aiuti finanziari possono essere concessi mediante accordo programmatico o eccezionalmente mediante decisione. Viene abolito in generale il criterio della capacità finanziaria del Cantone.

Accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni quantificano gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni da fornire. I destinatari sono di norma i Cantoni, vale a dire che i beneficiari dei sussidi federali sono i Cantoni. Essi si occupano da soli dei richiedenti di sussidi e in tal modo dei fornitori di prestazioni e devono garantire la partecipazione di terzi. La legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu)¹² contempla le relative prescrizioni. Se i Cantoni concedono sussidi mediante decisione, si applica inoltre il diritto di ricorso conformemente alla LPN.

In via di principio, i Cantoni sono liberi di impostare le modalità successive di assegnazione dei contributi finanziari. Per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo programmatico si presuppone un cofinanziamento cantonale, soluzione che corrisponde alla filosofia di base dei compiti congiunti.

Le modifiche essenziali dell'articolo sul finanziamento della OPN riguardano la fissazione dei contenuti minimi degli accordi programmatici, dei compiti e competenze della Confederazione e dei Cantoni, il controlling inclusi i dettagli della vigilanza finanziaria e la composizione delle controversie.

La formulazione delle condizioni per l'ottenimento di sussidi federali nonché delle disposizioni d'esecuzione è in larga misura analoga nelle ordinanze di tutti gli ambiti settoriali che, d'ora in poi, lavoreranno con accordi programmatici. Tuttavia, l'accordo programmatico non è uno strumento adatto per tutti i progetti. Nel campo della protezione delle vie di comunicazione storiche mancano attualmente i dati di

¹⁰ RS 451.1

¹¹ RS 451

¹² RS 616.01

riferimento necessari per un'elaborazione razionale e appropriata degli accordi programmatici (il numero degli oggetti, dei km, quanti oggetti e in quale stato ecc.), nonché dati concreti sufficienti relativi alla minaccia attuale e agli interventi necessari. Così, ad esempio, né la Confederazione né i Cantoni sono oggi in grado di stimare le spese annue necessarie per la salvaguardia delle vie di comunicazione storiche.

Per la conservazione dei monumenti storici, per l'archeologia e la protezione degli insediamenti vengono stipulati accordi programmatici con i Cantoni. Gli accordi programmatici comprendono i singoli progetti, i disciplinamenti necessari e i limiti dei singoli aiuti finanziari.

5.2 Commento alle singole disposizioni

Art. 4 Aiuti finanziari globali

Conformemente al riveduto articolo 13 capoverso 1 LPN, la Confederazione può sostenere la protezione della natura, del paesaggio e dei monumenti storici mediante aiuti finanziari concessi ai Cantoni sulla base di accordi programmatici. Di conseguenza, secondo il capoverso 1, gli aiuti finanziari per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione vengono concessi globalmente mediante un accordo programmatico. Gli accordi programmatici sono sempre conclusi tra Confederazione e Cantoni. Detti accordi sono disciplinati dal nuovo articolo 20a LSu e rappresentano una forma speciale di contratto di diritto pubblico. I crediti quadro secondo l'articolo 16a LPN avranno presumibilmente una durata limitata a quattro anni.

Secondo l'articolo 20a capoverso 2 LSu, l'accordo programmatico disciplina, secondo il capoverso 2, prima di tutto gli obiettivi comuni di Confederazione e Cantoni nell'ambito della protezione della natura, del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici (lettera a). Nel settore della conservazione dei monumenti storici possono essere elencati nel quadro degli obiettivi programmatici strategici da raggiungere secondo la lettera a anche singoli oggetti nell'accordo programmatico. Alla lettera b si stabilisce la prestazione del Cantone, specialmente nel rapporto con le misure programmate, e i sussidi della Confederazione (lettera c) necessari per la realizzazione degli obiettivi summenzionati. Inoltre, l'accordo programmatico disciplina il controlling, inclusi i dettagli della vigilanza finanziaria (lettera d). L'elenco contemplato nel capoverso 2 non è esaustivo. Nel quadro dell'accordo programmatico, Confederazione e Cantoni sono liberi di disciplinare altri punti nei limiti del quadro normativo vigente.

Secondo il capoverso 3, l'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni. In linea generale la legge sui sussidi modificata prevede accordi programmatici pluriennali. Il carattere individuale degli oggetti nel settore della conservazione dei monumenti storici, dell'archeologia e della protezione degli insediamenti, comporta in generale una durata annua dell'accordo programmatico.

Conformemente al capoverso 4, l'UFAM, l'UFC o l'USTRA emanano direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.

Art. 4a Aiuti finanziati singoli

Conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LPN, la Confederazione può accordare sussidi mediante decisione se i progetti, che devono essere sottoposti a una valutazione individuale da parte della Confederazione, richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o speciale (capoverso 1 lettera b), sono urgenti (lettera a) oppure sono molto onerosi (lettera c). La lettera a giustifica anche e soprattutto un avvio anticipato dei lavori in casi eccezionali. Tutto ciò deve essere però concordato con l'UFAM, l'UFC o l'USTRA.

Secondo il capoverso 2, gli aiuti finanziari singoli possono essere accordati mediante contratto o decisione.

Art. 4b Domande

Le domande concernenti gli aiuti finanziari sono inoltrate dal Cantone all'UFAM, all'UFC o all'USTRA. Secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPN, la Confederazione concede aiuti finanziari ai Cantoni. Ciò equivale a dire che i richiedenti possono essere soltanto i Cantoni (capoverso 1). Nell'ambito del diritto in materia di sussidi, la Confederazione non ha nessun rapporto con terzi, ad esempio con i fornitori di prestazioni. Questi ultimi inoltrano la loro domanda al Cantone, che accorda un sostegno finanziario in base al proprio diritto in materia di sussidi e di appalti pubblici. L'elemento più importante della domanda concernente gli aiuti finanziari globali è rappresentato dalle informazioni del Cantone in merito agli obiettivi programmatici da realizzare (capoverso 2 lettera a), alle misure che si prevedono necessarie per la realizzazione di questi obiettivi e la loro attuazione (lettera b) nonché l'efficacia di dette misure (lettera c) in rapporto alla realizzazione degli obiettivi programmatici.

Conformemente al capoverso 3, le domande concernenti aiuti finanziari singoli devono contenere le informazioni e i documenti necessari per la valutazione del progetto. L'UFAM, l'UFC o l'USTRA emanano direttive concernenti il contenuto necessario della domanda.

Art. 5 Calcolo dei sussidi

L'articolo contiene e formula, come finora, le basi per calcolare l'ammontare dei sussidi. L'importanza di un oggetto da proteggere (nazionale, regionale, locale) determina, come in passato, quale criterio principale, l'ammontare degli aiuti finanziari, ma, d'ora in poi, la loro entità, secondo il capoverso 1, sarà stabilita anche in base alla qualità e alla quantità delle misure, al grado di minaccia a cui sono esposti gli oggetti da proteggere, alla complessità delle misure (tecniche, elevato grado di coordinamento necessario, diversi usufruttuari ecc.) e alla qualità della prestazione fornita.

Conformemente al capoverso 2, gli aiuti finanziari sono negoziati tra l'Ufficio federale competente e il Cantone interessato. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali per quanto possibile sulle unità di prestazione dove entrano in linea di conto soprattutto i sussidi per unità di superficie o per oggetto. Le unità di prestazione equivalgono alla percentuale attuale di finanziamento federale in questo settore, dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria.

Gli aiuti finanziari, soprattutto nei settori della conservazione dei monumenti storici, dell'archeologia, della protezione degli insediamenti e delle vie di comunicazione

storiche, possono essere fissati, secondo il capoverso 3, come finora, anche mediante importi massimi in percentuali delle spese sussidiabili (25% per oggetti d'importanza nazionale, 20% per oggetti d'importanza regionale, 15% per oggetti d'importanza locale). Le aliquote contributive sono in media più basse rispetto alla normativa vigente perché vengono meno i supplementi relativi alla capacità finanziaria. In via eccezionale, può essere previsto un sovvenzionamento in base ai costi anche nel settore della protezione della natura e del paesaggio qualora una prestazione non possa essere globalizzata.

Secondo il capoverso 4, l'aliquota contributiva può ancora essere aumentata, in via eccezionale, al 45 per cento nel caso in cui sia comprovato che le misure indispensabili non possano essere finanziate con le aliquote contributive secondo il capoverso 3.

Art. 6 Spese sussidiabili

Nel settore LPN sono sussidiabili soltanto le spese effettive e necessarie per l'adempimento appropriato delle misure. Pertanto, misure contrattualmente definite ma che per determinati motivi non sono state adottate non fruiscono di alcun sussidio. Questa disposizione riguarda in particolare gli aiuti finanziari globali, vale a dire il contributo della Confederazione da negoziare prima della stipula degli accordi programmatici: la Confederazione si impegnerà soltanto per un sostegno finanziario di prestazioni necessarie all'esecuzione degli obiettivi previsti.

Art. 9

Conformemente al capoverso 1, l'UFAM, l'UFC e l'USTRA sono competenti per la concessione di aiuti finanziari che viene definita attraverso accordi programmatici, oppure mediante contratti o decisioni. La regolamentazione della competenza per la stipula da parte cantonale spetta al Cantone. Dato che la competenza per la stipula di accordi programmatici costituisce una funzione fondamentale e importante, che riguarda nel contempo anche la ripartizione dei compiti tra gli organi statali e pertanto la ripartizione dei poteri, si raccomanda che essa sia sancita a livello di legge. Accordi programmatici sono stipulati per i settori protezione della natura e del paesaggio, conservazione dei monumenti storici, archeologia e protezione degli insediamenti. Accordi programmatici tra l'USTRA e Cantoni nel settore delle vie di comunicazione storiche non sono attualmente possibili, come abbiamo detto più sopra.

Art. 10 Pagamento del sussidio

Gli aiuti finanziari sono pagati a rate o in base ai conteggi verificati e approvati dal servizio cantonale competente. Nel settore della conservazione dei monumenti storici, dell'archeologia, della protezione degli insediamenti e in quello delle vie di comunicazione storiche della Svizzera, i progetti, a causa del loro carattere individuale, richiedono in linea di massima un conteggio verificato e approvato. Gli aiuti finanziari vengono ridotti soprattutto se le spese sussidiabili sono, conformemente al conteggio, inferiori a quanto preventivato.

Art. 10a Rendicontazione e controllo

Secondo il capoverso 1 sull'impiego degli aiuti finanziari globali, i rapporti annuali devono essere concisi. Per l'UFAM, alla fine di marzo, un rapporto standardizzato deve riferire sullo stato dell'obiettivo programmatico alla fine dell'anno precedente per quanto attiene all'avanzamento materiale dei lavori e al consumo di risorse. Il rapporto annuale del secondo anno deve essere più completo e fornire informazioni circa lo stato dei lavori (materiale/finanziario) per ogni obiettivo programmatico concordato (avanzamento del programma e raggiungimento dell'obiettivo dopo due anni, confronto tra la situazione auspicata e quella reale). Le conclusioni ricavate dalla retrospettiva e il programma pluriennale del Cantone costituiscono le basi per il periodo programmatico successivo. Nel caso di rapporti dei Cantoni rimasti in sospeso o non approvati, i pagamenti delle tranche successive vengono sospesi fino a quando i rapporti non siano inoltrati e approvati. Al più tardi tre mesi dopo la stipula del programma, il Cantone presenta un rapporto conclusivo quale supplemento al rapporto annuale dell'ultimo anno programmatico. Il rapporto conclusivo riferisce sul grado di realizzazione dell'obiettivo e presenta un compendio dei mezzi finanziari impiegati (Confederazione, Cantone, terzi), un conteggio finale nonché una valutazione d'insieme del programma e delle esperienze da esso ricavate.

Gli elementi del controlling sono i rapporti annuali e i rapporti conclusivi (rendiconti), i controlli a campione, lo scambio di esperienze e le consulenze tecniche. Le divisioni specializzate dell'UFAM verificano la realizzazione del programma a campione durante il decorso del programma e alla sua conclusione (capoverso 2).

Art. 11 Inadempimento o adempimento parziale delle misure

Un accordo programmatico, attraverso il quale vengono accordati aiuti finanziari, è considerato adempiuto da parte del Cantone se alla fine della durata dell'accordo tutti gli obiettivi programmatici sono stati raggiunti. Qualora l'accordo non sia stato completamente adempiuto, il Cantone ha diritto soltanto ai sussidi federali conteggiati proporzionalmente alle prestazioni realizzate. Se l'obiettivo programmatico o uno degli obiettivi programmatici non sono stati raggiunti entro il termine concordato, gli Uffici federali competenti possono esigerne l'adempimento da parte del Cantone, stabilendo un apposito termine. In questo caso, la Confederazione non versa alcun sussidio che vada oltre quelli concordati (capoverso 2)

La Confederazione può, secondo il capoverso 1, non versare o ridurre i suoi aiuti finanziari singoli nel caso in cui il beneficiario abbia adempiuto al compito in modo insufficiente.

In entrambi i casi, la richiesta di restituzione degli aiuti finanziari già pagati è disciplinata, secondo il capoverso 3, dall'articolo 28 LSu.

Art. 12a cpv. 1^{bis} e 2

Questi sussidi vengono accordati singolarmente, in generale mediante decisione o mediante contratto (capoverso 1^{bis}). La concessione di sussidi globali mediante accordo programmatico non è prevista. Il rinvio all'articolo 4 è abrogato. Gli articoli 6 e 9-11 si applicano per analogia (capoverso 2).

Art. 17 cpv. 2 e 3

Gli articoli 17 e 18 sono d'ora in poi raggruppati. L'articolo 17 statuisce ancora il principio che i Cantoni regolamentano le misure di protezione e di manutenzione dei

biotopi d'importanza nazionale, dopo aver consultato l'UFAM, nonché il loro finanziamento. Il calcolo dei sussidi è disciplinato dall'articolo 18.

Art. 18 Indennità per i biotopi e per la compensazione ecologica

L'articolo contiene e formula, come finora, su che cosa è basato l'ammontare degli aiuti finanziari. L'importanza di un oggetto da proteggere (nazionale, regionale, locale) determina, come in passato, quale criterio principale, l'ammontare degli aiuti finanziari (capoverso 1 lettera a), ma, d'ora in poi, la loro entità viene stabilita anche in base alla qualità e alla quantità delle misure, al grado di minaccia a cui sono esposti gli oggetti da proteggere, alla complessità delle misure (specificità, elevato grado di coordinamento necessario, diversi usufruttuari ecc.) e alla qualità della prestazione fornita (lettere b-d). Inoltre, avranno ancora un peso determinante gli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi (lettera e; cfr. in merito anche il messaggio del 7 settembre 2005 concernente la NPC, p. 5441)¹³.

Conformemente al capoverso 2, gli aiuti finanziari sono negoziati tra l'UFAM e il Cantone interessato. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali per quanto possibile sulle unità di prestazione. In tale ambito entrano in linea di conto soprattutto i sussidi per unità di superficie o per oggetto. Le unità di prestazione equivalgono alla percentuale attuale di finanziamento federale in questo settore, dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria.

Gli articoli 4-4b e 6-11 concernenti gli accordi programmatici, la decisione, la domanda, le misure sussidiabili, le disposizioni accessorie, le deroghe all'obbligo di menzione nel registro fondiario, la competenza per l'assegnazione di sussidi, il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo nonché il non adempimento o l'adempimento parziale delle misure si applicano, conformemente al capoverso 3, anche per le indennità per i biotopi e la compensazione ecologica. Grazie al rimando agli articoli 4-4b e 6-10, il capoverso 3 offre anche la possibilità di sostenere eccezionalmente determinati progetti mediante decisione individuale. Ciò è necessario in particolare per i progetti di rivitalizzazione delle zone golenali. Secondo l'articolo 4a, progetti di valorizzazione siffatti richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o speciale e sono molto onerosi.

Art. 19 Rapporto con le prestazioni ecologiche nell'agricoltura

Questa disposizione deve essere adeguata soltanto per quanto riguarda il rimando agli articoli: da ora in poi le indennità per tutti i biotopi e la compensazione ecologica saranno precisate soltanto nell'articolo 18.

Art. 22 cpv. 3, 3^{bis} e 4

Per il calcolo dei sussidi relativo alle indennità globali per la protezione e la manutenzione delle zone palustri sono determinanti, secondo il capoverso 3, conformemente all'articolo 18, la qualità e l'importanza delle misure, il grado di minaccia a cui sono esposti gli oggetti da proteggere, la complessità delle misure (specificità, elevato grado di coordinamento necessario, diversi usufruttuari ecc.) e la qualità della prestazione fornita (lettere a-c). Contrariamente a quanto dispone l'articolo 18,

¹³ FF 2005 5349 segg.

non ha invece alcun peso l'importanza della zona palustre: le zone palustri secondo l'articolo 23b LPN sono tutte d'importanza nazionale. Inoltre, in tale ambito avranno ancora un peso determinante gli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi (lettera d; cfr. in merito il messaggio del 7 settembre concernente la NPC, p. 5441)

Conformemente al capoverso 3^{bis}, gli aiuti finanziari sono negoziati tra l'UFAM e il Cantone interessato. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali per quanto possibile sulle unità di prestazione dove entrano in linea di conto soprattutto i sussidi per unità di superficie o per oggetto. Le unità di prestazione corrispondono alla percentuale attuale del finanziamento federale in questo settore, dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria. Gli articoli 4-4b e 6-11 e 18-19 concernenti gli accordi programmatici, la decisione, la domanda, le misure sussidiabili, le disposizioni accessorie, le deroghe all'obbligo di menzione nel registro fondiario, la competenza per l'assegnazione di sussidi, il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo nonché il non adempimento o l'adempimento parziale delle misure, le indennità per i biotopi e la compensazione ecologica, come pure il rapporto con le prestazioni ecologiche nell'agricoltura si applicano anche per le indennità volte alla protezione e alla manutenzione dei paesaggi palustri.

Il rimando nel capoverso 4 deve essere adeguato: le indennità per biotopi d'importanza nazionale sono precisate nell'articolo 18.

6 Commento all'ordinanza del 2 novembre 1994¹⁴ sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA)

6.1 In generale

Anche dopo l'entrata in vigore della NPC, la protezione dalle piene rimane un compito congiunto di Confederazione e Cantoni. La forma di collaborazione attuale, che delega alla Confederazione la direzione strategica e ai Cantoni la direzione operativa, deve essere ottimizzata. Le risorse devono essere in generale garantite mediante accordi programmatici. Ai Cantoni è lasciato in tal modo un maggior margine di manovra nell'impiego dei mezzi finanziari ma, quale contropartita, essi devono assumersi, in misura corrispondente, anche una maggiore responsabilità.

I Cantoni finanziariamente forti non possono attualmente beneficiare di sussidi federali. In futuro, questa situazione dovrà essere modificata perché la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri sarà disciplinata diversamente, e tutti i Cantoni dovranno essere trattati nello stesso modo.

I Cantoni si occupano da soli dei richiedenti di sussidi e in tal modo dei fornitori di prestazioni. L'impostazione successiva dei sussidi finanziari è, in linea di massima, a loro discrezione. Per il conseguimento degli obiettivi degli accordi programmatici si presuppone un adeguato cofinanziamento cantonale, soluzione che corrisponde alla filosofia di base dei compiti congiunti.

Le disposizioni esecutive comprendenti i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari, l'entità della partecipazione finanziaria della Confederazione, i contenuti minimi degli accordi programmatici, nonché le nuove procedure, sono stati disciplinati a livello d'ordinanza.

¹⁴ RS 721.100.1

A partire dagli inizi del 2004, il gruppo di lavoro paritetico composto da esperti cantonali del settore forestale e della sistemazione dei corsi d'acqua, insieme agli Uffici federali competenti di allora, ossia l'Ufficio federale delle acque e della geologia (UFAEG) e l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), confluiti in seguito nell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), ha lavorato all'attuazione concreta del nuovo modello di sovvenzionamento. Questa collaborazione costruttiva si riflette ora nell'ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua opportunamente modificata. Inoltre, il modello summenzionato è stato armonizzato nell'ordinanza sulle foreste con il modello di sovvenzionamento per la protezione dai pericoli naturali.

6.2 Commento alle singole disposizioni

Capitolo 1: Prestazioni finanziarie della Confederazione

Sezione 1: Disposizione generale

Art. 1

Il capoverso 1 contiene e cita, come la disposizione vigente, le condizioni generali per la concessione di indennità e aiuti finanziari al Cantone da parte della Confederazione. Esso fissa i requisiti minimi, sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, che i Cantoni devono assolvere affinché i loro progetti beneficino delle prestazioni finanziarie della Confederazione. Esse si applicano sia per i provvedimenti d'ingegneria idraulica secondo l'articolo 2, sia per le rivitalizzazioni secondo l'articolo 3. La lettera a (nuova) prescrive la necessità di un adeguato cofinanziamento cantonale, soluzione che corrisponde alla filosofia di base dei compiti congiunti. Secondo la lettera b, anche i requisiti minimi tecnici, economici ed ecologici dovranno d'ora in poi essere menzionati quale condizione e, conformemente alla lettera d, deve essere garantita anche la manutenzione periodica dei provvedimenti edilizi. La lettera c garantisce, a sua volta, come finora, il coordinamento con gli interessi pubblici di altri settori.

6.3 Sezione 2: Provvedimenti

Art. 2 Indennità per opere d'ingegneria idraulica

Questo articolo statuisce le norme dell'articolo 6 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua¹⁵ il cui scopo è la riduzione, a una misura accettabile, del deficit di protezione esistente mediante provvedimenti pianificatori, organizzativi ed edilizi nonché un impiego proporzionato delle risorse. Il contributo globale promesso al Cantone per la realizzazione dei provvedimenti d'ingegneria idraulica comprende, nel quadro degli obiettivi programmatici concordati, il finanziamento dell'offerta di base e della documentazione di base sui pericoli. Per contro, i progetti onerosi vengono, come finora e in generale, approvati e sussidiati mediante decisione.

¹⁵ RS 721.100

Conformemente al capoverso 1, l'offerta di base e l'allestimento della documentazione di base sui pericoli vengono sussidiate dalla Confederazione mediante un contributo globale. L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato; le indennità della Confederazione non dipendono dall'entità del contributo programmatico cantonale. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali, per quanto possibile, sulle unità di prestazione che corrispondono alla percentuale attuale di finanziamento federale in questo settore, dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria. La quota approssimativa della Confederazione, per quanto attiene all'offerta di base, ammonta al 35 per cento al massimo, e la quota approssimativa della Confederazione, per quanto attiene alla documentazione sui pericoli, ammonta al 50 per cento al massimo. L'offerta di base comprende in particolare l'allestimento, il ripristino e la sostituzione di impianti e costruzioni di protezione nonché l'installazione e la gestione di stazioni di misurazione e di sistemi d'allarme. Nel caso della documentazione di base sui pericoli si tratta dell'allestimento di catasti e carte dei pericoli. L'ammontare delle indennità dipende, secondo la lettera a, dal potenziale di danno e di pericolo e, secondo la lettera b, dall'entità e dalla qualità delle misure nonché dalla loro pianificazione. La lunghezza dei corsi d'acqua, che costituisce uno degli indicatori determinanti per l'offerta di base, è una componente del potenziale di danno e di pericolo conformemente alla lettera a. Determinante per l'ammontare dei sussidi federali è, oltre alla minaccia da parte di eventi naturali, anche l'efficacia delle misure (lettera b). L'efficacia delle misure include la qualità della prestazione (risultato), la qualità della prestazione fornita (processo) e la pianificazione delle misure.

Il capoverso 2 stabilisce che i progetti onerosi, ossia i progetti il cui costo è superiore a un milione di franchi, saranno finanziati singolarmente anche per il futuro e, in generale, mediante decisione. Con il sovvenzionamento di singoli progetti si tiene conto della circostanza che si tratta di progetti particolarmente onerosi, che comportano difficoltà tecniche particolari e che includono interventi sul territorio complessi, talvolta interregionali, e sono pertanto suscettibili di considerazioni speciali, di un coordinamento stretto, di assistenza e consulenza a tutti i livelli (Comune, Cantone, Confederazione). Per progetti siffatti, i sussidi federali ammontano in linea di massima al 35 per cento, una volta adempiute le condizioni minime. Progetti singoli, di particolare efficacia, possono tuttavia essere promossi, nell'ambito di un sistema di incentivazione focalizzato sui risultati, con indennità supplementari, fino a un contributo federale del 45 per cento al massimo. L'entità dei sussidi federali dipende anche, nel caso di progetti singoli, dalla minaccia rappresentata dai pericoli naturali (lettera a) e dall'efficacia delle misure (lettera c). La lettera c annovera espressamente anche la pianificazione delle misure. L'idea alla base di tale disposizione è che una pianificazione seria e qualitativamente elevata influenza positivamente la qualità del prodotto finale evitando, in tal modo, danni importanti e costosi nonché le rettifiche da essi indotte. Oltre a ciò, nei progetti singoli un ruolo importante per il calcolo dei sussidi della Confederazione è svolto anche da un esame completo dei rischi (lettera b). Si tiene in tal modo conto del fatto che, accanto alle misure edilizie, esiste tutta una serie di altre misure importanti per la protezione dell'uomo e dei beni materiali di ingente valore dagli eventi naturali. Tutte queste misure devono essere considerate, conformemente alla lettera b, nella pianificazione di un progetto e armonizzate tra loro nel quadro di un esame completo dei rischi. Questo esame costituisce una valutazione attenta ed esaustiva dei tre aspetti della sostenibilità (natura, economia e società), sia nel padroneggiare gli eventi successivi a una piena, sia nella ricostruzione dello status quo ante e in particolare nella prevenzione delle

piene a lungo termine. Per la mera riparazione dei danni non viene versato alcun sussidio federale.

Conformemente al capoverso 3, nel caso di misure di protezione eccezionali, ad esempio dopo danni ingenti causati dal maltempo, la Confederazione può aumentare il suo contributo a un Cantone notevolmente danneggiato fino a un massimo del 65 per cento delle spese computabili. Il supplemento è accordato sulla base di una decisione corrispondente del Consiglio federale.

Nel capoverso 4 vengono precisate le misure per le quali la Confederazione non versa alcun contributo finanziario. La lettera a è invariata. Nella lettera b sono precisate altre deroghe al finanziamento da parte della Confederazione.

Art. 3 Aiuti finanziari per la rivitalizzazione delle acque

La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari, come ha fatto finora, misure di rivitalizzazione. Scopo delle rivitalizzazioni è ristabilire l'equilibrio naturale in acque pregiudicate dall'esecuzione di opere idrauliche mediante l'eliminazione dei deficit ecologici e il ripristino della funzionalità ecologica. Tutti i provvedimenti per la protezione dalle piene devono adempiere ai requisiti ecologici conformemente all'articolo 4 LSCA. Questo obiettivo può essere realizzato ricorrendo, tra l'altro, per quanto possibile, all'utilizzazione di sinergie tra i provvedimenti per la protezione della natura e i provvedimenti per la protezione dalle piene.

Conformemente al capoverso 1, l'ammontare degli aiuti finanziari per la rivitalizzazione delle acque dipende dagli indicatori elencati nelle lettere a-c. Nel caso di corsi d'acqua, l'ammontare dei contributi federali dipende dalla lunghezza del corso d'acqua rivitalizzato (lettera a) e, nel caso della rivitalizzazione di un corso d'acqua sotterraneo (lettera b), dalla lunghezza del tratto rimesso a cielo aperto. Con l'indicatore relativo alla lunghezza del corso d'acqua nel cui ambito vengono collegati gli ambienti naturali (lettera c) si tiene in considerazione il fatto che la lunghezza prevista è la premessa per lo scambio biologico a monte e a valle di un fiume (migrazione per pesci e altri abitanti del corso d'acqua). Un altro indicatore dal quale dipende l'ammontare degli aiuti finanziari è l'importanza delle misure per la diversità biologica e la correlata diversità paesaggistica.

Aiuti finanziari per progetti di rivitalizzazione che non richiedono spese particolari sono concessi globalmente, secondo il capoverso 2, dove per progetti di rivitalizzazione che non richiedono spese particolari si intendono in linea di massima progetti il cui costo è inferiore al milione di franchi. L'ammontare degli aiuti finanziari è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali a partire, per quanto possibile, dalle unità di prestazione che corrispondono alla percentuale attuale di finanziamento federale in questo settore, dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria. Perciò, il contributo federale ammonta a circa il 30 per cento dei costi computabili.

I progetti di rivitalizzazione il cui costo è superiore al milione di franchi vengono finanziati singolarmente come finora, secondo il capoverso 3, e, in generale, mediante decisione. Il contributo della Confederazione varia, a seconda dell'efficacia delle misure riferita agli indicatori del capoverso 1, fra il 35 e il 45 per cento dei costi computabili.

Secondo il capoverso 4, le misure per la rivitalizzazione dei corsi d'acqua sono ripartite in un ordine prioritario. Oltre ai criteri di priorità già elencati nel capoverso

4, i Cantoni sono tenuti, secondo l'articolo 21 OSCA, anche all'allestimento di zone cuscinetto sufficienti e di zone intermedie tra la terra e l'acqua (fissazione del fabbisogno minimo di spazio dei corsi d'acqua). Un altro indicatore utile per stabilire le priorità è la funzione del corso d'acqua per la promozione della natura e del paesaggio presso la popolazione.

Sezione 3: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità o aiuti finanziari globali

Art. 4 Domanda

La Confederazione concede ai Cantoni indennità e aiuti finanziari, secondo gli articoli 2 e 3 OSCA. Ciò equivale a dire che i richiedenti possono essere soltanto i Cantoni (capoverso 1). Nell'ambito del diritto in materia di sussidi, la Confederazione non ha nessun rapporto con terzi, ad esempio con i fornitori di prestazioni. Questi ultimi inoltrano la loro domanda al Cantone, che accorda un sostegno finanziario in base al proprio diritto in materia di sussidi e di appalti pubblici. L'elemento più importante della domanda per la stipula di accordi programmatici è rappresentato dalle informazioni fornite dal Cantone in merito agli obiettivi programmatici da realizzare nei quattro anni successivi (lettera a), alle misure ritenute necessarie per la realizzazione di questi obiettivi e la loro attuazione (lettera b), nonché all'efficacia di dette misure (lettera c) in rapporto alla realizzazione degli obiettivi programmatici.

Secondo il capoverso 2, i Cantoni interessati devono garantire, nell'ambito di misure di portata intercantonale, il coordinamento reciproco delle domande. Ci si riferisce qui in particolare alle misure volte alla protezione dalle piene o alle misure per la rivitalizzazione di corsi d'acqua intercantonali.

Art. 5 Accordo programmatico

Conformemente al capoverso 1, l'accordo programmatico è stipulato tra l'UFAM e l'autorità cantonale competente. Sia per i Cantoni sia per la Confederazione è indispensabile disciplinare la competenza per la stipula degli accordi programmatici. A livello federale, la competenza ordinaria per la stipula di accordi programmatici è affidata all'UFAM. All'interno dell'UFAM, la responsabilità a livello di contenuto spetta alle divisioni specialistiche. Ma la pianificazione finanziaria è affidata alla direzione, che firma anche gli accordi programmatici. Si tiene in tal modo conto del fatto che il partner contrattuale è sempre un Cantone, e pertanto uno Stato parzialmente sovrano, e che, da parte cantonale, ad essere competente per la stipula è spesso il governo nel suo complesso. La regolamentazione corretta della competenza per la stipula da parte cantonale spetta al Cantone. La Confederazione raccomanda tuttavia una regolamentazione esplicita della competenze nel diritto cantonale. Dato che la competenza per la stipula di accordi programmatici costituisce una funzione fondamentale e importante, che riguarda nel contempo anche la ripartizione dei compiti tra gli organi statali e pertanto la ripartizione dei poteri, si raccomanda che essa sia sancita almeno a livello di legge.

In conformità dell'articolo 20a capoverso 2 LSu, l'accordo programmatico disciplina, secondo il capoverso 2, prima di tutto gli obiettivi strategici da realizzare congiuntamente (lettera a) nel settore della protezione dalle piene. Alla lettera b si stabilisce la prestazione del Cantone, ossia con quali misure cantonali, e (lettera c)

con quale sostegno finanziario della Confederazione, questi obiettivi dovranno essere raggiunti. Inoltre, l'accordo programmatico disciplina il controlling (lettera d). I punti essenziali del controlling, validi in generale e applicabili per tutti i Cantoni, vengono tuttavia già stabiliti dalle direttive in materia di sussidi dell'UFAM. L'elenco nel capoverso 2 non è esaustivo. Nel quadro dell'accordo programmatico, Confederazione e Cantoni sono liberi di disciplinare altri punti nei limiti del quadro normativo vigente.

Nel capoverso 3 si stabilisce che l'accordo programmatico è stipulato per la durata massima di quattro anni. Questa durata si applica in linea di massima per tutti i sottoprodotti dell'UFAM. Essa è giustificata dal fatto che i requisiti contenutistici dei sottoprodotti sussidiati (i processi di trasformazione della natura sono a lungo termine), dall'efficienza necessaria in sede negoziati (gli accordi di lunga durata privilegiano l'efficienza) e dall'allineamento con i tempi della raccolta di fondi (la durata del credito quadro approvato dall'Assemblea federale che serve quale base per l'assegnazione di sussidi mediante accordi programmatici è prevedibilmente di quattro anni).

Conformemente al capoverso 4, l'UFAM emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.

Art. 6 Versamento

La Confederazione versa al Cantone, nel quadro dei contributi federali concordati, i mezzi finanziari necessari a rate (capoverso 1). In linea di massima, i versamenti a rate avvengono indipendentemente dal grado di realizzazione dell'obiettivo.

Un'eccezione è costituita dalla riduzione o interruzione totale dei versamenti a rate nel caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell'ambito della sua prestazione (capoverso 2), nella misura in cui la colpa è imputabile al Cantone. Inadempienza che va disgiunta dalle inadempienze di prestazione non imputabili al Cantone (modifica delle circostanze che sono alla base dell'accordo programmatico). In questi casi, l'accordo programmatico tra Confederazione e Cantone viene adeguato alla mutata situazione.

Art. 7 Rendicontazione e controllo

Secondo il capoverso 1 sull'impiego degli aiuti finanziari globali, i rapporti annuali devono essere concisi. Alla fine di marzo, un rapporto standardizzato deve riferire sullo stato dell'obiettivo programmatico alla fine dell'anno precedente per quanto attiene all'avanzamento materiale dei lavori e al consumo di risorse. Il rapporto annuale del secondo anno deve essere più completo e fornire informazioni circa lo stato dei lavori (a livello materiale e finanziario) per ogni obiettivo programmatico concordato (avanzamento del programma e raggiungimento dell'obiettivo dopo due anni, confronto tra la situazione auspicata e quella reale). Le conclusioni ricavate dalla retrospettiva e il programma pluriennale del Cantone costituiscono le basi per il periodo programmatico successivo. Nel caso di rapporti dei Cantoni rimasti in sospeso o non approvati dall'UFAM, i pagamenti delle tranche successive vengono sospesi fino a quando i rapporti non saranno stati inoltrati all'UFAM e approvati da questo ufficio. Al più tardi tre mesi dopo la stipula del programma, il Cantone presenta un rapporto conclusivo quale supplemento al rapporto annuale dell'ultimo anno programmatico. Il rapporto conclusivo riferisce sul grado di realizzazione

dell'obiettivo e presenta un compendio dei mezzi finanziari impiegati (Confederazione, Cantone, terzi), un conteggio finale nonché una valutazione d'insieme del programma e delle esperienze da esso ricavate.

Gli elementi del controlling sono i rapporti annuali e i rapporti conclusivi (rendiconti), i controlli a campione, lo scambio di esperienze e le consulenze tecniche. Le divisioni specialistiche dell'UFAM verificano la realizzazione del programma a campione durante il decorso del programma e alla sua conclusione (capoverso 2).

Art. 8 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

Un accordo programmatico è considerato adempiuto da parte del Cantone quando tutti gli obiettivi programmatici sono stati raggiunti entro la durata dell'accordo. Qualora l'accordo non sia stato completamente adempiuto, il Cantone ha diritto soltanto ai sussidi federali conteggiati proporzionalmente alle prestazioni raggiunte. Se l'obiettivo programmatico o uno degli obiettivi programmatici non è stato raggiunto entro il termine concordato, l'UFAM può esigerne l'adempimento da parte del Cantone, stabilendo un apposito termine. In questo caso, la Confederazione non versa alcun sussidio che vada oltre quelli concordati (capoverso 1).

Conformemente al capoverso 2, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessazione o l'annullamento del cambiamento di scopo se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo.

La restituzione di indennità globali o aiuti finanziari già versati è disciplinata, secondo il capoverso 3, dagli articoli 28 e 29 LSu.

Sezione 4: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità o aiuti finanziari singoli

Art. 9 Domande

Poiché la Confederazione concede i suoi sussidi e aiuti finanziari ai Cantoni, dopo l'entrata in vigore della NPC i richiedenti possono essere soltanto i Cantoni (capoverso 1). Nell'ambito del diritto in materia di sussidi, la Confederazione non ha nessun rapporto con terzi, ad esempio con i fornitori di prestazioni. Questi ultimi inoltrano la loro domanda al Cantone, che concede un sostegno finanziario ai fornitori di prestazioni in base al proprio diritto in materia di sussidi e di appalti pubblici. Le domande concernenti progetti singoli includono la documentazione necessaria per la loro valutazione.

L'UFAM, secondo il capoverso 2, emana direttive concernenti il contenuto delle domande.

Art. 10 Concessione e versamento dei sussidi

Secondo il capoverso 1, l'UFAM fissa l'ammontare dell'indennità o dell'aiuto finanziario mediante decisione oppure stipula un contratto.

L'Ufficio federale, conformemente al capoverso 2, versa i sussidi federali in maniera scaglionata, in base all'avanzamento del progetto.

Art. 11 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

La Confederazione può, secondo il capoverso 1, non versare o ridurre i suoi sussidi se il Cantone esegue le misure solo in modo insufficiente.

Secondo il capoverso 2, la restituzione delle indennità globali o degli aiuti finanziari già versati è disciplinata dall'articolo 28 LSu.

Secondo il capoverso 3, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessazione o l'annullamento del cambiamento di scopo se impianti o installazioni, ai quali sono stati accordati indennità o aiuti finanziari, sono sottratti allo scopo.

Per quanto attiene alle restituzioni nell'ambito di sottrazioni allo scopo, il capoverso 4 rimanda all'articolo 29 LSu.

Art. 12 Ulteriori disposizioni procedurali

La decisione procedurale relativa alla rendicontazione e al controllo da parte della Confederazione (art. 7) è applicata per analogia.

7 Commento all'ordinanza del 25 ottobre 1995¹⁶ sull'indennizzo delle perdite subite nell'utilizzazione delle forze idriche (OIFI)

7.1 In generale

In virtù del diritto vigente, è possibile ottenere l'indennizzo di rilevanti perdite di introiti derivanti dall'utilizzazione delle forze idriche quando tali perdite sono dovute alla salvaguardia e alla messa sotto protezione permanente di paesaggi d'importanza nazionale degni di protezione (art. 22 cpv. 3 della Legge federale del 22 dicembre 1916¹⁷ sull'utilizzazione delle forze idriche, LUFİ). Nella fissazione dei contributi è tenuto conto della capacità finanziaria degli enti pubblici in causa (art. 22 cpv. 4 LUFİ). Nel quadro della NCP, tale disposizione è stata abrogata senza essere sostituita da una nuova norma. Le relative disposizioni d'esecuzione, ovvero l'ordinanza sull'indennizzo delle perdite subite nell'utilizzazione delle forze idriche (OIFI, RS 721.821), vanno invece adeguate in tal senso.

La revisione dell'OIFI riguarda innanzitutto l'articolo 7 (calcolo delle indennità di compensazione). L'ammontare delle indennità non deve essere più fissato in dipendenza della capacità finanziaria degli enti aventi diritto e nel singolo caso tra il 20% e il 60% delle perdite calcolate, bensì in base ad una determinata percentuale stabilita nell'ordinanza per tutti i casi futuri. Inoltre si deve chiarire se gli attuali contratti d'indennizzo debbano essere adeguati in virtù dell'articolo 18 OIFI.

7.2 Commento alle singole disposizioni

Art. 7 Ammontare delle indennità

L'ammontare delle indennità è determinato in linea di massima in base all'interesse del beneficiario e ai vantaggi risultanti dall'adempimento del compito (art. 10 cpv. 1

¹⁶ RS 721.821

¹⁷ RS 721.80

lett. b LSu); un calcolo in base alla capacità finanziaria dei Cantoni non è più previsto (progetto art. 10 cpv. 2 lett. b LSu¹⁸).

I vantaggi derivanti dalla protezione di paesaggi d'importanza nazionale sono in genere limitati e trascurabili per gli enti aventi diritto al canone. Infatti, dato l'obbligo di protezione, di regola la possibilità di gestire grossi impianti turistici è esclusa e di conseguenza si ha solo il turismo meno "invasivo", come le passeggiate e le scalate in montagna. Tuttavia, in mancanza di un impianto idroelettrico, non hanno luogo nemmeno escursioni o visite. D'altra parte la Svizzera ha un forte interesse a mantenere intatti gli ultimi paesaggi alpini caratteristici e non ancora edificati.

Le richieste finora accolte dalla Confederazione provengono tutte dai Cantoni del Vallese e dei Grigioni, i quali devono sostenere anche la maggior parte dei relativi costi (quota del canone secondo l'art. 49 cpv. 1 LUFi). Sulla media delle nove richieste accolte, sono state indennizzate circa il 60% delle perdite (senza considerare le indennità non versate poiché non soddisfatto il criterio dell'importanza delle perdite di cui all'art. 8 OIFI). Nel primo contratto d'indennizzo concluso (Greina con il Cantone dei Grigioni e i Comuni di Vrin e Sumvitg) è stata stabilita un'indennità pari al 57,75% (in base ad un indice della capacità finanziaria del Cantone dei Grigioni pari a 56 è risultata un'indennità di 0,900312 milioni di franchi per un ammontare di 1,559 milioni di franchi di perdite calcolate).

Anche dopo l'entrata in vigore della NPC continuerà ad esserci un grosso interesse generale per la protezione a lungo termine dei paesaggi d'importanza nazionale. Tuttavia, i vantaggi che ne derivano per gli enti pubblici interessati e aventi diritto al canone continueranno ad essere esigui. Sembra pertanto giustificato fissare l'ammontare delle indennità al 50% delle perdite. Con l'entrata in vigore della NPC non sono invece più giustificati supplementi dovuti alla bassa capacità finanziaria dei Comuni o di altri enti responsabili a livello cantonale. Spetta quindi ai singoli Cantoni introdurre corrispondenti sistemi di compensazione e di regolare la perequazione finanziaria a livello intercantonale.

Disposizione transitoria (Rinuncia all'adeguamento degli attuali contratti d'indennizzo)

In virtù delle disposizioni vigenti le indennità sono garantite in base ad un contratto di diritto pubblico, con il quale l'ente avente diritto si impegna a garantire la protezione per 40 anni. Con una durata del contratto relativamente lunga si intende garantire una protezione del paesaggio più sostenibile. In caso di periodi più brevi l'obiettivo di proteggere i paesaggi in modo efficace, rinunciando alla costruzione di centrali idroelettriche in zone degne di protezione in cambio del versamento di indennità, potrebbe non essere raggiunto.

Secondo l'articolo 18 OIFI, le indennità di compensazione precedentemente fissate vanno adeguate se le disposizioni dell'ordinanza concernenti le condizioni o il calcolo delle indennità devono essere modificate a seguito di una revisione delle basi legali. Con la revoca dell'articolo 22 capoverso 4 LUFi e la conseguente proposta di modifica dell'articolo 7 OIFI, l'articolo 18 summenzionato è in linea di massima applicabile. I contratti d'indennizzo andrebbero adeguati e le indennità diminuite. In tal caso gli enti aventi diritto avrebbero la possibilità di denunciare il contratto e

18 FF 2005 5548 e 5631

rinunciare alla protezione del paesaggio a favore dell'utilizzazione delle forze idriche o di un altro impiego ammesso (cfr. art. 18 OIFI). I versamenti effettuati fino a quel momento rimarrebbero garantiti.

La modifica proposta avrebbe solo effetti limitati sull'ammontare delle indennità di compensazione. I contratti d'indennizzo sono stati stipulati solo pochi anni fa e rimarranno in vigore ancora per diversi decenni. Per evitare una denuncia unilaterale dei contratti, si dovrebbe escludere l'applicabilità dell'articolo 18 e rinunciare ad una revisione delle attuali indennità di compensazione. La Confederazione non ne avrebbe né vantaggi né svantaggi a livello finanziario, in quanto i versamenti, come già illustrato precedentemente, verrebbero rifinanziati mediante la quota del canone senza conseguenze sul bilancio. La disposizione transitoria proposta permette di rinunciare in modo giuridicamente corretto ad un adeguamento degli attuali versamenti delle indennità di compensazione.

8 Commento all'ordinanza del 18 dicembre 1995¹⁹ sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC)

Art. 1 (così come gli art. 2, 3, 5 e allegati)

Nuovamente esiste una chiave per l'indennità dell'offerta del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci ordinato comunemente tra Confederazione e Cantone, e una chiave per il finanziamento d'infrastruttura (indennità e investimenti).

Art. 3

Capoverso 1: soppressione della capacità finanziaria e adattamento della formula di calcolo.

Soppressione del capoverso 2 e della prima frase del capoverso 3; questi perdono la loro validità a causa della definizione della partecipazione media della Confederazione a 50% all'articolo 53 capoverso 1 della Legge ferrovia del 20 dicembre 1957²⁰ (Lferr).

Art. 4

L'articolo 4 è adattato a causa della soppressione della presa in considerazione della capacità finanziaria del calcolo della partecipazione cantonale. Nuovamente, l'articolo 4 definisce che la variazione del rapporto della partecipazione della Confederazione secondo l'articolo 53 capoverso 1 Lferr può essere al massimo di 5%.

Art. 6 cpv. 2

Modificazione della formula di calcolo

Allegato

¹⁹ RS 742.101.2

²⁰ RS 742.101

Nuova partecipazione cantonale per l'indennizzo del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci e per il finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale.

9 Commento all'ordinanza del 19 ottobre 1988²¹ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)

9.1 In generale

Con l'introduzione della NPC, Confederazione e Cantoni, nel settore dei compiti congiunti, nell'ambito dei quali partecipano insieme al finanziamento, viene introdotto, quale nuova forma di collaborazione, l'accordo programmatico. La Confederazione deve concentrarsi per quanto possibile sull'"aspetto strategico" e lasciare ai Cantoni il "livello operativo". Quindi, la Confederazione si concentra sul disciplinamento degli obiettivi e dei principi per l'adempimento dei compiti, l'approntamento di documenti di base e il controllo. I Cantoni ricevono una maggiore responsabilità nell'attuazione concreta, in particolare anche per quanto concerne l'impiego dei mezzi.

Gli strumenti essenziali del sovvenzionamento sono le indennità e gli aiuti finanziari, che devono essere versati ai Cantoni in linea di massima sotto forma di contributi globali. La capacità finanziaria dei Cantoni quale criterio per l'ammontare del finanziamento viene meno.

Gli accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni quantificano gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni da eseguire. I destinatari dei contributi federali sono di regola i Cantoni. I Cantoni si occupano da soli dei richiedenti e quindi dei fornitori di prestazioni e devono garantire la partecipazione di terzi. L'impostazione successiva dei contributi finanziari è in linea di massima a loro discrezione. La legge sui sussidi comprende le pertinenti direttive secondo il diritto federale. Se i Cantoni concedono contributi federali mediante decisione, si applica inoltre il diritto di ricorso conformemente alla LPN. Per il conseguimento degli obiettivi degli accordi programmatici si presuppone un cofinanziamento cantonale, soluzione che corrisponde alla filosofia di base dei compiti congiunti.

9.2 Commento alle singole disposizioni

Art. 22 Coordinamento con le decisioni in materia di sussidi

Con l'introduzione della NPC, l'articolo 22 OEIA subisce un notevole ridimensionamento in quanto la maggior parte dei progetti vengono sussidiati non più mediante decisione ma sulla base di accordi programmatici tra la Confederazione e i Cantoni.

Conformemente al capoverso 1, nel caso di progetti che vengono ancora sussidiati mediante decisione, il coordinamento tra la procedura di assegnazione dei sussidi da parte dell'autorità federale e la procedura di approvazione da parte dell'autorità cantonale non subisce alcuna modifica.

Dato che l'attuazione dell'EIA nell'ambito della procedura di assegnazione dei sussidi fondata sulla legislazione speciale è comunque garantita, il vigente capoverso

²¹ RS 814.011

2 ha potuto essere abrogato. Da ora in poi, questo capoverso si riferisce al vincolo fondamentale al parere espresso al quale è sottoposta l'autorità che accorda il sussidio.

Nel caso di progetti che vengono sussidiati dalla Confederazione mediante contributi globali sulla base di accordi programmatici, d'ora in poi sarà il Cantone ad assegnare i sussidi. Di conseguenza, l'autorità direttiva cantonale dovrebbe coinvolgere nella procedura di approvazione l'autorità che accorda i sussidi. Ma dato che in tal caso si tratta di una procedura cantonale di coordinamento, secondo il capoverso 3 non può essere disciplinata dalla Confederazione.

10 Commento all'ordinanza del 28 ottobre 1998²² sulla protezione delle acque (OPAc)

10.1 Allgemeines

Per quanto attiene alla protezione delle acque, la nuova perequazione finanziaria (NPC) stabilisce indennità nei seguenti settori:

Impianti per le acque di scarico

- impianti, installazioni e apparecchiature per l'eliminazione dell'azoto nelle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico, nella misura in cui servono ad adempiere ad accordi di diritto pubblico internazionale o decisioni di organizzazioni internazionali miranti a garantire la qualità delle acque fuori dalla Svizzera;

Agricoltura

- provvedimenti adottati dall'agricoltura per prevenire il convogliamento e il dilavamento di sostanze, se i provvedimenti sono necessari all'adempimento dei requisiti relativi alla qualità delle acque superficiali e sotterranee.

10.2 Modifica della legge

La modifica della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc)²³ stabilisce che le indennità sono assegnate in base agli accordi programmatici. Riguardo agli impianti per le acque di scarico, l'ammontare delle indennità dipende dalla quantità di azoto eliminata dagli impianti di depurazione delle acque di scarico. I metodi disponibili per la stesura di bilanci annuali, e per fissare, a partire da tali metodi, l'ammontare delle indennità, sono semplici e affidabili. Nell'agricoltura, per contro, è molto più difficile decifrare la quantità di sostanze delle quali si previene il convogliamento e il dilavamento mediante i provvedimenti ipotizzati, in quanto questi fenomeni dipendono anche da eventi atmosferici. Per questo motivo, il legislatore, per la fissazione dell'ammontare delle indennità, ha dovuto tenere in considerazione, sia la quantità di sostanze, delle quali si previene il convogliamento e il dilavamento, sia le loro proprietà, nonché i costi dei provvedimenti da adottare.

²² RS 814.201

²³ RS 814.20

10.3 Modifica dell'ordinanza

I criteri per l'assegnazione dei sussidi sono sanciti dalla legge; l'ordinanza disciplina pertanto solo le modalità d'esecuzione fondate sul modello vigente in merito all'assegnazione di tutti i sussidi federali per il settore ambientale (protezione della natura e del paesaggio, protezione dalle piene, protezione delle foreste e risanamento fonico). Modalità che servono a stabilire l'ammontare delle indennità, il contenuto della domanda concernente la richiesta di indennità, gli oggetti dell'accordo programmatico, le modalità di pagamento, la rendicontazione sul grado di attuazione dei provvedimenti adottati, i controlli necessari e la procedura da seguire in caso di esecuzione parziale delle misure previste nell'accordo programmatico.

10.4 Sistema contributivo attuale

Le procedure vigenti per l'assegnazione di sussidi si differenziano solo in misura minima dalla procedura secondo la NPC. Nel settore delle acque di scarico, i Cantoni hanno dovuto elaborare una pianificazione nella quale si stabilisce come, a partire dal 2005, la quantità di azoto immessa dagli impianti di depurazione delle acque di scarico possa essere ridotta, rispetto al 1995, di 2600 tonnellate. Gli impianti per l'eliminazione dell'azoto previsti da questa pianificazione avrebbero dovuto essere pronti all'uso entro il 2005 al più tardi. Nel settore dell'agricoltura, i Cantoni devono presentare un catalogo delle misure che permettano di conseguire l'obiettivo mirato di riduzione delle immissioni di nutrienti o inquinanti nei corsi d'acqua. I provvedimenti proposti devono interessare il bacino idrografico di un lago oppure il settore di alimentazione di un punto di captazione d'acqua potabile.

10.5 Neutralità dei costi

Conformemente ai principi della NPC, l'importo complessivo dei pagamenti agli aventi diritto ai sussidi deve essere dell'ordine di grandezza uguale a quello previsto dal sistema vigente, in quanto la NPC non mira né a una riduzione né a un aumento dei sussidi accordati nel loro complesso.

10.6 Commento alle singole disposizioni

Capitolo 9: Concessione di sussidi federali

Sezione 1: Misure

Art. 52 Impianti per il trattamento delle acque di scarico

L'articolo 52 sancisce che le indennità globali corrispondono al numero di tonnellate di azoto eliminate ogni anno e che esse vengono negoziate tra l'UFAM e il Cantone interessato sulla base di unità di prestazione, precisando in tal modo quanto prescritto dalla legge sulla protezione delle acque, che fonda l'ammontare delle indennità sulla quantità di azoto eliminata. Nel calcolo delle indennità possono essere considerate anche l'entità e la complessità delle misure senza di che l'adempimento degli

accordi di diritto pubblico internazionale per l'eliminazione dell'azoto sarebbe minacciato. Con ciò si garantisce che le misure da adottare anche per impianti nei quali l'entità e la complessità e con esse i costi d'investimento per tonnellata di azoto eliminato sono molto elevati rispetto ad altri impianti, siano compensate di conseguenza. In corrispondenza a ciò, nell'ordinanza non viene menzionato alcun ammontare d'indennità; si prevede comunque di limitare l'indennità annua a 40'000 franchi per tonnellata di azoto eliminato. Nell'ambito di un programma di sovvenzionamento per la promozione dell'eliminazione dell'azoto negli impianti di purificazione delle acque di scarico, terminato nel 2005, sono stati raccolti dati relativi ai costi delle misure adottate. I costi d'investimento per ogni tonnellata di azoto eliminata in un anno ammontavano a una cifra compresa fra i 30'000 e i 40'000 franchi, nel caso in cui l'impianto di purificazione delle acque di scarico poteva utilizzare bacini esistenti, e a 80'000 franchi se era necessaria la costruzione di nuovi bacini. Nel caso di una quota di finanziamento del 50 per cento, le indennità annue per ogni tonnellata di azoto eliminata ammontavano a 40'000 franchi al massimo. Perciò, l'ammontare delle indennità è paragonabile a quello del programma terminato nel 2005.

Art. 53 Impianti per i rifiuti

Le disposizioni del vigente articolo 43 sono state riprese senza modifiche essenziali. L'unica novità consiste nella precisazione che le indennità per ogni progetto singolo sono accordate in generale mediante decisione. È in tal modo confermata la prassi vigente.

Art. 54 Provvedimenti presi dall'agricoltura

L'articolo 54 puntualizza la legge sulla protezione delle acque, secondo cui l'ammontare delle indennità globali per una zona programmatica è calcolato in base alle proprietà e alla quantità delle sostanze di cui si prevengono ogni anno il convogliamento e il dilavamento. In effetti, le proprietà delle sostanze svolgono un ruolo importante specialmente nel caso dei prodotti fitosanitari. In linea di massima, una diminuzione della quantità di queste sostanze non comporta di per sé un miglioramento della situazione, soprattutto se questa diminuzione è riconducibile alla sostituzione mediante un altro prodotto più efficace, ma dotato di caratteristiche ancora più dannose per i corsi d'acqua.

La quantità di sostanze che la prevenzione e i provvedimenti presi dall'agricoltura impediscono di affluire nei corsi d'acqua è difficilmente valutabile in quanto le situazioni locali (caratteristiche e inclinazioni del terreno, condizioni atmosferiche) si ripercuotono in maniera determinante sull'efficacia dei provvedimenti previsti. Per questo motivo, le indennità della Confederazione sono calcolate in base a una valutazione fondata sui dati scientifici disponibili riguardo alla quantità delle sostanze di cui si previene il convogliamento e il dilavamento (valutazione mediante modelli riferiti a valori ricavati dall'esperienza).

Se la prevenzione del convogliamento e del dilavamento di sostanze viene realizzata mediante provvedimenti di gestione, le indennità devono essere considerate complementari ai pagamenti diretti della Confederazione e vengono, da ora in poi, assunti dalla Confederazione nella misura del 100 per cento. L'ammontare delle indennità, che viene negoziato tra l'UFAG e il Cantone interessato, dipende dalle caratteristiche e dalla quantità delle sostanze di cui si previene il convogliamento e il

dilavamento. La Confederazione stabilisce in tal modo, tenendo presente l'efficacia del provvedimento, le sostanze suscettibili di essere indennizzate e l'ammontare dell'indennità per la prevenzione di ogni chilogrammo di convogliamento e dilavamento di dette sostanze.

Provvedimenti strutturali vengono finanziati, come finora, congiuntamente da Confederazione e Cantoni. In questo caso, nel calcolo delle indennità sono tenute presenti, oltre alle proprietà e alla quantità delle sostanze, di cui si previene il convogliamento e il dilavamento, anche i costi effettivi dei provvedimenti. È in tal modo considerato il fatto che i provvedimenti strutturali sono in generale più efficienti dei provvedimenti di gestione, anche se essi richiedono investimenti maggiori.

L'ordinanza non fissa alcun importo massimo per le indennità. Si prevede tuttavia di accordare indennità dell'ordine di grandezza equivalente a quello accordato attualmente per provvedimenti che forniscono un buon rapporto costi benefici. Per provvedimenti che fruiscono di un rapporto costi-benefici inferiore, le indennità della Confederazione vengono ridotte in misura corrispondente. Conformemente alle disposizioni vigenti, i provvedimenti meno efficaci sono completamente sussidiabili o non lo sono affatto. Il sostegno finanziario della Confederazione, considerato nel suo insieme, rimarrà dell'ordine di grandezza attuale, tuttavia le indennità serviranno a rendere più efficaci i provvedimenti adottati.

Art. 55 Studi di base

Le disposizioni del vigente articolo 55 capoverso 1 e articolo 58 capoverso 2 sono riprese senza modifiche sostanziali. Viene soltanto puntualizzato, quale novità, che le indennità per ogni progetto sono assegnate in generale mediante decisione, confermando così la prassi vigente. Il capoverso 2 del vigente articolo 55 è soppresso in quanto la Confederazione non accorda più indennità per la ricerca di falde freatiche importanti. Queste indennità sono state soppresse nell'ambito della modifica della legge, in quanto tali ricerche non interessano la protezione delle acque, in senso stretto, ma piuttosto l'approvvigionamento idrico e sono, nel loro complesso, terminate.

Art. 56 Formazione di personale qualificato e informazione della popolazione

Le disposizioni dei vigenti articoli 56 e 59 sono riprese senza modifiche sostanziali. Si precisa soltanto che gli aiuti finanziari per ogni progetto singolo sono assegnati in generale mediante decisione, confermando così la prassi vigente.

Art. 57 Garanzia contro i rischi

Le disposizioni del vigente articolo 60 sono riprese senza modifiche sostanziali. Si puntualizza anche qui soltanto che la garanzia contro i rischi per ogni progetto singolo sono assegnati in generale mediante decisione, confermando così la prassi vigente.

Art. 58 Costi computabili

Le disposizioni del vigente articolo 57 sono riprese senza modifiche sostanziali.

Sezione 2: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità globali

Art. 59 Domanda

La Confederazione accorda indennità e aiuti finanziari ai Cantoni conformemente agli articoli 52-56. Ciò equivale a dire che i richiedenti possono essere soltanto i Cantoni (capoverso 1). La Confederazione non ha nessun rapporto in materia di diritto ai sussidi con terzi, ad esempio con i fornitori di prestazioni. Questi ultimi inoltrano la loro domanda al Cantone, che concede un sostegno finanziario in base al proprio diritto in materia di sussidi e di appalti pubblici. Il capoverso 1 include un elenco non esaustivo delle informazioni che la domanda deve contenere. L'elemento più importante della domanda per la stipula di accordi programmatici è rappresentato dagli obiettivi delle misure previste, dal programma per la loro attuazione (con obiettivi intermedi) e da uno scadenziario. Le domande concernenti le decisioni devono contenere la documentazione necessaria per la loro valutazione. Nel caso di indennità per provvedimenti presi dall'agricoltura, la domanda contiene inoltre informazioni circa gli obiettivi da realizzare mediante detti provvedimenti sull'intero territorio cantonale. Il Cantone deve quindi effettuare una pianificazione completa estesa a tutto il suo territorio e una verifica delle priorità delle misure da adottare.

Conformemente al capoverso 2, l'UFAM è competente per la stipula di accordi programmatici relativi alle indennità concernenti impianti per le acque di scarico secondo l'articolo 52.

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è, conformemente al capoverso 3, competente per la stipula di accordi programmatici relativi a provvedimenti presi dall'agricoltura secondo l'articolo 54.

Art. 60 Accordo programmatico

Conformemente al capoverso 1, l'accordo programmatico è stipulato tra l'UFAM o l'UFAG e l'autorità cantonale competente per le diverse zone programmatiche. Sia per i Cantoni sia per la Confederazione è indispensabile disciplinare la competenza per la stipula degli accordi programmatici. A livello federale, la competenza ordinaria per la stipula di accordi programmatici è affidata all'UFAM e all'UFAG. All'interno di questi due Uffici federali, la responsabilità a livello di contenuto spetta alle divisioni specialistiche. La pianificazione finanziaria è tuttavia affidata alla direzione, che firma anche gli accordi programmatici. In tal modo, si è tenuto conto del fatto che il partner contrattuale è sempre un Cantone e pertanto uno Stato parzialmente sovrano e che, da parte cantonale, ad essere competente per la stipula è spesso il governo nel suo complesso. La regolamentazione esatta della competenza per la stipula da parte cantonale spetta al Cantone. La Confederazione raccomanda tuttavia una regolamentazione esplicita della competenza nel diritto cantonale. Dato che la competenza alla stipula di accordi programmatici costituisce una funzione fondamentale e importante, che riguarda nel contempo anche la ripartizione dei compiti tra gli organi statali e con essa la ripartizione dei poteri, si raccomanda che essa sia statuita almeno a livello di legge.

In conformità dell'articolo 20a capoverso 2 LSU, l'accordo programmatico disciplina, secondo il capoverso 2, prima di tutto gli obiettivi strategici da realizzare congiuntamente (lettera a) nel settore della protezione delle acque. Alla lettera b si

stabilisce la prestazione del Cantone, ossia con quali misure, e (lettera c) con quale sostegno finanziario della Confederazione questi obiettivi dovranno essere raggiunti. Inoltre, l'accordo programmatico disciplina il controlling (lettera d). I punti essenziali del controlling, validi in generale e applicabili per tutti i Cantoni vengono tuttavia già stabiliti dalle direttive in materia di sussidi dell'UFAM. L'elenco nel capoverso 2 non è esaustivo. Nel quadro dell'accordo programmatico, Confederazione e Cantoni sono liberi di disciplinare altri punti nei limiti del quadro normativo vigente.

Nel capoverso 3 si stabilisce che l'accordo programmatico è stipulato, di regola, per la durata massima di sei anni, e ciò in deroga alla durata generalizzata di quattro anni, che si applica in linea di massima per tutti i sottoprodotti dell'UFAM. Il prolungamento gioca soprattutto a favore di un'armonizzazione con i provvedimenti e i programmi dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)²⁴, quali i prati sfruttati in modo estensivo, i maggese fioriti nonché i progetti sull'interconnessione e la qualità ecologica, che sono fondati su contratti della durata di sei anni. Peraltro, i provvedimenti nel settore dell'agricoltura, in particolare nei settori dei nitrati e del fosforo, hanno spesso un effetto soltanto dopo un'applicazione pluriennale.

Conformemente al capoverso 4, l'Ufficio federale competente emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.

Art. 61 Versamento

L'Ufficio federale competente versa al Cantone, nel quadro dei sussidi federali concordati, i mezzi che servono al Cantone a rate (capoverso 1). In linea di massima, i versamenti a rate avvengono indipendentemente dal grado di realizzazione dell'obiettivo.

Un'eccezione è costituita dalla riduzione o interruzione totale dei versamenti a rate nel caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell'ambito della sua prestazione, nella misura in cui la colpa è imputata al Cantone (capoverso 2). Inadempienze che vanno disgiunte dalle inadempienze di prestazione non imputabili al Cantone (ad es. modifica delle circostanze che sono alla base dell'accordo programmatico). In questi casi, l'accordo programmatico tra Confederazione e Cantone viene adeguato alla situazione mutata..

Art. 61a Rendicontazione e controllo

Secondo il capoverso 1 i rapporti annuali devono essere concisi. Alla fine di marzo, un rapporto standardizzato deve riferire sullo stato dell'obiettivo programmatico alla fine dell'anno precedente per quanto attiene all'avanzamento materiale dei lavori e al consumo di risorse. Il rapporto annuale del secondo anno deve essere più completo e fornire informazioni circa lo stato dei lavori (a livello materiale e finanziario) per ogni obiettivo programmatico concordato (avanzamento del programma e raggiungimento dell'obiettivo dopo due anni, confronto tra la situazione auspicata e quella reale). Le conclusioni ricavate dalla retrospettiva e il programma pluriennale del Cantone costituiscono le basi per il periodo programmatico successivo. Nel caso

²⁴ RS 910.13

di rapporti dei Cantoni rimasti in sospeso o non approvati dall'UFAM o dall'UFAG, i pagamenti delle tranche successive vengono sospesi fino a quando i rapporti non siano fatti pervenire all'Ufficio federale competente e approvati da questo ufficio. Al più tardi tre mesi dopo la stipula del programma, il Cantone presenta un rapporto conclusivo quale supplemento al rapporto annuale dell'ultimo anno programmatico. Il rapporto conclusivo riferisce sul grado di realizzazione dell'obiettivo e presenta un compendio dei mezzi finanziari impiegati (Confederazione, Cantone, terzi), un conteggio finale nonché una valutazione d'insieme del programma e delle esperienze da esso ricavate.

Gli elementi del controlling sono i rapporti annuali e i rapporti conclusivi (rendiconti), i controlli a campione, lo scambio di esperienze e le consulenze tecniche. Le divisioni specialistiche dell'UFAM e dell'UFAG verificano la realizzazione del programma a campione durante il decorso del programma e alla sua conclusione (capoverso 2). Sono inoltre autorizzate ad eseguire controlli in loco presso l'agricoltore che deve adottare i provvedimenti.

Art. 61b Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

Un accordo programmatico è considerato adempiuto da parte del Cantone quando tutti gli obiettivi contrattuali sono stati raggiunti entro la durata del contratto. Se l'accordo non è stato completamente adempiuto, il Cantone ha diritto soltanto ai sussidi federali conteggiati proporzionalmente alle prestazioni raggiunte. Se l'obiettivo programmatico o uno degli obiettivi programmatici non è stato raggiunto entro il termine concordato, l'UFAM può esigerne l'adempimento, stabilendo un apposito termine. Per tale adempimento, la Confederazione non versa alcun sussidio che vada oltre quelli concordati (capoverso 1).

Conformemente al capoverso 2, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessazione o l'annullamento del cambiamento di scopo se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità sono sottratti al loro scopo.

Secondo il capoverso 3, la richiesta di restituzione delle indennità globali già pagate è disciplinata dagli articoli 28 e 29 LSu.

Sezione 3: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità o aiuti finanziari singoli

Art. 61c Domande

Poiché la Confederazione accorda le sue indennità e aiuti finanziari ai Cantoni, dopo l'entrata in vigore della NPC i richiedenti possono essere soltanto i Cantoni (capoverso 1). Nell'ambito del diritto in materia di sussidi, la Confederazione non ha nessun rapporto con terzi, ad esempio con i fornitori di prestazioni. Questi ultimi inoltrano la loro domanda al Cantone, che concede un sostegno finanziario ai fornitori di prestazioni in base al proprio diritto in materia di sussidi e di appalti pubblici. Le domande concernenti decisioni, mediante le quali singoli progetti vengono sussidiati, contengono la documentazione necessaria per la loro valutazione.

L'UFAM, secondo il capoverso 2, emana direttive concernenti il contenuto della domanda.

Art. 61d Concessione e versamento dei sussidi

Secondo il capoverso 1, l'UFAM fissa l'ammontare dell'indennità o dell'aiuto finanziario mediante decisione oppure stipula un contratto.

Conformemente al capoverso 2, L'Ufficio federale versa i sussidi in maniera scaglionata a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 61e Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

La Confederazione può, secondo il capoverso 1, non versare o ridurre i suoi sussidi se il Cantone esegue le misure solo in modo insufficiente.

Secondo il capoverso 2, la restituzione di indennità globali o aiuti finanziari già versati è disciplinata dall'articolo 28 LSU.

Secondo il capoverso 3, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento se impianti o installazioni, per i quali sono state accordate indennità o aiuti finanziari, sono sottratti al loro scopo.

Per quanto attiene alla restituzione riferita a sottrazioni allo scopo, il capoverso 4 rimanda all'articolo 29 LSU.

Art. 61f Ulteriori disposizioni procedurali

La decisione procedurale relativa alla rendicontazione e al controllo da parte della Confederazione (art. 61a) è applicata per analogia.

11 Commento all'ordinanza del 15 dicembre 1986²⁵ contro l'inquinamento fonico (OIF)

11.1 In generale

I lavori relativi al risanamento dell'inquinamento fonico eccessivo provocato dal traffico stradale rientravano finora nell'ambito di competenza dei Cantoni. Tuttavia i Cantoni beneficiavano di sussidi, ricavati dall'imposta sugli oli minerali, per i provvedimenti adottati in tal senso (pareti antirumore, pavimentazioni, finestre insonorizzate). L'ammontare dei sussidi si fondava sulla categoria della strada (strada nazionale, strada principale, altre strade), sulla capacità finanziaria dei Cantoni e sulle dimensioni del progetto di risanamento. I Cantoni hanno elaborato il progetto di risanamento, l'UFAM lo ha valutato da un'angolazione acustica e l'USTRA ne ha esaminato gli aspetti edilizi e nell'ottica della tecnica della circolazione; ha inoltre garantiti i sussidi e, in base ai conteggi effettuati, li ha versati al Cantone. Il risanamento fonico delle strade è pertanto un compito comune.

Con la NPC, il risanamento fonico delle strade continua ad essere un compito comune di Confederazione e Cantoni. Tuttavia le responsabilità vengono decentrate, il finanziamento diventa più trasparente e vengono stabiliti nuovi criteri per la definizione dell'ammontare dei sussidi al posto delle vigenti aliquote dei sussidi. Le disposizioni contro l'inquinamento fonico non subiscono alcuna modifica sostanziale e i sussidi federali, nel loro insieme, rimangono dell'ordine di grandezza attuale.

²⁵ RS 814.41

Per contro, la modifica dei criteri di contribuzione può dar luogo ad alcuni differimenti.

Le strade nazionali ricadono interamente sotto la responsabilità della Confederazione. Di conseguenza, vengono meno i sussidi federali per tale categoria di strade. Per quanto attiene alle strade principali, i Cantoni riscuotono sussidi globali definiti in base a criteri oggettivi. Con questi sussidi vengono compensate anche le spese per le misure di protezione dell'ambiente, in particolare quelle per il risanamento fonico. Per le altre strade, gli accordi programmatici permettono di stabilire un rapporto di collaborazione con i Cantoni e la fissazione di un termine per il risanamento delle strade che si estende fino al 2018.

11.2 Commento alle singole disposizioni

Art. 20 Rilevamenti periodici

I rilevamenti periodici concernenti lo stato di risanamento delle strade saranno d'ora in poi effettuati ogni anno; in merito, si tiene conto della nuova competenza esecutiva.

Sezione 2: Sussidi federali per il risanamento e i provvedimenti d'isolamento acustico per le strade principali e le altre strade esistenti

Art. 21 Diritto ai sussidi

Solo le strade principali secondo l'articolo 12 la legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin)²⁶, e le altre strade, secondo l'articolo 50 capoverso 1 lettera b della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)²⁷ avranno d'ora in poi diritto ai sussidi. Per quanto riguarda le aliquote di contribuzione per le strade principali si rimanda alla LUMin. Le altre strade ricadono sotto la regolamentazione del finanziamento secondo il capitolo 4 sezione 2 OIF.

Art. 22 Richiesta

Conformemente all'articolo 21, la Confederazione accorda sussidi ai Cantoni. I richiedenti possono essere soltanto i Cantoni. La Confederazione non ha nessun rapporto in materia di diritto ai sussidi con terzi, ad esempio con i fornitori di prestazioni. Questi ultimi inoltrano la loro domanda al Cantone, che concede un sostegno finanziario in base al proprio diritto in materia di sussidi e di appalti pubblici. L'elemento più importante della domanda per la stipula di accordi programmatici è rappresentato dai dati del Cantone in merito alle strade o ai tratti di strada (lettera a) da risanare nei prossimi quattro anni, ai risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico previsti e ai loro costi (lettera b), all'efficacia auspicata di dette misure (lettera c) in rapporto alla realizzazione degli obiettivi programmatici nonché in

²⁶ RS 725.116.2

²⁷ RS 814.01

merito ai sussidi per progetti di risanamento stradale garantiti dal diritto previgente (lettera d).

Art. 23 Accordo programmatico

La Confederazione accorda sussidi per misure di protezione fonica e di isolamento acustico nella rimanente rete stradale secondo l'articolo 50 capoverso 1 lettera b LPAmb, in base ad accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni. Gli accordi programmatici sono sempre stipulati tra Confederazione e Cantoni e, in linea di massima, per una durata di quattro anni. Essi sono disciplinati dal nuovo articolo 20a LSu ed esemplificano una forma speciale di contratto di diritto pubblico.

Conformemente all'articolo 20a capoverso 2 LSu²⁸, Confederazione e Cantoni stabiliscono nell'accordo programmatico, secondo il capoverso 2, prima di tutto le strade o i tratti di strada (prestazione del Cantone; lettera a) da risanare nel corso della durata dell'accordo programmatico. La lettera b definisce i contributi finanziari federali per la realizzazione degli obiettivi summenzionati. In seconda istanza, l'accordo programmatico disciplina il controlling (lettera c). Gli elementi essenziali del controlling, validi in generale e applicabili per tutti i Cantoni, sono già fissati dalle direttive dell'UFAM sui finanziamenti.

Nel capoverso 3 si stabilisce che l'accordo programmatico è stipulato per la durata massima di quattro anni. Questa durata si applica in linea di massima per tutti i sottoprodotti dell'UFAM, ed è giustificata dall'efficienza necessaria in sede di trattative (gli accordi di lunga durata privilegiano l'efficienza) e dall'allineamento con i tempi della raccolta di fondi (la durata del credito quadro approvato all'Assemblea federale, che serve quale base per l'assegnazione di sussidi mediante accordi programmatici, è presumibilmente di quattro anni).

Conformemente al capoverso 4, l'UFAM emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.

Art. 24 Calcolo dei sussidi

Conformemente ai principi dell'accordo programmatico, l'ammontare dei sussidi è negoziato tra la Confederazione e il Cantone (capoverso 1).

La fissazione dell'ammontare dei sussidi per i risanamenti non avviene più in base a un'aliquota percentuale, diversificata secondo la capacità finanziaria del Cantone. La base delle trattative è costituita da ora in poi dal numero delle persone protette mediante tali provvedimenti e dalla riduzione dell'inquinamento fonico (capoverso 2).

Per ogni finestra insonorizzata o per ogni altro provvedimento edile di isolamento acustico con un'efficacia analoga è accordato un sussidio federale di 400.- franchi (capoverso 3). Questa partecipazione equivale, secondo la prassi, a circa il 20 per cento dei costi complessivi.

Art. 24a e 24b

Questi articoli possono essere abrogati.

²⁸ RS 616.1

Attualmente i sussidi concernenti progetti di risanamento di altre strade, presentati nel periodo dell'OIF attualmente in vigore (stato 12 settembre 2006), che sono inclusi nei piani pluriennali e sono oggetto di un permesso di costruzione cantonale con decisione passata in giudicato e di un decreto di stanziamento, sono garantiti per quattro anni. Per progetti e programmi più vecchi l'assegnazione è illimitata o limitata dal termine di risanamento. L'assegnazione di sussidi per le strade principali è retta ancora dall'ordinanza del 9 aprile 1987 sulle strade principali²⁹. Il versamento dei sussidi avviene dopo l'inoltro dei conteggi all'USTRA. Da ora in poi, i sussidi sono accordati in base alla durata degli accordi programmatici, vale a dire in generale per quattro anni. I sussidi sono versati a rate (capoverso 1). In caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell'ambito della sua prestazione, i pagamenti rateali sono ridotti o sospesi.

Un'eccezione è costituita dalla riduzione o interruzione totale dei versamenti a rate nel caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell'ambito della sua prestazione (capoverso 2), nella misura in cui la colpa è imputabile al Cantone. Inadempienze che vanno disgiunte dalle inadempienze di prestazione non imputabili al Cantone (modifica delle circostanze che sono alla base dell'accordo programmatico). In questi casi, l'accordo programmatico tra Confederazione e Cantone viene adeguato alla mutata situazione.

Art. 26 *Rendicontazione e controllo*

Secondo il capoverso 1, i rapporti annuali devono essere concisi. Alla fine di marzo, un rapporto standardizzato deve riferire sullo stato dell'obiettivo programmatico alla fine dell'anno precedente per quanto attiene all'avanzamento materiale dei lavori e al consumo di risorse. Il rapporto annuale del secondo anno deve essere più completo e fornire informazioni circa lo stato dei lavori (materiale/finanziario) per ogni obiettivo programmatico concordato (avanzamento del programma e raggiungimento dell'obiettivo dopo due anni, confronto tra la situazione auspicata e quella reale). Le conclusioni ricavate dalla retrospettiva e il programma pluriennale del Cantone costituiscono le basi per il periodo programmatico successivo. Nel caso di rapporti dei Cantoni rimasti in sospeso o non approvati dall'Ufficio federale dell'ambiente UFAM, i pagamenti delle tranche successive vengono sospesi fino a quando i rapporti non siano fatti pervenire all'UFAM e approvati da questo ufficio. Al più tardi tre mesi dopo la stipula del programma, il Cantone presenta un rapporto conclusivo quale supplemento al rapporto annuale dell'ultimo anno programmatico. Il rapporto conclusivo riferisce sul grado di realizzazione dell'obiettivo e presenta un compendio dei mezzi finanziari impiegati (Confederazione, Cantone, terzi), un conteggio finale nonché una valutazione d'insieme del programma e delle esperienze da esso ricavate.

Gli elementi del controlling sono i rapporti annuali e i rapporti conclusivi (rendiconti), i controlli a campione, lo scambio di esperienze e le consulenze tecniche. Le divisioni specialistiche dell'UFAM verifica la realizzazione del programma a campione durante il decorso del programma e alla conclusione dello stesso (capoverso 2).

²⁹ RS 725.116.23

Art. 27 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

Un accordo programmatico è considerato adempiuto da parte del Cantone quando tutti gli obiettivi contrattuali sono stati raggiunti entro la durata del contratto. Se l'accordo non è stato completamente adempiuto, il Cantone ha diritto soltanto ai sussidi federali conteggiati proporzionalmente alle prestazioni raggiunte. Se l'obiettivo programmatico o uno degli obiettivi programmatici non è stato raggiunto entro il termine concordato, l'UFAM può esigerne l'adempimento, stabilendo un apposito termine. Per tale adempimento, la Confederazione non versa alcun sussidio che vada oltre quelli concordati (capoverso 1).

Conformemente al capoverso 2, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessazione o l'annullamento del cambiamento di scopo se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo.

Secondo il capoverso 3, la richiesta di restituzione delle indennità globali o degli aiuti finanziari già versati è disciplinata dagli articoli 28 e 29 LSu.

Art. 28 e 48 lett. b

Queste disposizioni possono essere abrogate.

Art. 48a Risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico relativi alle strade

I sussidi per risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico già assegnati secondo il diritto previgente sono versati in base a tale assegnazione. Occorre differenziare i casi seguenti:

Per i progetti presentati entro il 31 dicembre 2003, le aliquote contributive vanno dal 40 al 60 per cento dei costi computabili a seconda della capacità finanziaria dei Cantoni. Qualora i provvedimenti dovessero costituire un onere particolarmente elevato per il proprietario della strada, l'aliquota contributiva può essere aumentata, a seconda dell'onere, di un ulteriore 10 per cento, al massimo, dei costi computabili.

Per i progetti presentati dopo il 31 dicembre 2003, le aliquote contributive per risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico vanno dal 20 al 30 per cento dei costi computabili, a seconda della capacità finanziaria dei Cantoni. Qualora i provvedimenti dovessero costituire un onere particolarmente elevato per il proprietario della strada, l'aliquota contributiva può essere aumentata, a seconda dell'onere, di un ulteriore 5 per cento, al massimo, dei costi computabili.

L'assegnazione di sussidi decisa dopo l'entrata in vigore della modifica del 1° settembre 2004 viene meno nel caso di progetti o parti di progetto non ancora realizzati entro quattro anni dall'assegnazione.

12 Commento all'ordinanza dell' 11 settembre 2002³⁰ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)

La revisione totale cui la legge federale dell'19 marzo 1965³¹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) è

³⁰ RS 830.11

³¹ RS 831.30

stata sottoposta nel contesto della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) comporta l'adeguamento di tutti i rinvii dell'articolo 5 OPGA. Va inoltre adeguata anche la terminologia. Qui di seguito sono commentate le modifiche materiali.

Art. 5 Gravi difficoltà

Capoverso 2 lettera a: contrariamente al diritto vigente, i Cantoni non potranno più fissare (entro limiti dati) l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale generale. Il numero 1 va dunque stralciato.

Capoverso 3: contrariamente al diritto vigente, i Cantoni non potranno più aumentare l'importo della fanchigia per gli immobili né scegliere alcun sistema di anticipazioni. La frase introduttiva va dunque stralciata.

Secondo periodo: nel commento del 2002 all'articolo 5 si poteva leggere: „ ... la legge concede a questi ultimi (ai Cantoni) di applicare margini tra loro diversi. Onde facilitare il calcolo per gli assicuratori che non hanno molta dimestichezza con il sistema delle prestazioni complementari, i capoversi 2 e 3 definiscono tuttavia valori forfetari applicabili in tutta la Svizzera per tutti gli importi.”³² Finora i Cantoni potevano aumentare ad al massimo un quinto l'erosione della sostanza considerata per i beneficiari di rendite di vecchiaia ospiti di un istituto. Il secondo periodo definiva un valore di base unitario applicabile in tutta la Svizzera (1/10). Con la revisione della legge, i Cantoni potranno computare un'erosione della sostanza diversa per tutte le persone che soggiornano in un istituto o in un ospedale. Potranno ridurla o aumentarla. La disposizione va quindi adeguata nel senso proposto.

13 Commento all'ordinanza del 17 gennaio 1961³³ sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Let. C. (art. 8–12)

Con l'abrogazione dell'articolo 8 capoverso 3 lettera c e dell'articolo 19 della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) del 19 giugno 1959³⁴, la base legale di queste disposizioni è stata soppressa.

Art. 22 cpv. 1

Con l'abrogazione dell'articolo 8 capoverso 3 lettera c LAI, il fatto di frequentare una scuola speciale non rientra più fra i provvedimenti d'integrazione dell'AI. Di conseguenza il diritto a un'indennità giornaliera dell'AI decade.

Art. 23 cpv. 2

Dato che con l'abrogazione dell'articolo 8 capoverso 3 lettera c LAI il fatto di frequentare una scuola speciale non rientra più fra i provvedimenti d'integrazione

³² trad., Pratique VSI 2002 pag. 225 / AHI-Praxis S. 218, d/f

³³ RS 831.201

³⁴ RS 831.20

dell'AI, l'AI non prende più a suo carico i rischi dell'integrazione collegati alla frequenza di una scuola speciale.

Art. 74^{ter} lett. c

Con l'abrogazione dell'articolo 19 LAI, la base legale di questa disposizione è stata soppressa.

Capo ottavo : lett. A (art. 99–107^{bis}) e titolo precedente l'art. 108

Con l'abrogazione dell'articolo 73 LAI , la base legale di queste disposizioni è stata soppressa. Inoltre i titoli 'A. I sussidi alle istituzioni di aiuto agli invalidi' e 'II. Sussidi per la costruzione' possono essere soppressi. Il titolo 'Capo ottavo : Il promovimento dell'aiuto agli invalidi' viene modificato in 'Capo ottavo : Sussidi al promovimento dell'aiuto agli invalidi', dato che questo capitolo tratta unicamente dei sussidi alle associazioni mantello delle organizzazioni private di aiuto agli invalidi. Di conseguenza anche il titolo precedente l'articolo 108 è da sopprimere.

Art. 108^{bis} let. c

Con l'abrogazione dell'articolo 74 capoverso 1 lettera d LAI, la base legale di questa disposizione è stata soppressa. Questa modifica non va tuttavia a detrimento delle organizzazioni interessate : già ora tutte le spese legate ai corsi (e non solo quelle legate ai corsi di cui all'art. 108^{bis} lett. c OAI) sono considerate nelle spese ordinarie determinanti per il calcolo del sussidio. Il passaggio dal sussidio versato all'organizzatore dei corsi verso il sussidio ai partecipanti ai corsi è già avvenuto il 1.1.2001 con l'introduzione dei contratti di prestazione.

Capo VIII, cifra II. (art. 111–114)

Con l'abrogazione dell'articolo 74 capoverso 1 lettera d LAI, la base legale di queste disposizioni è stata soppressa.

Art. 117 cpv. 4

Con l'abrogazione dell'articolo 73 e dell'articolo 74 capoverso 1 lettera d LAI, la base legale degli articoli 99–107^{bis} e 111–114 è stata soppressa. La competenza dell'ufficio federale a emanare le disposizioni di esecuzione si limita perciò agli articoli 108–110.

Disposizioni finali della modificazione del 21 gennaio 1987, 29 novembre 1995, 28 febbraio 1996, 25 novembre 1996 e 2 luglio 2003

Con l'abrogazione degli articoli 19 e 73 LAI, queste disposizioni finali saranno caduche.

14 Commento all'ordinanza del 15 gennaio 1971³⁵ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)

Ingresso

I rinvii sono adeguati alla revisione totale della legge.

Titolo prima dell'art. 1

Le prestazioni complementari sono ora un compito comune di Confederazione e Cantoni (cfr. il nuovo art. 112a Cost.³⁶). Il titolo va dunque aggiornato.

Art. 1b Redditi determinanti

I rinvii di cui ai capoversi 1 e 3 sono adeguati alla revisione totale della legge.

Art. 1d Ammontare massimo della prestazione complementare annua

Poiché la legge non prevede più alcun limite massimo, l'articolo va abrogato.

Art. 2 Persone divorziate

La normativa di cui all'articolo 4 capoverso 2 LPC è sufficiente. La disposizione può dunque essere abrogata.

Art. 8 Figli di cui non si tiene conto

Il rinvio e la terminologia di cui al capoverso 2 sono adeguati alla revisione totale della legge.

Art. 14 Prestazioni delle casse malati

La disposizione è stata introdotta nel 1971. Nel frattempo l'assicurazione malattie è divenuta obbligatoria e le prestazioni delle casse malati sono computate tra i redditi quali prestazioni ricorrenti. L'articolo può quindi essere abrogato.

Art. 14a Computo del reddito dell'attività lucrativa per persone parzialmente invalide

Capoverso 2 lettera a: il rinvio è adeguato alla revisione totale della legge.

Capoverso 3: la legislazione relativa all'assicurazione invalidità non prevede più il disciplinamento dei laboratori. La pertinente normativa è ora oggetto della legge federale del 6 ottobre 2006³⁷ sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn). Il rinvio va adeguato di conseguenza.

Art. 14b Computo del reddito per vedove non invalide

³⁵ RS 831.301

³⁶ RS 101

³⁷ FF 2006 7699

Lettera a: il rinvio è adeguato alla revisione totale della legge.

Art. 15 Casi particolari

Capoverso 1: il disciplinamento dei laboratori non è più oggetto dell'assicurazione invalidità, ma della LIPIn. Il rinvio va dunque adeguato.

Capoverso 2: l'adeguamento concerne solo il testo tedesco.

Art. 15b Computo dell'assegno per grandi invalidi

Conformemente all'articolo 11 capoverso 4 della legge il Consiglio federale ha la competenza di definire i casi in cui gli assegni per grandi invalidi (AGI) delle assicurazioni sociali (finora soltanto quelli di AVS, AI e AINF) sono computati come reddito. Va quindi menzionato anche l'AGI dell'assicurazione militare.

Il sussidio di assistenza secondo l'articolo 20 capoverso 1 LAI era stato abrogato già con la 4a revisione AI. L'articolo 15b non era stato adeguato per una svista cui si ovvia nel quadro della presente revisione.

Art. 16a Forfait per spese accessorie

Il rinvio di cui al capoverso 4 è adeguato alla revisione totale della legge.

Art. 17 Valutazione della sostanza

Il rinvio di cui al capoverso 5 è adeguato alla revisione totale della legge.

Art. 17a Rinuncia alla sostanza

Il rinvio di cui al capoverso 1 è adeguato alla revisione totale della legge.

Art. 19 Spese rimborsabili

Con la NPC la competenza del rimborso delle spese di malattia e invalidità passa ai Cantoni, che, conformemente all'articolo 14 capoverso 2 LPC, definiscono i costi rimborsabili ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 LPC. In questo settore il Consiglio federale non ha più alcuna competenza normativa al di fuori di quella espressamente conferitagli nell'articolo 14 capoverso 4 LPC.

Art. 19a Rimborso nel caso di eccedenza di redditi

La disposizione è oggetto dell'articolo 14 capoverso 6 LPC e, diversamente da quella attualmente in vigore, ha carattere imperativo. Inoltre, in questo settore il Consiglio federale non ha alcuna competenza normativa (cfr. commento all'articolo 19 OPC-AVS/AI).

Art. 19b Aumento dell'ammontare massimo

L'aumento dell'ammontare massimo rientra nelle competenze del Consiglio federale in virtù dell'esplicita delega di cui all'articolo 14 capoverso 4 LPC. La normativa vigente resta invariata, ad eccezione dei rinvii, che sono adeguati alla revisione totale della legge.

Art. 21 Inizio e fine del diritto

L'articolo può essere abrogato in quanto il suo contenuto è ora oggetto della legge (cfr. art. 12 cpv. 1 e 3 LPC).

Art. 23 Redditi e sostanza determinanti nel tempo

Il rinvio di cui al capoverso 3 è adeguato alla revisione totale della legge.

Premessa all'art. 25a

Contesto

Nell'attuale legislazione concernente le PC né la legge né l'ordinanza definiscono cosa sia un istituto. Solo le direttive sulle prestazioni complementari (DPC) prevedono una disposizione in merito. Secondo il numero marginale 5051 DPC sono considerate istituti le strutture che, nel quadro dell'ordinamento cantonale, accolgono provvisoriamente malati, anziani e invalidi ed offrono loro l'assistenza necessaria.

Il tema della definizione di soggiorno in un istituto è stato affrontato dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA). Nel riassunto (registro) di una sua decisione del 28 agosto 1992 (DTF 118 V 142 = RCC 1992 p. 471) si legge:

Può essere considerato come un soggiorno in case o ricoveri ai sensi del diritto sulle PC un soggiorno in un istituto simile a una casa o un ricovero ma non riconosciuto dal diritto cantonale sull'accoglienza o l'assistenza (ad esempio famiglia affidataria, «grande famiglia» di pedagogia terapeutica oppure comunità d'invalidi), a condizione che il soggiorno sia necessario e che l'istituto in questione garantisca di poter soddisfare questo bisogno in modo adeguato, in particolar modo sotto il profilo dell'organizzazione, dell'infrastruttura e del personale (consid. 2).

Gli uffici di esecuzione PC devono dunque accertare se la struttura in questione risponda ai requisiti organizzativi, infrastrutturali e di personale e se il bisogno sia soddisfatto in maniera adeguata.

Problema

Gli uffici di esecuzione PC non sono adatti a svolgere gli accertamenti richiesti dal TFA. Accertamenti in un altro Cantone sono praticamente impossibili. Orbene, in virtù della disposizione relativa alla competenza in caso di soggiorno in un istituto o ospedale (art. 21 cpv. 1 LPC) saranno proprio gli accertamenti extracantionali ad aumentare.

Norma di delega

L'articolo 9 capoverso 5 lettera h LPC conferisce al Consiglio federale la competenza di definire la nozione d'istituto, cioè quali strutture possano essere considerate tali.

Art. 25a Definizione di istituto

Capoverso 1: la normativa è riferita al riconoscimento quale istituto da parte di organi diversi dagli uffici di esecuzione PC.

Se un Cantone riconosce un istituto in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b LIPIn, il riconoscimento è valido anche per le prestazioni complementari. Si concre-

tizza così il coordinamento con l'assicurazione invalidità, come già esposto nel commento all'articolo 9 capoverso 5 del disegno di LPC nel messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)³⁸.

Per le prestazioni complementari sono inoltre considerate istituti anche tutte le strutture che figurano sull'elenco delle case di cura riconosciute ai sensi dell'articolo 39 capoverso 3 del legge federale del 18 marzo 1994³⁹ sull'assicurazione malattie (LAMal).

Capoverso 2: secondo l'articolo 42^{ter} capoverso 2 LAI, in caso di soggiorno in un istituto l'assegno per grandi invalidi è inferiore a quello concesso in caso di soggiorno a domicilio.

Le strutture riconosciute quali istituti dall'assicurazione invalidità vanno considerate tali anche per le prestazioni complementari.

Strutture analoghe agli istituti sono equiparate ai medesimi se riconosciute tali da un Cantone o se tali le considera l'assicurazione invalidità in relazione alla concessione degli assegni per grandi invalidi.

Art. 26a Superamento dell'ammontare massimo della prestazione complementare annua

La legge non prevede più alcun limite massimo per la prestazione complementare annua. L'articolo va dunque abrogato.

Art. 26b Arrotondamento degli ammontari versati

Capoverso 2: il Consiglio federale non ha più la competenza di prescriverlo ai Cantoni (cfr. il commento all'art. 19 OPC-AVS/AI).

Art. 28 Contabilità

Capoverso 1: a semplificazione del capoverso, il secondo e il terzo periodo divengono capoversi indipendenti.

Capoverso 2: la normativa attualmente prevista dal secondo periodo del capoverso 1 è incompleta. Possono infatti avere diritto alle PC anche persone che non beneficiano di una rendita dell'AVS o dell'AI. Nell'attuale disposizione non sono inoltre menzionate le indennità giornaliere dell'AI. La nuova formulazione è forse un po' più complessa, ma in compenso non presenta lacune.

Capoverso 3: con la NPC la Confederazione non versa più sussidi al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (cfr. art. 16 LPC). Questo cambiamento ha ripercussioni sulla contabilità: il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità va infatti conteggiato separatamente dalle prestazioni complementari annue. Questo vale anche per le spese di malattia rimborsate unitamente al versamento della prestazione complementare annua (p. es. le spese dovute a una dieta): la contemporaneità del versamento non ha nulla a che vedere con il carattere delle spese di malattia.

³⁸ FF 2005 5548

³⁹ RS 832.10

Capoverso 4: la normativa prevista dal terzo periodo dell'attuale capoverso 1 va estesa alla distinzione tra PC annua e spese di malattia e d'invalidità.

Capoverso 5: il capoverso 5 riprende il tenore dell'attuale capoverso 2 con la sola eccezione del rinvio, adeguato alla revisione totale della legge.

Art. 28a Notifica delle spese di malatti

Conformemente all'articolo 3 della legge, le prestazioni complementari comprendono la prestazione complementare annua e il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità. Per avere un quadro complessivo delle prestazioni complementari e poter eseguire confronti con gli anni trascorsi, il nostro Ufficio deve disporre di dati relativi a entrambi i tipi di prestazione. Vanno quindi notificate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali anche le spese di malattia e d'invalidità completamente a carico dei Cantoni (cfr. art. 16 LPC). I dati richiesti figurano nella contabilità. La comunicazione non deve contenere dettagli sui singoli tipi di spese di malattia.

Art. 30 Riesame delle condizioni economiche per la prestazione complementare annua

Con l'eccezione di cui all'articolo 14 capoverso 4 LPC la Confederazione ha ora competenza normativa esclusivamente in relazione alla prestazione complementare annua. Il titolo deve tener conto del cambiamento.

Art. 32 Spese amministrative

Il capoverso 1 va abrogato in quanto la Confederazione, in relazione alla prestazione complementare annua, parteciperà ora anche alle spese amministrative (cfr. art. 24 LPC).

Art. 33 Periodicità

I capoversi 1 e 3 della disposizione d'ordinanza attualmente in vigore vanno abrogati: il contenuto del capoverso 1 e del primo periodo del capoverso 3 è ora oggetto dell'articolo 23 capoverso 1 LPC, il secondo periodo del capoverso 3 non è compatibile con le nuove disposizioni. Infatti, poiché gli uffici di revisione non sono servizi incaricati dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 LPC, L'UFAS non ha la competenza di impartir loro istruzioni direttamente.

Il capoverso 2 va mantenuto in considerazione della situazione del Cantone di Zurigo. Nel Cantone di Zurigo non vi è infatti un solo ufficio di esecuzione, ma la prestazione complementare è fissata e versata dai singoli Comuni. La revisione annuale di ogni Comune sarebbe di ben difficile attuazione.

Art. 34 Uffici di revisione

L'articolo può essere abrogato in quanto il suo contenuto è ora oggetto della legge (cfr. art. 23 cpv. 1 e 2 LPC).

Art. 35 Rapporto di revisione

Il capoverso 2 è adeguato alla normativa dell'AVS. Conformemente all'articolo 169 capoverso 4 OAVS il rapporto dev'essere inviato in duplice copia.

Le disposizioni più dettagliate vigenti nell'AVS saranno applicabili anche alla revisione relativa alle prestazioni complementari. L'adeguamento si giustifica in quanto spesso la revisione dell'AVS e quella delle PC sono affidate allo stesso ufficio. Il nuovo capoverso 3 rinvia alle disposizioni determinanti dell'OAVS.

Art. 36 Spese

Il rinvio è adeguato alla revisione totale della legge.

Art. 37 Attribuzioni dell'Ufficio federale

Capoverso 1: l'UFAS non ha la competenza di impartire istruzioni direttamente agli uffici di revisione (cfr. commento all'art. 33 OPC-AVS/AI).

Titolo prima dell'art. 39

In futuro la Confederazione parteciperà anche alle spese amministrative per la fissazione e il pagamento della prestazione complementare annua (cfr. art. 24 LPC). I sussidi della Confederazione vanno quindi distinti in sussidi per le prestazioni complementari annue (art. 39 - 42 OPC-AVS/AI) e sussidi per le spese amministrative (art. 42a - 42d OPC-AVS/AI).

Premessa agli art. 39 - 42

(Sussidi della Confederazione per le prestazioni complementari annue)

Conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LPC, per le persone che vivono in un istituto, la partecipazione della Confederazione (in ragione di 5/8) è riferita unicamente alle prestazioni complementari annue destinate alla copertura del fabbisogno di base/minimo esistenziale. Le prestazioni complementari eccedenti il fabbisogno di base/minimo esistenziale sono a carico dei Cantoni. È quindi necessario distinguere le spese cui la Confederazione non partecipa dalle altre. La distinzione può essere fatta in diversi modi, p. es. costantemente. Una distinta costante significherebbe però tenere una sorta di conto parallelo e comporterebbe oneri enormi, non da ultimo per la contabilità. Per evitare questa soluzione, il Consiglio degli Stati ha modificato il capoverso 4 dell'articolo 13 proposto dal Consiglio federale. Secondo il nuovo testo, il Consiglio federale può emanare disposizioni per semplificare la determinazione della quota federale. Il Consiglio degli Stati ha esplicitamente proposto quale soluzione la scelta di una data di riferimento (cioè la determinazione della quota della Confederazione una volta l'anno sulla base dell'effettivo aggiornato ad una data precisa) (cfr. Bollettino ufficiale 2006 - Consiglio degli Stati p. 211).

La soluzione proposta è basata sul modello seguente.

In un dato Cantone, alla data di riferimento vi sono solo due beneficiari di prestazioni complementari:

1 persona in un istituto e 1 persona a domicilio.

Persona 1 (in un istituto)

	Calcolo del fabbisogno nell'istituto		Calcolo del minimo esistenziale	
	Franchi	Totale	Franchi	Totale
Spese riconosciute				
Fabbisogno vitale			17'640	
Pigione			13'200	
Premio medio cassa malati	3'000		3'000	33'840
Spese per l'istituto computabili (200 fr./giorno)	73'000			
Spese personali (300 fr./giorno)	3'600	79'600		
Redditi determinanti				
Rendita AVS	19'200		19'200	
Rendita 2° pilastro	6'000		6'000	
Erosione della sostanza (1/5 di 40'000 - 25'000 fr.)	3'000		3'000	28'200
Prestazioni assicurazione malattie	24'000			
Assegno per grandi invalidi AVS	12'660	64'860		
Importo PC⁴⁰		14'740		5'640
./. Premio medio cassa malati		./. 3'000		./. 3'000
Importo determinante⁴¹		11'740		2'640

Persona 2 (a casa)

	Calcolo del fabbisogno a casa	
	Franchi	Totale
Spese riconosciute		

⁴⁰ = PC annua (livello individuale), cfr. premessa all'art. 54a

⁴¹ = PC annua (livello del finanziamento), cfr. premessa all'art. 54a

Fabbisogno vitale	17'640	
Pigione	12'000	
Premio medio cassa malati	3'000	32'640
Redditi determinanti		
Rendita AVS	19'200	
Rendita 2° pilastro	4'800	24'000
Importo PC⁴²		8'640
./. Premio medio cassa malati		./. 3'000
Importo determinante⁴³		5'640

Analisi

Somma delle prestazioni complementari annue (al livello del finanziamento⁴⁴):
17'380 franchi (11'740 + 5'640)

Somma del minimo esistenziale: 8'280 franchi (2'640 + 5'640)

La copertura del minimo esistenziale rappresenta il 47,6 per cento delle prestazioni complementari. La quota delle spese per la prestazione complementare annua (al livello del finanziamento) a carico della Confederazione è dunque del 29,8 per cento (5/8 del 47,6%).

Art. 39 Calcolo della quota a carico della Confederazione

Il capoverso 1 dispone che l'UFAS stabilisca la quota a carico della Confederazione. Il calcolo è così eseguito secondo criteri unitari per tutta la Svizzera. La quota è fissata annualmente ed è arrotondata al primo decimale secondo regole matematiche.

I Cantoni possono naturalmente verificare con calcoli propri la quota fissata dall'UFAS. Qualora i risultati divergano, ne vanno cercate in comune le ragioni.

La quota a carico della Confederazione è calcolata sulla base dell'effettivo ad un dato giorno. Il capoverso 2 stabilisce la data di riferimento: si tratta della data del versamento principale di dicembre. Il giorno preciso può variare da Cantone a Cantone senza per questo creare problemi. Per il momento si eseguirà soltanto una rilevazione all'anno. Poiché l'elaborazione dei dati da parte dell'UFAS (comprese correzioni, plausibilizzazioni e l'eventuale richiesta di dati mancanti) richiede circa tre mesi, la quota a carico della Confederazione per ogni singolo Cantone può essere resa nota soltanto in aprile.

⁴² = PC annua (livello individuale), cfr. premessa all'art. 54a

⁴³ = PC annua (livello del finanziamento), cfr. premessa all'art. 54a

⁴⁴ Cfr. premessa all'articolo 54a

Il capoverso 3 definisce i dati da comunicare e il termine entro cui deve avvenire la comunicazione. I dati sono gli stessi utilizzati per il registro statistico delle PC dell'UFAS. Rispetto ad oggi tuttavia gli elementi di calcolo non devono contenere spese di malattia e d'invalidità ai sensi dell'articolo 14 LPC, in quanto la Confederazione non vi partecipa. L'UFAS emanerà istruzioni che definiranno con chiarezza le modalità della comunicazione.

Il capoverso 4 va visto in relazione all'articolo 54a capoverso 1 OPC-AVS/AI. Si rinvia quindi al relativo commento.

Poiché il fabbisogno di base, cui la Confederazione partecipa in ragione di 5/8, è calcolato secondo le regole applicabili alle persone che vivono a casa, si potrebbe pensare che anche l'erosione della sostanza considerata nel calcolo della relativa distinta sia in ogni caso quella computata alle persone che vivono a casa. Le cose non stanno così. Infatti, come si legge a pagina 5550 del 2° messaggio NPC: „Fatta salva l'erosione della sostanza, sono tenute in considerazione solamente le spese (ai sensi dell'art. 10) e i redditi (ai sensi dell'art. 11) che non sono legati al soggiorno nell'istituto.“ Il capoverso 5 precisa che è determinante l'erosione della sostanza fissata dal Cantone, indipendentemente dal fatto che sia superiore o inferiore a quella applicabile alle persone che vivono a casa.

Art. 39a Redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospedale

Secondo l'articolo 13 capoverso 2 LPC nel calcolo separato della quota a carico della Confederazione non sono considerati i redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospedale. Questi redditi non implicano dunque alcuna riduzione della quota. Come già esposto a pagina 5550 del 2° messaggio NPC si tratta dei redditi rappresentati dagli assegni per grandi invalidi e dalle prestazioni dell'assicurazione malattie per le spese dovute al soggiorno in un istituto. L'articolo li elenca esplicitamente a fini di chiarezza. La lettera a specifica che non vi rientrano soltanto le prestazioni versate per le cure e l'assistenza, ma anche quelle riferite alle spese alberghiere (in gran parte paragonabili alle spese sostenute da una persona che vive a casa per la pigione e gli alimenti).

Art. 40 Conteggio

Capoverso 1: in futuro, la fissazione dei sussidi sarà disciplinata dall'articolo 40a OPC-AVS/AI.

Capoverso 2: la disposizione attualmente contenuta nel primo periodo è incompleta. Possono infatti avere diritto alle PC anche persone che non beneficiano di una rendita dell'AVS o dell'AI. Nell'attuale disposizione non sono inoltre menzionate le indennità giornaliere dell'AI. La nuova formulazione è forse un po' più complessa, ma in compenso non presenta lacune.

Capoverso 2^{bis}: riprende gli ultimi due periodi dell'attuale capoverso 2.

Art. 40a Fissazione

L'articolo stabilisce che al conteggio per un anno civile (p. es. per il 2009) può essere applicata la quota a carico della Confederazione calcolata in base al versamento principale del mese di dicembre dell'anno precedente (ossia il 2008).

Art. 41 Pagamento e anticipazioni

Capoverso 2: diversamente da oggi, l'Ufficio federale ha l'obbligo di versare ai Cantoni anticipazioni trimestrali. Senza questa modifica il capoverso sarebbe incoerente rispetto all'articolo 42c OPC-AVS/AI, che stabilisce scadenze per il versamento di importi relativamente modesti. La legge sui sussidi è applicabile alla nuova LPC. In applicazione dell'articolo 23 capoverso 2 della legge sui sussidi, la percentuale massima ammessa per le anticipazioni è ridotta all'80 per cento.

Art. 42 Restituzione

Le normative della legge sui sussidi sono sufficienti. Il capoverso 2 può quindi essere abrogato, con conseguente modifica della rubrica.

Titolo prima dell'art. 42a

Cfr. il commento alla modifica del titolo prima dell'articolo 39 OPC-AVS/AI.

Premessa agli art. 42a-42d

Sussidi della Confederazione per le spese amministrative

In futuro, la Confederazione parteciperà anche alle spese amministrative per la fissazione e il pagamento delle prestazioni complementari annue. La Confederazione partecipa ai costi nella stessa misura che nel caso delle prestazioni complementari annue (cfr. art. 24 cpv. 1 LPC). Conformemente al capoverso 2 della disposizione, il Consiglio federale può stabilire importi forfettari per singolo caso. Manca una definizione di cosa si possa considerare come spesa amministrativa. Inoltre, dato che nell'ambito delle prestazioni complementari non vi sono prescrizioni uniformi per la contabilizzazione delle spese amministrative, il Consiglio federale ha fatto uso della sua facoltà di stabilire importi forfettari per singolo caso.

Art. 42a Ammontare degli importi forfettari per singolo caso

Capoverso 1: questo capoverso stabilisce gli importi forfettari versati dalla Confederazione. Questi sono stati calcolati sulla base di un'analisi dei dati contabili del 2004 (incompleti) delle casse di compensazione cantonali che versano PC. Le spese lorde d'esecuzione (spese amministrative per le PC annue e per il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità) sono state divise per il numero dei casi correnti. Questo modo di procedere permette di tenere conto anche delle spese per le richieste respinte, di modo che non è necessaria una partecipazione ai costi separata. L'analisi ha mostrato che una graduazione degli importi in funzione del numero di casi è giustificata. Le casse di compensazione con meno di 2 500 casi sostengono spese mediamente superiori rispetto alle casse che gestiscono fino a 15 000 casi. Le spese delle casse con oltre 15 000 casi sono ancora inferiori. I dati contabili della maggior parte dei Cantoni non forniscono indicazioni sul rapporto tra le spese amministrative per il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità e le spese amministrative complessive. Si ipotizza una quota del 15 per cento. La quota delle prestazioni complementari annue a carico della Confederazione è del 35,9 per cento (base: calcoli dell'UFAS per il bilancio globale 2005).

Gli importi forfettari per singolo caso stabiliti potranno essere adeguati tra qualche anno, quando saranno disponibili rilevazioni esatte (rilevazioni di costi integrali, analisi di processi ecc.).

Capoverso 2: il Cantone di Zurigo ha più di un ufficio di esecuzione PC. Secondo l'articolo 24 capoverso 1 LPC le spese amministrative sono ripartite tra Confederazione e Cantoni, non tra Confederazione e uffici di esecuzione PC. Il capoverso qui commentato precisa la disposizione di legge.

Art. 42b Determinazione del numero di casi

Capoverso 1: l'UFAS determina il numero di casi. In tal modo i criteri applicati sono uniformi per tutta la Svizzera.

Capoverso 2: i dati comunicati all'UFAS giusta l'articolo 39 capoversi 2 e 3 OPC-AVS/AI sono utilizzati anche per la determinazione del numero di casi.

Capoverso 3: in tal modo si garantisce che i coniugi giusta l'articolo 9 capoverso 3 LPC siano contati come due casi. Per il calcolo separato effettuato per un figlio giusta l'articolo 7 capoverso 1 lettera c OPC-AVS/AI, per il forfait per singolo caso il figlio è considerato come un caso specifico.

Art. 42c Fissazione e versamento

Capoverso 1: l'Ufficio federale fissa l'importo dei sussidi.

Capoverso 2: il numero determinante di casi per l'anno in cui le prestazioni sono dovute è noto. Non bisogna quindi versare anticipi né presentare un conteggio alla fine dell'anno. Il versamento può essere effettuato integralmente nell'anno in cui le prestazioni sono dovute. Poiché l'analisi dei dati del mese di dicembre dell'anno precedente è disponibile in aprile, la scadenza della prima rata è fissata a fine maggio.

Capoverso 3: disciplina l'importo versato per ogni rata.

Art. 42d Restituzione e pagamento dilazionato

La normativa prevista all'articolo 42 OPC-AVS/AI può essere applicata per analogia.

Art. 45 Campo di attività delle istituzioni

Frase introduttiva: adeguamento del rinvio alla revisione totale della legge.

Lettera a: adeguamento all'età pensionabile delle donne attualmente in vigore.

Lettera c: adeguamento all'età pensionabile delle vedove attualmente in vigore.

Art. 47 Disposizioni generali sull'erogazione delle prestazioni

Attualmente le prestazioni in denaro sono pagate anche dalle banche. Il capoverso 2 è stato quindi adeguato di conseguenza.

Art. 48 Principi

La legge utilizza il termine “principi” anziché quello di “direttive” (cfr. art. 29 cpv. 2 LPC).

Art. 52 Tra gli organi cantonali

Con l'eccezione di cui all'articolo 14 capoverso 4 LPC la Confederazione ha ora competenza normativa esclusivamente in relazione alla prestazione complementare annua. L'articolo qui commentato va esplicitamente precisato in tal senso.

Art. 54 Tra le casse di compensazione e gli altri organi

Riguarda soltanto il testo tedesco.

Premessa all'art. 54a

(Coordinamento con la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie)

Contesto

Per chiarire la problematica è importante distinguere tra due livelli: quello individuale (concernente il rapporto tra il beneficiario di prestazioni complementari e l'assicurazione) e quello del finanziamento (concernente il rapporto contabile tra Confederazione e Cantoni).

- A livello individuale, ad un beneficiario di prestazioni complementari viene versato, unitamente a queste ultime, l'intero importo forfettario per i premi dell'assicurazione malattie (premio medio cantonale o regionale; cfr. art. 10 LPC). L'importo della riduzione dei premi LAMal non è computato tra i redditi. In altre parole, al beneficiario di PC viene versato l'importo della riduzione dei premi cui ha diritto giusta l'articolo 65 capoverso 1 LAMal tramite le prestazioni complementari. Il beneficiario di PC ha un solo interlocutore, l'organo PC. Questo disciplinamento rimarrà invariato anche con l'entrata in vigore della NPC.
- A livello di finanziamento, nel sistema attuale, nei confronti della Confederazione i Cantoni procedono al conteggio dei premi medi annui versati con le PC tramite la riduzione dei premi LAMal. Per evitare un doppio versamento dei sussidi da parte della Confederazione, nell'ambito del conteggio del sussidio federale versato per le prestazioni complementari i Cantoni devono far figurare i redditi provenienti dalla riduzione dei premi LAMal (parte del Cantone e parte della Confederazione).

Questo modo di procedere presenta vantaggi per i Cantoni, in quanto la quota del sussidio federale per la riduzione dei premi LAMal, complessivamente di 2/3 (secondo il Cantone dal 35 al 90%), è molto più elevata rispetto a quella in vigore per le prestazioni complementari, che a seconda della capacità finanziaria dei Cantoni è compresa tra il 10 e il 35 per cento.

Problema dovuto alla NPC

Con l'entrata in vigore della NPC l'importo del contributo finanziario della Confederazione cambierà sia per quanto riguarda la riduzione dei premi LAMal, sia per le prestazioni complementari. Dal 2008 la Confederazione parteciperà alla riduzione dei premi LAMal con un forfait corrispondente al 7,5 per cento dei costi lordi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Non vi sarà dunque

più un sussidio federale fisso alla riduzione dei premi complessiva. Ammettendo che l'evoluzione dei costi globali della riduzione dei premi ricalcherà quella degli anni scorsi e tenendo conto dell'aumento dei sussidi federali complessivi deciso nel quadro della revisione del 10 marzo 2005 della legge sull'assicurazione malattie, la partecipazione della Confederazione alla riduzione dei premi LAMal per il 2008 può essere stimata tra il 50 e il 55 per cento. Venendo a cadere il legame tra sussidi cantonali e sussidi federali questa quota potrà variare di anno in anno secondo le riduzioni dei premi versate dai Cantoni. A partire dal 2008 la Confederazione parteciperà alla copertura del minimo esistenziale delle prestazioni complementari in ragione del 62,5 per cento (5/8). In seguito a quest'inversione della struttura degli incentivi, da quel momento per i Cantoni sarà più interessante procedere al conteggio e al finanziamento tramite le prestazioni complementari.

Questo significa che nel conteggio relativo alle riduzioni dei premi LAMal presentato alla Confederazione, un Cantone potrebbe benissimo computare solo la riduzione dei premi relativa alla categoria di reddito più bassa e non più il premio medio cantonale o regionale. Poiché in certi Cantoni il primo importo è nettamente inferiore al secondo, nel quadro del conteggio relativo al minimo esistenziale questo modo di procedere provocherebbe un aumento delle spese a carico della Confederazione, dato che essa partecipa alla garanzia del minimo esistenziale nella misura di 5/8.

Possibili ripercussioni finanziarie nel quadro della NPC

Per calcolare le possibili ripercussioni finanziarie bisogna basarsi sulla tavola sinottica dei sistemi cantonali di riduzione dei premi, aggiornata al 1° maggio 2005, elaborata dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS). C'è da attendersi che i Cantoni in cui la riduzione dei premi LAMal prevista per la categoria di reddito più bassa è inferiore al premio medio cantonale in futuro verseranno ai beneficiari di prestazioni complementari soltanto una riduzione di premi pari a quella prevista per la categoria di reddito più bassa. Quanto agli altri Cantoni, si prevede che i due importi, ora uguali, continueranno ad esserlo anche in seguito.

In questo modo le uscite per le prestazioni complementari aumenterebbero di circa 353 milioni di franchi l'anno. Trattandosi di minimo esistenziale, la Confederazione dovrebbe parteciparvi nella misura del 62,5 per cento. La Confederazione dovrebbe dunque far fronte a costi supplementari complessivi pari a circa 220 milioni di franchi l'anno.

Per quanto concerne la NPC è dunque indispensabile che il bilancio globale non registri alcuna modifica relativa al volume delle riduzioni di premi per i beneficiari di prestazioni complementari.

Base legale

Secondo l'articolo 9 capoverso 5 lettera g LPC il Consiglio federale disciplina il coordinamento con la riduzione dei premi ai sensi della LAMal. Quest'ampia norma di delega permette al Consiglio federale di creare una disposizione a livello di ordinanza che escluda qualsiasi onere supplementare a carico delle finanze federali non compensato nel quadro del bilancio globale.

Ai sensi della norma di delega, l'articolo 54a OPC-AVS/AI va adeguato in modo tale che i Cantoni non possano in alcun modo inserire l'importo forfettario per

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nel conteggio relativo alle prestazioni complementari presentato alla Confederazione. Secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC, l'importo forfettario menzionato corrisponde al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni).

L'articolo 9 capoverso 5 lettera g LPC non è tuttavia sufficiente per prescrivere ai Cantoni la riduzione che devono versare ai beneficiari di PC. Una tale prescrizione, ossia una prescrizione riguardante il livello della riduzione individuale dei premi, dovrebbe figurare nella LAMal.

Decisione dell'organo di direzione politica della NPC

Durante la sua seduta del 30 giugno 2006, l'organo di direzione politica della NPC ha approvato la soluzione basata sul livello di finanziamento delle prestazioni complementari (art. 54a OPC-AVS/AI).

Art. 54a Coordinamento con la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie

Capoverso 1: nel bilancio globale della NPC ci si fonda sul presupposto che il sistema di conteggio delle PC tra Confederazione e Cantoni non subisca alcuna modifica. Con questa disposizione si evita che la Confederazione debba far fronte a un maggior onere, nel caso in cui i Cantoni decidano di cambiare l'attuale sistema della riduzione dei premi per quanto concerne i beneficiari di prestazioni complementari. La disposizione non prescrive l'ammontare della riduzione dei premi LAMal che i Cantoni devono versare ai beneficiari di prestazioni complementari.

Capoverso 2: può essere abrogato. Nell'OPC-AVS/AI non è necessario regolamentare la riduzione dei premi LAMal che i Cantoni possono inserire per i beneficiari di una prestazione complementare annuale nel conteggio destinato alla Confederazione.

Capoverso 3: dato che l'articolo 19 OPC-AVS/AI è abrogato, non si sa più a cosa si riferisca l'abbreviazione „Dipartimento“. Inoltre il rinvio è adeguato alla revisione totale della legge.

Art. 55 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Rubrica: concerne unicamente il testo tedesco.

Il rinvio è adeguato alla revisione totale della legge.

Art. 57 Approvazione delle prescrizioni

Capoverso 1: giusta l'articolo 29 capoverso 1 LPC le disposizioni d'esecuzione vanno sottoposte ad approvazione. Il concetto è ridefinito di conseguenza. La precisazione in merito ad eventuali altre prescrizioni cantonali non ha più ragion d'essere essendo ora anch'esse oggetto dell'articolo 29 LPC. Inoltre il rinvio è adeguato alla revisione totale della legge.

Capoverso 2: la legge utilizza il termine “principi” e non più il termine “direttive” (cfr. art. 29 cpv. 2 LPC).

Art. 58 Disposizioni transitorie

Capoverso 1: il Dipartimento non ha più la competenza normativa (cfr. il commento all'art. 19 OPC-AVS/AI).

Capoverso 2: la disposizione è superata e può dunque essere abrogata.

15 Commento all'ordinanza del 19 novembre 2003⁴⁵ sul finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione (OFAD)

Art. 9 Ripartizione tra i Cantoni

L'articolo 9 disciplina la ripartizione tra i Cantoni della partecipazione di questi ultimi alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Con l'introduzione della NPC, la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni sarà abrogata. D'ora in poi, l'importo totale annuale sarà ripartito tra i singoli Cantoni in proporzione al contributo di questi ultimi al totale del numero di giorni di disoccupazione controllata di tutti i Cantoni per l'anno considerato (art. 92 cpv. 7bis della Legge federale del 25 giugno 1982⁴⁶ su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza [LADI] nuovo).

La revisione non ha ripercussioni finanziarie per il fondo di compensazione AD. È stata modificata unicamente la chiave di ripartizione dell'importo stabilito nell'art. 92 cpv. 7bis LADI (nuovo).

16 Commento all'ordinanza del 30 novembre 1992⁴⁷ sulle foreste (Ofo)

16.1 In generale

Il settore delle foreste rimane un compito comune di Confederazione e Cantoni, ossia Confederazione e Cantoni partecipano insieme al finanziamento. La Confederazione dovrebbe concentrarsi per quanto possibile sull' "aspetto strategico" e lasciare ai Cantoni il "livello operativo". Quindi, la Confederazione si concentra sul disciplinamento degli obiettivi e dei principi per l'adempimento dei compiti, sull'approntamento di documenti di base e sul controllo. I Cantoni sono investiti di una maggiore responsabilità nell'attuazione concreta, in particolare anche nell'impiego dei mezzi finanziari. Indennità e aiuti finanziari saranno versati in futuro in generale sotto forma di sussidi globali ai Cantoni, che dispongono in tal modo della competenza finale per l'autorizzazione di progetti singoli e l'attribuzione di sussidi.

Viene abolito il criterio della capacità finanziaria del Cantone.

⁴⁵ RS 837.141

⁴⁶ RS 837.0

⁴⁷ RS 921.01

Quale nuova forma di collaborazione tra Confederazione e Cantoni è introdotto l'accordo programmatico, che quantifica gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni da fornire. I beneficiari dei sussidi federali sono d'ora in poi i Cantoni. Essi si occupano da soli dei richiedenti di sussidi e in tal modo dei fornitori di prestazioni e sono liberi, in via di principio, di impostare le modalità successive di assegnazione dei contributi finanziari. Per il conseguimento degli obiettivi degli accordi di programma si presuppone un cofinanziamento cantonale, soluzione che corrisponde alla filosofia di base dei compiti in comune. I Cantoni devono inoltre garantire la partecipazione di terzi. La legge sui sussidi contempla le relative prescrizioni. Se i Cantoni concedono sussidi mediante decisione, si applica inoltre il diritto di ricorso secondo la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.

Le modifiche essenziali dell'articolo dell'ordinanza sulle foreste concernente il finanziamento comprendono la definizione dei contenuti minimi degli accordi programmatici, dei compiti e delle competenze di Confederazione e Cantoni, la procedura in materia di accordo e il controlling. A livello di ordinanza sono inoltre concretizzati i criteri per il calcolo dei sussidi federali. Le disposizioni dettagliate in materia di sussidi sono abrogate.

Il disegno si riferisce agli articoli 15 e 38-59 dell'ordinanza sulle foreste. I criteri per l'assegnazione di contributi sono stati raggruppati. I vigenti articoli 40-49 e 53-59 sono stati abrogati e parzialmente ripresi in nuovi articoli. I commenti si riferiscono soltanto ai contenuti degli articoli dell'ordinanza nuovi o modificati. Essi non contengono dati concernenti gli articoli abrogati.

Dalla primavera 2004, un gruppo di lavoro paritetico composto di specialisti cantonali del settore forestale e della sistemazione dei corsi d'acqua ha collaborato con gli uffici federali allora competenti, l'Ufficio federale delle acque e della geologia e l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, che nel 2006 sono confluiti nell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), all'attuazione concreta del nuovo modello di sovvenzionamento. Questa collaborazione costruttiva è stata consolidata nell'ordinanza sulle foreste opportunamente modificata. Ne è risultato uno stretto coordinamento con il settore della protezione dalle piene che è disciplinato nell'ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua.

16.2 Commento alle singole disposizioni

L'ordinanza sulle foreste deve essere modificata come segue:

Capitolo 3: Protezione dalle catastrofi naturali

Art. 15 cpv. 4

Questo capoverso corrisponde invariato al vecchio articolo 43 capoverso 2. In seguito alla nuova articolazione dell'articolo sul finanziamento e, in particolare, al coordinamento del nuovo articolo 40 con l'articolo 2 dell'ordinanza sulla sistemazione delle acque, il vecchio articolo 43 capoverso 2 è stato spostato qui senza subire modifiche sostanziali.

Capitolo 6: Aiuti finanziari (senza crediti d'investimento) e indennità

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 38 Condizioni generali per la concessione di sussidi

L'articolo contiene e cita, come la disposizione vigente, le condizioni generali per il versamento di indennità e aiuti finanziari al Cantone da parte della Confederazione.

Poiché il settore delle foreste rimane un compito comune di Confederazione e Cantoni, il Cantone deve conformemente al capoverso 1 partecipare ai costi. Per raggiungere l'obiettivo degli accordi programmatici è indispensabile che i Cantoni partecipino al finanziamento. La Confederazione rinuncia però alla fissazione di aliquote vincolanti e non subordina più all'aliquota cantonale la sua partecipazione ai costi computabili. La scelta delle modalità di rifinanziamento spetta soltanto al Cantone che è libero di chiedere la partecipazione di usufruttuari, sponsor o altri alle spese.

La partecipazione dei Cantoni alle spese non costituisce più, secondo il capoverso 2, una condizione per la concessione di sussidi federali a favore di provvedimenti che la Confederazione sostiene direttamente. Questa norma rimane invariata.

Art. 39 Condizioni particolari

Il capoverso 1 contiene e cita, come la disposizione vigente, le condizioni particolari per la concessione di indennità e aiuti finanziari al Cantone da parte della Confederazione. La lettera a rinuncia alla condizione vigente secondo la quale le altre condizioni del diritto cantonale sono da adempiere. In tal modo si tiene conto del principio che nelle leggi federali non è fatto riferimento alla legislazione cantonale. La lettera b garantisce da ora in poi il coordinamento con l'interesse pubblico di altri ambiti. La manutenzione successiva deve essere, come finora, garantita secondo la lettera c.

Secondo il capoverso 2 i requisiti minimi (tecnici, economici ed ecologici) saranno ancora una condizione imprescindibile per l'assegnazione di sussidi federali.

Sezione 2: Provvedimenti

Art. 40 Protezione da catastrofi naturali

Questo articolo concretizza quanto prescrive l'articolo 36 della legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFo)⁴⁸ il cui scopo è di ridurre a una misura accettabile il deficit di protezione esistente mediante provvedimenti pianificatori, organizzativi ed edili nonché un proporzionale impiego dei mezzi. La protezione da catastrofi naturali è garantita, in linea di massima, mediante accordi programmatici. Per contro, i progetti onerosi vengono, come finora, approvati e sussidiati mediante decisione.

Conformemente al capoverso 1, l'offerta di base e la redazione della documentazione sui pericoli vengono sussidiati da parte della Confederazione mediante un sussidio globale. L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Can-

⁴⁸ RS 921.0

tone interessato; le indennità della Confederazione non sono vincolate all'ammontare del contributo programmatico cantonale. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali, per quanto possibile, sulle unità di prestazione che corrispondono alla percentuale attuale di finanziamento federale in questo settore, dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria. La quota federale approssimativa per l'offerta di base ammonta al 35 per cento al massimo; la quota federale approssimativa per la documentazione sui pericoli al 50 per cento al massimo. L'offerta di base include in particolare la costruzione, il ripristino e la sostituzione di opere e impianti di protezione come pure l'installazione e la gestione di stazioni di misurazione nonché la realizzazione di sistemi d'allarme. La documentazione sui pericoli consiste nella redazione di catasti e carte dei pericoli. L'ammontare delle indennità dipende secondo la lettera a dal potenziale di pericolo e di danno e, secondo la lettera b, dall'entità e dalla qualità dei provvedimenti e dalla loro programmazione. Determinante ai fini di stabilire l'ammontare del contributo federale è, oltre alla minaccia di catastrofi naturali, l'efficacia dei provvedimenti (lettera b). Essa include la qualità della prestazione (risultato), la qualità della prestazione fornita (processo) e la pianificazione dei provvedimenti.

Il capoverso 2 stabilisce che, in generale, i progetti onerosi saranno finanziati singolarmente anche per il futuro mediante decisione. Per progetti onerosi si intendono i progetti il cui costo è superiore al milione di franchi. Il sovvenzionamento di progetti singoli tiene conto del fatto che detti progetti comportano difficoltà tecniche particolari, che includono interventi sul territorio complessi, talvolta interregionali, e sono pertanto suscettibili di considerazioni speciali, di un coordinamento stretto, di assistenza e consulenza a tutti i livelli (Comune, Cantone, Confederazione). Progetti siffatti sono di conseguenza particolarmente onerosi. Se le condizioni minime sono adempiute, il sussidio federale ammonta in linea di massima al 35 per cento. Progetti singoli, particolarmente efficaci, possono essere tuttavia promossi, nell'ambito di un sistema di incentivazione focalizzato sui risultati, mediante indennità supplementari fino a un contributo federale del 45 per cento al massimo. L'entità dei sussidi federali dipende anche, in linea di massima, nel caso di progetti singoli, dalla minaccia di pericoli naturali (lettera a) e dall'efficacia delle misure (lettera c). La lettera c annovera espressamente anche la pianificazione delle misure. L'idea alla base di tale disposizione è che una pianificazione seria e di alto livello qualitativo influenza positivamente la qualità del prodotto finale evitando danni importanti e costosi nonché le modifiche da essi indotti. Oltre a ciò, nei progetti singoli un ruolo importante per il calcolo dei sussidi della Confederazione è svolto anche da un esame completo dei rischi (lettera b). Si tiene in tal modo conto del fatto che, accanto alle misure edilizie, esiste tutta una serie di altre misure importanti per la protezione dell'uomo e dei beni materiali di ingente valore dagli eventi naturali. Tutte queste misure devono essere considerate, conformemente alla lettera b, nella pianificazione di un progetto e armonizzate tra loro nell'ambito di un esame completo dei rischi. L'esame completo dei rischi è fondato su una valutazione attenta ed esaustiva dei tre aspetti della sostenibilità (natura, economia e società), sia nel padroneggiare gli eventi successivi a una piena, sia nella ricostruzione dello status quo ante e in particolare nella prevenzione dei pericoli a lungo termine. Per la mera riparazione dei danni e per gli interventi non viene versato alcun contributo d'incentivazione.

Conformemente al capoverso 3, la Confederazione può aumentare, nel caso di misure di protezione eccezionali, ad esempio dopo danni ingenti causati dal maltempo, il suo contributo a un Cantone notevolmente danneggiato fino a un massimo del

65 per cento delle spese computabili. Il supplemento è fondato su una decisione corrispondente del Consiglio federale.

Il capoverso 4 elenca le misure per le quali la Confederazione non versa alcun contributo finanziario. La lettera a è invariata. La lettera b precisa ulteriormente le eccezioni al finanziamento da parte della Confederazione.

Art. 41 Bosco di protezione

Questo articolo concretizza quanto prescritto dall'articolo 37 della legge sulle foreste, il cui scopo è garantire gli effetti del bosco di protezione quale misura biologica contro i pericoli naturali. La cura del bosco di protezione viene assicurata mediante accordi programmatici. Il contributo globale assegnato al Cantone riguarda, nell'ambito degli obiettivi programmatici concordati, non solo la cura del bosco di protezione in senso stretto ma anche la prevenzione e riparazione di danni alle foreste nonché l'installazione degli impianti di raccordo necessari per la cura del bosco di protezione.

Conformemente al capoverso 1, la Confederazione sussidia il bosco di protezione mediante un contributo globale. Sono inoltre citati gli indicatori in base ai quali viene determinato l'ammontare del sussidio federale. La lettera a è riferita al potenziale di pericolo e di danno, fondato sull'indice del bosco di protezione secondo il progetto SilvaProtect-CH. Le delimitazioni cantonali dei boschi di protezione vengono momentaneamente armonizzate nell'ambito di SilvaProtect-CH.

La lettera b cita la superficie del bosco di protezione da curare. Poiché l'efficacia protettiva del bosco è commisurata alla superficie, l'accordo programmatico concluso tra Confederazione e Cantone concerne le dimensioni del bosco di protezione da "trattare e da influenzare". Con essa si intende la parte del perimetro di un bosco di protezione che, durante il periodo contemplato dall'accordo programmatico, sarà sottoposta a misure di rinnovazione e di tutela. La superficie di bosco di protezione da trattare e da influenzare deve essere delimitata in maniera pragmatica e ragionevole in base agli obiettivi selvicolturali e nell'ottica della tecnica di raccolta del legname (cfr. le attuali carte degli interventi per progetti selvicolturali o il programma pilota in Vallese). Dati circa l'urgenza (o la necessità) della cura del bosco di protezione non sono al momento disponibili a livello nazionale. Sono attualmente in corso tentativi di interpretare in tal senso i dati dell'Inventario forestale nazionale svizzero IFN. Al fine di stabilire, in un momento successivo, la superficie del bosco di protezione da curare, si prevede pertanto di includere i dati relativi alla necessità di intervenire.

L'indennità per l'installazione degli impianti di raccordo necessari alla cura del bosco di protezione sarà commisurata, secondo la lettera c, all'infrastruttura necessaria a quel fine. Sono sussidiati esclusivamente i provvedimenti volti alla protezione. Questi provvedimenti comprendono in particolare le riparazioni (dopo catastrofi naturali), gli ampliamenti (consolidamenti), le sostituzioni (alla fine della durata di vita tecnica) e la costruzione e manutenzione di infrastrutture. Nell'accordo programmatico si stabilisce l'entità dei provvedimenti programmati conformemente alla pianificazione cantonale (ad es. i metri lineari da riparare, i km di ampliamento ecc.). Sono concordate anche le procedure cantonali in base alle quali vengono approvati il piano e il progetto. Il contributo federale per l'infrastruttura necessaria al bosco di protezione non può superare una quota massima dei mezzi finanziari complessivi a disposizione per la cura del bosco di protezione. Per il primo periodo

programmatico questa quota è stata fissata al 25 per cento. Qualora i mezzi impiegati per la sicurezza dell'infrastruttura fossero inferiori a quelli previsti, la somma restante può essere dedicata alla cura del bosco di protezione. Per contro, il Cantone non può trattare una superficie di bosco di protezione inferiore a quella concordata e impiegare tal fine mezzi maggiori per l'infrastruttura. Qualora un Cantone dimostrasse di avere bisogno di mezzi maggiori per l'infrastruttura, l'UFAM può modificare eccezionalmente la quota massima summenzionata.

Secondo la lettera d l'ammontare dell'indennità globale è basata anche sulla qualità della prestazione fornita. Le istruzioni pubblicate dall'UFAM "Continuità nel bosco di protezione e controllo dell'efficacia (NaiS)" descrivono come si deve trattare il bosco di protezione e riportano altresì gli standard di qualità corrispondenti. Se i requisiti di qualità sono adempiuti, la Confederazione versa i propri sussidi; in caso contrario non partecipa alle spese. Nella prima fase non si ha nessuna ulteriore differenziazione in base agli indicatori di qualità, ma ciò non esclude che i sussidi federali possano essere differenziati in una fase successiva in base alla qualità e all'efficacia delle singole prestazioni fornite.

Conformemente al capoverso 2, le indennità sono negoziate tra l'UFAM e il Cantone interessato. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali per quanto possibile sulle unità di prestazione dove, per la cura del bosco di protezione, entrano in linea di conto i sussidi per unità di superficie. Le unità di prestazione equivalgono alla percentuale attuale di finanziamento federale in questo settore, dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria. I sussidi federali per il primo periodo programmatico ammontano a circa il 40 per cento delle spese complessive. Le misure di accompagnamento quali la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina, le misure per la tutela dei biotopi, la protezione della foresta (utilizzazioni forzate, in particolare per la prevenzione di calamità attribuibili al bostrico e misure in caso di danni causati da tempeste), aiuti alla forestazione (misure minime, temporanee quali cavalletti treppiedi ecc.) nonché piccole forestazioni, sentieri di accesso e attività di controllo sono considerati nei sussidi per unità di superficie.

Provvedimenti tecnici temporanei più importanti e forestazioni più ampie nel bosco di protezione (con costi superiori a 100'000 franchi) non rientrano nella cura del bosco di protezione. Queste misure sono necessarie soltanto in casi eccezionali, vengono elaborate dall'UFAM insieme alle altre misure tecniche nel settore dei pericoli naturali e, perciò, integrate negli accordi programmatici secondo l'articolo 40 dell'ordinanza sulle foreste.

Secondo il capoverso 3, la Confederazione può sussidiare, in certe zone delimitate dai Cantoni, vale a dire in zone cuscinetto confinanti con i boschi di protezione, ma anche all'esterno dei boschi di protezione, provvedimenti contro i danni alle foreste, nella misura in cui detti provvedimenti concorrono a diminuire le minacce contro i boschi di protezione; ciò vale in particolare nel caso di danni provocati dai bostrici, dagli incendi di bosco o dalla selvaggina.

Art. 42 Diversità biologica nel bosco

L'articolo 42 concretizza quanto sancito dall'articolo 38 della legge forestale. La conservazione e il miglioramento della diversità biologica della foresta vengono garantite mediante accordi programmatici.

Conformemente al capoverso 1, la Confederazione sussidia le misure nel settore delle diversità biologica mediante un contributo globale. Sono inoltre riportati gli indicatori dai quali dipende l'ammontare dei sussidi della Confederazione. Nel caso delle riserve forestali da delimitare e da tutelare, dei boschi giovani e delle superfici di interconnessione da tutelare, delle isole di legno vecchio e legno morto da delimitare nonché delle forme tradizionali di gestione forestale da salvaguardare, l'aiuto finanziario è stabilito, secondo le lettere a-c, e ed f, in base alla superficie. Secondo la lettera d, La promozione di specie animali e vegetali, che servono alla salvaguardia della varietà delle specie e della diversità biologica, e sono pertanto da conservare in maniera prioritaria, è sussidiata in base all'entità delle misure adottate.

Le isole di legno vecchio e morto si differenziano dalle riserve forestali in generale per la loro entità, ma soprattutto per la loro durata. Le isole di legno vecchio e morto hanno in generale una vita meno lunga di quella delle riserve forestali che sono garantite contrattualmente per almeno 50 anni. I sussidi non vengono versati due volte. Se le isole di legno vecchio e morto sono una componente di riserve forestali, il finanziamento è fondato, secondo la lettera a, sulla riserva. Per tutti gli altri casi si applica la lettera e. Secondo la lettera g, l'ammontare degli aiuti finanziari globali si fonda anche sulla qualità della prestazione fornita. Questo indicatore si sovrappone a quelli delle lettere a-f.

Conformemente al capoverso 2, gli aiuti finanziari per la conservazione della diversità biologica nel bosco sono negoziati tra l'UFAM e il Cantone interessato. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali per quanto possibile sulle unità di prestazione. Le unità di prestazione equivalgono alla percentuale attuale di finanziamento federale in questo settore, dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria. I sussidi federali per il primo periodo programmatico ammontano a circa il 40 per cento dei costi complessivi.

Il capoverso 3 cita le condizioni particolari per la concessione di aiuti finanziari ai fini della conservazione della diversità biologica nel bosco.

Secondo il capoverso 4, le condizioni di base concernenti la selvicoltura naturalistica sono le premesse per la concessione di aiuti finanziari alla cura dei boschi giovani. Esse sono attualmente puntualizzate e fissate in un progetto sotto la guida dell'UFAM.

Art. 43 Produzione di materiale di riproduzione forestale

L'articolo 43 concretizza quanto prescrive l'articolo 38 capoverso 1 lettera della legge sulle foreste. La Confederazione accorda sussidi singoli, in generale mediante decisione, per la produzione di materiale di riproduzione forestale. La conservazione della diversità genetica è per analogia già contenuta nella salvaguardia delle varietà delle specie secondo l'articolo 42 capoverso 1 lettera d.

Art. 44 Economia forestale

L'articolo 44 concretizza quanto prescrive l'articolo 38a della legge forestale. Il miglioramento dell'economicità della gestione forestale è garantita mediante accordi programmatici.

Con il sostegno, di durata limitata, da parte dei poteri pubblici conformemente agli obiettivi del PF-CH (Programma forestale svizzero), le aziende forestali saranno in grado di migliorare, mediante misure di razionalizzazione (ma soprattutto mediante

la diminuzione dei costi fissi), la loro redditività. A tale riguardo riveste particolare importanza la formazione di unità di gestione più efficienti (ad es. fusioni con competenza in materia di pianificazione e di utilizzazione) e di moderne imprese di logistica del legno. Contrariamente a quanto avviene con i crediti d'investimento, questo sostegno non concerne le macchine, le attrezzature forestali ecc.

Conformemente al capoverso 1, la Confederazione subsidia mediante aiuti finanziari globali i provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale. Sono enunciati inoltre gli indicatori in base ai quali viene fissato l'ammontare dei sussidi federali.

La lettera a cita per le basi di pianificazione interaziendali⁴⁹ l'estensione della superficie forestale (ettari di superficie forestale complessiva). Il perimetro programmatico è costituito da tutto il Cantone. I contenuti delle basi di pianificazione forestali devono essere riferiti ai livelli regionali, cantonali e intercantonali. La Confederazione non finanzia più strumenti di pianificazione riferiti all'azienda (ad es. carte del popolamento).

Contenuti delle basi di pianificazione che riguardano uno degli altri accordi programmatici nell'ambito della legge sulle foreste, quali le strategie per le riserve forestali o le carte dei pericoli nel contesto di costruzioni di protezione, vengono in linea di massima sostenuti dalla Confederazione attraverso gli accordi programmatici (diversità biologica, costruzioni di protezione, bosco di protezione).

Per quanto attiene al miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale, gli aiuti finanziari sono basati, secondo la lettera b, sulla quantità programmata di legname utilizzata e smistata congiuntamente. Gli adeguamenti organizzativi e strutturali del settore vengono promossi in maniera mirata e prevalentemente sulla collaborazione e la logistica. Ne fanno parte ad esempio riorganizzazioni, investimenti in consulenze professionali concernenti l'economia aziendale o sistemi informativi in materia di economia aziendale rilevanti per la gestione.

Secondo la lettera c, gli aiuti finanziari sono accordati sul deposito di legname in caso di sovrapproduzione straordinaria in base alla quantità di legname che il mercato non è al momento in grado di assorbire. Nel termine "mercato" va inclusa anche la capacità di trasporto. Vale a dire che i depositi vengono sussidiati anche se il legname non può essere immesso sul mercato a causa di insufficienti capacità di trasporto. Oltre al deposito di legname bostricato sono finanziati anche i depositi umidi, nei quali il legname, per motivi legati al sostegno dei prezzi, può essere trattenuto più a lungo.

Conformemente al capoverso 2, gli aiuti finanziari volti a migliorare le condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale sono negoziati tra l'UFAM e il Cantone interessato. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali per quanto possibile sulle unità di prestazione. Per questo settore occorre partire da una base di calcolo unitaria a livello nazionale composta da un importo commisurato alla prestazione per ogni metro cubo di legname utilizzato, venduto o smistato, nonché da un importo di base per ogni progetto di cooperazione. Questa base di calcolo corrisponde alla percentuale attuale di finanziamento federale in questo settore,

⁴⁹ Con basi di pianificazione interaziendali non si intendono esplicitamente pianificazioni condivise da diverse aziende, che abbiano quale contenuti basi di pianificazione aziendali (ad es. piani economici), bensì strumenti di gestione e di coordinamento per i Cantoni.

dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria. I sussidi federali per il primo periodo programmatico ammontano a circa il 40 per cento dei costi complessivi.

Il capoverso 3 definisce le condizioni particolari per la concessione degli aiuti finanziari volti al miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale. Devono essere adempiute le seguenti condizioni minime:

- collaborazione duratura con la direzione centrale dell'azienda e con la contabilità centrale
- quantità minima di legname utilizzato e quantità minima di legname immesso sul mercato
- allestimento del bilancio e del conto economico secondo il codice delle obbligazioni (CO) (nella misura in cui questi, in base alla forma giuridica scelta, non siano comunque obbligatori) e il diritto di consultazione per Cantone e Confederazione.

Il criterio "collaborazione duratura" può essere adempiuto sia mediante un contratto di cooperazione, o un obbligo di cooperazione analogo, sia mediante l'istituzione di una personalità giuridica appropriata (ad es. la fondazione di una S.A. o una S.r.l.). A tale riguardo, deve essere garantito che i diritti in materia di pianificazione e di utilizzazione siano affidati in maniera duratura a questa forma di cooperazione, che siano assicurati a livello centrale l'impiego dei mezzi finanziari e la liquidità e che esista soltanto una direzione d'azienda e una contabilità (contabilità finanziaria e, quale raccomandazione, un conteggio delle spese), criterio centrale per tutte le forme di cooperazione. In tal modo si garantisce che i finanziamenti per la promozione siano investiti in progetti efficaci a lungo termine. Gli interessi di proprietà dei proprietari di foreste sono garantiti attraverso la pianificazione annua.

Fissando una quantità di legname utilizzato di almeno 10'000 m³ e una quantità di legname immesso sul mercato di almeno 50'000 m³ per progetto (quale obiettivo a medio termine che deve essere realizzato alla scadenza della durata del progetto), la promozione di concentrazioni minime viene esclusa da parte della Confederazione. I Cantoni sono liberi di stabilire eventualmente una quantità iniziale minima⁵⁰. Date le quantità minime summenzionate, la Confederazione ritiene che le cooperazioni o i raggruppamenti aziendali possono essere autosufficienti nell'ambito di un'economia di mercato.

Art. 45 Promozione della formazione

Le disposizioni relative alla promozione della formazione corrispondono al disciplinamento vigente. Il rimando alla vecchia tabella 2 è sostituito con la citazione diretta del contributo federale massimo che viene concesso sotto forma di importi forfettari.

Art. 46 Ricerca e sviluppo

Le disposizioni relative alla ricerca e allo sviluppo corrispondono al disciplinamento vigente.

⁵⁰ La Confederazione raccomanda in generale una quantità minima iniziale di 6'000 m³ per il legname utilizzato e 20'000 m³ per il legname immesso sul mercato.

Sezione 3: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità globali o aiuti finanziari

Art. 47 Domanda

La Confederazione concede ai Cantoni indennità e aiuti finanziari, conformemente agli articoli 40-46 OFo. Ciò equivale a dire che i richiedenti possono essere soltanto i Cantoni (capoverso 1). Nell'ambito del diritto in materia di sussidi, la Confederazione non ha nessun rapporto con terzi. Questi ultimi inoltrano la loro domanda al Cantone che concede un sostegno finanziario in base al proprio diritto in materia di sussidi e di appalti pubblici. L'elemento più importante della domanda per la stipula di accordi programmatici è rappresentato dai dati del Cantone in merito agli obiettivi programmatici da realizzare nei quattro anni successivi (lettera a), alle misure ritenute necessarie per la realizzazione di questi obiettivi e la loro attuazione (lettera b) nonché l'efficacia di dette misure (lettera c) in rapporto alla realizzazione degli obiettivi programmatici.

Secondo il capoverso 2, i Cantoni interessati, nel caso di provvedimenti di portata intercantonale, garantiscono il coordinamento delle domande.

Art. 48 Accordo programmatico

Conformemente al capoverso 1, l'accordo programmatico è stipulato tra l'UFAM e l'autorità cantonale competente. Sia per i Cantoni sia per la Confederazione, la competenza per la stipula degli accordi programmatici deve essere assolutamente regolamentata. A livello federale, la competenza ordinaria per la stipula di accordi programmatici è affidata all'UFAM. All'interno dell'UFAM, la responsabilità per la preparazione in materia di contenuto è demandata alle divisioni specialistiche. Ma la pianificazione finanziaria è affidata alla direzione, che firma anche gli accordi programmatici. In tal modo, si è tenuto conto del fatto che il partner contrattuale è sempre un Cantone e pertanto uno Stato parzialmente sovrano e che, da parte cantonale, ad essere competente per la stipula, è spesso il governo nel suo complesso. La regolamentazione esatta della competenza per la stipula da parte cantonale spetta al Cantone. La Confederazione raccomanda tuttavia una regolamentazione esplicita delle competenze nel diritto cantonale. Dato che la competenza alla stipulazione di accordi programmatici costituisce una funzione fondamentale e importante, che riguarda nel contempo anche la ripartizione dei compiti tra gli organi statali e con essa la ripartizione dei poteri, si raccomanda che essa sia statuita a livello di legge.

In conformità dell'articolo 20a capoverso 2 LSu, l'accordo programmatico disciplina, secondo il capoverso 2, prima di tutto gli obiettivi strategici da realizzare congiuntamente (lettera a). Alla lettera b si stabilisce la prestazione del Cantone, ossia con quali misure, e (lettera c) con quale sostegno finanziario della Confederazione questi obiettivi dovranno essere raggiunti. Inoltre, l'accordo programmatico disciplina il controlling (lettera d). I punti essenziali del controlling, valide in generale e applicabili per tutti i Cantoni, vengono tuttavia già stabiliti nelle direttive in materia di sussidi dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM. L'elenco nel capoverso 2 non è esaustivo. Nel quadro dell'accordo programmatico, Confederazione e Cantoni sono liberi di disciplinare altri punti nei limiti del quadro normativo vigente.

Nel capoverso 3 si stabilisce che l'accordo programmatico è stipulato per la durata massima di quattro anni. Questa durata si applica in linea di massima per tutti i

programmi dell'UFAM. Tale disposizione è giustificata dal fatto che i requisiti contenutistici degli obiettivi programmatici sussidiati (i processi di trasformazione della natura sono a lungo termine), dall'efficienza necessaria durante lo sviluppo delle trattative (una durata degli accordi più lunga privilegia l'efficienza) e dall'allineamento con i tempi di raccolta dei fondi (la durata del credito quadro approvato all'Assemblea federale che serve quale base per l'assegnazione di sussidi mediante accordi programmatici è prevedibilmente di quattro anni).

Conformemente al capoverso 4, l'UFAM emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.

Art. 49 Versamento

L'UFAM versa al Cantone, nel quadro dei sussidi federali concordati, i mezzi finanziari necessari a rate (capoverso 1). I versamenti rateali avvengono, in linea di massima, indipendentemente dal grado di realizzazione dell'obiettivo.

Un'eccezione è costituita dalla riduzione o interruzione totale dei versamenti a rate nel caso di gravi inadempienze (capoverso 2), nella misura in cui la colpa è imputata al Cantone. Inadempienze che vanno disgiunte dalle inadempienze di prestazione non imputabili al Cantone (modifica delle circostanze che sono alla base dell'accordo programmatico; ad esempio danni causati da tempeste nel prodotto bosco di protezione). In questi casi, l'accordo programmatico tra Confederazione e Cantone viene adeguato alla mutata situazione.

Art. 50 Rendicontazione e controllo

Secondo il capoverso 1, i rapporti annuali devono essere concisi. Alla fine di marzo, un rapporto standardizzato deve riferire sullo stato dell'obiettivo programmatico alla fine dell'anno precedente per quanto attiene all'avanzamento materiale dei lavori e al consumo di risorse. Il rapporto annuale del secondo anno deve essere più completo e fornire informazioni circa lo stato dei lavori (a livello materiale e finanziario) per ogni obiettivo programmatico concordato (avanzamento del programma e raggiungimento dell'obiettivo dopo due anni, confronto tra la situazione auspicata e quella reale). Le conclusioni ricavate dalla retrospettiva e il programma pluriennale del Cantone costituiscono le basi per il periodo programmatico successivo. Nel caso di rapporti dei Cantoni rimasti in sospeso o non approvati dall'UFAM, i pagamenti delle tranche successive vengono sospesi fino a quando i rapporti non siano fatti pervenire all'UFAM e approvati da questo Ufficio. Al più tardi tre mesi dopo la stipula del programma, il Cantone presenta un rapporto conclusivo quale supplemento al rapporto annuale dell'ultimo anno programmatico. Il rapporto conclusivo riferisce sul grado di realizzazione dell'obiettivo e presenta un compendio dei mezzi finanziari impiegati (Confederazione, Cantone, terzi), un conteggio finale nonché una valutazione d'insieme del programma e delle esperienze da esso ricavate.

Gli elementi del controlling sono i rapporti annuali e i rapporti conclusivi (rendiconti), i controlli a campione, lo scambio di esperienze e le consulenze tecniche. L'UFAM verifica la realizzazione del programma a campione durante il decorso del programma e alla sua conclusione (capoverso 2).

Art. 51 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

L'accordo programmatico è considerato adempiuto da parte del Cantone quando tutti gli obiettivi programmatici sono stati raggiunti entro la durata dell'accordo. Se l'accordo non è stato completamente adempiuto, il Cantone ha diritto soltanto ai sussidi federali conteggiati proporzionalmente alla prestazione raggiunta. Se l'obiettivo programmatico o uno degli obiettivi programmatici non è stato raggiunto entro il termine concordato, l'UFAM può esigerne l'adempimento, stabilendo un apposito termine. Per tale adempimento, la Confederazione non accorda alcun sussidio oltre quelli concordati (capoverso 1).

Conformemente al capoverso 2, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessazione o l'annullamento del cambiamento di scopo se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo.

Secondo il capoverso 3, la richiesta di restituzione delle indennità o degli aiuti finanziari globali già versati è disciplinata dagli articoli 28 e 29 LSu.

Sezione 4: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità o aiuti finanziari singoli

Art. 52 Domande

Poiché la Confederazione concede i suoi sussidi e aiuti finanziari ai Cantoni, dopo l'entrata in vigore della NPC i richiedenti possono essere in linea di massima soltanto i Cantoni. Nell'ambito del diritto in materia di sussidi, la Confederazione non ha nessun rapporto con terzi, ad esempio con i fornitori di prestazioni. Questi ultimi inoltrano (capoverso 1) le loro domande al Cantone. Una deroga a questa regola è costituita dalle domande concernenti singoli aiuti finanziari e indennità senza la partecipazione del Cantone, conformemente all'articolo 38 capoverso 2. Queste domande sono successivamente e direttamente inoltrate dal fornitore di prestazioni all'UFAM.

Secondo il capoverso 2, il Cantone esamina gli atti delle domande, il diritto al sussidio e l'esaurimento di altre possibilità di finanziamento e trasmette all'UFAM le domande corredate dalla sua proposta motivata, dalle autorizzazioni cantonali già rilasciate e dalla decisione di sussidio cantonale.

Conformemente al capoverso 3, l'UFAM emana direttive concernenti il contenuto delle domande.

Art. 53 Concessione e versamento dei sussidi

Secondo il capoverso 1, L'UFAM stabilisce l'ammontare dell'indennità o dell'aiuto finanziario mediante decisione oppure stipula un contratto.

Conformemente al capoverso 2, l'UFAM versa i sussidi in maniera scaglionata a seconda dell'avanzamento del progetto.

Art. 54 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

La Confederazione può, secondo il capoverso 1, non versare o ridurre i suoi sussidi se il Cantone esegue le misure solo in modo insufficiente.

Secondo il capoverso 2, la restituzione delle indennità o aiuti finanziari già versati è disciplinata dall'articolo 28 LSU.

Secondo il capoverso 3, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità o aiuti finanziari sono sottratti al loro scopo.

Per quanto attiene a restituzioni nell'ambito di sottrazioni allo scopo, il capoverso 4 rimanda all'articolo 29 LSU.

Art. 55 Ulteriori disposizioni procedurali

La decisione procedurale relativa alla rendicontazione e al controllo da parte della Confederazione (art. 50) è applicata per analogia.

Art. 56 – 59

Gli articoli 56 – 59 sono abrogati. Essi non hanno più alcuna validità nell'ambito del nuovo modello di sovvenzionamento.

Art. 60 cpv. 6

Il rimando dell'articolo 60 capoverso 6 è adeguato conformemente alle modifiche.

Art. 61 cpv. 3

Il rimando dell'articolo 61 capoverso 3 è adeguato conformemente alle modifiche.

Art. 63 cpv. 1 lett. b

Il rimando dell'articolo 63 capoverso 1 lettera b è adeguato conformemente alle modifiche nella Sezione 2 (Provvedimenti).

Art. 64 cpv. 5

L'articolo 64 capoverso 5 è abrogato. Il rimando non è più corretto.

Allegato

L'allegato è abrogato.

17 **Commento all'ordinanza del 30 settembre 1991⁵¹ sulle bandite federali (OBAF)**

e

18 **Commento all'ordinanza del 21 gennaio 1991⁵² sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM)**

17./18.1 In generale

Fondandosi sull'articolo 11 della legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP)⁵³, la Confederazione, congiuntamente ai Cantoni, può delimitare bandite federali nonché riserve di uccelli acquatici e migratori d'importanza nazionale e internazionale. Nell'OBAF e nell'ORUAM sono statuite le disposizioni di protezione. Poiché gli articoli che coinvolgono la NPC (art. 14-17 nella Sezione Indennità) sono quasi identici, essi saranno commentati insieme, e separatamente soltanto là dove sarà necessario, in base alle ordinanze e alle differenze specifiche.

Il settore di compiti secondo la LCP rimane un compito congiunto di Confederazione e Cantoni, vale a dire che la Confederazione e i Cantoni partecipano insieme al finanziamento delle zone federali protette. La Confederazione si concentra per quanto possibile sul piano strategico, ossia fissa obiettivi e criteri per l'adempimento dei compiti e controlla la loro realizzazione; i Cantoni, per altro verso, devono fornire le loro prestazioni nell'ambito del quadro legale con maggiore responsabilità. Quale nuova forma di collaborazione tra Confederazione e Cantoni è introdotto l'accordo programmatico. Accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni quantificano gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni da fornire. I mezzi sono versati ai Cantoni sotto forma di contributi di base e contributi per unità di superficie. Per il conseguimento degli obiettivi degli accordi di programma si presuppone un cofinanziamento cantonale, soluzione che corrisponde alla filosofia di base dei compiti congiunti.

L'OBAF e la ORUAM sono interessate soltanto dalle modifiche della Sezione Indennità (articoli concernenti la sorveglianza, la formazione, l'equipaggiamento e l'infrastruttura nonché i danni arrecati dalla selvaggina).

17./18.2 Commento alle singole disposizioni

Art. 14 OBAF/ORUAM Sorveglianza in generale

La Confederazione finanzia congiuntamente ai Cantoni una sorveglianza professionale nelle zone protette. Il compito di questo personale di sorveglianza è quello di promuovere la protezione e la salvaguardia della varietà delle specie in queste biocenosi altamente rappresentative di mammiferi e uccelli selvatici e garantirne la sorveglianza.

⁵¹ RS 922.31

⁵² RS 922.32

⁵³ RS 922.0

I criteri per la negoziazione dell'ammontare delle indennità globali per la sorveglianza sono fissati nelle due ordinanze, La base per il loro calcolo era il salario medio annuo dei guardacaccia di 60'000 franchi, che è rimasto invariato anche dopo l'entrata in vigore delle due ordinanze (1991). Questa base di calcolo deve essere mantenuta; viene però aumentata a 70'000 franchi al fine di poter compensare almeno parzialmente il rincaro dei 15 anni trascorsi.

La Confederazione partecipa anche mediante contributi di base e contributi per unità di superficie alle spese per la formazione di base, per l'equipaggiamento dei guardacaccia, per l'infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica delle zone protette. Il calcolo di questi sussidi per zona è commisurato alla superficie e all'importanza delle zone protette. Sommando le indennità per tutte le zone protette, il totale a livello nazionale non dovrebbe superare quello medio degli ultimi tre anni.

Art. 14 OBAF Contributo per unità di superficie per le bandite federali in particolare

I contributi per la sorveglianza (capoverso 2) nelle bandite federali dipendono dalla superficie delle zone. Fino a 20 km² di superficie, la Confederazione versa un contributo per unità di superficie di 21'000 franchi. Questo importo risulta dalla moltiplicazione di 70'000 franchi per il fattore 0,75 (sorveglianza per 9 mesi l'anno, cfr. il vigente art. 14 cpv. 2) e per il fattore 0,4 (che corrisponde al grado di sovvenzionamento medio per tutti i Cantoni). Per zone di superficie comprese tra i 20 km² e i 100 km² vengono versati, proporzionalmente alla superficie delimitata, fino a 21'000 franchi supplementari.

Art. 14 ORUAM Contributo di base per le riserve d'uccelli acquatici e migratori in particolare

I sussidi per la sorveglianza (capoverso 2) nelle riserve d'uccelli acquatici dipendono dall'importanza internazionale o nazionale delle zone. La delimitazione delle zone possibili e la differenziazione della loro importanza è fondata sugli inventari scientifici che si avvalgono, quale criterio, della quota della popolazione europea che riguarda le specie di uccelli acquatici selezionate. Il contributo di fondo di 28'000 franchi risulta dalla moltiplicazione di 70'000 franchi per il fattore 0,4 che corrisponde al grado di sovvenzionamento medio per tutti i Cantoni. Per le riserve d'uccelli acquatici d'importanza nazionale viene pagata come finora la metà dell'importo.

Art. 14 cpv. 1 lett. d OBAF/ORUAM Piani di utilizzazione volti a prevenire disturbi rilevanti

Le attività del tempo libero e altre forme di utilizzazione che provocano disturbi rilevanti agli animali selvatici, e possono pertanto entrare in conflitto con gli obiettivi specifici delle riserve faunistiche federali, sono in costante aumento nella nostra società. Di conseguenza, proprio nelle riserve faunistiche federali d'importanza nazionale è necessario oggi decentrare e delimitare le diverse utilizzazioni. I piani di utilizzazione sono a tal fine uno strumento riconosciuto e appropriato. La lettera d permette alla Confederazione di partecipare sia all'elaborazione sia al finanziamento di piani di utilizzazione siffatti per le zone protette particolarmente conflittuali.

Art. 15 OBAF/ORUAM Danni arrecati dalla selvaggina

La Confederazione può risarcire, nel quadro dei crediti stanziati, la prevenzione e la compensazione dei danni arrecati dalla selvaggina nelle zone protette federali. Sono stati compensati finora spese e danni ai Cantoni in base alle spese risultanti e fondandosi sulla capacità finanziaria del Cantone. Da ora in poi, per ogni chilometro quadrato di bandita e per ogni riserva d'uccelli acquatici e migratori, sarà versata un'indennità globale commisurata alla loro importanza (nazionale o internazionale). Il calcolo di questi importi per ogni bandita o riserva è fondato sulla superficie e sull'importanza della zona protetta. Sommando le indennità per tutte le zone protette, il totale nazionale non dovrebbe superare quello medio degli ultimi tre anni. Il contributo per unità di superficie è corrisposto soltanto se i Cantoni hanno adottato provvedimenti per la prevenzione dei danni arrecati dalla selvaggina.

Siccome certe riserve d'uccelli acquatici e migratori sono pervase da popolazioni di cinghiali, mammiferi, che causano talvolta danni molto gravi ai terreni coltivati circostanti, è possibile in casi eccezionali, secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera b ORUAM, accordare indennità finanziarie supplementari alle regioni interessate al fine di mitigare le conseguenze di problemi siffatti o simili e per facilitare l'accettazione delle zone protette.

Art. 16 OBAF/ORUAM Disposizione comune

Per quanto riguarda l'inadempimento o l'adempimento parziale delle misure, negli articoli 17 OBAF e 16a ORUAM, si rimanda da ora in poi ai corrispondenti articoli dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio, per cui la disposizione comune vigente può essere abrogata.

Art. 17 OBAF e art. 16a ORUAM Competenza e procedura

Finora, sia l'ORUAM, sia l'OBAF sono state del tutto prive di disposizioni procedurali. Con l'introduzione degli accordi programmatici per la regolamentazione del pagamento dei sussidi, della rendicontazione e del controllo nonché dell'inadempimento o dell'adempimento parziale delle misure si rimanda ai corrispondenti articoli dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio. È inoltre stabilito che l'UFAM stipula gli accordi programmatici con le autorità cantonali competenti e che esso emana le direttive pertinenti agli accordi stessi.

19 Commento all'ordinanza del 24 novembre 1993⁵⁴ concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)

19.1 In generale

Dopo la dissociazione parziale degli aiuti finanziari per la pesca operata a livello di legge, e venuto meno il vincolo della capacità dei beneficiari, occorre fissare a livello d'ordinanza i provvedimenti suscettibili di essere sussidiati nonché l'aliquota di sussidio accordata a ogni provvedimento. Le aliquote variano a seconda dell'importanza del provvedimento.

⁵⁴ RS 923.01

19.2 Commento alle singole disposizioni

Art. 12 Aiuti finanziari

Nel capoverso 1 sono sanciti i tre criteri per l'assegnazione di contributi indicati nella legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP)⁵⁵ (miglioramento dell'habitat, ricerca, informazione). Organismi per la nutrizione dei pesci e altre specie ittiche importanti, che nella legge sono indicati separatamente, non sono esplicitamente menzionati in quanto già inclusi nelle norme specifiche relative a pesci e gamberi.

Nel capoverso 2, un'aliquota maggiore, rispetto agli altri, è assegnata ai progetti relativi alle specie particolarmente minacciate, ai miglioramenti dell'habitat, all'impegno nel sovvenzionamento delle acque di confine e ai progetti pilota. I due livelli contributivi massimi, 25 per cento e 40 per cento, corrispondono alle aliquote minima e massima vigenti.

A progetti che servono prevalentemente all'utilizzazione ittica (ad es. sorveglianza annua delle popolazioni) non viene accordato alcun sussidio (capoverso 3), in quanto gli aspetti gestionali sono di pertinenza esclusiva dei Cantoni. Questa regolamentazione si applica sia alle acque interne sia alle acque di confine. Il sovvenzionamento viene meno anche nel caso in cui sussista un responsabile per le spese sostenute.

Il servizio cantonale della pesca prende posizione (capoverso 4) in merito alle domande inoltrate da terzi in un corapporto concernente il progetto, prima che l'UFAM assegni un aiuto finanziario (capoverso 5).

20 Commento all' abrogazione dell' ordinanza del 9 luglio 1965⁵⁶ sui sussidi alle spese cantonali per aiuti alla formazione

La nuova legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria⁵⁷, al contrario di quanto proposto in origine dal Consiglio federale, non prevede più l'assegnazione di sussidi federali calcolati in funzione delle spese dei Cantoni, bensì una ripartizione del credito fra i singoli Cantoni in base alla loro popolazione (art. 4). Questa modalità di ripartizione non richiede una regolamentazione specifica tramite una nuova ordinanza. La vecchia ordinanza può dunque essere semplicemente abrogata.

⁵⁵ RS 923.0

⁵⁶ RU 1965 478; RU 1999 2387.

⁵⁷ FF 2006 7695

21 Commento all'abrogazione dell'ordinanza del 15 febbraio 1995⁵⁸ concernente l'acquisto dell'equipaggiamento personale e dell'ordinanza del 25 ottobre 1995⁵⁹ sull'equipaggiamento dell'esercito (OEE)

Le modifiche della legge militare del 3 febbraio 1995(LM)⁶⁰, che statuiscono, tra l'altro, la competenza esclusiva della Confederazione per l'acquisto, la gestione e la manutenzione del materiale dell'esercito, hanno reso del tutto obsolete l'ordinanza concernente l'acquisto dell'equipaggiamento personale e l'ordinanza sull'equipaggiamento dell'esercito. Un'eventuale partecipazione dei Cantoni alla gestione e alla manutenzione del materiale dell'esercito (nuovo art. 106a LM) può ora essere disciplinata su basi contrattuali.

22 Commento all' abrogazione dell'ordinanza del 2 dicembre 1985⁶¹ sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell'imposta preventiva

A seguito della soppressione, all'art. 2 cpv. 2 della legge federale del 13 ottobre 1965⁶² su l'imposta preventiva, della capacità finanziaria quale criterio di ripartizione dell'aliquota fra i cantoni, viene anche a cadere la necessità di determinare in un'ordinanza il metodo di calcolo in relazione a tale elemento. La chiave di ripartizione e la scadenza del pagamento ai cantoni fissate nella legge federale non necessitano più di ulteriori disposizioni a livello di ordinanza.

23 Commento all' abrogazione dell'ordinanza del 2 dicembre 1985⁶³ concernente i contributi dei Cantoni all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Con la NPC i Cantoni sono completamente esonerati dal finanziamento dell'AVS. La Confederazione diventa in tal modo sola responsabile per il contributo dell'ente pubblico alle prestazioni individuali dell'AVS. L'ordinanza concernente i contributi dei Cantoni all'AVS diviene pertanto priva d'oggetto.

24 Commento all' abrogazione dell'ordinanza del DFI del 4 dicembre 2003⁶⁴ sulla promozione dell'aiuto agli invalidi

Con l'abrogazione dell'articolo 73 LAI , decade la base legale di questa ordinanza.

58 RU 1995 834

59 RU 1995 5200

60 RS 510.10

61 RU 1985 1957

62 RS 642.21

63 RU 1985 2009

64 RU 2003 4857

25 Commento all' abrogazione dell'ordinanza dell'11 settembre 1972⁶⁵ sul riconoscimento di scuole speciali nell'assicurazione federale per l'invalidità (ORS)

Con l'abrogazione dell'articolo 19 LAI decade il diritto ai provvedimenti per l'istruzione scolastica speciale e di conseguenza anche la base legale di questa ordinanza.

26 Commento all' abrogazione dell'ordinanza del 2 dicembre 1985⁶⁶ concernente i contributi dei Cantoni all'assicurazione per l'invalidità

Con la modifica dell'articolo 78 e l'abrogazione dell'articolo 78^{bis} LAI, i cantoni non partecipano più al finanziamento dell'AI. Di conseguenza la relativa ordinanza può essere abrogata.

27 Commento all' abrogazione dell'ordinanza del 29 dicembre 1997⁶⁷ sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC)

Con la NPC la competenza per il rimborso dei costi di malattia e d'invalidità passa ai Cantoni. Il Consiglio federale non ha più alcuna competenza normativa in materia. L'ordinanza va quindi abrogata.

28 Commento all' abrogazione delle ordinanze sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI

I valori figuranti nelle ordinanze per gli anni 1993⁶⁸, 2001⁶⁹, 2003⁷⁰, 2005⁷¹ e 2007⁷² sono ora contemplati dalla LPC totalmente rivista.

29 Commento all'abrogazione del decreto del consiglio federale del 21 maggio 1954⁷³ che fissa i contributi dei Cantoni per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna

Con il decreto federale del 24 marzo 1947⁷⁴ che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione è stato costituito un fondo per la protezione della famiglia dotato di 50 milioni di franchi (art. 1 cpv. 1 lett. c). Con

65 RU 1972 2364

66 RU 1985 2013

67 RU 1998 239

68 RU 1992 1836

69 RU 2000 2636

70 RU 2002 3348

71 RU 2004 4371

72 RU 2006 4153

73 RU 1954 519

74 RS 834.2

l'introduzione della legge federale del 20 giugno 1952⁷⁵ sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF), i proventi degli interessi annui di questo fondo sono stati utilizzati per la riduzione dei contributi cantonali alle spese determinate dalla LAF (art. 20 LAF). L'interesse minimo fissato dalla legge è del 4 per cento. Attualmente, il patrimonio del fondo ammonta a circa 32 milioni di franchi, che a un tasso d'interesse del 4 per cento produce un reddito annuo di circa 1,3 milioni di franchi. Conformemente all'articolo 21 capoverso 1 LAF, questa somma è distribuita ai Cantoni «in ragione della capacità finanziaria del Cantone e del numero delle aziende agricole situate nel Cantone stesso». Le singole modalità di calcolo sono disciplinate nel decreto del Consiglio federale del 21 maggio 1954 che fissa i contributi dei Cantoni per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna.

Poiché con l'entrata in vigore della NPC la capacità finanziaria non sarà più un criterio per la ripartizione dei sussidi, l'articolo 20 capoverso 3 e l'articolo 21 LAF sono stati adeguati di conseguenza⁷⁶. La riduzione dei contributi cantonali mediante i proventi degli interessi annui del fondo sarà ora calcolata in proporzione agli assegni familiari versati nei singoli Cantoni in virtù della LAF.

Il decreto del Consiglio federale del 21 maggio 1954 che fissa i contributi dei Cantoni per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna può dunque essere abrogato.

⁷⁵ RS 836.1

⁷⁶ FF 2005 5349

II. Revisioni totali

- Ordinanza sulle strade nazionali (OSN)
- Ordinanza concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo USTRA)
- Ordinanza concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM)
- Ordinanza concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell'utile netto della BNS

Ordinanza sulle strade nazionali (OSN)

Disegno

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 7 capoverso 2, 21 capoverso 3, 41 capoverso 2, 44 capoverso 2, 49a capoverso 3, 60 e 62a capoversi 3, 5 e 7 della legge federale dell'8 marzo 1960¹ sulle strade nazionali (LSN),

nonché gli articoli 3 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958² sulla circolazione stradale (LCStr),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali.

Art. 2 Parti costitutive delle strade nazionali

Parti costitutive delle strade nazionali sono, secondo la forma della sistemazione e i requisiti determinati dalla loro funzione tecnica:

- a. il corpo stradale;
- b. i manufatti, compresi i sopra e i sottopassaggi, necessari alla costruzione delle strade nazionali, eccetto tuttavia le condotte e impianti simili di terzi;
- c. i raccordi e i tratti di collegamento fino alla più vicina strada cantonale, regionale o locale importante, nella misura in cui questi tratti di collegamento servono principalmente al traffico verso la strada nazionale, comprese le intersezioni e le rotatorie;
- d. gli impianti accessori con le vie d'accesso, d'uscita e le eventuali vie di collegamento;
- e. le aree di sosta comprese le vie d'accesso e d'uscita e le relative costruzioni e impianti;
- f. le installazioni per l'esercizio e la manutenzione stradale quali punti d'appoggio, centri di manutenzione, servizi di protezione contro i danni, de-

RS

1 RS 725.11

2 RS 741.01

- positi del materiale, impianti di telecomunicazione, dispositivi per il controllo dei pesi e per altri controlli del traffico nonché installazioni per la sorveglianza del traffico e delle condizioni stradali e meteorologiche, comprese le necessarie banche dati;
- g. le costruzioni e impianti di drenaggio, d'illuminazione e di ventilazione nonché le installazioni di sicurezza e le condotte;
 - h. le installazioni per la circolazione quali segnali, impianti di segnalazione, segnaletica orizzontale, recinzioni e dispositivi antiabbaglianti;
 - i. le installazioni per dirigere, rilevare e influenzare il traffico, la gestione del traffico, quali centrali di gestione del traffico, i sistemi di gestione e di rilevamento del traffico, comprese le necessarie banche dati;
 - k. la vegetazione e le scarpate, la cui cura non può ragionevolmente essere richiesta ai confinanti;
 - l. i ripari contro le valanghe, la caduta di sassi e le opere di consolidamento del terreno, le installazioni e le costruzioni contro le inondazioni, le installazioni contro gli ammonticchiamenti di neve, nella misura in cui servono principalmente alle strade nazionali;
 - m. le costruzioni e gli impianti per la protezione dell'ambiente;
 - n. i centri per il controllo del traffico pesante, comprese le vie di accesso e di uscita, nonché le costruzioni e installazioni tecniche necessarie ai controlli quali pesi e laboratori;
 - o. corsie e aree di parcheggio situate nelle immediate vicinanze delle strade nazionali, comprese le vie d'accesso e di uscita.

Art. 3 Iscrizione nel registro fondiario

I fondi delle strade nazionali devono essere annotati come tali nel registro fondiario.

Art. 4 Programma di costruzione annuale

Il Dipartimento stabilisce il programma di costruzione annuale.

Art. 5 Provvedimenti preparatori

Gli organi competenti per l'elaborazione dei piani, la progettazione, la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali sono autorizzati, nell'ambito dell'articolo 15 della legge federale del 20 giugno 1930³ sull'espropriazione (LEspr), ad adottare i provvedimenti preparatori indispensabili quali sopralluoghi, rilievi planimetrici, sondaggi, picchettamenti e misurazioni.

Art. 6 Impianti accessori

¹ Gli impianti accessori sono le stazioni di distribuzione di carburanti, gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio nonché i relativi parcheggi (aree di servizio). Le stazioni di distribuzione di carburanti e gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio possono essere costruiti singolarmente o in modo adiacente.

² Le stazioni di distribuzione di carburanti devono disporre di un numero sufficiente di distributori per il rifornimento dei carburanti usuali. Vi si devono trovare i tipi di lubrificanti più diffusi. Gli impianti accessori devono essere provvisti di gabinetti e di telefoni pubblici e accessibili agli handicappati. Le stazioni di distribuzione di carburanti, i gabinetti e i telefoni devono essere aperti 24 ore su 24.

³ L'attrezzatura degli impianti di rifornimento, vitto e alloggio e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate.

⁴ Sentiti i Cantoni, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) stabilisce l'ubicazione e il tipo di impianti accessori e fissa il momento in cui saranno realizzati. Esso emana prescrizioni sull'attrezzatura generale e le pubblicità stradali presso gli impianti accessori.

⁵ I contratti tra il Cantone e il gestore degli impianti accessori devono essere sottoposti all'Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) per approvazione.

Art. 7 Aree di sosta

¹ Le aree di sosta sono zone destinate agli utenti della strada che desiderano fare una pausa di breve durata.

² Sulle aree di sosta l'Ufficio federale può autorizzare contro remunerazione impianti di rifornimento e di vitto quali chioschi, veicoli di venditori ambulanti, bancarelle. Le autorizzazioni vengono rilasciate per una durata massima di cinque anni.

³ Gli impianti non devono essere installati in modo fisso. Essi vanno rimossi dall'area di sosta ogni sera; in casi giustificati l'Ufficio federale può autorizzare eccezioni.

⁴ L'attrezzatura degli impianti e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate.

⁵ Lungo la carreggiata è vietato collocare cartelli che segnalano queste possibilità di ristoro.

Capitolo 2: Costruzione, sistemazione e utilizzazione delle strade nazionali**Sezione 1: Piano di sistemazione e progettazione****Art. 8** Portata del piano di sistemazione

¹ Il piano di sistemazione comprende:

- a. il piano di situazione, di regola in scala 1 : 25 000;
- b. il profilo longitudinale in scala 1 : 25 000/2500;
- c. il profilo normale;
- d. il rapporto tecnico;
- e. la stima delle spese.

² Durante l'elaborazione del piano di sistemazione devono essere verificati gli effetti sull'economia, l'ambiente e la società. I provvedimenti proposti tengono conto della situazione territoriale e dei differenti modi di trasporto.

Art. 9 Zone riservate

¹ Le zone riservate devono essere stabilite secondo lo stato della progettazione. Va lasciato un margine sufficiente all'ulteriore progettazione, in particolare nei punti di collegamento.

² Laddove il tracciato generale di una strada non è ancora determinato oppure sono esaminate varianti di un tracciato, le zone riservate devono essere adeguatamente estese oppure stabilite per ogni variante.

³ Nelle zone riservate è vietato eseguire senza permesso lavori edilizi, aprire cave di sabbia e discariche e modificare considerevolmente il terreno.

Art. 10 Progetto generale

¹ Il progetto generale comprende il tracciato, inclusi i tronchi sotterranei e a cielo aperto, i punti di collegamento con le vie d'accesso e d'uscita, le opere d'intersezione e il numero di corsie.

² Il progetto generale deve essere elaborato e messo a punto in modo tale da evitare ulteriori notevoli spostamenti e modifiche. Esso deve essere conforme al piano direttore cantonale.

Art. 11 Stesura definitiva e approvazione

¹ Il progetto generale comprende:

- a. il piano della situazione in scala 1 : 5000;
- b. il profilo longitudinale in scala 1:5000 per le lunghezze e 1:500 per le altezze;
- c. il rapporto tecnico e le relative misure di accompagnamento;
- d. le analisi costi-benefici;
- e. le indicazioni relative ai costi;
- f. il rapporto sull'esame di impatto ambientale, fase 2;
- g. le proposte del Cantone e i pareri dei Comuni;
- h. i corapporti dei servizi cantonali della protezione dell'ambiente e della pianificazione del territorio nonché quelli dei servizi cantonali incaricati della

protezione della natura e del paesaggio e della tutela degli interessi archeologici.

² Il Dipartimento sottopone per decisione il progetto generale al Consiglio federale entro nove mesi dalla stesura definitiva dei documenti ricevuti concordata con il Cantone.

³ Il Consiglio federale decide circa le controversie sorte nell'ambito dell'approvazione.

⁴ Se, durante l'elaborazione del progetto esecutivo, si constata che i costi dello stesso superano quelli del progetto generale di oltre il 10 per cento senza tenere conto del rincaro, l'aumento dei costi deve essere sottoposto per decisione al Consiglio federale. Per i progetti i cui costi sono inferiori a 100 milioni di franchi, gli aumenti di costi superiori a 10 milioni di franchi (senza rincaro) necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

Art. 12 Progetto esecutivo

¹ Il progetto esecutivo deve essere trasmesso per approvazione al Dipartimento e vanno allegati i seguenti documenti:

- a. il piano d'insieme;
- b. i piani di situazione con indicazione degli allineamenti in scala 1 : 1000;
- c. il profilo longitudinale in scala 1 : 1000 per le lunghezze e 1 : 100 per le altezze;
- d. il profilo normale in scala 1 : 50;
- e. i profili trasversali in scala 1 : 100;
- f. le dimensioni principali delle opere di costruzione;
- g. il rapporto tecnico comprese le misure complementari;
- h. il piano di drenaggio;
- i. il rapporto sull'impatto ambientale, 3a tappa;
- j. la stima delle spese;
- k. il piano di espropriazione;
- l. la tabella dei fondi;
- m. i documenti relativi ad altre autorizzazioni di competenza della Confederazione.

² Il Dipartimento esamina entro dieci giorni se l'incartamento è completo e lo trasmette al Cantone per un parere e per il deposito pubblico.

³ Il Dipartimento approva il progetto esecutivo entro i sei mesi successivi alla conclusione della procedura d'istruzione. Esso informa le parti della conclusione della procedura d'istruzione.

Art. 13 Distanze degli allineamenti

¹ Le distanze degli allineamenti dagli assi stradali sono di regola:

- a. per le strade nazionali di prima classe 25 m
- b. per le strade nazionali di seconda classe, di cui è prevista una futura sistemazione
 - a strada nazionale di prima classe 25 m
 - di cui non è prevista una tale sistemazione, secondo la sezione stradale 20–25 m
- c. per le strade nazionali di terza classe, secondo la sezione stradale 15–25 m
- d. per le strade nazionali nelle regioni urbane 20–25 m

² Per i raccordi e le diramazioni, le distanze tra l'allineamento e il corpo stradale devono di regola essere stabilite secondo le disposizioni del capoverso 1.

³ Se le circostanze lo esigono, si può derogare a questa regola per stabilire distanze diverse o delimitare gli allineamenti verticalmente.

Art. 14 Picchettamento

Le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento ai sensi dell'articolo 27a LSN:

- a. il perimetro delle proprietà fondiarie da acquistare deve essere evidenziato così come tutte le superfici collegate requisite per misure ecologiche sostitutive;
- b. gli impianti stradali e gli spigoli esterni degli edifici collegati all'installazione devono essere evidenziati mediante profili;
- c. nei casi in cui si dovesse procedere a un dissodamento, le superfici da dissodare o gli alberi da abbattere devono essere evidenziati.

Art. 15 Procedura da seguire in caso di modifiche sostanziali del progetto

Se il progetto iniziale subisce considerevoli modifiche nel corso della procedura di approvazione dei piani, il progetto modificato deve essere sottoposto nuovamente agli interessati per un parere e, all'occorrenza, depositato pubblicamente.

Art. 16 Esame di impatto ambientale e collaudo ecologico

¹ Durante l'elaborazione del piano di sistemazione e la progettazione delle strade nazionali si procede ad un esame plurifase dell'impatto ambientale in conformità del numero 11.1 dell'allegato all'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente.

² In ogni fase del progetto occorre verificare le basi tecniche e l'impatto sull'ambiente nella misura in cui questi elementi sono indispensabili per decidere delle singole tappe del progetto.

³ Il Dipartimento può vincolare l'autorizzazione del progetto esecutivo alla condizione che, al più tardi tre anni dopo la messa in esercizio dell'opera, si verifichi se le misure di protezione dell'ambiente sono state applicate in modo adeguato e se è stato raggiunto l'effetto auspicato.

Art. 17 Costi

¹ L'Ufficio federale stabilisce, per ogni singola fase della progettazione, il modo di calcolare i costi.

² Nel caso dei progetti generali ed esecutivi occorre stimare i costi e i benefici e i costi di costruzione, di manutenzione e d'esercizio devono essere dichiarati separatamente. Ciò vale anche per le misure adottate in virtù del diritto materiale a prescindere dalle norme per la costruzione stradale.

³ In ogni fase della progettazione occorre tener conto delle richieste di modifica del progetto avanzate da terzi, valutandole da un punto di vista tecnico ed ambientale nonché nell'ottica dei costi e dei benefici.

⁴ Le indicazioni inerenti ai costi del progetto esecutivo devono essere adattate in seguito a eventuali modifiche dovute a decisioni su opposizioni o ricorsi.

Art. 18 Progetto dettagliato

L'esame dei progetti dettagliati può essere affidato a un ingegnere verificatore. Questo esame non costituisce un collaudo dell'opera e non esime l'ingegnere incaricato del progetto dalle sue responsabilità.

Sezione 2: Acquisto del terreno

Art. 19 Acquisto a trattativa privata

L'acquisto a trattativa privata è ammissibile se il terreno può essere acquistato al massimo al suo valore venale. Nel determinare questo valore va tenuto adeguatamente conto dei prezzi nella regione considerata, della situazione e della possibilità d'impiego del fondo.

Art. 20 Acquisto del terreno nella procedura di rilottizzazione

Nell'elaborazione e nella presentazione dei progetti di raggruppamenti agricoli e forestali resi necessari dai lavori di costruzione, occorre tener conto segnatamente delle disposizioni del diritto federale sui sussidi a favore delle bonifiche fondiari e degli edifici rurali e di quelle sulla pianificazione del territorio e sulla protezione dell'ambiente.

Art. 21 Presentazione ed esame dei progetti

I progetti preliminari di rilottizzazione devono essere presentati all'Ufficio federale. Esso accerta che siano rispettati gli interessi della costruzione stradale. Il rispetto

delle disposizioni concernenti i contributi, in caso di raggruppamenti agricoli, è verificato dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'Ufficio federale dell'ambiente.

Art. 22 Stima dei valori venali e indennità

Per la stima del valore venale del terreno che deve essere ceduto per la costruzione stradale nella procedura di rilottizzazione o per la stima degli inconvenienti non remunerabili in virtù della nuova ripartizione, i Cantoni possono prescrivere, nelle loro disposizioni d'esecuzione, l'applicazione della legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)⁴.

Art. 23 Esenzione dal divieto di cambiare la destinazione dei fondi e dall'obbligo di restituire i contributi

Il terreno necessario alla costruzione delle strade nazionali nella procedura di rilottizzazione è esente dal divieto di cambiare la destinazione dei fondi, previsto nella legislazione federale concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale. I contributi di migioria provenienti da risorse federali non devono essere restituiti.

Art. 24 Eccezioni nella procedura di rilottizzazione

Laddove la procedura di rilottizzazione non basta manifestamente a soddisfare le pretese legittime di risarcimento del proprietario di un determinato fondo, va esperita la procedura d'espropriazione a istanza dello stesso oppure d'ufficio.

Art. 25 Espropriazione

¹ Se l'acquisto del terreno avviene per espropriazione, il Dipartimento trasmette i piani approvati al presidente della Commissione di stima competente. Questi valgono come piano dell'opera secondo l'articolo 27 capoverso 1 LEspr⁵. Al presidente della Commissione di stima devono anche essere inviati il piano d'espropriazione e le tabelle dei fondi conformemente all'articolo 27 capoverso 2 LEspr.

² La procedura di deposito dei piani prevista dal diritto sull'espropriazione è intesa esclusivamente a permettere agli espropriati di notificare le pretese d'indennità.

³ Se, dopo il deposito dei piani previsto dal diritto sull'espropriazione, occorre disporre in permanenza o temporaneamente di altri fondi o di parti di essi per la costruzione stradale, per installazioni, discariche o lavori d'adattamento, si procede a un deposito suppletivo solamente se l'ampliamento pregiudica i diritti di terzi e se non è possibile trovare un accordo con gli aventi diritto.

Art. 26 Tasse

¹ Per l'accertamento e l'epurazione dei diritti reali dovuti alla rilottizzazione nel perimetro di una strada nazionale, possono essere riscosse tasse secondo le aliquote

⁴ RS 711

⁵ RS 711

corrispondenti delle tariffe cantonali del registro fondiario. Non è tuttavia riscossa alcuna tassa per le iscrizioni in questo registro (art. 954 CC⁶), tranne quando la loro causa risiede esclusivamente nella costruzione stradale oppure quando riguardano aziende non agricole.

² Le tasse per le operazioni del registro fondiario nell'ambito di espropriazioni necessarie alla costruzione di strade nazionali sono riscosse in conformità delle disposizioni di diritto federale concernenti le tasse e le indennità nella procedura d'espropriazione.

Sezione 3: Sistemazione, trasformazione e utilizzazione

Art. 27 Trasformazioni edilizie e di tecnica del traffico di strade nazionali

¹ Per la trasformazione di strade nazionali sono applicabili le disposizioni sull'elaborazione e l'approvazione dei progetti generali ed esecutivi e sulla costruzione delle strade nazionali.

² Alle misure di tecnica del traffico, come la posa, la rimozione o la modificazione di segnali e segnaletica orizzontale, si applicano le disposizioni dell'ordinanza sulla segnaletica stradale.

Art. 28 Progetti di costruzione di terzi all'interno degli allineamenti

¹ I progetti di costruzione devono essere autorizzati se non pregiudicano la sicurezza del traffico, la destinazione dell'opera né un'eventuale futura sistemazione della strada. Questo vale segnatamente per:

- a. la costruzione, la modifica o lo spostamento di incroci di strade nazionali con altre vie di traffico, corsi d'acqua, teleferiche, condotte e simili impianti;
- b. la costruzione di condotte lungo le strade nazionali; o
- c. le modifiche del terreno, per esempio le cave di sabbia.

² Le domande all'interno degli allineamenti devono essere approvate dall'Ufficio federale.

³ L'Ufficio federale ordina le misure necessarie per tutelare la sicurezza del traffico sulla strada nazionale e per evitare pericoli alle persone e alle cose. Le spese sono a carico del titolare del permesso.

Art. 29 Altre utilizzazioni nelle aree delle strade nazionali

Altre utilizzazioni nelle aree delle strade nazionali devono essere approvate dall'Ufficio federale.

⁶ RS 210

Art. 30 Indennità

¹ I terzi che si servono delle aree delle strade nazionali devono versare un'indennità per l'uso che ne fanno. L'indennità d'utilizzazione corrisponde di regola al valore di mercato del terreno.

² Le spese supplementari di manutenzione e di esercizio, provocate dall'utilizzazione molteplice, sono sostenute dai terzi.

Art. 31 Ripartizione delle spese di adattamento alle opere militari

¹ Sono opere militari ai sensi dell'articolo 48 della legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali:

1. le costruzioni e gli impianti militari con i loro accessori che servono,
 - a. al rafforzamento del terreno (opere fortificate, barricate anticarro, ecc.),
 - b. alle telecomunicazioni (impianti telefonici e radiofonici, ecc.),
 - c. all'aviazione militare (aerodromi militari, ecc.);
2. le opere militari sotterranee con i loro impianti d'esercizio e di sicurezza (condotte, vie d'accesso, mascheramenti, ecc.);
3. gli impianti di distruzione delle opere minate.

² Sono a carico della costruzione delle strade nazionali i costi causati dal trasferimento di impianti di difesa limitati o sensibilmente pregiudicati nella loro efficacia dal corpo stradale o da manufatti. L'esercito deve contribuire ai costi nella misura in cui trae vantaggio da questo trasferimento.

³ I costi delle installazioni stradali nuove o complementari necessarie a causa di un dispositivo di difesa sono a carico dei crediti militari.

Capitolo 3: Completamento della rete delle strade nazionali approvata**Sezione 1: In generale****Art. 32** Principio

Nella misura in cui le seguenti disposizioni del presente titolo non dispongono altrimenti, si applica il capitolo 2.

Art. 33 Tratti interessati

L'allegato 1 designa i tratti che saranno realizzati dai Cantoni nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata.

Art. 34 Strade nazionali nelle zone urbane

I Cantoni sono autorizzati ad affidare ai Comuni urbani, interamente o in parte, la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali nelle zone urbane. In tale caso, i Comuni devono adempiere i compiti che la legge sulle strade

nazionali e la presente ordinanza conferiscono al Cantone; devono collaborare costantemente e strettamente con il Cantone e, per il tramite di quest'ultimo, con l'Ufficio federale e con gli altri servizi federali interessati.

Sezione 2: Piano di sistemazione e progettazione

Art. 35 Progetto generale

¹ L'Ufficio federale può affidare l'elaborazione dei progetti generali ai Cantoni. In questo caso, essi devono operare in stretta collaborazione con l'Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati fino al termine della progettazione. Se del caso, l'Ufficio federale fissa le condizioni per l'elaborazione del progetto generale, trasmettendole al Cantone come istruzioni.

² Per la stesura definitiva e l'approvazione, il Cantone inoltra all'Ufficio federale la documentazione secondo l'articolo 11.

Art. 36 Progetto esecutivo

¹ L'Ufficio federale verifica il progetto esecutivo prima che il Cantone lo trasmetta al Dipartimento per l'approvazione. Entro tre mesi l'Ufficio federale comunica al Cantone quali parti del progetto non sono finanziate dalla Confederazione.

² Se l'Ufficio federale e il Cantone non giungono a un accordo, quest'ultimo trasmette al Dipartimento, per approvazione, il progetto nella forma in cui l'Ufficio federale ha ritenuto possa essere finanziato dalla Confederazione.

Art. 37 Progetto dettagliato

¹ L'Ufficio federale decide per quali elementi delle costruzioni occorre sottoporre un progetto dettagliato per approvazione.

² L'Ufficio federale decide in merito al progetto dettagliato entro due mesi dalla trasmissione di tutta la documentazione da parte del Cantone.

Sezione 3: Acquisti pubblici

Art. 38 Procedura

¹ Per il completamento della rete, le seguenti commesse per i lavori, le forniture ed i servizi sono oggetto di pubblica gara:

- a. le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi;
- b. le commesse per le forniture e i servizi a partire da 383 000 franchi.

² Possono essere aggiudicate su invito e, se possibile, sulla base di tre offerte almeno:

- a. le commesse edili a partire da 500 000 franchi;

b. le commesse per le forniture e i servizi a partire da 248 950 franchi.

³ Le altre commesse possono essere aggiudicate mediante trattative private.

⁴ L'offerta più conveniente dal profilo economico ottiene l'appalto.

Art. 39 Diritto applicabile

Per il resto è applicabile il diritto cantonale.

Art. 40 Approvazione dell'Ufficio federale

¹ Prima dell'aggiudicazione i Cantoni devono sottoporre all'approvazione dell'Ufficio federale le seguenti commesse:

a. le prestazioni edili, a partire da 2 milioni di franchi;

b. le forniture e i servizi, a partire da 248 950 franchi.

² L'Ufficio federale decide dell'approvazione entro un mese.

³ Le altre commesse devono essere rese note all'Ufficio federale prima dell'inizio dei lavori di costruzione oppure prima della fornitura o della prestazione di servizi.

Sezione 4: Esecuzione

Art. 41 Inizio e svolgimento dei lavori

¹ I lavori di costruzione non possono iniziare prima che l'Ufficio federale abbia approvato il progetto, compresi gli eventuali contratti con terzi, e l'appalto.

² I Cantoni informano periodicamente l'Ufficio federale sullo stato dei lavori. Esso può stabilire forma e contenuto del rapporto mediante istruzioni.

³ I Cantoni sono competenti per la conclusione del progetto dopo l'apertura alla circolazione del tratto interessato.

Art. 42 Sorpasso del preventivo

¹ Occorre il consenso dell'Ufficio federale per le modifiche del progetto dettagliato, rilevanti dal profilo tecnico, che si rendono necessarie prima o durante la costruzione, oppure per le modifiche che provocano una spesa supplementare superiore a 500 000 franchi. Ciò vale anche quando si prevedono notevoli sorpassi del preventivo.

² Il consenso dell'Ufficio federale va ottenuto per tempo prima dell'inizio dei lavori.

³ Il cambiamento dei piani o il superamento del preventivo devono essere annunciati all'Ufficio federale prima dell'inizio dei lavori.

Art. 43 Conto finale e piani conformi ai lavori eseguiti

I Cantoni devono presentare all'Ufficio federale un conto finale per ogni opera costruita. Entro due anni dall'entrata in servizio provvedono alla stesura dei docu-

menti conformi ai lavori eseguiti (piani, dati elettronici) di tutte le opere e le installazioni tecniche.

Art. 44 Documentazione

Per tutte le opere e le installazioni tecniche al momento del collaudo devono essere presentati i documenti pertinenti per l'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione. Questi vanno trasmessi all'Ufficio federale.

Sezione 5: Trasferimento della proprietà

Art. 45

¹ Il Dipartimento determina i fondi e designa i diritti reali limitati, le convenzioni di diritto pubblico e gli accordi obbligatori, nonché le decisioni che sono trasferiti alla Confederazione. L'Ufficio federale può rettificare tali assegnazioni mediante decisione formale entro 15 anni dall'apertura alla circolazione del tratto.

² I Cantoni rimangono competenti, dopo l'apertura alla circolazione del tratto, per regolare le operazioni di acquisti fondiari non ancora concluse.

³ Con la conclusione del progetto, gli impegni vincolati alla costruzione sono trasferiti alla Confederazione a titolo di successore universale. Ciò avviene non appena terminato il collaudo dell'opera senza constatazione di importanti manchevolezze. La Confederazione è autorizzata a far valere pretese da contratti d'opera e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.

Capitolo 4: Manutenzione delle strade nazionali

Art. 46

¹ L'Ufficio federale provvede a una manutenzione economica e adeguata dal punto di vista tecnico e verifica periodicamente lo stato delle strade.

² Pianifica le misure di manutenzione a lungo termine. Le misure devono essere coordinate in modo che sia garantita l'efficienza delle strade nazionali e che il numero dei cantieri su una sezione sia tenuto possibilmente basso.

Capitolo 5: Esercizio delle strade nazionali

Sezione 1: In generale

soppressa

Sezione 2: Esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione

Art. 48 Delimitazione delle unità territoriali

L'esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione avviene in unità territoriali. Queste sono stabilite nell'allegato 2.

Art. 49 Contratti sulle prestazioni

¹ L'Ufficio federale conclude, in nome della Confederazione, i contratti sulle prestazioni con i gestori e vigila affinché siano rispettati. I contratti sulle prestazioni comprendono in particolare la portata delle prestazioni e le indennità.

² Nei contratti sulle prestazioni l'Ufficio federale può derogare leggermente dai limiti delle unità territoriali per ragioni di economia aziendale e di traffico.

Art. 50 Attribuzione delle unità territoriali

¹ Se più Cantoni od organismi ambiscono a un'unità territoriale, il Consiglio federale ne determina il gestore.

² Se nessun Cantone od organismo è pronto ad assumere la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione si applica il diritto federale sugli acquisti pubblici. L'Ufficio federale procede alle offerte d'acquisto e all'aggiudicazione.

³ L'Ufficio federale è competente per l'esecuzione se il Consiglio federale decide che la Confederazione gestisce essa stessa le singole unità territoriali o parti di esse, segnatamente le gallerie.

Sezione 3: Sicurezza nelle gallerie

Art. 51

¹ Il Dipartimento emana istruzioni sulla sicurezza nelle gallerie, attenendosi alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea, o a una regolamentazione successiva.

Sezione 4: Gestione del traffico

Art. 52 Competenza della Confederazione

¹ L'Ufficio federale è competente per la gestione del traffico sulle strade nazionali. Gestisce una centrale dei dati sul traffico e una centrale di gestione del traffico e provvede all'informazione stradale per le strade nazionali.

² L'Ufficio federale emana istruzioni circa i dati del traffico che devono essere comunicati dai Cantoni.

³ Nella misura in cui le circostanze lo esigono, l'Ufficio federale coordina i suoi provvedimenti con gli Stati confinanti. Li informa in merito alle particolari situazioni di traffico sulle strade nazionali.

⁴ L'Ufficio federale può affidare questi compiti parzialmente o interamente ai Cantoni, ad organismi da essi designati o a terzi.

⁵ L'Ufficio federale può far eseguire installazioni di gestione del traffico (ad es. pannelli informativi) anche negli impianti accessori.

Art. 53 Piani cantonali di gestione del traffico

¹ Le strade particolarmente rilevanti per la gestione del traffico delle strade nazionali sono elencate nell'allegato 3.

² I Cantoni allestiscono per queste strade piani di gestione del traffico secondo le istruzioni dell'Ufficio federale e li sottopongono alla sua approvazione.

³ Sulle strade particolarmente rilevanti per la gestione del traffico delle strade nazionali i Cantoni eseguono tempestivamente le misure previste nei piani di gestione del traffico approvati dall'Ufficio federale.

Art. 54 Gestione cantonale del traffico sulle strade nazionali

Nei casi di cui all'articolo 3 capoverso 6 della legge federale sulla circolazione stradale la polizia può dare alla centrale di gestione del traffico istruzioni prioritarie concernenti la gestione operativa o la regolazione del traffico sulle strade nazionali.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 55 Esecuzione

Nella misura in cui non è demandato al Dipartimento, l'Ufficio federale esegue la presente ordinanza ed emana le istruzioni.

Art. 56 Diritto vigente: abrogazione e modifica

L'abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell'allegato 4.

Art. 57 Disposizioni transitorie

¹ La Confederazione, a titolo di successore universale, con la proprietà riprende tutti gli impegni cantonali connessi alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade nazionali ed è segnatamente autorizzata a far valere le pretese derivanti da contratti d'opera e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.

² Nel quadro dei progetti di sistemazione e di manutenzione che sono in corso sulle strade nazionali esistenti (art. 62a cpv. 7 LSN) l'Ufficio federale stabilisce i lavori che i Cantoni eseguono secondo la procedura previgente. In questi casi la Confederazione si assume gli impegni connessi con i lavori di sistemazione e manutenzione soltanto al termine dei lavori.

³ Non sono trasferiti i fondi e le opere quali superfici residue e centri di manutenzione che non saranno più utilizzati per l'esercizio, la manutenzione e la sistemazione futura delle strade nazionali e che i Cantoni desiderano conservare.

⁴ Parimenti non sono trasferiti i fondi e le opere quali i centri d'intervento della polizia di cui i Cantoni necessitano per l'adempimento dei loro compiti sulle strade nazionali.

⁵ Se sono ancora in corso operazioni d'acquisto fondiario concernenti le strade nazionali già aperte al traffico al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, la proprietà sarà trasferita soltanto dopo regolamento delle procedure.

⁶ In caso di domande d'approvazione dei piani in sospeso nel quadro di progetti di costruzione o di sistemazione, il Cantone rimane competente fino al termine delle procedure.

Art. 58 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1
(art. 33)

Elenco dei tratti che i Cantoni devono realizzare nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata

Legenda:

N = strada nazionale

SN = strada nazionale urbana (superstrada)

G = traffico misto

Cl. = classe

Sez. = sezione

A) Elenco dei tratti in cantiere

Str.	Cl.	Sez.	Designazione		Numero di carreggiate	Lunghezza (km) in cantiere	Osservazioni
			Zürich				
N04	1	04	Brunau - Uetliberg Ost		2 + 2	0.6	
N04	1	05	Uetliberg Ost - Fildern		2 + 2	4.6	
N04	1	06	Fildern - Knonau		2 + 2	13.4	
N04	1	07	Knonau - Ktgr. ZG		2 + 2	2.8	
N20	1	04	Bergermoos - Fildern N1c		2 + 2	5.2	
			Bern				
N16	2	01	Limite JU - Moutier Est		2	4.1	
N16	2	02	Moutier Est - Court		2	7.8	
			Uri				
N04	2	09	Neue Axenstrasse Ktgr. SZ - Flüelen (Anteil UR)		2	2.5	Umfahrung Flüelen
			Obwalden				
N08	9	8	Loppertunnel / Kirchenwaldtunnel		2	1.1	Vollanschluss N8 an N2 Verbindungstunnel
			Nidwalden				
N02	1	02	Loppertunnel / Kirchenwaldtunnel		2	1.8	Vollanschluss N8 an N2, Verbindungstunnel
			Zug				

Str.	Cl.	Sez.	Designazione		Numero di carreggiate	Lunghezza (km) in cantiere	Osservazioni
N04	1	02	Ktgr. ZH-Kantonstrasse 382 (Lorze)		2 + 2	2.4	Kantonsgrenze Verzweigung Blegi
			Basel-Stadt				
N02	4	08	Wiese - Landesgrenze F	SN	2 + 2	1.1	(1.7 km in Betrieb)
			Aargau				
N03	9	00	Flankierende Massnahmen				
			Graubünden				
N28	2/3	01	AS Landquart - Klosters Selfranga		2	3.7	Umfahrung Saas
			Valais				
N09	2	54	Sion - Sierre		2 + 2	-	Tronçon en service, seule la jonction de Sierre reste à réaliser
N09	2	55	Sierre - Gampel		2 + 2	20.0	
N09	2	56	Gampel - Brig-Glis		2 + 2	17.0	3 km in Betrieb
			Jura				
N16	9	01	Plate-forme douanière de Boncourt		-	-	
N16	2	02	Front. F - Porrentruy Ouest		2 + 2	13.7	
N16	2	08	Delémont est - limite BE		2 + 2	4.9	

B) Elenco dei tratti in esercizio oggetto di pagamenti o lavori residui

Str.	Cl.	Sez.	Designazione		Numero delle carreggiate	Lunghezza (km) in cantiere	Osservazioni
			Obwalden				
N08	2	54	Umfahrung Giswil		2	2.5	Strecke eröffnet
			Fribourg				
N01	2	01	Cheyres-Cugy (y compris Domdidier)		2 + 2	11.8	Tronçon en service, à régler: archéologie
			Solothurn				
N05	2	02	Zuchwil - Nennikofen		2 + 2	7.4	Strecke eröffnet Flankierende Mas- snahmen
N05	2	03	Aare - Grenchen		2 + 2	3.3	Strecke eröffnet Flankierende Mas- snahmen

Str.	Cl.	Sez.	Designazione		Numero delle carregiate	Lunghezza (km) in cantiere	Osservazioni
			Aargau				
N03	9	00	Zollanlage Rheinfelden		-	-	Eröffnung 2005
N03	1	09	Zubringer N3- A 98 (D). Rheinfelden		2	1.1	Eröffnung 2005
			Vaud				
N05	2	02	Limite NE - Arnon		2 + 2	8.6	Ouverture 2005
N05	2	01	Arnon - Yverdon		2 + 2	9.2	Ouverture 2005 8.6 km en service
			Neuchâtel				
N05	2	03	Areuse - limite VD		2 + 2	13.3	Ouverture 2005 7.5 km en service
			Jura				
N16	2	03	Evitement de Porrentruy		2	2.9	Ouverture 2005
N16	2	07	Evitement de Delémont		2	3.2	Ouverture 2005

C) Elenco dei tratti non ancora iniziati

Str.	Cl.	Sez.	Designazione		Numero delle carregiate	Lunghezza (km) in cantiere	Osservazioni
			Zürich				
N01	4	01	Hardturm - Verkehrsdreieck Letten	SN	3 + 3	2.8	
N01	4	02	Stadttunnel Letten - Irchel	SN	3 + 3	0.7	
N03	4	01	Letten - Sihlhölzli	SN	3 + 3	2.6	
			Bern				
N01	4	06	Zubringer Neufeld	SN	2 (+1)	1.2	
N05	2	08	Biel süd (Brüggmoos) - Biel West (See-Vorstadt)		2 + 2	5.2	
N05	2	09	Biel Ost (Längfeld) - Biel Süd (Brüggmoos)		2 + 2	7.1	inkl. H6 4- Spurausbau Brügg - Aegerten
N05	2	01	Zubringer Nidau	SN	2 + 2	0.6	
N05	3	08	Biel West - Schlössli	G	2	1.7	Umfahrung Biel (Netzbeschluss 21.03.60 Art.3)
N08	3	09	Brienzwiler Ost - Ktgr. OW	G	2	5.9	Brünigtunnel

Str.	Cl.	Sez.	Designazione		Numero delle carreggiate	Lunghezza (km) in cantiere	Osservazioni
N16	2	03	Court - Tavannes		2	10.2	
N16	2	05	La Heutte - Taubenloch		2 + 2	-	Séparation des trafics Taubenloch
			Uri				
N04	2	09	Neue Axenstrasse Ktgr. SZ - Flüelen (Anteil UR)		2	3.5	Sisikoner- und Rophaien - Tunnel
			Schwyz				
N04	2	09	Neue Axenstrasse Anschluss Brunnen - Ktgr. UR (Anteil SZ)		2	7.3	Morschacher- und Sisikoner - Tunnel
			Obwalden				
N08	3	02	Umfahrung Lungern		2	3.5	
N08	3	05	Giswil Grossmatt - Ewil		2	1.0	
N08	3	51	Brünig Ktgr. BE - Lungern Süd	G	2	4.0	Brünigtunnel
			Basel-Stadt				
N02	4	07	Bahnhof SBB - Gellertdreieck	SN	2 + 2	2.0	
			Graubünden				
N28	2/3	01	AS Landquart - Klosters Selfranga		2	2.9	Umfahrung Küblis
			Vaud				
N09	1	03	Perraudette-Paudèze (Corsy)			-	
N09	1	09	Paudèze-Lutrive		2 + 2	1.8	
			Neuchâtel				
N05	2	04	Serrières - Areuse		2 + 2	1.9	Contournement de Serrières

Allegato 2
(art. 48)

Unità territoriali

UT	Cantone	Limiti (raccordi)
I	BE	N8: Kantonsgrenze BE/OW N1: Kantonsgrenze BE/SO N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR
II	VD, FR, GE,	N5 : Jonction Yverdon Ouest N1 : Kantonsgrenze BE/ FR N12 : Kantonsgrenze BE/ FR N9 : Jonction Bex Nord
III	VS	N9 : Jonction Bex Nord
IV	TI	N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria del San Gottardo N13: Raccordo Roveredo Nord
V	GR	N13: Raccordo Roveredo Nord N13: Kantonsgrenze GR/SG
VI	SG, TG, AI, AR, GL	N1: Viadukt Lützelburg N7: Anschluss Attikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N13: Kantonsgrenze GR/SG
VII	ZH, SH	N1: Viadukt Lützelburg N7: Anschluss Attikon N1: Anschluss Dietikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N4: Kantonsgrenze ZH/ZG
VIII	AG, BS, BL, SO	N1: Anschluss Dietikon N1: Kantonsgrenze BE/SO N2: Kantonsgrenze LU/AG N5: Westportal Wititunnel
IX	JU, NE, BE	N5: Jonction Yverdon Ouest N5: Westportal Wititunnel
X	LU, ZG, OW, NW	N4: Kantonsgrenze ZH/ZG N4: Anschluss Küssnacht N8: Kantonsgrenze BE/OW N2: Kantonsgrenze LU/AG N2: Anschluss Beckenried
XI	UR, SZ, TI	N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria del San Gottardo N2: Anschluss Beckenried N4: Anschluss Küssnacht

Allegato 3
(art. 53)

Strade particolarmente rilevanti per la gestione del traffico

Cantone	Strada	Da	Via	A
ZH	1	Zürich		Winterthur
ZH		Zürich	Furttal	Grenze Kt.. Aargau
AG		Grenze Kt.. Zürich	Furttal	Wettingen
ZH	1	Anschluss Urdorf Nord		Grenze Kt.. Aargau
AG	1	Grenze Kt.. Zürich	Wohlen	Lenzburg
GR	13	Zizers	Landquart	Grenze Kt.. St. Gallen
GR	28	Landquart	Maienfeld	
SG	13	Grenze Kt. Graubünden		Sargans
TI	2	Raccordo Faido		Airolo
UR	2	Göschenen		Amsteg
VD	1	Anschluss Aubonne		Lausanne
BE	1	Kirchberg		Grenze Kt.. Aargau
AG	1	Grenze Kt. Bern		Rothrist
SO	12	Solothurn		Grenze Kt. Bern
BE	12	Grenze Kt. Solothurn		Niederbipp
SO	12	Oensingen	Balsthal	Grenze Kt. Basel Land
BL	12	Grenze Kt. Solothurn		Liestal
SO	2	Olten		Grenze Kt. Basel Land
BL	2	Grenze Kt. Solothurn		Sissach
BE	5	Niederbipp		Grenze Kt. Solothurn
SO	5	Grenze Kt. Bern	Oensingen	Grenze Kt. Aargau
AG	5	Grenze Kt. Bern		Aarau
AG	24	Aarau		Anschluss Aarau West
BL	12	Basel Stadt		Anschluss Liestal
AG	3	Anschluss Neuenhof		Grenze Kt. Zürich

Cantone	Strada	Da	Via	A
ZH	3	Grenze Kt. Aargau		Zürich
AG	Landstrasse	Anschluss Baden	Wettingen	Grenze Kt. Zürich
ZH	Landstrasse	Grenze Kt. Aargau	Geroldswil	Zürich
ZH	Bernstrasse	Anschluss Urdorf Nord		Schlieren
ZH		Birmensdorf	Waldegg	Zürich
ZH	3	Zürich	Horgen	Grenze Kt. Schwyz
SZ	3	Grenze Kt. Zürich		Lachen
TI	2	Raccordo Bissone		Lugano
TI	2	Lugano		Raccordo Lugano Sud
LU	4	Anschluss Gisikon-Root		Luzern
LU	2	Anschluss Emmen-Nord		Luzern
LU	Horwerstrasse	Anschluss Luzern Horw		Luzern
VD	9	Jonction Villeneuve		Lausanne
VD	Route de Crissier	Lausanne		Jonction Crissier
GE	1	Genève		Limite cantonale Vaud
VD	1	Limite cantonale Genève		Jonction Nyon
VD	Route de Divonne	Mies		Jonction Coppet
GE		Jonction Perly		Jonctions Vernier / Meyrin
BE	1	Bern		Anschluss Schönbühl
BE	10	Bern		Anschluss Muri
BE	12	Bern		Anschluss Niederwangen
TI	2	Chiasso		Raccordo Melide-Bissone
TI		Lugano		Raccordo Lugano Nord
TI	2	Raccordo Bellinzona Sud		Airolo
TI	Via Cantonale	Molinazzo d'Arbedo	Preonzo	Biasca
TI	13	Bellinzona Nord		Confine cantonale con i Grigioni
GR	13	Confine cantonale con il Ticino	Reichenau - Coira	Zizers
SG	13	Sargans	St. Margrethen	Grenze Kt. Thurgau

Cantone	Strada	Da	Via	A
TG	13	Grenze Kt. St. Gallen		Autobahnende Arbon
SG	7	Rorschach		St.Gallen
SG	7	St. Gallen		Grenze Kt. Thurgau
TG	7	Grenze Kt. St. Gallen		Grenze Kt. Zürich
ZH	7	Grenze Kt. Thurgau		Winterthur
SG		Niederuzwil	Henau	Will
TG		Anschluss Matzingen		Anschluss Attikon
TG	1	Konstanz		Grenze Kt. Zürich
ZH	1	Grenze Kt. Thurgau		Winterthur
TG	14	Wellhausen		Verzweigung Grüneck
SH		Anschluss Schaffhausen Süd		Grenze Kt. Zürich
ZH		Grenze Kt. Schaffhausen	Andelfingen	Winterthur
SG	3	Sargans		Grenze Kt. Glarus
GL	3	Grenze Kt. St. Gallen	Kerenzerberg	Anschluss Niederur- nen
GL	3	Anschluss Weesen		Grenze Kt. Schwyz
SZ	3	Grenze Kt. Glarus		Lachen
SG	17	Anschluss Niederur- nen		Schmerikon
SG	A53	Schmerikon		Grenze Kt. Zürich
ZH	A53	Grenze Kt. St. Gallen		Brütiseller Kreuz
ZH	Einsiedlerstrasse	Wädenswil		Zürich
ZH	4	Zürich	Sihltal	Grenze Kt. Zug
ZG	4	Grenze Kt. Zürich	Sihlbrugg	Zug
ZG	4a	Zug		Anschluss Zug West
ZH		Anschluss Urdorf Nord	Affoltern	Grenze Kt. Zug
ZG		Grenze Kt. Zürich		Anschlüsse Zug West / Cham
ZG	4	Anschlüsse Zug West / Cham	Rotkreuz	Grenze Kt. Luzern
ZG		Rotkreuz	Risch	Grenze Kt. Schwyz
SZ	2	Grenze Kt. Zug	Arth	Brunnen

Cantone	Strada	Da	Via	A
UR	2	Anschluss Altdorf	Erstfeld	Anschluss Amsteg
LU		Grenze Kt. Zug	Inwil	Anschluss Emmen
LU	Kantonsstrasse	Anschluss Luzern Horw		Grenze Kt. Nidwalden
NW		Grenze Kt. Luzern		Anschluss Beckenried
NW	4	Stansstad		Grenze Kt. Obwalden
OW	4	Grenze Kt. Nidwalden		Sarnen
LU	2	Anschluss Emmen-Nord		Grenze Kt. Aargau
AG	2	Grenze Kt. Luzern		Anschluss Oftringen
LU		Anschluss Emmen-Nord	Sempach	Anschluss Sursee
AG	3	Anschluss Neuenhof	Brugg-Frick	Stein
AG	7	Stein		Grenze Kt. Basel Land
BL	7	Grenze Kt. Aargau		Grenze Kt. Basel Stadt
BL	2	Anschluss Liestal		Anschluss Sissach
BL		Anschluss Sissach		Anschluss Diegten
BL		Anschluss Liestal	Arisdorf	Liestal
AG	5	Brugg	Aarau	Grenze Kt. Solothurn
AG		Anschluss Baden		Brugg
AG		Anschluss Aarau Ost	Suhr	Anschluss Oftringen
SO	5	Grenze Kt. Aargau		Olten
SO		Rickenbach	Neuendorf	Oensingen
JU	6	Porrentruy	Les Rangiers	Limite cantonale Berne
BE	6	Limite cantonale Jura		Moutier
JU	18	Les Rangiers	Jonction St-Ursanne	Delémont
VS	21	Frontière I Gd-St-Bernard	Martigny	Jonction Gd-St-Bernard
VS	9	Brig		Martigny
VD	9	Martigny		Villeneuve
VS	21	Bex	Monthey	Porte du Sex
VD	144	Porte du Sex		Villeneuve
VS	509	Goppenstein		Anschluss Gampel/Steg

Cantone	Strada	Da	Via	A
BE	223	Kandersteg		Anschluss Spiez
BE	11	Anschluss Brienz		Spiez
BE	6	Spiez		Anschluss Muri
BE	10	Anschluss Thun Nord	Belp	Bern
BE	12	Bern		Grenze Kt. Freiburg
FR	12	Limite cantonale Berne		Limite cantonale Vaud
VD	12	Limite cantonale Fribourg		Vevey
BE	1	Schönbühl		Kirchberg
BE	12	Schönbühl		Grenze Kt. Solothurn
SO	12	Grenze Kt. Bern		Solothurn
SO		Anschluss Kriegstetten	Anschluss Zuchwil	Solothurn
SO	5	Solothurn		Grenze Kt. Bern
BE	6	Jonction Tavannes		Bienne
NE	5	Limite cantonale Vaud		Limite cantonale Berne
VD	5	Limite cantonale Neuchâtel		Jonction Yverdon Sud
VD	5	Jonction Yverdon Sud		Lausanne
SO	22	Solothurn		Grenze Kt. Bern
BE	22	Grenze Kt. Solothurn	Lyss	Grenze Kt. Freiburg
FR	22	Grenze Kt. Bern		Anschluss Murten
FR	10	Rizenbach		Kerzers
BE	1	Bern		Grenze Kt. Freiburg
FR	1	Grenze Kt. Bern	Murten	Limite cantonale Vaud
VD	1	Limite cantonale Fribourg	Avenches	Limite cantonale Vaud
FR	1	Limite cantonale Vaud	Domdidier	Limite cantonale Vaud
VD	1	Limite cantonale Fribourg	Lucens	Lausanne
VD		Payerne		Limite cantonale Fribourg
FR		Limite cantonale Vaud	Estavayer-le-Lac	Limite cantonale Vaud
VD		Limite cantonale Fribourg		Yverdon-les-Bains

Cantone	Strada	Da	Via	A
VD	9	Jonction Ballaigues	La Sarraz	Lausanne
VD		Jonction Ballaigues		Jonction Chavornay
VD		Jonction Yverdon-Sud	Jonction Chavornay	Lausanne
VD		Penthalaz		Cheseaux-s.-L.
VD		Bussigny		Morges
VD	1	Jonction Aubonne		Nyon
VD		Jonction Aubonne	Vinzel	Nyon

Allegato 4
(art. 56)

Diritto vigente: abrogazione e modifica

I

Sono abrogati i seguenti atti normativi:

1. ordinanza del 18 dicembre 1995⁷ sulle strade nazionali;
2. decreto del Consiglio federale del 18 settembre 1961⁸ concernente le spese per l'adattamento di opere militari cagionate dalla costruzione delle strade nazionali.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 14 dicembre 1998⁹ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione

Art. 6 cpv. 1 lett. a e cpv. 5

¹ I seguenti organi della costruzione e degli immobili (OCI) sono responsabili della gestione immobiliare:

- a. l'UFCL, per gli immobili civili, ad eccezione delle strade nazionali;

⁵ L'Ufficio federale delle strade è competente per le strade nazionali ai sensi della legge federale sulle strade nazionali.

Art. 8 cpv. 1 primo periodo

Nel quadro dei crediti d'impegno e di pagamento autorizzati dalle Camere federali, nonché delle indicazioni del Dipartimento competente, gli OCI e l'Ufficio federale delle strade possono sbrigare nella loro sfera di competenze tutti gli affari in modo autonomo. ...

2. Ordinanza del 6 dicembre 1999¹⁰ sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Art. 10 cpv. 3 lett. b

³ Per conseguire tali obiettivi, l'USTRA svolge le seguenti funzioni:

- ⁸ RU 1961.796
- ⁹ RS 172.010.21
- ¹⁰ RS 172.217.1

- b. costruisce, mantiene e gestisce le strade nazionali ed esercita l'alta vigilanza sul completamento della rete delle strade nazionali approvata come anche sulle strade d'importanza nazionale.

3. Ordinanza del 18 novembre 1992¹¹ concernente la misurazione ufficiale

Art. 46a Lavori sul territorio delle strade nazionali

¹ D'intesa con il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, l'Ufficio federale delle strade è autorizzato a effettuare autonomamente, sul territorio delle strade nazionali, determinati lavori di misurazione ufficiale nella misura in cui disponga di un servizio proprio di misurazione diretto da un ingegnere geometra patentato.

² I dati dei livelli d'informazione "punti fissi", "copertura del suolo", "oggetti singoli" e "altimetria" rilevati conformemente ai principi e alle esigenze della misurazione ufficiale dall'Ufficio federale delle strade devono essere ripresi nella misurazione ufficiale.

4. Ordinanza dell'11 febbraio 2004¹² sulla circolazione stradale militare

Art. 8 cpv. 1

Prima dell'esecuzione dei provvedimenti di circolazione gli organi che dispongono tali provvedimenti consultano le autorità civili competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

5. Ordinanza del 6 ottobre 1986¹³ sulla manutenzione delle strade durante il servizio attivo

Art. 2 cpv. 1

Per la manutenzione stradale delle strade nazionali è responsabile l'Ufficio federale delle strade, per quella delle altre strade sono responsabili i Cantoni.

¹¹ RS 211.432.2

¹² RS 510.710

¹³ RS 510.725

6. Ordinanza del 13 novembre 1962¹⁴ sulle norme della circolazione stradale

Art. 76 cpv. 1

¹ Se le condizioni locali lo permettono, i Cantoni possono autorizzare sul loro territorio, per i veicoli adibiti al trasporto di persone, impiegati esclusivamente per corse regionali, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione, deroghe per quanto concerne il peso totale, il peso per asse e le condizioni del movimento circolare e, giusta i capoversi 2 – 4, anche l'impiego di rimorchi nonché le dimensioni dei veicoli. Se sono percorse le strade nazionali deve essere consultato l'USTRA.

Art. 79 cpv. 2

² Se le dimensioni e il peso legali sono superati, il permesso per tratte fuori del Cantone o per le strade nazionali può essere rilasciato soltanto alle condizioni seguenti:

(...)

Art. 79 cpv. 4

⁴ L'USTRA rilascia i permessi per le corse sulle strade nazionali, per i veicoli al servizio della Confederazione e per le corse per l'importazione e il transito transfrontaliero, se necessario dopo consultazione dei Cantoni.

7. Ordinanza del 5 settembre 1979¹⁵ sulla segnaletica stradale

Art. 81 cpv. 1 e 2

¹ L'autorità o l'Ufficio federale rilascia agli imprenditori direttive per la segnaletica dei cantieri e ne sorveglia l'esecuzione.

² Presso i cantieri gli imprenditori possono segnalare regolamentazioni del traffico (ad es. divieti di circolazione, limitazione della velocità, deviazioni) soltanto se l'autorità o l'Ufficio federale ne hanno dato l'autorizzazione e se è stata presa una decisione formale (art. 107 cpv. 1).

Art. 98 cpv. 3

³ Negli impianti accessori delle strade nazionali sono ammessi:

- a. per stazione di distribuzione di carburanti un'insegna aziendale luminosa sull'edificio e sulle strisce di separazione tra la strada nazionale e l'impianto accessorio;

¹⁴ RS 741.11

¹⁵ RS 741.21

- b. per ristorante e per motel un'insegna aziendale luminosa sull'edificio come anche su un lato in lungo e in largo dell'edificio.

L'Ufficio federale emana i particolari e può ammettere altre eccezioni.

Art. 99 cpv. 3

³ La posa e la modifica di pubblicità stradale nell'ambito delle strade nazionali di prima e seconda classe sono soggette all'autorizzazione dell'Ufficio federale.

Art. 101 cpv. 2

² I segnali e le demarcazioni possono essere collocati soltanto se è ordinato dall'autorità o dall'Ufficio federale; occorre seguire la procedura secondo l'articolo 107.

Art. 104 cpv. 3 e 4

³ L'Ufficio federale è competente per collocare e togliere segnali e demarcazioni sulle strade nazionali. Fanno eccezione i segnali e le demarcazioni in relazione al completamento della rete delle strade nazionali decisa, che non valgono oltre un anno e che possono essere posate dall'autorità in base alle direttive emanate dal DATEC. Per l'emanazione di regolamentazioni della circolazione si applica l'art. 110 cpv. 2.

⁴ Spetta alla Confederazione provvedere alla segnaletica su altre strade e fondi che le appartengono, segnalare i posti di dogana (art. 31 cpv. 1) nonché curare la segnaletica relativa a regolamentazioni militari del traffico.

Art. 105 cpv. 4

⁴ L'Ufficio federale esercita la sorveglianza in materia di segnaletica stradale nell'ambito delle strade nazionali e della pubblicità stradale lungo quest'ultime.

Art. 110 cpv. 2 secondo periodo

² ... I Cantoni possono prendere siffatti provvedimenti se questi sono in relazione al completamento della rete delle strade nazionali decisa e non valgono oltre un anno.

Art. 111 titolo e cpv. 2 primo periodo

Altre strade di proprietà della Confederazione

² Le decisioni che limitano o vietano la circolazione pubblica sulle altre strade e fondi della Confederazione (art. 2 cpv. 5 LCStr), sono prese dal Dipartimento federale cui è subordinato l'ufficio o l'organismo incaricato dell'amministrazione della strada o dei fondi. ...

Art. 117c (nuovo) Disposizione transitoria della modifica del

Alle procedure di ricorso pendenti riguardo ai provvedimenti delle norme di circolazione locali sulle strade nazionali della classe 3 si applica il diritto previgente.

Spiegazioni riguardanti l'ordinanza sulle strade nazionali (OSN)

1 Osservazioni preliminari

Conformemente alle disposizioni legali, la Confederazione diverrà l'unica responsabile per le strade nazionali. Quindi, la proprietà delle strade nazionali come anche i compiti riguardanti la sistemazione della rete delle strade nazionali come approvata, l'ampliamento di questa rete mediante assunzione di nuovi tratti, nonché la manutenzione e l'esercizio della medesima sono completamente a carico della Confederazione. Il completamento della rete approvata rimane, dopo l'entrata in vigore della NPC, un compito comune.

Questo nuovo ordinamento viene realizzato a livello di ordinanza mediante una revisione totale dell'ordinanza sulle strade nazionali¹ (OSN). La maggior parte delle attuali disposizioni dell'ordinanza mantengono tuttavia la loro validità. Queste ultime pertanto saranno recepite nella nuova ordinanza e non saranno commentate qui di seguito; il commento è incentrato sulle innovazioni introdotte dalla NPC.

2 Commento alle singole disposizioni

Capitolo 1: Disposizioni generali (art. 1 - 7)

Art. 1 Oggetto

Vedi articolo 1 previgente OSN. Contrariamente al diritto odierno, il finanziamento sarà disciplinato nell'OUMin.

Art. 2 Parti costitutive delle strade nazionali

La modifica rispetto al disciplinamento odierno (art. 3) consiste nell'aggiungere gli impianti di controllo dei pesi e degli altri controlli del traffico fra le parti costitutive delle strade nazionali alla lettera f (cfr. art. 8 lett. f LUMin) e nel precisare la gestione del traffico alla lettera i.

Art. 3 Iscrizione nel registro fondiario

Nel registro fondiario, la Confederazione svizzera figurerà d'ora in poi come proprietaria dei fondi delle strade nazionali e queste ultime saranno menzionate come tali. Pertanto va creata la pertinente base legale a livello d'ordinanza.

Art. 4 e 5

(Ripresa degli articoli 24a e 57 OSN vigente)

¹ **RS 725.111**

Art. 6 Impianti accessori

Gli impianti accessori restano sotto la giurisdizione cantonale. I contratti conclusi con gli esercenti degli impianti accessori vanno sottoposti all'approvazione dell'USTRA. Per il resto, le disposizioni corrispondono al disciplinamento odierno (in particolare art. 4 OSN).

Art. 7 Aree di sosta

Questa disposizione precisa che l'autorizzazione è rilasciata dall'USTRA. L'utilizzazione delle aree di sosta per gli impianti di vitto e alloggio è soggetta a indennità (cfr. anche art. 30). Per il resto, le disposizioni corrispondono al disciplinamento odierno (art. 4a OSN).

Capitolo 2: Costruzione, sistemazione e utilizzazione delle strade (art. 8 - 31)

Sezione 1: Piano di sistemazione e progettazione (art. 8 - 18)

Art. 8 Portata del piano di sistemazione

Trattasi del piano di sistemazione della rete che conduce al decreto pertinente. Il capoverso 2 è stato riformulato riprendendo essenzialmente l'articolo 7 vigente.

Art. 9

(Gli articoli 8 e 9 OSN vengono raggruppati)

Art. 10 Progetto generale

La disposizione vigente viene ripresa precisando che il progetto generale deve menzionare i punti di collegamento con le entrate e le uscite (ad es. semicollegamento o collegamento completo, ecc.). In effetti, il modo di collegare una strada nazionale alla rete stradale cantonale risulta da una decisione di politica del traffico da cui non è più possibile scostarsi nel progetto esecutivo.

Art. 11 - 17

(Ripresa degli articoli 6, 8, 9, 10, 12, 13a, 13b, 13c, 15 e 15a OSN vigente)

Art. 18 Progetto dettagliato

Ripresa, per analogia, dell'articolo 14 capoverso 2 OSN. D'ora in poi l'USTRA potrà affidare i suoi progetti a ingegneri verificatori.

Sezione 2: Acquisto del terreno (art. 19 - 26)

(Ripresa degli art. 17 - 24 OSN vigente)

Sezione 3: Sistemazione, trasformazione e utilizzazione (art. 27 - 31)

Art. 27

(Ripresa dell'art. 28 OSN vigente)

Art. 28 Progetti di costruzione di terzi all'interno degli allineamenti

Nella presente disposizione viene concretato l'articolo 44 LSN. Corrisponde essenzialmente all'articolo 29 OSN. Come innovazione, sarà l'USTRA, al posto delle autorità designate dal Cantone, ad autorizzare le domande di terzi all'interno dell'allineamento, indipendentemente da chi sia il proprietario del fondo.

Art. 29 Altre utilizzazioni nelle aree delle strade nazionali

Questa disposizione garantisce all'USTRA il potere di decidere, giusta il diritto di proprietà, quale uso sarà fatto dei propri fondi. Si pensa segnatamente all'utilizzazione da parte di terzi come pubblicità stradale e impianti di telefonia mobile, ecc.

Art. 30

(Ripresa, per analogia, dell'art. 30 OSN vigente)

Art. 31 Ripartizione delle spese di adattamento delle opere militari

Questa disposizione concretizza l'articolo 48 LSN. Finora la questione era disciplinata nel decreto del Consiglio federale del 18 settembre 1961 concernente le spese per l'adattamento di opere militari cagionate dalla costruzione di strade nazionali (RS 725.113.42). I capoversi 2 e 3 sono corollari della giurisprudenza del Tribunale federale.

Capitolo 3: Completamento della rete delle strade nazionali approvata (art. 32 - 45)

Sezione 1: In generale (art. 32 - 34)

Art. 32 Principio

Le disposizioni del capitolo 2 si applicano anche al completamento della rete delle strade nazionali approvata. Le disposizioni seguenti concernono i disciplinamenti derogatori o completivi.

Art. 33 Tratti interessati

Realizzazione dell'articolo 62a capoverso 5 LSN. I tratti che devono essere costruiti nel quadro del completamento secondo il sistema precedente sono designati nell'allegato 1.

Art. 34

(Ripresa dell'art. 56 OSN vigente)

Sezione 2: Piano di sistemazione e progettazione (art. 35 - 37)

(Ripresa degli art. 11, 13 e 14 cpv. 1 OSN vigente)

Sezione 3: Acquisti pubblici (art. 38 - 40)

I Cantoni rimangono come finora i committenti per quanto concerne il completamento della rete. Le disposizioni vigenti degli articoli 45 – 47 sono state riprese leggermente modificate, poiché la manutenzione d'ora in poi è di competenza dell'USTRA. Si può rinunciare al vigente articolo 44 poiché ormai privo di contenuto materiale.

Sezione 4: Esecuzione (art. 41 - 44)

Queste disposizioni sono ampiamente riprese dalle disposizioni vigenti degli articoli 25, 26, 27 e 27a.

Conformemente all'articolo 62a capoverso 5 OSN, i Cantoni rimangono proprietari dei tratti da completare fino a quando saranno aperti alla circolazione. In seguito la Confederazione ne diverrà proprietaria a titolo di successore universale e, pertanto, i lavori di completamento saranno fundamentalmente di sua competenza. L'articolo 41 capoverso 3 precisa che il completamento del progetto spetta al Cantone anche dopo che la strada in questione passerà nelle mani federali.

Per quanto concerne la documentazione, viene stabilito che questa debba essere trasmessa all'Ufficio federale al momento del collaudo (art. 44).

Sezione 5: Trasferimento della proprietà (art. 45)

Capoverso 1: per il completamento della rete deve essere prevista una disposizione analoga a quella del trasferimento della proprietà ai sensi dell'articolo 62a LSN. In questo caso però la responsabilità deve incombere al Dipartimento e non al Consiglio federale.

Capoverso 2: è senz'altro possibile che al momento del completamento dei lavori i fondi siano ancora in mano al vecchio proprietario (Comuni, terzi), ad esempio in caso di procedure di rilottizzazione pendenti, contratti d'acquisto di terreni non ancora conclusi o mutazioni da effettuare. Spetta ancora ai Cantoni concludere le operazioni d'acquisto fondiario.

Capoverso 3: conformemente all'articolo 41 capoverso 3, i Cantoni terminano il progetto anche dopo l'apertura alla circolazione del tratto. Il progetto è terminato quando alla consegna dei lavori/collaudo non vengono constatate manchevolezze importanti. La proprietà passa però alla Confederazione già dall'apertura alla circolazione del tratto (art. 62a cpv. 5 LSN). Poiché i contratti conclusi con gli impresari comportano ancora obblighi (per esempio eliminazione delle manchevolezze prima della scadenza del termine di contestazione, termini di garanzia), occorre garantire che, in quanto successore universale, la Confederazione abbia la possibilità, a partire da questo momento, di far valere direttamente e autonomamente, e quindi senza cessione legale da parte dei Cantoni, i diritti e gli obblighi derivanti dagli impegni contrattuali (cfr. anche spiegazioni ad art. 57 cpv. 1 e 3)

Capitolo 4: Manutenzione delle strade nazionali (art. 46)

(Per quanto ancora necessario, il disciplinamento riprende per analogia gli art. 37, 38 e 39 OSN vigente, per cui l'Ufficio federale viene dichiarato competente)

Capitolo 5: Esercizio delle strade nazionali (art. 47 - 54)

Sezione 1:

soppressa

Sezione 2: Esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione (art. 48 - 50)

Art. 48 Delimitazione delle unità territoriali

La rete delle strade nazionali è suddivisa secondo criteri economici in undici unità territoriali definite nell'allegato 2.

Art. 49 Contratti di prestazioni e art. 50 Attribuzione delle unità territoriali

Per l'esercizio di un'unità territoriale i Cantoni o gli organismi da essi designati devono proporre la propria candidatura. Se più Cantoni od organismi si candidano per un'unità territoriale, il Consiglio federale ne determina il gestore. Se si candida un solo Cantone o un solo organismo, non ha senso che il Consiglio federale di occupi dell'attribuzione. Pertanto il Consiglio federale se ne occupa soltanto se ci sono più candidati.

Se nessun Cantone o organo responsabile è disposto ad assumersi la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione, si applica il diritto federale sugli acquisti pubblici. L'Ufficio federale procede alle offerte d'acquisto e all'aggiudicazione.

L'Ufficio federale conclude, in nome della Confederazione, i contratti sulle prestazioni con i gestori e vigila affinché siano rispettati. Questi contratti si riferiscono in particolare alla portata delle prestazioni e alle indennità. D'intesa con i gestori, l'USTRA, per ragioni economiche o connesse al traffico, può modificare leggermente i limiti delle unità territoriali, limiti che saranno determinati definitivamente nei contratti sulle prestazioni.

Sezione 3: Sicurezza nelle gallerie (art. 51)

La direttiva dell'UE mira a standard uniformi di sicurezza nelle gallerie della rete stradale transeuropea. Il Dipartimento è tenuto a emanare istruzioni sulla sicurezza nelle gallerie, prendendo come punto di riferimento la citata direttiva.

Sezione 4: Gestione del traffico (art. 52 - 54)

Art. 52 Competenza della Confederazione

La gestione del traffico sulle strade nazionali passerà nelle mani della Confederazione. Incaricato di questo compito, l'USTRA gestirà il controllo dei dati sui trasporti e la centrale di gestione del traffico e garantirà l'informazione stradale sulle strade nazionali. Per poter gestire il traffico su queste strade, la Confederazione dipende dai dati forniti dai Cantoni, segnatamente dalla polizia. L'USTRA determina quali dati gli devono essere trasmessi giusta l'articolo 57c capoverso 6 LCStr. In tal modo può essere fissato uno standard unitario tanto nell'interesse della Confederazione quanto in quello dei Cantoni. Si tratta, per quanto possibile, di comunicare a livello internazionale le misure prese in caso di gravi perturbazioni sulla rete delle strade nazionali

(ad es. chiusura della galleria del Gottardo) o nelle zone internazionali vicine al confine e di coordinare le misure prese.

L'USTRA è autorizzato a concludere contratti per l'esecuzione di taluni compiti con terzi. Va segnalato che questa possibilità deve essere sfruttata durante la fase di transizione in quanto la centrale dei dati sul traffico e la centrale di gestione del traffico saranno completamente operative soltanto qualche anno dopo l'entrata in vigore della legge. Questa formula consentirà di passare "dolcemente" dal vecchio al nuovo sistema.

Art. 53 Piani cantonali di gestione dl traffico

I Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico per le strade particolarmente rilevanti per la gestione del traffico sulle strade nazionali. L'allegato 3 elenca queste strade.

È previsto di elaborare questi piani in stretta collaborazione con i Cantoni. Per agevolare i lavori del Cantone, risp. garantire l'uniformità e la coordinazione necessarie, occorre disporre di norme cogenti emanate dall'USTRA. Poiché i piani di gestione del traffico non sono contratti con obbligo d'esecuzione, occorre precisare che i Cantoni devono eseguire le misure previste in caso di eventi particolari.

Art. 54 Gestione cantonale del traffico sulle strade nazionali

La competenza della Confederazione in materia di gestione del traffico può essere in concorrenza con quella dei Cantoni all'atto di prendere misure necessarie in casi particolari, ad esempio incidenti. Per quanto siffatte misure non abbiano potuto essere definite precedentemente nei piani di gestione del traffico, il presente articolo conferisce un carattere prioritario alle istruzioni che la polizia è autorizzata a fornire alla centrale di gestione del traffico in materia di regolazione del traffico e di gestione operativa, ma non di gestione della rete. La polizia può dare istruzioni alla centrale di gestione del traffico.

Capitolo 6: Disposizioni finali (art. 55 - 58)

Art. 55 Esecuzione

Se da singole disposizioni non risulta competente il Dipartimento, è l'USTRA ad eseguire la presente ordinanza.

Art. 56 Diritto vigente: modifica (allegato 4)

1. Ordinanza del 14 dicembre 1998 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (RS 172.010.21)

La modifica garantisce la competenza dell'USTRA per quanto concerne lo svolgimento degli affari immobiliari connessi con le strade nazionali.

2. Ordinanza del 6 dicembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS 172.217.1)

Adeguamento dell'articolo 10 alla nuova ripartizione delle competenze.

3. Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (RS 211.432.2)

Art. 46a Lavori sul territorio delle strade nazionali

D'intesa con il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, l'USTRA è autorizzato a effettuare autonomamente alcuni lavori di misurazione ufficiale sul territorio delle strade nazionali a determinate condizioni. L'USTRA farà uso di questo diritto se giustificato dal punto di vista economico.

4. Ordinanza dell'11 febbraio 2004 sulla circolazione stradale militare (RS 510.710)

L'articolo 8 menziona anche la Confederazione fra le autorità competenti.

5. Ordinanza del 6 ottobre 1986 sulla manutenzione delle strade durante il servizio attivo (RS 510.725)

Durante il servizio attivo, l'USTRA è competente per le strade nazionali.

6. Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11)

Se trasporti speciali con determinate dimensioni superiori a quelle ammesse percorrono le strade nazionali, necessitano dell'autorizzazione dell'USTRA che è il solo a conoscere i dati tecnici delle strade nazionali ed è informato sui progetti di costruzione e di manutenzione in corso.

7. Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (RS 741.21)

Diverse disposizioni di questa ordinanza devono essere adattate al nuovo disciplinamento sulle competenze. In particolare, d'ora in poi l'USTRA, e non più i Cantoni, rilascerà l'autorizzazione per la pubblicità stradale nell'ambito delle strade nazionali di prima e seconda classe. Devono però essere rispettate le disposizioni cantonali sulle autorizzazioni in materia di installazioni pubblicitarie.

Art. 57 Disposizioni transitorie

Capoverso 1: è probabile che al momento del trasferimento della proprietà i contratti conclusi dai Cantoni con ingegneri, architetti e impresari esplichino ancora effetti giuridici (per esempio termine per denunciare manchevolezze prima della consegna dei lavori, termine di garanzia). Questa disposizione consente alla Confederazione, in quanto successore universale, di far valere tutti i diritti derivanti da questi contratti – autonomamente e indipendentemente dai Cantoni che ne erano parti contraenti – e quindi di far valere tutti i diritti costitutivi quali la revoca o la riduzione.

Capoverso 2: è sensato che il Cantone termini completamente o almeno parzialmente determinati lavori nel quadro di progetti di costruzione o di sistemazione che aveva messo in cantiere, ma non ha terminato prima dell'entrata in vigore della NPC. Deve poterlo fare secondo il diritto previgente. L'USTRA cercherà una soluzione caso per caso con i Cantoni.

Quando i lavori vengono portati a termine dal Cantone, la successione universale applicabile a questi impegni prenderà effetto soltanto dopo il loro compimento, vale

a dire allorquando alla consegna/collaudato non sono constatate gravi manchevolezze (cfr. SIA 118).

I lavori menzionati al capoverso 4, segnatamente i centri d'intervento della polizia, fanno parte dei compiti spettanti ai Cantoni.

Capoverso 5: è possibile che al termine dei lavori, ad esempio a causa di procedure di rilottizzazione in sospenso, di contratti conclusi in materia di acquisto di terreno o di mutazioni ancora aperte concernenti le particelle, i fondi siano ancora nelle mani dei vecchi proprietari (Comuni, terzi). Questi lavori devono essere terminati dal Cantone conformemente al capoverso 3.

Capoverso 6: dall'entrata in vigore della NPC, l'USTRA fungerà da richiedente per i progetti di costruzione e sistemazione. Nel caso di domande pendenti concernenti l'approvazione dei piani di progetti esecutivi, il Cantone rimane il richiedente fino a quando non sia conclusa la procedura d'approvazione dei piani. Solo da questo momento in poi l'USTRA si assume l'esecuzione dei progetti.

Ordinanza concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade

Disegno

(Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo USTRA)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza si applica agli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Art. 2 Emolumenti per le approvazioni del tipo

Gli emolumenti per la procedura d'approvazione del tipo di veicoli stradali si basano sull'articolo 32 e sull'appendice 3 dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali.

Art. 3 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede un disciplinamento speciale, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti.

Art. 4 Determinazione degli emolumenti

¹ Gli emolumenti sono stabiliti:

- a. secondo le aliquote fisse giusta l'allegato;
- b. secondo l'onere entro i limiti stabiliti nell'allegato;
- c. secondo l'onere negli altri casi.

² Se l'emolumento è stabilito secondo l'onere, si applica un'indennità oraria di fr. 100.– a 300.–, a seconda delle conoscenze necessarie.

³ Si computano soltanto le mezze ore e le ore lavorative intere.

¹ RS 172.010

² RS 741.511

³ RS 172.041.1

Art. 5 Rinuncia alla riscossione dell'emolumento

I dati del sistema d'informazione manageriale strade e traffico stradale vengono forniti gratuitamente se sono destinati all'uso proprio. Ne sono escluse le valutazioni speciali fatte su ordinazione.

Art. 6 Supplemento

Per decisioni e prestazioni di entità eccezionale, particolarmente complesse o urgenti, può essere riscosso un supplemento pari fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.

Art. 7 Incasso

¹ L'USTRA decide il modo di pagamento.

² L'emolumento per un'autorizzazione speciale di cui ai numeri 1 e 2 dell'allegato può essere richiesto in anticipo o contro rimborso. Non viene effettuato alcun rimborso se l'autorizzazione speciale non è utilizzata.

³ Fatto salvo il capoverso 2, ai sensi dei numeri 1 e 2 dell'allegato gli emolumenti devono essere pagati all'ufficio doganale al momento dell'entrata in Svizzera.

⁴ Gli emolumenti di cui ai numeri 3 e 4 dell'allegato possono essere richiesti in anticipo o contro rimborso.

Art. 8 Adeguamento al rincaro

Con effetto all'inizio dell'anno successivo, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può adeguare le aliquote e i limiti dell'emolumento al rincaro dell'indice svizzero dei prezzi al consumo, a condizione che l'aumento, a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza o dall'ultimo adeguamento, sia pari o superiore al 5 per cento.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

È abrogata l'ordinanza del 19 giugno 1995⁴ sugli emolumenti USTRA.

Art. 10 Disposizione transitoria

Il disciplinamento previgente rimane applicabile per le decisioni e le prestazioni che non sono ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

⁴ RU 1995 3991

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali

	Fr.
1 Conferimento o diniego di autorizzazioni per dimensioni e pesi eccezionali nel traffico internazionale (artt. 78 cpv. 2 e 79 cpv. 4 dell'O del 13 nov. 1962 ⁵ sulle norme della circolazione stradale, ONC)	
1.1 Per le entrate di transito e internazionali nel Paese con un veicolo speciale o con un carico indivisibile:	
1.1.1 Fino a un peso effettivo di 44 t o una larghezza di 3 m o una lunghezza di 30 m	80
1.1.2 Autorizzazioni secondo il numero 1.1.1 fino a un peso effettivo di 50 t per corse di transito internazionale, esclusivamente sull'autostrada	80
1.1.3 In caso di deroghe molteplici alle dimensioni o al peso, ma entro i limiti menzionati ai numeri 1.1.1 e 1.1.2	120
1.1.4 Autorizzazioni secondo il numero 1.1.1 fino a un peso effettivo di 50 t per corsa d'importazione fino al Cantone di destinazione, esclusivamente sull'autostrada	160
1.1.5 Oltre 44 t di peso effettivo o 3 m di larghezza o 30 m di lunghezza o 4 m di altezza	
tassa di base	160
più chiarimenti necessari quali verifiche sui tratti	secondo l'onere
1.1.6 In caso di deroghe molteplici alle dimensioni o al peso, appena è superato uno dei limiti menzionati nel numero 1.1.5	
tassa di base	200
più chiarimenti necessari quali verifiche sui tratti	secondo l'onere
1.2 Autorizzazione permanente	400
2 Conferimento o diniego di autorizzazioni per corse effettuate la notte e la domenica nel traffico internazionale (art. 92 cpv. 2 ONC)	
2.1 Autorizzazione per al massimo due tratti di strada (andata e ritorno)	60
3 Informazioni dai registri della circolazione stradale	
3.1 Dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari, per indirizzo	2

5 RS 741.11

4

	Fr.	
3.2	Informazione su dati della banca dati, per veicolo o conducente	50
3.3	Informazione sui dati da microfilm, per veicolo	80
3.4	Informazione sulla storia dei veicoli dalla banca dati, per veicolo	50
3.5	Informazione sulla storia dei veicoli da microfilm, per veicolo	100
3.6	Richiamo del veicolo per motivi di sicurezza, per singola manchevolezza	2500
3.7	Valutazione standard da banca dati delle valutazioni su supporto elettronico (dati generici), per valutazione	2100
3.8	Valutazione individuale da banca dati delle valutazioni su supporto elettronico (dati generici), per valutazione	2500
3.9	Valutazione su marca, forma di carrozzeria, tipo di veicolo su supporto elettronico (cifre totali)	425
3.10	Ricerca per le autorità preposte al perseguimento penale su supporto elettronico, per interrogazione	425
3.11	Informazione sui dati collettivi (secondo lista) circa lo stato di messa in circolazione, per veicolo	10
4	Consegna di carte per l'odocronografo (quota dell'USTRA)	
4.1	Carta del conducente	65
4.2	Carta dell'officina	70
4.3	Carta dell'azienda	65
4.4	Carta di controllo	65
5	Conferimento o diniego di autorizzazioni nell'ambito delle strade nazionali	
5.1	Autorizzazioni per impianti di vitto e alloggio nelle aree di sosta (art. 7 dell'ordinanza sulle strade nazionali)	300
5.2	Permessi conformemente all'art. 44 della legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali secondo onere, più una quota adeguata del valore commerciale	fino a 5000
5.3	Autorizzazione per pubblicità stradale (inclusa segnaletica turistica) nell'ambito delle strade nazionali (art. 99 cpv. 3 OSStr) secondo onere, più una quota adeguata del valore commerciale	fino a 5000
5.4	Autorizzazioni per l'accresciuto uso comune e l'utilizzazione speciale sulle strade nazionali secondo onere, più una quota adeguata del valore commerciale	fino a 5000

6	Altre decisioni nell'ambito della legislazione sulla circolazione stradale secondo onere	Fr. fino a 5000
---	--	-----------------------

Spiegazioni riguardanti l'ordinanza sugli emolumenti

1 Osservazioni preliminari

Sulla base del nuovo ordinamento in relazione alla NPC deve essere adeguata anche l'ordinanza sugli emolumenti dell'USTRA. Va inoltre osservato che, nel frattempo, è entrata in vigore la nuova ordinanza generale sugli emolumenti della Confederazione¹. Nel quadro della revisione totale della vigente ordinanza sugli emolumenti dell'USTRA² si tiene conto di queste circostanze.

2 Commento alle singole disposizioni

Art. 1 Oggetto

L'ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni di servizio e le decisioni dell'USTRA.

Art. 2 Emolumenti per le approvazioni del tipo

Gli emolumenti per la procedura di approvazione del tipo si basano sui relativi disciplinamenti della legislazione speciale.

Art. 3 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Nell'ordinanza generale sugli emolumenti sono disciplinate segnatamente le questioni riguardanti spese, decisioni concernenti gli emolumenti, scadenza e termine di pagamento per rimedi giuridici e prescrizione.

Art. 4 Determinazione degli emolumenti

Gli emolumenti sono determinati secondo onere, aliquote fisse o, per determinati casi, entro limiti stabiliti (in particolare per decisioni).

Art. 5 Rinuncia alla riscossione dell'emolumento

Al fine di semplificare la consegna dei dati dal sistema MISTRA, in determinati casi si rinuncia alla riscossione dell'emolumento.

Art. 6 Supplemento

Come sinora, in determinati casi può essere chiesto un supplemento fino al 50 per cento.

¹ RS 172.041.11

² RS 741.091

Art. 7 Incasso

Come sinora, determinate autorizzazioni e prestazioni devono essere pagate in anticipo o contro rimborso.

Art. 8 Adeguamento al rincaro

Al DATEC è data facoltà di adeguare le aliquote e i limiti dell'emolumento, per l'inizio dell'anno successivo, al rincaro dell'indice svizzero dei prezzi al consumo, a condizione che l'aumento, a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza o dall'ultimo adeguamento, sia pari o superiore al 5 per cento.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

L'attuale ordinanza sugli emolumenti è abrogata.

Art. 10 Disposizione transitoria

Il disciplinamento previgente si applica alle prestazioni e decisioni non ancora concluse all'entrata in vigore della presente ordinanza.

Ordinanza
concernente il sussidio della Confederazione
per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie

Disegno

(ORPM)

del...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 66 e 96 della legge federale del 18 marzo 1994¹ sull'assicurazione malattie (legge),

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina il calcolo del sussidio della Confederazione, previsto nell'articolo 66 della legge, e la sua ripartizione tra i Cantoni.

Art. 2 Spese lorde

¹ Le spese lorde lordi ai sensi dell'articolo 66 capoverso 2 della legge vengono determinate in base ai seguenti coefficienti:

- a. premio medio (PM);
- b. effettivo di assicurati (EA);
- c. premi dovuti (PD);
- d. partecipazione alle spese (PS).

² Il premio medio corrisponde al premio medio mensile previsto per gli adulti a partire dai 26 anni per l'assicurazione con franchigia ordinaria e copertura degli infortuni. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) calcola il premio medio sulla base dei premi approvati per gli effettivi di assicurati secondo i Cantoni e le regioni di premi. A tal fine, tiene conto soltanto dei premi delle persone domiciliate in Svizzera.

³ L'effettivo di assicurati corrisponde all'effettivo medio di assicurati durante l'anno considerato. Vengono presi in considerazione gli assicurati domiciliati in Svizzera e quelli domiciliati o residenti all'estero ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 5 dell'ordinanza del 27 giugno 1995² sull'assicurazione malattie, ma non le persone tenute ad assicurarsi con domicilio in uno Stato dell'UE o dell'AELS.

⁴ I premi dovuti corrispondono alla somma dei premi secondo le tariffe dei premi approvate. Essi si riferiscono all'effettivo di assicurati di cui al capoverso 3.

¹ RS 832.10

² RS 832.102

⁵ La partecipazione ai costi corrisponde alla somma dei costi ai quali gli assicurati hanno partecipato. Essa si riferisce all'effettivo di assicurati di cui al capoverso 3.

⁶ Per quanto riguarda l'effettivo di assicurati, i premi dovuti e la partecipazione ai costi ai sensi dei capoversi 3, 4 e 5, l'UFSP si basa sulle indicazioni fornite dagli assicuratori.

⁷ L'UFSP calcola le spese lorde (SL) per un anno civile (x) applicando la formula seguente:

$$SL_x = \frac{\text{Anno } x - 4}{3} \times \frac{PD + PS}{PM \times 12 \times EA} + \frac{\text{Anno } x - 3}{3} \times \frac{PD + PS}{PM \times 12 \times EA} + \frac{\text{Anno } x - 2}{3} \times \frac{PD + PS}{PM \times 12 \times EA} \times PM_x \times 12 \times EA(x - 2)$$

Art. 3 Ripartizione ai Cantoni

¹ La quota di sussidio federale spettante ai singoli Cantoni è calcolata in base ai seguenti coefficienti:

- a. popolazione residente del Cantone (PopC);
- b. popolazione residente della Svizzera (PopCH);
- c. numero dei frontalieri e dei loro familiari nel Cantone ai sensi dell'articolo 65a lettera a della legge (FrontC);
- d. numero dei frontalieri e dei loro familiari in Svizzera ai sensi dell'articolo 65a lettera a della legge (FrontCH).

² Per quanto riguarda la popolazione residente, fanno stato le cifre sulla popolazione residente media dell'ultimo censimento della popolazione effettuato dall'Ufficio federale di statistica.

³ Per quanto riguarda il numero di frontalieri assicurati e dei loro familiari, fanno stato le cifre raccolte dall'UFSP presso gli assicuratori in occasione dell'ultimo rilevamento.

⁴ L'UFSP determina la quota di ciascun Cantone (QC) applicando la formula seguente:

$$QC = \frac{PopC + FrontC}{PopCH + FrontCH}$$

⁵ A ottobre l'UFSP pubblica la ripartizione del sussidio tra i Cantoni per l'anno successivo.

Art. 4 Versamento

Il sussidio federale è versato in tre rate durante l'anno corrente.

Art. 5 Conteggio

¹ Il conteggio relativo alla quota del sussidio federale e ai sussidi cantonali si riferisce ogni volta a un anno civile e va inoltrato all'UFSP al più tardi il 30 giugno dell'anno successivo.

² Il conteggio viene effettuato su un formulario, redatto dall'UFSP dopo aver consultato i Cantoni, nel quale figurano in particolare indicazioni riguardanti il numero, il sesso, l'età, il reddito e la composizione delle economie domestiche dei beneficiari.

³ I Cantoni che delegano ai Comuni il compito di stabilire e versare i sussidi di riduzione devono controllare i conteggi comunali e redigerne la ricapitolazione per l'UFSP conformemente alle sue istruzioni.

Art. 6 Controllo

¹ Con il conteggio deve essere inoltrato un rapporto di revisione nel quale siano indicati la data e la portata della revisione, gli accertamenti effettuati e le relative conclusioni. L'UFSP può richiedere agli uffici di revisione rapporti supplementari.

² L'UFSP esamina, giusta l'articolo 25 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi³ (legge sui sussidi), se il sussidio federale è impiegato conformemente alla legge.

³ I Cantoni devono comunicare all'UFSP ai sensi dell'articolo 11 della legge sui sussidi tutte le informazioni necessarie e permettergli di consultare i documenti e di accedere ai luoghi.

Art. 7 Rimborso, riduzione e dilazione dei versamenti dei sussidi

¹ I sussidi indebitamente versati devono essere restituiti ai sensi degli articoli 28 e 30 della legge sui sussidi.

² Se un conteggio è incompleto o inesatto, oppure se le disposizioni della legge, della presente ordinanza o le relative istruzioni sono disattese, finché non vi sia posto rimedio i sussidi possono essere ridotti o parzialmente restituiti ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 della legge sui sussidi.

Art. 8 Competenza

¹ Se l'assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone ad un altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell'anno civile secondo il diritto del Cantone nel quale l'assicurato era domiciliato al 1° gennaio. Questo Cantone riduce i premi.

³ RS 616.1

² La regola di cui al capoverso 1 si applica per analogia agli assicurati menzionati nell'articolo 65a lettere a e b della legge, il cui nesso con un determinato Cantone passa ad un altro Cantone.

Art. 9 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ L'ordinanza del 12 aprile 1995⁴ concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie è abrogata.

² L'ordinanza del 3 luglio 2001 sulla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMCE)⁵ è modificata come segue:

Articolo 17 capoverso 1

L'articolo 5 capoversi 1 e 2 e l'articolo 6 dell'ordinanza del ... concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie sono applicabili per analogia relativamente al conteggio e al controllo dell'impiego dei sussidi federali.

Art. 10 Disposizioni transitorie

¹ I Cantoni che nell'anno immediatamente precedente l'entrata in vigore della presente ordinanza hanno richiesto il massimo dei sussidi possono riportare all'anno successivo le differenze tra i sussidi richiesti secondo l'articolo 5 dell'ordinanza nella versione precedentemente in vigore del 12 aprile 1995⁶ e i sussidi effettivamente versati.

² Si possono riportare soltanto differenze che risultano da un divario tra sussidi richiesti e sussidi effettivamente versati. Può essere riportato al massimo il 10 per cento dei sussidi federali richiesti. Gli importi riportati che non vengono impiegati nel corso dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza devono essere rimborsati.

³ Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza, i rimanenti sussidi federali dell'anno precedente ai sensi dell'articolo 6 lettera b dell'ordinanza nella versione precedentemente in vigore del 12 aprile 1995⁶ vengono versati di regola al più tardi tre mesi dopo il ricevimento del conteggio finale. Contemporaneamente, sarà versata anche un'eventuale differenza ai sensi dei capoversi 1 e 2.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

⁴ [RU 1996 1978, 2001 141, 2001 2314, 2002 927, 2002 3913, 2006 1945]

⁵ RS 832.112.5

⁶ RU 1995 1377

... 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Commento all' **Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM)**

1 Introduzione

Nell'ambito della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) sarà ridefinito anche il finanziamento della riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) tra Confederazione e Cantoni (vedi Messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, NPC¹).

La Confederazione concede sussidi ai Cantoni con cui questi ultimi riducono i premi agli assicurati di condizione economica modesta (articolo 65 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie, LAMal²).

Inoltre, per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (art. 65 cpv. 1^{bis} LAMal secondo la modifica del 18 marzo 2005³). Questa disposizione è entrata in vigore il 1 gennaio 2006 e i Cantoni devono procedere alla sua attuazione entro un anno dalla sua entrata in vigore (Disposizione finale della modifica del 18 marzo 2005). Ciascun Cantone dovrà definire da sé le categorie di reddito che hanno diritto alla riduzione.

Secondo il diritto vigente i sussidi della Confederazione ai Cantoni sono stabiliti con decreto federale semplice per periodi quadriennali, tenuto conto dell'evoluzione dei costi dell'AOMS e della situazione delle finanze federali. Il Consiglio federale calcola le quote che spettano a ciascun Cantone in funzione della popolazione residente, della capacità finanziaria e del numero di frontalieri. Secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, definisce anche in quale misura questi ultimi debbano integrare il sussidio federale con sussidi propri. Il contributo globale che devono fornire i Cantoni deve corrispondere almeno alla metà dell'importo complessivo dei sussidi federali. Un Cantone può diminuire il proprio contributo. Il sussidio federale accordato a questo Cantone è quindi ridotto in modo corrispondente (art. 66 LAMal).

Nell'ambito della NPC, la LAMal è stata in particolare modificata facendo sì che la Confederazione partecipi a un quarto delle spese lorde dell'AOMS per il 30 per cento degli assicurati. In tal modo, il sussidio federale sarà pari al 7,5 per cento delle spese lorde dell'AOMS (25 % x 30 % = 7,5 %). Le quote del sussidio federale che spettano ai singoli Cantoni sono ormai stabilite soltanto sulla base della popolazione

1 FF 2005 pagg. 5349 segg., in particolare pag. 5555 segg.

2 RS 832.10

3 RU 2005 3587; FF 2004 3837

residente e del numero di frontalieri (art. 66 capoversi 2 e 3 LAMal secondo la modifica del 6 ottobre 2006⁴). La Confederazione pagherà senz'altro integralmente le quote e ciascun Cantone dovrà integrare il sussidio federale affinché sia garantita la riduzione individuale dei premi secondo la LAMal. Sono abrogate le disposizioni che pongono in relazione i sussidi federali con quelli dei singoli Cantoni (art. 65 cpv. 2, art. 66 cpv. 4-6 LAMal).

Per quanto concerne le spese per la riduzione dei premi, queste modifiche legislative inducono un trasferimento di circa 500 milioni di franchi dalla Confederazione ai Cantoni e ciò conformemente alle medie degli anni 2004/2005 sulle quali poggia il bilancio globale definitivo (vedi tabella in allegato).

È inoltre tenuto conto del fatto che, nell'ottica della modifica della LAMal, secondo la quale per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (art. 65 cpv. 1^{bis} LAMal secondo la modifica del 18 marzo 2005), i sussidi della Confederazione per gli anni 2006 e 2007 aumentano di 100 milioni ciascuno. Nel corso della seduta del 29 giugno 2005, l'organo di direzione politico della NPC ha deciso di tenere conto integralmente di questi 200 milioni di franchi nel bilancio globale. Ciò significa che nel bilancio globale allestito nel 2007 sulla base dei dati del 2004 e del 2005, questi 200 milioni di franchi sono computati integralmente come fattore speciale.

Finora il sussidio federale è stato aumentato ogni anno dell'1,5 per cento. Tenuto conto dell'evoluzione delle spese lorde, in futuro l'adeguamento annuale del sussidio federale sarà più elevato.

Come previsto nel messaggio concernente la legislazione esecutiva della NPC, occorre adeguare l'ordinanza del 12 aprile 1995 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM) alla modifica della LAMal⁵. Visto che sono modificati la maggior parte dei suoi articoli, l'ordinanza va sottoposta a una revisione totale.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 1 Scopo

La NPC prevede una nuova disciplina dei sussidi della Confederazione destinati alla riduzione dei premi e della loro ripartizione ai Cantoni. Il sussidio federale non è più vincolato all'obbligo per i Cantoni di integrare il sussidio con sussidi propri. Lo scopo della ORPM è pertanto ridefinito.

Art. 2 Spese lorde

Il sussidio federale ammonta d'ora innanzi al 7,5 per cento delle spese lorde dell'AOMS (art. 66 cpv. 2 LAMal secondo la modifica del 6 ottobre 2006). Le spese lorde sono calcolate in base ai premi dovuti con l'aggiunta della partecipazione alle spese, per tenere conto dell'onere per le economie domestiche. Non ci si basa però direttamente su queste cifre siccome i premi dovuti e la partecipazione alle spese sono conosciuti soltanto dopo la fine dell'anno.

⁴ FF **2006** 7687

⁵ Vedi n. 2.9.9.2.3 del Messaggio del 7 settembre 2005, FF **2005** 5557

Per garantire la sicurezza budgetaria, il sussidio federale è calcolato in anticipo. Visto che i premi sono approvati nell'autunno dell'anno precedente, ci si basa sui premi medesimi (premi medi per gli adulti).

In seguito si determina qual era, negli anni precedenti, il rapporto tra la somma di questi premi medi moltiplicata per l'effettivo degli assicurati e le spese lorde. Negli ultimi anni questo rapporto è stato dell'80 per cento circa; si situa al di sotto del 100 per cento perché una parte degli assicurati (giovani adulti, bambini, assicurati con forme particolari di assicurazione) paga premi ridotti. Ci si basa sulla media dei tre anni precedenti per compensare le eventuali particolarità di determinati anni.

Il calcolo dei premi per l'anno seguente ha luogo in autunno, dopo l'approvazione dei premi. Con questo modo di calcolo, il sussidio federale può tenere conto dell'aumento dei costi nell'ambito dell'AOMS.

I dati per gli ultimi anni figurano nella seguente tabella:

Anno	Premi dovuti in mio. (PD)	Partecipazione ai costi in mio. (PS)	Spese lorde in mio. (PD + PS)	Premio medio per adulti (PM)	Effettivo medio di assicurati (EA)	Totale dei premi in mio. (PM * EA * 12)	Rapporto (PD + PS) con (PM * EA * 12)
2001	13'997	2'400	16'397	223	7'301'050	19'538	83.93%
2002	15'355	2'503	17'858	245	7'344'632	21'593	82.70%
2003	16'820	2'588	19'408	269	7'372'505	23'798	81.55%
2004	18'029	2'832	20'861	280	7'383'574	24'809	84.09%
2005	18'496	2'995	21'491	290	7'435'865	25'877	83.05%

* moltiplicato

Da quanto precede risulta la seguente formula (per esempio per il sussidio federale che avrebbe potuto essere calcolato nel 2004 per il 2005):

$$7.5\% \times \frac{Quota'01 + Quota'02 + Quota'03}{3} \times (\emptyset - premio'05 \times 12 \times Assicurati'03)$$

$$7.5\% \times \frac{83.93\% + 82.70\% + 81.55\%}{3} \times (290 \times 12 \times 7.372 Mio.) = 1'592 Mio. Fr.$$

Art. 3 Ripartizione ai Cantoni

Capoversi 1-4: vi è una novità nella determinazione delle quote dei singoli Cantoni unicamente in base alla loro popolazione (art. 66 cpv. 2 LAMal nella versione del 6 ottobre 2006). La capacità finanziaria dei Cantoni non è più considerata. La quota di un Cantone è calcolata in base alla percentuale rappresentata dalla sua popolazione residente rispetto alla popolazione residente dell'intera Svizzera. A tal fine, nel calcolo sono aggiunti alla popolazione residente i frontalieri assicurati e i membri delle loro famiglie.

La tabella in allegato mostra quali sussidi federali sono stati versati in media ai singoli Cantoni negli anni 2004/2005 e quali, negli stessi anni, lo sarebbero stati in applicazione delle nuove disposizioni.

Capoverso 5: finora l'UFSP pubblicava nel mese di aprile, in collaborazione con l'AFF, gli importi massimi e minimi dei sussidi federali, rispettivamente cantonali previsti per l'anno seguente.

D'ora innanzi il sussidio federale è calcolato in base al premio medio dell'anno del pagamento. Può così essere definito soltanto dopo l'approvazione dei premi che, di regola, ha luogo a inizio ottobre dell'anno di calcolo. Perciò, l'UFSP pubblicherà nel mese di ottobre la ripartizione ai Cantoni del sussidio federale per l'anno seguente.

Affinché i Cantoni possano stimare la loro quota di sussidi federali, se necessario l'UFSP mette a loro disposizione i dati di cui dispone già in primavera.

Art. 4 Versamento

Il versamento automatico e integrale delle quote dei diversi Cantoni al sussidio della Confederazione rappresenta una novità. Viene così a cadere la necessità per i Cantoni di presentare una domanda. Siccome, in applicazione della formula di cui all'articolo 2, il sussidio federale può essere determinato già nel corso dell'anno precedente, per versare l'importo definitivo non occorre più attendere il conteggio finale. Il sussidio federale è pertanto versato in tre rate durante l'anno corrente.

I Cantoni devono investire l'intero sussidio federale per raggiungere gli obiettivi di politica sociale. Ciascun Cantone dovrà integrare il sussidio federale affinché sia garantita la riduzione individuale dei premi secondo la LAMal. Non è pertanto più previsto un riporto delle differenze.

Art. 5 Conteggio

Finora i Cantoni hanno conteggiato insieme i sussidi federali e cantonali. D'ora innanzi il sussidio federale diviene indipendente dal sussidio cantonale. Pertanto i Cantoni devono ora calcolare non soltanto la loro quota di sussidio federale ma anche il proprio sussidio cantonale. Soltanto sulla base di un calcolo completo l'UFSP può verificare se i Cantoni rispettano le direttive federali (art. 65 cpv. 1 e 1bis LAMal). Per il rimanente la presente disposizione corrisponde ampiamente all'attuale articolo 7.

Art. 6 Controllo

Il controllo dell'impiego a norma di legge dei sussidi federali è disciplinato ai sensi dell'articolo 25 della Legge federale del 5 ottobre 1990⁶ sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu). Questa disposizione corrisponde ampiamente all'attuale articolo 8. È soltanto oggetto di lievi modifiche tecniche e linguistiche.

Art. 7 Rimborso, riduzione e dilazione dei versamenti dei sussidi

Le regolamentazioni adottate in questa sede sono connesse con le fattispecie delle sanzioni previste nella legge sui sussidi (LSu). La LSu prevede che gli aiuti finanziari non siano versati unicamente se, nonostante diffida, il richiedente non adempie il suo compito (art. 28 cpv. 1 LSu). Qualora, malgrado la diffida, il richiedente adempia insufficientemente il suo compito, gli aiuti finanziari possono essere ridotti o ne può essere richiesta la restituzione solo parziale (art. 28 cpv. 2 LSu). Anche se i sussidi federali destinati alla riduzione dei premi vanno considerati come indennità e non come aiuti finanziari, rimangono determinanti tali disposizioni. Per questo motivo, se un conteggio è incompleto oppure le disposizioni sono disattese, può essere richiesta la restituzione parziale o la riduzione dei sussidi, che però non possono essere bloccati (art. 7 cpv. 2). Per il resto, questa disposizione corrisponde ampiamente all'attuale articolo 9.

Art. 8 Competenza

L'ordinanza vigente prevede che, se l'assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone ad un altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell'anno civile secondo il diritto del Cantone nel quale l'assicurato era domiciliato al 1° gennaio (art. 10 cpv. 1). Nell'ambito dell'interpretazione di questa disposizione occorre determinare se il Cantone secondo il cui ordinamento giuridico sussiste il diritto alla riduzione dei premi è pure tenuto di versare la riduzione. La risposta non può che essere affermativa, altrimenti un Cantone potrebbe essere obbligato a versare riduzioni previste dal diritto di un altro Cantone. Questa disposizione va pertanto completata affinché il Cantone nel quale l'assicurato era domiciliato il 1° gennaio sia competente anche per la riduzione del premio.

Art. 9 Abrogazione e modificazione del diritto vigente

Capoverso 1: siccome interamente riveduta l'ordinanza del 12 aprile 1995 è abrogata.

Capoverso 2: la revisione totale della presente ordinanza modifica i numeri dei suoi articoli. Occorre pertanto adeguare un rinvio contenuto nell'ordinanza del 3 luglio 2001 sulla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMCE).

Art. 10 Disposizioni transitorie

Secondo il diritto vigente, il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a riportare all'esercizio seguente le differenze annuali tra l'importo dei sussidi federali e canto-

⁶ RS 616.1

nali e l'importo dei sussidi versati (art. 66 cpv. 6 LAMal). In base a questa disposizione, il Consiglio federale autorizza i Cantoni che chiedono il massimo dei sussidi federali a riportare all'anno seguente le differenze tra i sussidi richiesti e quelli effettivamente versati. Può essere riportato al massimo il 10 per cento dei sussidi richiesti (attuale art. 7a⁷).

La modifica della LAMal nell'ambito della NPC porta all'abrogazione dell'articolo 66 capoverso 6 LAMal che non è sostituito. Come menzionato al art. 4, il sussidio federale va d'ora innanzi versato integralmente durante l'anno corrente. Non sono più previsti riporti di differenze. I Cantoni devono comunque poter ancora riportare al primo anno che segue l'entrata in vigore della NPC i sussidi secondo il diritto previgente. Il riporto è ammissibile soltanto nel rispetto delle condizioni prescritte dal diritto previgente. Eventuali differenze vanno pagate nel 2008 insieme al rimanente sussidio federale per il 2007, al più tardi tre mesi dopo il conteggio finale per il 2007.

Art. 11 Entrata in vigore

Gli adeguamenti della ORPM entrano in vigore il 1° gennaio 2008 insieme alla modifica della LAMal e alle altre modifiche di atti normativi connessi con la NPC.

⁷ Versione del 12 aprile 1995, RU **1995** 1377

Tabella 1: Sussidi federali effettivamente versati ai Cantoni negli anni 2004/2005 e calcolo dei sussidi che sarebbero ipoteticamente stati versati secondo la NPC8

	Sussidi federali in media 2004/05		
	Sussidi effettivamente versati	NPC	Differenza tra i sussidi NPC e i sussidi effettivamente versati
	1'000 CHF	1'000 CHF	1'000 CHF
AG	94'110	118'205	24'095
AI	3'746	3'153	-593
AR	16'886	11'334	-5'552
BE	368'770	204'706	-164'064
BL	58'635	56'472	-2'163
BS	44'457	42'392	-2'065
FR	89'641	51'776	-37'865
GE	101'340	91'433	-9'906
GL	11'203	8'147	-3'055
GR	49'382	40'624	-8'758
JU	29'986	14'646	-15'340
LU	114'162	74'885	-39'276
NE	65'755	36'061	-29'694
NW	5'301	8'060	2'760
OW	13'469	6'994	-6'475
SG	97'795	97'381	-414
SH	21'301	15'886	-5'415
SO	60'687	52'239	-8'448
SZ	27'508	28'085	577
TG	67'453	49'115	-18'338
TI	106'895	67'823	-39'072
UR	10'639	7'317	-3'322
VD	195'894	137'238	-58'656
VS	123'207	59'278	-63'929
ZG	12'478	21'659	9'182
ZH	245'716	267'570	21'854
Totale	2'036'410	1'572'477	-463'933

8 Fonte: calcoli eseguiti internamente all'UFSP

Ordinanza *Disegno*
**concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni
dell'utile netto della Banca nazionale svizzera**

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 31 capoverso 3 della legge del 3 ottobre 2003¹ sulla Banca nazionale (LBN),

ordina:

Art. 1 Basi per il calcolo

La ripartizione ai Cantoni avviene in funzione della loro popolazione residente (art. 31 cpv. 3 LBN). Sono determinanti le cifre dell'ultimo rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.

Art. 2 Scadenza dei versamenti

¹ La Banca nazionale svizzera (BNS) versa all'Amministrazione federale delle finanze (AFF) l'importo da ripartire di cui all'articolo 31 capoverso 2 LBN dopo l'assemblea generale degli azionisti.

² L'AFF versa ai Cantoni l'importo loro spettante non appena ricevuto il relativo versamento della BNS.

Art. 3 Abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 1992² concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell'utile netto della Banca nazionale svizzera è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 951.11

² RU 1992 2564, 2004 3399

Spiegazioni

relative all'

Ordinanza concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell'utile netto della Banca nazionale svizzera

1 Osservazioni preliminari

La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) ha richiesto una modifica della legge sulla Banca nazionale (LBN)¹. La distribuzione dell'utile della Banca nazionale svizzera è disciplinata dall'articolo 31 LBN. Secondo il diritto vigente, la quota spettante ai Cantoni è ripartita in funzione della popolazione residente e della loro capacità finanziaria. La NPC prevede invece che per calcolare la quota dei Cantoni è determinante solo la popolazione residente. L'articolo 31 capoverso 3 LNB è infatti stato modificato come segue: «*La quota versata ai Cantoni è ripartita in funzione della loro popolazione residente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Cantoni*». A seguito di questa modifica, l'attuale ordinanza concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell'utile netto della Banca nazionale svizzera, che disciplina l'attuazione dei summenzionati articoli di legge, deve essere sostituita da una nuova ordinanza.

2 Commento alle singole disposizioni

L'ordinanza contiene complessivamente quattro articoli:

L'articolo 1 fissa la base per il calcolo. L'articolo 2 disciplina la scadenza dei versamenti allo stesso modo dell'ordinanza attuale. Gli articoli 3 e 4 riguardano l'abrogazione del diritto previgente e l'entrata in vigore.

¹ RS 951.11

III. Nuove ordinanze

- Ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin)
- Ordinanza sulle organizzazioni legittimate a ricorrere nell'ambito delle istituzioni di integrazione degli invalidi

Ordinanza *Disegno*
**concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a
destinazione vincolata**
(OUMin)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 41 capoverso 1, 54 capoverso 2 e 60 della legge federale dell'8 marzo 1960¹ sulle strade nazionali (LSN),

visti gli articoli 12 capoverso 1, 13 capoverso 3, 17b capoverso 3, 34 e 35 come anche 38 della legge federale del 22 marzo 1985² concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin),

nonché gli articoli 8 capoverso 2, 14 capoverso 3 e 16 della legge del 6 ottobre 2006³ sul fondo infrastrutturale (LFIT),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali per le strade nazionali, la vigilanza delle finanze nell'ambito delle strade nazionali, i contributi alle strade principali, i contributi ai provvedimenti per il miglioramento delle infrastrutture del traffico urbano e d'agglomerato e i contributi non vincolati ad opere.

² Gli altri contributi vincolati ad opere e i contributi alla ricerca nel settore stradale non sono disciplinati nella presente ordinanza.

RS

- 1 RS 725.11
- 2 RS 725.116.2
- 3 RS 725.13

Capitolo 2: Strade nazionali

Sezione 1: Costruzione e sistemazione

Art. 2 Aliquote dei contributi

La partecipazione della Confederazione alle spese di costruzione computabili per il completamento si fonda sulle aliquote dei contributi fissati nell'allegato 1.

Art. 3 Spese computabili

¹ Nel progetto esecutivo è stabilito quali utilizzazioni sono parzialmente o totalmente computabili.

² Sono computabili le spese per scavi, ricuperi o riprese scientifiche (fotografie, schizzi, misurazioni) di reperti storici sul tracciato delle strade nazionali.

³ Il finanziamento delle spese per la conservazione, l'elaborazione e la custodia dei reperti spetta ai Cantoni.

Art. 4 Versamento

¹ La Confederazione esegue i pagamenti ai Cantoni per il completamento proporzionalmente al progredire dei lavori di costruzione e per l'acquisto di terreno al passaggio di mano.

² L'istanza cantonale competente redige le istruzioni e attribuisce direttamente al servizio dei pagamenti il mandato di pagamento. A questo scopo l'istanza cantonale competente sarà accreditata dalla Confederazione presso un istituto bancario da designare. L'immediata copertura del pagamento bancario avviene tramite la Banca nazionale svizzera che, a sua volta, lo gira a carico dell'Amministrazione federale delle finanze (finanze e contabilità). La Confederazione non si assume oneri bancari o interessi legati alle modalità di pagamento.

³ L'Ufficio federale delle strade (Ufficio federale), d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, può ammettere altre modalità di pagamento.

Sezione 2: Manutenzione

Art. 5 Attribuzione dei costi

¹ Rientrano nella manutenzione le spese

- a. per le parti costitutive delle strade nazionali conformemente all'articolo 2 dell'ordinanza sulle strade nazionali, eccettuati gli impianti accessori;
- b. per gli altri impianti che servono alle strade nazionali, indipendentemente dalla loro proprietà, come adattamenti territoriali, scarpate, attraversamenti di altre vie di traffico e condotte, vie di manutenzione e vie d'accesso per la-

vori di manutenzione, ruscelli, evacuazione delle acque, adattamenti di torrenti e fiumi.

² L'Ufficio federale stabilisce caso per caso le spese computabili.

³ Per gli impianti utilizzati insieme a terzi, l'Ufficio federale stabilisce la sua partecipazione alle spese commisurata al proprio interesse.

⁴ L'Ufficio federale si assume le spese unicamente se, giusta i capoversi 1 lettera b e 3, l'autorizzazione dell'Ufficio federale è stata ottenuta prima della pianificazione e dell'esecuzione dei lavori di manutenzione da parte di terzi.

Sezione 3: Esercizio

Art. 6 Manutenzione corrente e interventi di manutenzione edile esenti da progettazione

¹ Rientrano nella manutenzione corrente e negli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione le spese per:

- a. le parti costitutive delle strade nazionali giusta l'articolo 2 dell'ordinanza sulle strade nazionali, eccettuati la carreggiata di una via di comunicazione di sotto o soprapassaggio, gli impianti accessori, i mezzi di gestione della polizia delle centrali dei controlli del traffico pesante nonché le installazioni per gli altri controlli del traffico;
- b. gli altri impianti che servono alle strade nazionali, indipendentemente dalla loro proprietà giusta l'articolo 5 capoverso 1 lettera b della presente ordinanza.

² Nelle convenzioni sulle prestazioni relative alla manutenzione corrente e agli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione tra la Confederazione e i gestori per le prestazioni convenute sono stabiliti importi forfettari o che coprono i costi. Se ciò non fosse possibile per singole prestazioni, le spese sono calcolate secondo l'onere.

³ Per gli impianti utilizzati insieme a terzi, l'Ufficio federale stabilisce un contributo alle spese commisurato al proprio interesse.

Art. 7 Servizi di protezione contro i danni

¹ Per i servizi di protezione contro i danni sono rimborsate le spese indotte dalle strade nazionali.

² L'Ufficio federale può concludere convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. Nella convenzione sono fissati importi forfettari per le prestazioni convenute.

Art. 8 Versamento

¹ Il versamento per la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione è disciplinato nella convenzione sulle prestazioni.

² Se non esiste una convenzione sulle prestazioni per i servizi di protezione contro i danni o nella convenzione sulle prestazioni non è stato disposto altrimenti, i contributi vengono pagati ogni volta a metà anno in base alla istruzioni di pagamento emanate dai Cantoni.

Sezione 4: Vigilanza finanziaria

Art. 9 Controllo delle finanze da parte dei Cantoni

¹ I Cantoni devono sottoporre a un organo di controllo finanziario le attività di completamento delle loro strade nazionali per quanto siano cofinanziate dalla Confederazione, in particolare l'acquisto del terreno, l'appalto e l'esecuzione dei lavori edili.

² L'organo cantonale di controllo finanziario vigila in particolare affinché tutti gli organi esecutivi rispettino l'obbligo di impiegare economicamente i mezzi messi a disposizione.

³ Su richiesta, i rapporti di revisione degli organi cantonali di controllo finanziario sono a disposizione dell'Ufficio federale e del Controllo federale delle finanze.

⁴ Possono essere inclusi nella fatturazione delle strade nazionali, nella misura del tempo di lavoro impiegato, le spese direttamente collegate all'attività di revisione da parte di agenti e incaricati cantonali.

Art. 10 Alta vigilanza

¹ Per un esercizio efficace dell'alta vigilanza l'Ispettorato delle finanze dell'Ufficio federale controlla, ai sensi dell'articolo 54 della legge federale dell'8 marzo 1960⁴ sulle strade nazionali, l'intera attività dei Cantoni mediante visione dei documenti cantonali e visite ai cantieri.

² Per il calcolo dell'aliquota federale ai costi delle strade nazionali vengono computate soltanto le spese giustificate nel quadro di un'utilizzazione economica ed opportuna e corrispondenti alle prescrizioni della legge sulle strade nazionali e dei pertinenti atti legislativi d'esecuzione.

³ La non accettazione di spese conteggiate è comunicata ai Cantoni mediante decisione dell'Ufficio federale.

Art. 11 Competenze del Controllo federale delle finanze

Il Controllo federale delle finanze è l'autorità superiore di revisione nell'ambito delle sue competenze. Esso ha segnatamente il diritto di procedere a ispezioni.

⁴ RS 725.11

Capitolo 3: Strade principali

Art. 12 Assegnazione di fondi

I Cantoni ricevono annualmente i contributi globali per i costi delle strade principali elencate nell'allegato 2.

Art. 13 Entità del contributo

¹ I contributi globali sono calcolati in base alle lunghezze ponderate delle strade conformemente all'allegato 2.

² Il fattore volume di traffico è valutato, in funzione della quantità di traffico, fino a un livello otto, il fattore altitudine e la particolarità di strada di montagna secondo topografia fino a un livello sei. Per il calcolo dei contributi globali il fattore altitudine e particolarità di strada di montagna vale quattro volte il livello del fattore volume di traffico.

³ Se singoli fattori cambiano sensibilmente, il Dipartimento può adeguare l'allegato 2.

Art. 14 Strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche

I Cantoni con strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche che ricevono contributi forfettari conformemente all'articolo 8 della legge del 6 ottobre 2006⁵ sul fondo infrastrutturale sono designati nell'allegato 3.

Capitolo 4: Contributi per infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati

Art. 15 Agglomerati e città aventi diritto ai contributi

¹ Gli agglomerati e le città aventi diritto ai contributi conformemente all'articolo 17b della legge federale del 22 marzo 1985⁶ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata sono designati nell'allegato 4.

² In caso di fusioni di Comuni, il DATEC può adeguare l'allegato.

Art. 16 Richieste

Le richieste di contributi federali ai progetti d'agglomerato devono essere presentate all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.

⁵ RS 725.13

⁶ RS 725.116.2

Art. 17 Ente responsabile

¹ La pianificazione e la realizzazione dei progetti d'agglomerato competono agli enti responsabili. Essi sono segnatamente responsabili dell'opportunità e della correttezza tecnica delle singole parti del progetto.

² L'ente responsabile garantisce l'obbligatorietà del progetto d'agglomerato e provvede alla sua realizzazione coordinata.

Art. 18 Convenzione sulle prestazioni

¹ D'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, il Dipartimento conclude una convenzione sulle prestazioni con l'ente responsabile, in base ai progetti d'agglomerato e al decreto finanziario dell'Assemblea federale.

² Nella convenzione sulle prestazioni sono disciplinati in particolare: i provvedimenti e i pacchetti di provvedimenti da realizzare, la durata, lo scadenario, il contributo federale, il beneficiario del pagamento della singola misura, le esigenze per l'allestimento dei rapporti, le competenze e le responsabilità, le modalità d'adeguamento, le composizioni in caso di mancato adempimento della convenzione come anche l'entrata in vigore.

³ L'Ufficio federale dei trasporti è competente per l'accompagnamento dei provvedimenti adottati nell'ambito di progetti ferroviari o dei trasporti pubblici.

⁴ In base alla convenzione sulle prestazioni, d'intesa con l'ente responsabile l'Ufficio federale competente fissa il contributo federale e le modalità di pagamento per i progetti pronti per essere realizzati.

⁵ L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale verifica periodicamente le convenzioni sulle prestazioni.

Art. 19 Competenza per i progetti urgenti

¹ L'Ufficio federale dei trasporti è competente per l'accompagnamento e il controllo finanziario dei progetti urgenti in ambito ferroviario e dei trasporti pubblici.

² I contributi e le modalità per i progetti urgenti secondo l'articolo 7 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 2006⁷ sul fondo infrastrutturale sono decisi dall'Ufficio federale competente.

Art. 20 Rincaro

L'Ufficio federale fissa l'indice di rincaro d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

Art. 21

soppresso

⁷ RS 725.13

Capitolo 5: Contributi non vincolati alle opere

Art. 22 Utilizzazione

Le quote dell'imposta sugli oli minerali non vincolate alle opere sono utilizzate come segue:

- a. 98 per cento, per i contributi generali nel settore stradale;
- b. 2 per cento, per i contributi ai Cantoni privi di strade nazionali.

Art. 23 Casi di rigore

Per i casi di rigore può essere anticipatamente prelevato, dalla quota dei contributi generali nel settore stradale, un importo annuo di 5 milioni di franchi al massimo.

Art. 24 Chiave di ripartizione per i contributi generali nel settore stradale

Le risorse disponibili per i contributi generali nel settore stradale sono ripartite tra i Cantoni nel modo seguente:

- a. 60 per cento secondo la lunghezza delle strade, di cui
 - 30 per cento, secondo la lunghezza delle strade principali,
 - 30 per cento, secondo la lunghezza delle strade cantonali e delle altre strade aperte al traffico motorizzato,
- b. 40 per cento, secondo gli oneri stradali.

Art. 25 Lunghezza delle strade

Per la lunghezza delle strade sono determinanti i dati più recenti su:

- a. la rete delle strade principali secondo l'allegato 2;
- b. le strade cantonali (dopo deduzione delle strade principali) e le altre strade aperte al traffico motorizzato secondo i rilevamenti dell'Ufficio federale di statistica.

Art. 26 Oneri stradali

¹ Per oneri stradali s'intendono le spese dei Cantoni per il completamento delle strade nazionali, per le strade principali, cantonali e le altre strade aperte al traffico motorizzato, previa deduzione dei corrispondenti contributi federali. Sono determinanti gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici.

² Per spese s'intendono le spese di personale, d'amministrazione, di costruzione, d'esercizio e di manutenzione, di segnaletica e di regolazione del traffico secondo il conto stradale.

³ Dalle spese sono dedotti, in quanto prestazioni federali:

- a. i contributi federali per il completamento della rete delle strade nazionali approvata;
- b. i contributi federali per le strade principali;
- c. altri contributi federali direttamente vincolati alle opere, attinti alla quota dell'imposta sugli oli minerali, per spese figuranti nel conto stradale, esclusi i contributi per infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati;
- d. i contributi federali per Cantoni privi di strade nazionali.

Art. 27 Chiave di ripartizione ai Cantoni privi di strade nazionali

¹ Sono Cantoni privi di strade nazionali Appenzello Esterno e Appenzello Interno.

² I contributi ai Cantoni privi di strade nazionali sono ripartiti come segue:

- a. 60 per cento, secondo la lunghezza delle strade dei Cantoni;
- b. 40 per cento secondo gli oneri stradali dei Cantoni.

³ Alla determinazione della lunghezza e degli oneri stradali sono applicati gli articoli 25 e 26.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 28 Esecuzione

¹ Nella misura in cui non è disposto altrimenti, l'Ufficio federale provvede all'esecuzione della presente ordinanza d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

² Esso emana istruzioni segnatamente sui particolari del traffico dei pagamenti, della contabilità e dei bilanci nel quadro delle disposizioni sui servizi di cassa, pagamento e contabilità nell'amministrazione federale.

³ Esso amministra il fondo infrastrutturale.

⁴ Il Dipartimento disciplina i particolari per l'acquisto di terreno.

⁵ D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e il Controllo federale delle finanze emana le istruzioni necessarie per l'esecuzione della vigilanza finanziaria e provvede al coordinamento dell'attività di controllo.

Art. 29 Disposizioni transitorie

¹ Ai fondi e alle opere non trasferiti conformemente all'articolo 57 dell'ordinanza sulle strade nazionali si applica, riguardo all'indennizzo, il seguente disciplinamento:

- a. per i fondi, la Confederazione è risarcita secondo l'entità della sua partecipazione all'acquisto;

- b. per le opere, il risarcimento avviene in funzione della partecipazione percentuale ai loro costi di costruzione. È determinante il valore venale dell'opera;
- c. i fondi e le opere di cui i Cantoni necessitano per l'adempimento dei loro compiti sulle strade nazionali (art. 57 cpv. 4 dell'ordinanza sulle strade nazionali) rimangono di proprietà dei Cantoni senza indennizzo.

² Se i fondi o le opere sono alienati nel termine di 15 anni, la Confederazione ha diritto ai proventi dalla vendita proporzionalmente alla sua partecipazione secondo il capoverso 1. Sono computati i risarcimenti conformemente al capoverso 1.

³ Se la Confederazione aliena fondi e opere ad essa attribuiti, i Cantoni sono risarciti in funzione della loro partecipazione alle spese d'acquisto e di costruzione. L'obbligo di risarcimento decade dopo 15 anni dal trasferimento della proprietà alla Confederazione.

⁴ I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli edifici utilizzati in comune.

⁵ Se il risarcimento è controverso, l'Ufficio federale emana una decisione.

⁶ Il Dipartimento determina se e in quale misura i costi infrastrutturali che servono alla gestione e al controllo del traffico pesante attraverso le Alpi devono essere retroattivamente assunti dalla Confederazione.

Art. 30 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

- 1. Ordinanza del 9 novembre 1965⁸ sulla costruzione e manutenzione delle strade nazionali;
- 2. Ordinanza dell'8 aprile 1987⁹ sulle strade principali;
- 3. Ordinanza del 25 aprile 1990¹⁰ sui contributi per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale giusta l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico;
- 4. Ordinanza del 6 novembre 1991¹¹ sulla separazione dei modi di traffico;
- 5. Ordinanza del 9 dicembre 1985¹² sulla ripartizione delle quote dell'imposta sugli oli minerali non direttamente vincolate alle opere.

⁸ RU **1965** 1007

⁹ RU **1987** 725

¹⁰ RU **1990** 695

¹¹ RU **1985** 1967

¹² RU **1991** 2404

Art. 31 Diritto previgente: modifica

1. Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Art. 40 cpv. 2 - 5

² Determinanti per la lunghezza delle strade sono i dati più recenti riguardanti:

- a. l'intera rete delle strade nazionali, escluse le tratte non in esercizio e che non sostituiscono strade principali;
- b. la rete delle strade principali stabilita dal Consiglio federale;
- c. le strade cantonali (dedotte le strade principali e quelle nazionali pianificate che sostituiscono le principali) e le altre strade aperte al traffico motorizzato secondo i rilevamenti dell'Ufficio federale di statistica.

³ Riguardo agli oneri stradali si applica l'articolo 30 dell'ordinanza del ... concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.

⁴ Per la determinazione della popolazione residente fanno stato le cifre dell'ultimo accertamento sulla popolazione residente media.

⁵ Per l'imposizione fiscale del traffico motorizzato privato da parte dei Cantoni è determinante l'indice totale della tassa sui veicoli a motore. L'Amministrazione federale delle contribuzioni accerta annualmente tale indice e ne fa rapporto.

Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1
(art. 2)

Strade nazionali: aliquote di partecipazione per il completamento

Cantone	Costruzione	
	fuori delle regioni urbane	nelle regioni urbane
ZH	80	58
BE	87	74
LU	84	78
UR	97	
SZ	92	
OW	97	
NW	96	
GL	92	
ZG	84	
FR	90	
SO	84	
BS		65
BL	84	
SH	84	78
SG	84	74
GR	92	
AG	84	
TG	86	
TI	92	
VD	86	
VS	96	
NE	88	
GE	75	65
JU	95	

Allegato 2
(art. 12 e 13)

La rete delle strade principali svizzere

Numerazione e indicazione dei tratti secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del 18 dicembre 1991¹³ concernente le strade di grande transito

Legenda:

N = Strada nazionale

SN = Strada nazionale urbana (superstrada)

øg (S/V) = Ponderazione media volume di traffico

øg (T/H) = Ponderazione media altitudine e particolarità di strada di montagna

Cantone	Str. n.	Tratto	Lunghezza km	øg (S/V)	4xøg (T/H)	Totale km ponderato
ZH	7	Ktsgr. Aargau–Bülach–Anschluss N 1 Winterthur Wülflingen	24,52	2,97	4,99	195,30
	13	Ktsgr. Schaffhausen–Feuerthalen– Langwiesen–Ktsgr. Thurgau	2,58	2,19	4,33	16,83
	17	Anschluss SN Zürich–Meilen– Ktsgr. St. Gallen (Feldbach)	29,15	3,75	4,54	241,72
	338	Ktsgr. Zug (Sihlbrugg)–Hirzel– Anschluss N 3 Wädenswil	8,38	4,36	5,45	82,20
	388	Ktsgr. Schwyz–Samstagern–Anschluss N 3 Richterswil	2,79	4,16	4,38	23,80
			67,41			559,85
BE	1	Anschluss N 1 Kirchberg–Langenthal – Aegerten–Ktsgr. Aargau	30,94	2,11	4,45	202,80
	6	Anschluss N 5 Mooswald–Lyss– Anschluss N 1 Schönbühl. Anschluss N 8 Unterbach– Innertkirchen				
	10	Anschluss H 11–Handegg–Ktsgr. Wallis (Grimselpass) Ktsgr. Neuenburg–Gampelen– Müntschemier–Ktsgr. Freiburg (Anschluss N 1 Kerzers). Anschluss N 6 Muri–Langnau– Trubschachen–(Dürrenbach)–Ktsgr. Luzern.	66,90	3,28	8,29	773,58
	11	Ktsgr. Luzern – Kröschenbrunnen– Ktsgr. Luzern Ktsgr. Waadt–Saanen–Zweisimmen– Reidenbach–Anschluss N 6 Wimmis. Anschluss H 6 Innertkirchen–Gadmen– Ktsgr. Uri (Sustenpass)	47,13	2,49	5,26	365,24
			75,46	2,01	10,60	951,64

¹³ RS 741.272

Ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata
RU 2007

Cantone	Str. n.	Tratto	Lunghezza km	øg (S/V)	4xøg (T/H)	Totale km ponderato
	219	Anschluss H 11 Reidenbach–Jaunpass– Ktsgr. Freiburg	10,57	2,00	12,53	153,66
	223	Anschluss N 8 Spiez–Kandersteg (Autoverlad BLS)	24,74	2,30	7,59	244,66
	226	Anschluss N 8 Brünig–Hüsen– Anschluss H 6 Meiringen (Balm)	6,69	2,00	7,47	63,35
	18	Frontière cantonale Neuchâtel (La Cibourg)–frontière cantonale Jura (Les Rochat)	4,30	2,00	8,71	46,10
	30	Jonction H 18–La Cibourg–St-Imier– jonction N 16 Sonceboz	26,32	2,00	6,14	214,19
			293,06			3'015,22
LU	2	Anschluss N 2 Luzern-Kriens/Luzern- Süd–Luzern Pilatusplatz–Meggen– Ktsgr. Schwyz	10,76	3,30	4,31	81,95
	4	Anschluss N 2 Luzern-Zentrum– Anschluss H 2 Luzern Pilatusplatz	0,94	6,46	4,00	9,78
	10	Ktsgr. Bern–Dürrenbach–Ktsgr. Bern. Ktsgr. Bern–(Kröschenbrunnen)– Wissenbach–Wiggen–Wohlhusen– Werthenstein Langnauerbrücke (Anschluss Autostrasse)–Malters– Anschluss N 2 Emmen-Süd	48,76	2,21	5,50	376,22
	2b	Ktsgr. Schwyz–Greppen–Weggis– Vitznau–Ktsgr. Schwyz	12,19	2,00	5,64	93,04
			72,64			560,98
UR	2	Anschluss N 4 Flüelen–Altdorf – Anschluss N 2 Erstfeld	8,42	2,09	4,83	58,22
	11	Ktsgr. Bern–Färnigen–Anschluss N 2 Wassen (Sustenpass)	18,65	2,00	15,65	329,13
	17	Ktsgr. Glarus–Klausenpass–Unter- schächen–Anschluss H 2 Altdorf	36,59	2,00	12,51	530,82
	19	Ktsgr. Wallis–Tiefenbach–Anschluss N 2 Hospental (Furkapass). Anschluss N 2 Andermatt-Nord–Ktsgr. Graubünden (Oberalppass)	29,18	2,00	15,64	514,62
			92,83			1'432,79
SZ	2	Ktsgr. Luzern–Küssnacht – Anschluss N 4 Küssnacht	6,54	2,39	5,24	49,95
	8	Ktsgr. St.Gallen–Hurden– Anschluss N 3 Pfäffikon. Anschluss N 3 Schindellegi–Biber- brugg–Rothenthurm–Sattel–Chaltbach– Anschluss N 4 Schwyz	31,35	2,57	7,13	304,01
	388	Ktsgr. Zürich (Samstagern)–Anschluss H 8 Schindellegi	2,49	2,30	6,12	20,96
	2b	Anschluss H 2 Küssnacht–Ktsgr. Luzern. Ktsgr. Luzern–Gersau–Anschluss N 4	15,32	2,02	7,00	138,19

Ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata
RU 2007

Cantone	Str. n.	Tratto	Lunghezza km	øg (S/V)	4xøg (T/H)	Totale km ponderato
	371	Brunnen-Nord Anschluss N 4 Goldau–Anschluss H 8 Sattel	11,63	2,00	5,29	84,77
			67,33			597,88
OW	374	Ktsgr. Nidwalden–Engelberg	9,30	2,00	8,53	97,90
			9,30			97,90
NW	374	Anschluss N 2 Stans Süd–Wolfen- schuessen–Ktsgr. Obwalden	10,74	2,00	4,33	68,06
			10,74			68,06
GL	17	Anschluss N 3 Niederurnen– Näfels–Glarus–Linthal–Ktsgr. Uri (Klausenpass)	37,55	2,25	6,53	329,60
			37,55			329,60
ZG	4	Ktsgr. Zürich–Sihlbrugg–Walterswil– Anschluss Zimbel N 4a–Baar– Neufeld–Stadttunnel Zug	9,46	5,23	5,75	103,92
	338	Anschluss H 4 Sihlbrugg–Ktsgr. Zürich	0,08	4,18	10,61	1,15
			9,54			105,08
FR	10	Ktsgr. Bern–Anschluss N 1 Kerzers	4,37	2,11	6,56	37,93
	182	Rive droite de la Sarine–Pont de la Poya–jonction N 12 Fribourg Nord ¹⁾	1,21	2,54	8,04	12,76
	189	Jonction N 12 Bulle–Charmey– Jaun (FR)	24,82	2,57	7,80	257,25
	190	Jonction H 189 La Tour-de-Trême– Montbovon–frontière cantonale Vaud	16,27	2,00	6,59	139,81
	505	Jaun (FR)–Ktsgr. Bern (Jaunpass)	4,39	2,00	12,71	64,56
			51,06			512,31
SO	2	Anschluss H 5 Olten–Ktsgr. Aargau (Aargau)	0,88	4,31	4,01	7,35
	5	Anschluss N 2 Egerkingen–Hägen- dorf–Olten–Schönenwerd–Wöschnau– Ktsgr. Aargau	20,85	3,17	4,32	156,12
	5a	Westtangente Solothurn (Verbindung N 5–abgelöste H 5) ²⁾	0	0	0	0
			21,74			163,47
BS	320	Rheinhafen–Neuhausstrasse–Anschluss N 2 Basel-Kleinhüningen	2,39	2,00	6,98	21,46
			2,39			21,46

Ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata
RU 2007

Cantone	Str. n.	Tratto	Lunghezza km	øg (S/V)	4xøg (T/H)	Totale km ponderato
BL	2	Anschluss N 2 Liestal–Liestal– Anschluss N 2 Sissach–Umfahrung Sissach	13,12	4,11	9,65	180,39
	18	Frontière cantonale Jura–Liesberg– Laufen–Aesch–Anschluss N 2 Hagnau	30,85	3,71	7,21	336,95
			43,96			517,34
SH	13	Anschluss N 4 Schaffhausen-Süd– Ktsgr. Zürich.				
		Ktsgr. Thurgau (Wagenhausen) –Stein a. Rhein–Ktsgr. Thurgau	2,07	2,67	4,97	15,83
	332	Landesgrenze Ramsen–Hemishofen– Ktsgr. Thurgau	4,72	2,00	4,58	31,01
	15	Landesgrenze–Thayngen–Anschluss N 4 Schaffhausen Nord	7,13	2,78	4,59	52,55
		13,92			99,39	
AR	470	Ktsgr. St. Gallen (Gossau)–Anschluss H 8 Herisau	1,36	2,60	5,77	11,35
	8	Ktsgr. St. Gallen (Winkeln)–Herisau– Waldstatt–Ktsgr. St. Gallen	11,28	2,19	6,46	97,60
	447	Ktsgr. St. Gallen–Teufen–Anschluss H 448 (Gais)	11,14	2,04	8,74	120,16
	448	Ktsgr. St. Gallen–Schwägälp– Anschluss H 462 Urnäsch–Ktsgr. Appenzell i. Rh..				
		Ktsgr. Appenzell i. Rh.–Anschluss H 447 (Gais)	12,94	2,00	8,96	141,76
	462	Anschluss H 448 Urnäsch–Anschluss H 8 Waldstatt	6,23	2,00	6,88	55,37
		42,95			426,23	
AI	448	Ktsgr. Appenzell a. Rh.–Gonten– Appenzell–Ktsgr. Appenzell a. Rh.	13,25	2,00	7,00	119,25
			13,25			119,25
SG	8	Anschluss N1 St.Gallen-Winkeln– Ktsgr. Appenzell a. Rh. (Herisau). Ktsgr. Appenzell a. Rh.–St. Peterzell– Anschluss H 16 Lichtensteig. Anschluss H 16 Wattwil–Neuhaus– Anschluss N3 Zubringer Schmerikon. Anschluss Eschenbach–Rapperswil– Ktsgr. Schwyz	44,68	2,98	7,15	452,89
	16	Anschluss N 1 Wil–Ktsgr. Thurgau. Ktsgr. Thurgau–Bütschwil– Lichtensteig–Neu St. Johann– Wildhaus–Gams–Buchs–Anschluss N 13–Landesgrenze	65,94	2,17	7,21	618,19

Ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata
RU 2007

Cantone	Str. n.	Tratto	Lunghezza km	øg (S/V)	4xøg (T/H)	Totale km ponderato
	17	Ktsgr. Zürich (Feldbach)–Kempraten– Jona–Anschluss H 8 Jona	7,61	3,58	6,90	79,68
	470	Anschluss N 1 Gossau–Ktsgr. Appenzell a. Rh.	3,89	2,86	4,93	30,29
	433	Anschluss H 16 Gams–Anschluss N 13 Haag–Landesgrenze	4,44	2,00	4,84	30,36
	447	Anschluss N 1 St. Gallen- Kreuzbleiche–Ktsgr. Appenzell a. Rh. (Liebegg)	2,56	2,11	5,89	20,45
	448	Anschluss H 16 Neu St. Johann– Rietbad–Ktsgr. Appenzell a. Rh. (Schwägalp)	10,61	2,00	8,87	115,25
			139,71			1'347,11
GR	3	Anschluss N 13 Chur Süd–Anschluss abgelöste H 3 Chur Rosenhügel– Lenzerheide–Tiefencastel–Julierpass– Silvaplana–Malojapass–Castasegna– Confine nazionale	105,33	2,00	13,17	1598,01
	19	Ktsgr. Uri (Oberalppass)–Disentis– Flims–Anschluss N 13 Reichenau	71,85	2,00	11,70	984,40
	27	Anschluss H 3 Silvaplana–Punt Muragl –Samedan–Zernez–Martina–Landes- grenze	89,39	2,03	14,06	1438,73
	28	Klosters (Autoverlad)–Davos– Flüelapass–Anschluss H 27 Susch. Anschluss H 27 Zernez–Ofenpass– Müstair–Landesgrenze	74,30	2,00	15,17	1275,44
	29	Anschluss H 27 (Punt Muragl)–Passo del Bernina–Poschiavo–Campocologno –Confine nazionale	49,62	2,01	12,84	736,75
	416	Anschluss H 19 Disentis–Lukmanier- pass–Ktsgr. Tessin	19,96	2,00	16,05	360,38
	417	Anschluss N 13 Thusis–Süd–Sils i. D– Alvaschein–Anschluss H 3 Tiefen- castel (Schinstrasse). Anschluss H 3 Tiefencastel–Wiesen– Anschluss H 28 Davos (Landwasser- strasse)	45,06	2,00	14,36	736,99
			455,51			7'130,71
AG	1	Ktsgr. Bern–Murgenthal–Anschluss N 1 Rothrist	8,05	2,46	4,18	53,38
	2	Ktsgr. Solothurn–Aargau–Anschluss N 1 Rothrist	3,63	4,61	4,53	33,15
	5	Ktsgr. Solothurn (Wöschnau)–Aarau– Brugg–Untersiggenthal (Stilli)– Döttingen–Landesgrenze Koblenz	38,63	3,32	4,81	313,82
	7	Anschluss N 3 Eiken–Laufenburg– Anschluss H 5 Koblenz. Anschluss H 5 Koblenz–Zurzach–Kaiserstuhl–Ktsgr. Zürich	40,10	2,02	5,21	289,71
	24	Anschluss N 1 Aarau-West–Unter-	6,63	3,97	4,43	55,75

Ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata
RU 2007

Cantone	Str. n.	Tratto	Lunghezza km	øg (S/V)	4xøg (T/H)	Totale km ponderato
	295	entfelden–Anschluss H 5 Aarau Abzweigung H 5 Station Siggenthal– Untersiggenthal–Baden–Anschluss N 1 Neuenhof	10,82	3,07	4,82	85,36
			107,85			831,17
TG	13	Ktsgr. Zürich–Neuparadies–Diessen- hofen–Rheinklingen–Wagenhausen– Ktsgr. Schaffhausen. Ktsgr. Schaffhausen–Eschenz–Steckborn– Kreuzlingen–Romanshorn–Anschluss N 1 Zubringer Wiedehorn	63,86	2,05	4,17	397,04
	14	Anschluss N 7 Grüneck–Weinfeldens– Sulgen–Anschluss H 474 Amriswil	25,08	2,43	4,11	164,12
	16	Ktsgr. St.Gallen (Wil)–Rickenbach– Ktsgr. St. Gallen	0,59	4,18	7,29	6,78
	332	Ktsgr. Schaffhausen (Hemishofen)– Anschluss H 13 Wagenhausen	0,94	2,00	7,21	8,61
	474	Anschluss H 14 Amriswil–Anschluss N 1 Zubringer Arbon-West	7,96	2,00	4,27	49,96
			98,43			626,51
TI	13	Biforcazione H 405/406 (Bivio di Quartino)–Locarno–Brissago–Confine nazionale Valmara	22,03	3,87	13,14	374,79
	394	Confine nazionale Gaggiolo–Stabio Est	3,20	2,54	4,07	21,11
	398	Confine nazionale Ponte Tresa– raccordo H 399 Agno	4,88	4,89	5,69	51,64
	399	Raccordo H 398 Agno–raccordo N 2 Lugano Nord–Lugano (Cassarate) ³⁾	4,72	3,16	4,86	37,87
	405	Confine nazionale–Dirinella–Gerra– Gambarogno–raccordo H 13/406 (Bivio di Quartino)	12,48	2,00	6,22	102,67
	406	Biforcazione H 13/405 (Bivio di Quartino)–Cadenazzo–raccordo N 2 Bellinzona Sud	8,00	5,27	4,11	75,04
	416	Confine cantonale coi Grigioni– Passo del Lucomagno–Olivone– raccordo N 2 Biasca	41,55	2,00	9,73	487,18
	560	Confine nazionale–Camedo–Intragna– Tegna–raccordo H 13 Locarno (Centovalli)	18,37	2,12	8,74	199,62
			115,23			1'349,91
VD	1	Jonction N 9 Lausanne–Vennes– Payerne–jonction N 1 Payerne	42,71	2,09	5,44	321,71
	11	Jonction N 9 Aigle–Le Sépey–Col des Mosses–Château-d'Oex–Rougemont– frontière cantonale Berne	44,46	2,04	11,00	579,58
	21	Frontière cantonale Valais (St-Triphon) –jonction N 9 St-Triphon	0,54	3,71	5,96	5,21
	144	Jonction N 9 Villeneuve–Noville–	6,72	2,18	4,06	41,98

Ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata
RU 2007

Cantone	Str. n.	Tratto	Lunghezza km	øg (S/V)	4xøg (T/H)	Totale km ponderato
	190	Chessel–frontière cantonale Valais Frontière cantonale Fribourg– Rossinière–jonction H 11 Château- d'Oex	8,92	2,00	9,00	98,14
	123	Jonction N 1 Nyon–St-Cergue– La Cure–frontière nationale	19,25	2,01	8,20	196,59
			122,60			1'243,21
VS	6	Ktsgr. Bern (Grimselpass)–Anschluss H 19 Gletsch	6,02	2,00	16,43	110,87
	19	Anschluss N 9 Brig–Münster (Goms)– Gletsch–Ktsgr. Uri (Furkapass)	59,64	2,00	12,75	879,75
	21	Frontière nationale St-Gingolph– Bouveret–jonction H 144. Jonction H 201 Monthey–frontière cantonale Vaud (St-Triphon). Jonction N 9 Martigny–Sembrancher– Orsières–Col du Grand-St-Bernard– frontière nationale.	55,97	2,03	11,57	761,44
	144	Frontière cantonale Vaud–Jonction H 21	0,13	2,00	11,20	1,71
	201	Frontière nationale (Col de Morgins)– jonction H 21 Monthey	18,37	2,07	10,62	233,12
	203	Jonction H 21 Martigny–La Forclaz– Trient–frontière nationale	21,54	2,00	13,26	328,77
	206a	Déviation Sion Est–La Muraz	3,80	2,71	11,76	55,00
	212	Anschluss N 9 Visp–West– Stalden/Illas–Saas Grund	24,04	2,00	14,20	389,37
	213	Anschluss H 212 (Stalden/Illas)–Täsch	21,09	2,00	12,38	303,35
	509	Anschluss N 9 Gampel–Goppenstein (Autoverlad)	10,91	2,00	14,71	182,23
			221,50			3'245,61
NE	10	Frontière nationale–Les Verrières– Fleurier–Rochefort–jonction H 20 Neuchâtel–Vauseyon. Jonction N 5 Thielle–frontière cantonale Berne	39,78	2,06	7,40	376,27
	18	Jonction H 20 La Chaux-de-Fonds– frontière cantonale Berne (La Cibourg)	6,78	2,00	8,98	74,44
	20	Frontière nationale–Col des Roches– Le Locle–La Chaux-de-Fonds–Vue des Alpes–jonction N 5 Neuchâtel-Centre.	28,10	3,44	13,52	476,38
			74,65			927,10
GE	101	Frontière nationale–Meyrin–jonction H 105/106 Genève–Cornavin	7,75	6,00	4,77	83,54
	105	Jonction H 101/106 Genève–Cornavin– Vésenaz–La Pallanterie–Maisons Neuves–frontière nationale	11,72	4,01	4,57	100,57
	106	Jonction H 101/105 Genève–Cornavin– Grand-Sacconnex–frontière nationale	5,91	3,84	6,21	59,38

Cantone	Str. n.	Tratto	Lunghezza km	øg (S/V)	4xøg (T/H)	Totale km ponderato
	111	Jonction N 1a la Praille (Plan-les-Ouates)–Carouge–Pont d'Arve – Florissant–Thônex–frontière nationale	7,64	3,88	5,62	72,66
			33,02			316,15
JU	18	Frontière cantonale Berne (Les Rochat) –Saignelégier–jonction N 16 Glovelier. Jonction N 16 Delémont-Est– Soyhières–frontière cantonale Bâle Campagne	43,47	2,02	7,72	423,51
			43,47			423,51
CH		Total	2'261,64			26'067,77

¹⁾ Il tratto Rive droite de la Sarine–Pont de la Poya non è ancora in esercizio.

²⁾ L'intero tratto non è ancora in esercizio.

³⁾ Il tratto Lugano nord–Lugano (Cassarate) non è ancora in esercizio.

Allegato 3
(art. 14)

Cantoni aventi strade principali nelle regioni alpine e nelle regioni periferiche

Uri

Svitto

Obvaldo

Nidvaldo

Glarona

Friburgo

Appenzello Esterno

Appenzello Interno

Grigioni

Vallese

Neuchâtel

Giura

Agglomerati e città isolate secondo Comuni (stato 2005)

Numero Comune	Cantone	Nome dell'agglomerato / città isolata nome del Comune	Numero agglomerato 2000
		Wetzikon-Pfäffikon (ZH)	
0111	ZH	Bäretswil	0121
0117	ZH	Hinwil	0121
0121	ZH	Wetzikon (ZH)	0121
0173	ZH	Hittnau	0121
0177	ZH	Pfäffikon	0121
		Winterthur	
0031	ZH	Henggart	0230
0215	ZH	Dättlikon	0230
0216	ZH	Dinhard	0230
0219	ZH	Elsau	0230
0221	ZH	Hettlingen	0230
0223	ZH	Neftenbach	0230
0224	ZH	Pfungen	0230
0225	ZH	Rickenbach (ZH)	0230
0227	ZH	Seuzach	0230
0229	ZH	Wiesendangen	0230
0230	ZH	Winterthur	0230
0231	ZH	Zell (ZH)	0230
		Zürich	
0001	ZH	Aeugst am Albis	0261
0002	ZH	Affoltern am Albis	0261
0003	ZH	Bonstetten	0261
0005	ZH	Hedingen	0261
0007	ZH	Knonau	0261
0009	ZH	Mettmenstetten	0261
0010	ZH	Obfelden	0261
0011	ZH	Ottenbach	0261
0013	ZH	Stallikon	0261
0014	ZH	Wettswil am Albis	0261
0051	ZH	Bachenbülach	0261
0052	ZH	Bassersdorf	0261
0053	ZH	Bülach	0261
0054	ZH	Dietlikon	0261
0055	ZH	Eglisau	0261
0056	ZH	Embrach	0261
0057	ZH	Freienstein-Teufen	0261
0058	ZH	Glattfelden	0261
0059	ZH	Hochfelden	0261
0060	ZH	Höri	0261
0061	ZH	Hüntwangen	0261
0062	ZH	Kloten	0261
0063	ZH	Lufingen	0261
0064	ZH	Nürens Dorf	0261

Numero Comune	Cantone	Nome dell'agglomerato / città isolata nome del Comune	Numero agglomerato 2000
0066	ZH	Opfikon	0261
0067	ZH	Rafz	0261
0068	ZH	Rorbas	0261
0069	ZH	Wallisellen	0261
0070	ZH	Wasterkingen	0261
0071	ZH	Wil (ZH)	0261
0072	ZH	Winkel	0261
0082	ZH	Boppelsen	0261
0083	ZH	Buchs (ZH)	0261
0084	ZH	Dällikon	0261
0085	ZH	Dänikon	0261
0086	ZH	Dielsdorf	0261
0087	ZH	Hüttikon	0261
0088	ZH	Neerach	0261
0089	ZH	Niederglatt	0261
0090	ZH	Niederhasli	0261
0091	ZH	Niederweningen	0261
0092	ZH	Oberglatt	0261
0093	ZH	Oberweningen	0261
0094	ZH	Otelfingen	0261
0095	ZH	Regensberg	0261
0096	ZH	Regensdorf	0261
0097	ZH	Rümlang	0261
0098	ZH	Schleinikon	0261
0099	ZH	Schöfflisdorf	0261
0100	ZH	Stadel	0261
0101	ZH	Steinmaur	0261
0102	ZH	Weiach	0261
0112	ZH	Bubikon	0261
0115	ZH	Gossau (ZH)	0261
0116	ZH	Grünigen	0261
0119	ZH	Seegräben	0261
0131	ZH	Adliswil	0261
0133	ZH	Horgen	0261
0135	ZH	Kilchberg (ZH)	0261
0136	ZH	Langnau am Albis	0261
0137	ZH	Oberrieden	0261
0138	ZH	Richterswil	0261
0139	ZH	Rüschlikon	0261
0141	ZH	Thalwil	0261
0142	ZH	Wädenswil	0261
0151	ZH	Erlenbach (ZH)	0261
0152	ZH	Herrliberg	0261
0153	ZH	Hombrechtikon	0261
0154	ZH	Küsnacht (ZH)	0261
0155	ZH	Männedorf	0261
0156	ZH	Meilen	0261
0157	ZH	Oetwil am See	0261
0158	ZH	Stäfa	0261
0159	ZH	Uetikon am See	0261
0160	ZH	Zumikon	0261

Numero Comune	Cantone	Nome dell'agglomerato / città isolata nome del Comune	Numero agglomerato 2000
0161	ZH	Zollikon	0261
0172	ZH	Fehraltorf	0261
0174	ZH	Illnau-Effretikon	0261
0175	ZH	Kyburg	0261
0176	ZH	Lindau	0261
0178	ZH	Russikon	0261
0191	ZH	Dübendorf	0261
0192	ZH	Egg	0261
0193	ZH	Fällanden	0261
0194	ZH	Greifensee	0261
0195	ZH	Maur	0261
0196	ZH	Mönchaltorf	0261
0197	ZH	Schwerzenbach	0261
0198	ZH	Uster	0261
0199	ZH	Volketswil	0261
0200	ZH	Wangen-Brüttisellen	0261
0213	ZH	Brütten	0261
0241	ZH	Aesch bei Birmensdorf	0261
0242	ZH	Birmensdorf (ZH)	0261
0243	ZH	Dietikon	0261
0244	ZH	Geroldswil	0261
0245	ZH	Oberengstringen	0261
0246	ZH	Oetwil an der Limmat	0261
0247	ZH	Schlieren	0261
0248	ZH	Uitikon	0261
0249	ZH	Untereingstringen	0261
0250	ZH	Urdorf	0261
0251	ZH	Weiningen (ZH)	0261
0261	ZH	Zürich	0261
1321	SZ	Feusisberg	0261
1322	SZ	Freienbach	0261
1323	SZ	Wollerau	0261
4022	AG	Bellikon	0261
4023	AG	Bergdietikon	0261
4030	AG	Killwangen	0261
4034	AG	Neuenhof	0261
4036	AG	Oberehrendingen	0261
4039	AG	Remetschwil	0261
4040	AG	Spreitenbach	0261
4043	AG	Unterehrendingen	0261
4048	AG	Würenlos	0261
4061	AG	Arni (AG)	0261
4062	AG	Berikon	0261
4063	AG	Bremgarten (AG)	0261
4066	AG	Eggenwil	0261
4067	AG	Fischbach-Göslikon	0261
4069	AG	Hermetschwil-Staffeln	0261
4071	AG	Jonen	0261
4073	AG	Oberlunkhofen	0261
4074	AG	Oberwil-Lieli	0261
4075	AG	Rudolfstetten-Friedlisberg	0261
4079	AG	Unterlunkhofen	0261

Numero Comune	Cantone	Nome dell'agglomerato / città isolata nome del Comune	Numero agglomerato 2000
4081	AG	Widen	0261
4083	AG	Zufikon	0261
4084	AG	Islisberg	0261
4238	AG	Rottenschwil	0261
4308	AG	Kaiserstuhl	0261
		Bern	
0307	BE	Meikirch	0351
0311	BE	Schüpfen	0351
0351	BE	Bern	0351
0352	BE	Bolligen	0351
0353	BE	Bremgarten bei Bern	0351
0354	BE	Kirchlindach	0351
0355	BE	Köniz	0351
0356	BE	Muri bei Bern	0351
0358	BE	Stettlen	0351
0359	BE	Vechigen	0351
0360	BE	Wohlen bei Bern	0351
0361	BE	Zollikofen	0351
0362	BE	Ittigen	0351
0363	BE	Ostermundigen	0351
0403	BE	Bäriswil	0351
0536	BE	Diemerswil	0351
0538	BE	Fraubrunnen	0351
0539	BE	Grafenried	0351
0540	BE	Jegenstorf	0351
0543	BE	Mattstetten	0351
0544	BE	Moosseedorf	0351
0546	BE	Münchenbuchsee	0351
0549	BE	Schalunen	0351
0551	BE	Urtenen	0351
0608	BE	Grosshöchstetten	0351
0612	BE	Konolfingen	0351
0616	BE	Münsingen	0351
0618	BE	Niederwichttrach	0351
0621	BE	Oberwichttrach	0351
0623	BE	Rubigen	0351
0627	BE	Worb	0351
0630	BE	Allmendingen	0351
0631	BE	Trimstein	0351
0663	BE	Frauenkappelen	0351
0667	BE	Laupen	0351
0670	BE	Neuenegg	0351
0861	BE	Belp	0351
0869	BE	Kaufdorf	0351
0870	BE	Kehrsatz	0351
0884	BE	Toffen	0351
2295	FR	Bösingen	0351
2305	FR	Schmitten (FR)	0351
2309	FR	Wünnewil-Flamatt	0351
		Biel/Bienne	

Numero Comune	Cantone	Nome dell'agglomerato / città isolata nome del Comune	Numero agglomerato 2000
0371	BE	Biel/Bienne	0371
0372	BE	Evilard	0371
0384	BE	Buswil bei Büren	0371
0392	BE	Pieterlen	0371
0440	BE	Plagne	0371
0447	BE	Vauffelin	0371
0731	BE	Aegerten	0371
0732	BE	Bellmund	0371
0733	BE	Brügg	0371
0739	BE	Ipsach	0371
0742	BE	Mörigen	0371
0743	BE	Nidau	0371
0744	BE	Orpund	0371
0745	BE	Port	0371
0746	BE	Safnern	0371
0747	BE	Scheuren	0371
0748	BE	Schwadernau	0371
0749	BE	Studen	0371
0750	BE	Sutz-Lattrigen	0371
0752	BE	Tüscherz-Alfermée	0371
0755	BE	Worben	0371
		Burgdorf	
0401	BE	Aefligen	0404
0404	BE	Burgdorf	0404
0412	BE	Kirchberg (BE)	0404
0415	BE	Lyssach	0404
0418	BE	Oberburg	0404
0420	BE	Rüdtligen-Alchenflüh	0404
		Interlaken	
0572	BE	Bönigen	0581
0577	BE	Gsteigwiler	0581
0581	BE	Interlaken	0581
0587	BE	Matten bei Interlaken	0581
0590	BE	Ringgenberg (BE)	0581
0593	BE	Unterseen	0581
0594	BE	Wilderswil	0581
		Thun	
0768	BE	Spiez	0942
0883	BE	Seftigen	0942
0885	BE	Uttigen	0942
0928	BE	Heimberg	0942
0929	BE	Hilterfingen	0942
0934	BE	Oberhofen am Thunersee	0942
0939	BE	Steffisburg	0942
0941	BE	Thierachern	0942
0942	BE	Thun	0942
0944	BE	Uetendorf	0942
		Luzern	
1024	LU	Emmen	1061

Numero Comune	Cantone	Nome dell'agglomerato / città isolata nome del Comune	Numero agglomerato 2000
1040	LU	Rothenburg	1061
1051	LU	Adligenswil	1061
1052	LU	Buchrain	1061
1053	LU	Dierikon	1061
1054	LU	Ebikon	1061
1055	LU	Gisikon	1061
1057	LU	Honau	1061
1058	LU	Horw	1061
1059	LU	Kriens	1061
1060	LU	Littau	1061
1061	LU	Luzern	1061
1063	LU	Meggen	1061
1065	LU	Root	1061
1067	LU	Udligenswil	1061
1331	SZ	Küssnacht am Rigi	1061
1507	NW	Hergiswil (NW)	1061
		Lachen	
1341	SZ	Altendorf	1344
1342	SZ	Galgenen	1344
1344	SZ	Lachen	1344
1345	SZ	Reichenburg	1344
1346	SZ	Schübelbach	1344
1347	SZ	Tuggen	1344
1349	SZ	Wangen (SZ)	1344
		Schwyz	
1364	SZ	Ingenbohl	1372
1372	SZ	Schwyz	1372
1373	SZ	Steinen	1372
		Stans	
1501	NW	Beckenried	1509
1502	NW	Buochs	1509
1505	NW	Ennetbürgen	1509
1506	NW	Ennetmoos	1509
1508	NW	Oberdorf (NW)	1509
1509	NW	Stans	1509
1510	NW	Stansstad	1509
		Zug	
1701	ZG	Baar	1711
1702	ZG	Cham	1711
1703	ZG	Hünenberg	1711
1705	ZG	Neuheim	1711
1706	ZG	Oberägeri	1711
1707	ZG	Risch	1711
1708	ZG	Steinhausen	1711
1709	ZG	Unterägeri	1711
1710	ZG	Walchwil	1711
1711	ZG	Zug	1711
		Bulle	
2125	FR	Bulle	2125

Numero Comune	Cantone	Nome dell'agglomerato / città isolata nome del Comune	Numero agglomerato 2000
2131	FR	Echarlens	2125
2140	FR	Marsens	2125
2143	FR	Morlon	2125
2145	FR	Le Pâquier (FR)	2125
2148	FR	Riaz	2125
2154	FR	La Tour-de-Trême	2125
2160	FR	Vuadens	2125
2161	FR	Vuippens	2125
		Fribourg	
2171	FR	Arconciel	2196
2174	FR	Avry-sur-Matran	2196
2175	FR	Belfaux	2196
2176	FR	Bonnefontaine	2196
2180	FR	La Corbaz	2196
2181	FR	Corjolens	2196
2182	FR	Cormagens	2196
2183	FR	Corminboeuf	2196
2184	FR	Corpataux-Magnedens	2196
2186	FR	Cottens (FR)	2196
2188	FR	Ecuwillens	2196
2189	FR	Ependes (FR)	2196
2190	FR	Essert (FR)	2196
2192	FR	Farvagny	2196
2194	FR	Ferpicloz	2196
2196	FR	Fribourg	2196
2197	FR	Givisiez	2196
2198	FR	Granges-Paccot	2196
2200	FR	Grolley	2196
2202	FR	Lentigny	2196
2203	FR	Lossy-Formangueires	2196
2204	FR	Lovens	2196
2206	FR	Marly	2196
2208	FR	Matran	2196
2210	FR	Montévraz	2196
2211	FR	Neyruz (FR)	2196
2214	FR	Oberried (FR)	2196
2215	FR	Onnens (FR)	2196
2219	FR	Posieux	2196
2220	FR	Praroman	2196
2222	FR	Rossens (FR)	2196
2225	FR	Senèdes	2196
2228	FR	Villars-sur-Glâne	2196
2230	FR	Villarsel-sur-Marly	2196
2232	FR	Zénauva	2196
2253	FR	Courtaman	2196
2254	FR	Courtepin	2196
2272	FR	Misery-Courtion	2196
2293	FR	Düdingen	2196
2294	FR	Giffers	2196
2306	FR	Tafers	2196
2307	FR	Tentlingen	2196

Numero Comune	Cantone	Nome dell'agglomerato / città isolata nome del Comune	Numero agglomerato 2000
		Grenchen	
0387	BE	Lengnau (BE)	2546
2543	SO	Bettlach	2546
2546	SO	Grenchen	2546
		Olten-Zofingen	
2401	SO	Egerkingen	2581
2402	SO	Härkingen	2581
2404	SO	Neuendorf	2581
2405	SO	Niederbuchsiten	2581
2406	SO	Oberbuchsiten	2581
2493	SO	Lostorf	2581
2497	SO	Obergösgen	2581
2500	SO	Trimbach	2581
2501	SO	Winznau	2581
2571	SO	Boningen	2581
2572	SO	Däniken	2581
2573	SO	Dulliken	2581
2578	SO	Gunzgen	2581
2579	SO	Hägendorf	2581
2580	SO	Kappel (SO)	2581
2581	SO	Olten	2581
2582	SO	Rickenbach (SO)	2581
2584	SO	Starrkirch-Wil	2581
2586	SO	Wangen bei Olten	2581
4271	AG	Aarburg	2581
4274	AG	Brittnau	2581
4278	AG	Mühlethal	2581
4280	AG	Oftringen	2581
4282	AG	Rothrist	2581
4285	AG	Strengelbach	2581
4289	AG	Zofingen	2581
		Solothurn	
0556	BE	Zielebach	2601
2513	SO	Biberist	2601
2517	SO	Derendingen	2601
2519	SO	Gerlafingen	2601
2520	SO	Halten	2601
2523	SO	Horriwil	2601
2525	SO	Kriegstetten	2601
2526	SO	Lohn-Ammannsegg	2601
2527	SO	Luterbach	2601
2528	SO	Obergerlafingen	2601
2529	SO	Oekingen	2601
2530	SO	Rechterswil	2601
2532	SO	Subingen	2601
2534	SO	Zuchwil	2601
2541	SO	Balm bei Günsberg	2601
2542	SO	Bellach	2601
2544	SO	Feldbrunnen-St. Niklaus	2601
2548	SO	Hubersdorf	2601

Numero Comune	Cantone	Nome dell'agglomerato / città isolata nome del Comune	Numero agglomerato 2000
2550	SO	Langendorf	2601
2551	SO	Lommiswil	2601
2553	SO	Oberdorf (SO)	2601
2554	SO	Riedholz	2601
2555	SO	Rüttenen	2601
2601	SO	Solothurn	2601
		Basel	
2471	SO	Bättwil	2701
2472	SO	Büren (SO)	2701
2473	SO	Dornach	2701
2474	SO	Gempen	2701
2475	SO	Hochwald	2701
2476	SO	Hofstetten-Flüh	2701
2478	SO	Nuglar-St. Pantaleon	2701
2479	SO	Rodersdorf	2701
2481	SO	Witterswil	2701
2613	SO	Breitenbach	2701
2618	SO	Himmelried	2701
2701	BS	Basel	2701
2702	BS	Bettingen	2701
2703	BS	Riehen	2701
2761	BL	Aesch (BL)	2701
2762	BL	Allschwil	2701
2763	BL	Arlesheim	2701
2764	BL	Biel-Benken	2701
2765	BL	Binningen	2701
2766	BL	Birsfelden	2701
2767	BL	Bottmingen	2701
2768	BL	Ettingen	2701
2769	BL	Münchenstein	2701
2770	BL	Muttenz	2701
2771	BL	Oberwil (BL)	2701
2772	BL	Pfeffingen	2701
2773	BL	Reinach (BL)	2701
2774	BL	Schönenbuch	2701
2775	BL	Therwil	2701
2781	BL	Blauen	2701
2782	BL	Brislach	2701
2785	BL	Duggingen	2701
2786	BL	Grellingen	2701
2787	BL	Laufen	2701
2789	BL	Nenzlingen	2701
2791	BL	Röschenz	2701
2792	BL	Wahlen	2701
2793	BL	Zwingen	2701
2822	BL	Augst	2701
2823	BL	Bubendorf	2701
2824	BL	Frenkendorf	2701
2825	BL	Füllinsdorf	2701
2826	BL	Giebenach	2701
2828	BL	Lausen	2701

Numero Comune	Cantone	Nome dell'agglomerato / città isolata nome del Comune	Numero agglomerato 2000
2829	BL	Liestal	2701
2830	BL	Lupsingen	2701
2831	BL	Pratteln	2701
2832	BL	Ramlinsburg	2701
2833	BL	Seltisberg	2701
2834	BL	Ziefen	2701
2842	BL	Böckten	2701
2845	BL	Diepflingen	2701
2846	BL	Gelterkinden	2701
2849	BL	Itingen	2701
2856	BL	Ormalingen	2701
2860	BL	Rünenberg	2701
2861	BL	Sissach	2701
2862	BL	Tecknau	2701
2863	BL	Tenniken	2701
2864	BL	Thürnen	2701
2869	BL	Zunzgen	2701
2881	BL	Arboldswil	2701
2886	BL	Hölstein	2701
2887	BL	Lampenberg	2701
2891	BL	Niederdorf	2701
2892	BL	Oberdorf (BL)	2701
4252	AG	Kaiseraugst	2701
4253	AG	Magden	2701
4254	AG	Möhlin	2701
4255	AG	Mumpf	2701
4258	AG	Rheinfelden	2701
4260	AG	Stein (AG)	2701
4261	AG	Wallbach	2701
4263	AG	Zeiningen	2701
		Schaffhausen	
0025	ZH	Dachsen	2939
0027	ZH	Feuerthalen	2939
0029	ZH	Flurlingen	2939
0034	ZH	Laufen-Uhwiesen	2939
2903	SH	Löhningen	2939
2914	SH	Büttenhardt	2939
2915	SH	Dörflingen	2939
2917	SH	Lohn (SH)	2939
2919	SH	Stetten (SH)	2939
2920	SH	Thayngen	2939
2932	SH	Beringen	2939
2937	SH	Neuhausen am Rheinfall	2939
2939	SH	Schaffhausen	2939
		St. Gallen	
3001	AR	Herisau	3203
3007	AR	Waldstatt	3203
3023	AR	Speicher	3203
3024	AR	Teufen (AR)	3203
3203	SG	St. Gallen	3203

Numero Comune	Cantone	Nome dell'agglomerato / città isolata nome del Comune	Numero agglomerato 2000
3204	SG	Wittenbach	3203
3214	SG	Mörschwil	3203
3402	SG	Flawil	3203
3441	SG	Andwil (SG)	3203
3442	SG	Gaiserwald	3203
3443	SG	Gossau (SG)	3203
		Heerbrugg	
3231	SG	Au (SG) [Heerbrugg]	3231
3232	SG	Balgach	3231
3233	SG	Berneck	3231
3234	SG	Diepoldsau	3231
3236	SG	St. Margrethen	3231
3238	SG	Widnau	3231
3251	SG	Altstätten	3231
3252	SG	Eichberg	3231
3253	SG	Marbach (SG)	3231
3255	SG	Rebstein	3231
		Buchs (SG)	
3271	SG	Buchs (SG)	3271
3273	SG	Grabs	3271
3275	SG	Sevelen	3271
		Rapperswil-Jona-Rüti	
0113	ZH	Dürnten	3336
0118	ZH	Rüti (ZH)	3336
3332	SG	Eschenbach (SG)	3336
3335	SG	Jona	3336
3336	SG	Rapperswil (SG)	3336
		Wil (SG)	
3407	SG	Oberuzwil	3425
3408	SG	Uzwil	3425
3421	SG	Bronschhofen	3425
3424	SG	Oberbüren	3425
3425	SG	Wil (SG)	3425
3426	SG	Zuzwil (SG)	3425
4724	TG	Eschlikon	3425
4746	TG	Münchwilen (TG)	3425
4751	TG	Rickenbach (TG)	3425
4761	TG	Sirnach	3425
4786	TG	Wilen (TG)	3425
		St. Moritz	
3781	GR	Bever	3787
3782	GR	Celerina/Schlarigna	3787
3784	GR	Pontresina	3787
3785	GR	La Punt-Chamues-ch	3787
3786	GR	Samedan	3787
3787	GR	St. Moritz	3787
3789	GR	Sils im Engadin/Segl	3787
3790	GR	Silvaplana	3787

Numero Comune	Cantone	Nome dell'agglomerato / città isolata nome del Comune	Numero agglomerato 2000
		Chur	
3721	GR	Bonaduz	3901
3722	GR	Domat/Ems	3901
3723	GR	Rhâzüns	3901
3731	GR	Felsberg	3901
3733	GR	Tamins	3901
3734	GR	Trin	3901
3901	GR	Chur	3901
3912	GR	Malix	3901
3941	GR	Haldenstein	3901
3942	GR	Igis	3901
3943	GR	Mastrils	3901
3945	GR	Trimmis	3901
3946	GR	Untervaz	3901
3947	GR	Zizers	3901
3954	GR	Malans	3901
		Aarau	
2494	SO	Niedererlinsbach	4001
2495	SO	Niedergösgen	4001
2496	SO	Obererlinsbach	4001
2574	SO	Eppenberg-Wöschnau	4001
2576	SO	Gretzenbach	4001
2583	SO	Schönenwerd	4001
4001	AG	Aarau	4001
4002	AG	Biberstein	4001
4003	AG	Buchs (AG)	4001
4005	AG	Erlinsbach	4001
4006	AG	Gränichen	4001
4007	AG	Hirschthal	4001
4008	AG	Küttigen	4001
4009	AG	Muhen	4001
4010	AG	Oberentfelden	4001
4011	AG	Rohr (AG)	4001
4012	AG	Suhr	4001
4013	AG	Unterenfelden	4001
4144	AG	Schöftland	4001
		Baden-Brugg	
4021	AG	Baden	4021
4024	AG	Birmenstorf (AG)	4021
4026	AG	Ennetbaden	4021
4027	AG	Fislisbach	4021
4028	AG	Freienwil	4021
4029	AG	Gebenstorf	4021
4033	AG	Mellingen	4021
4035	AG	Niederrohrdorf	4021
4037	AG	Oberrohrdorf	4021
4038	AG	Obersiggenthal	4021
4042	AG	Turgi	4021
4044	AG	Untersiggenthal	4021
4045	AG	Wettingen	4021

Numero Comune	Cantone	Nome dell'agglomerato / città isolata nome del Comune	Numero agglomerato 2000
4047	AG	Würenlingen	4021
4092	AG	Birr	4021
4093	AG	Birrhald	4021
4095	AG	Brugg	4021
4100	AG	Hausen (AG)	4021
4104	AG	Lupfig	4021
4107	AG	Mülligen	4021
4111	AG	Riniken	4021
4118	AG	Umiken	4021
4123	AG	Windisch	4021
		Wohlen (AG)	
4080	AG	Villmergen	4082
4082	AG	Wohlen (AG)	4082
4240	AG	Waltenschwil	4082
		Lenzburg	
4200	AG	Hunzenschwil	4201
4201	AG	Lenzburg	4201
4203	AG	Möriken-Wildeggen	4201
4204	AG	Niederlenz	4201
4206	AG	Rupperswil	4201
4207	AG	Schafisheim	4201
4210	AG	Staufen	4201
		Arbon-Rorschach	
3033	AR	Lutzenberg	4401
3213	SG	Goldach	4401
3215	SG	Rorschach	4401
3216	SG	Rorschacherberg	4401
3217	SG	Steinach	4401
3218	SG	Tübach	4401
3235	SG	Rheineck	4401
3237	SG	Thal	4401
4401	TG	Arbon	4401
4421	TG	Horn	4401
4431	TG	Roggwil (TG)	4401
		Amriswil-Romanshorn	
4416	TG	Hefenhofen	4436
4436	TG	Romanshorn	4436
4441	TG	Salmsach	4436
4451	TG	Uttwil	4436
4461	TG	Amriswil	4436
		Frauenfeld	
4561	TG	Felben-Wellhausen	4566
4566	TG	Frauenfeld	4566
4571	TG	Gachnang	4566
		Kreuzlingen	
4643	TG	Bottighofen	4671
4651	TG	Gottlieben	4671
4671	TG	Kreuzlingen	4671

Numero Comune	Cantone	Nome dell'agglomerato / città isolata nome del Comune	Numero agglomerato 2000
4691	TG	Münsterlingen	4671
4696	TG	Tägerwilen	4671
		Bellinzona	
5001	TI	Arbedo-Castione	5002
5002	TI	Bellinzona	5002
5003	TI	Cadenazzo	5002
5004	TI	Camorino	5002
5005	TI	Giubiasco	5002
5006	TI	Gnosca	5002
5007	TI	Gorduno	5002
5008	TI	Gudo	5002
5010	TI	Lumino	5002
5013	TI	Monte Carasso	5002
5014	TI	Pianezzo	5002
5015	TI	Preonzo	5002
5017	TI	Sant'Antonino	5002
5019	TI	Sementina	5002
5101	TI	Contone	5002
5282	TI	Claro	5002
		Locarno	
5091	TI	Ascona	5113
5096	TI	Brione sopra Minusio	5113
5099	TI	Cavigliano	5113
5104	TI	Cugnasco	5113
5107	TI	Gerra (Verzasca)	5113
5108	TI	Gordola	5113
5111	TI	Intragna	5113
5112	TI	Lavertezzo	5113
5113	TI	Locarno	5113
5115	TI	Losone	5113
5116	TI	Magadino	5113
5118	TI	Minusio	5113
5120	TI	Muralto	5113
5121	TI	Orselina	5113
5125	TI	Ronco sopra Ascona	5113
5130	TI	Tegna	5113
5131	TI	Tenero-Contra	5113
5133	TI	Verscio	5113
5301	TI	Aurigeno	5113
5302	TI	Avegno	5113
5314	TI	Gordevio	5113
5316	TI	Lodano	5113
5317	TI	Maggia	5113
5319	TI	Moghegno	5113
		Lugano	
5141	TI	Agno	5192
5142	TI	Agra	5192
5143	TI	Aranno	5192
5145	TI	Arosio	5192
5147	TI	Barbengo	5192

Numero Comune	Cantone	Nome dell'agglomerato / città isolata nome del Comune	Numero agglomerato 2000
5148	TI	Bedano	5192
5149	TI	Bedigliora	5192
5151	TI	Bioggio	5192
5154	TI	Bissone	5192
5156	TI	Bosco Luganese	5192
5158	TI	Breganzona	5192
5161	TI	Cademario	5192
5162	TI	Cadempino	5192
5163	TI	Cadro	5192
5164	TI	Cagiallo	5192
5167	TI	Canobbio	5192
5168	TI	Carabbia	5192
5169	TI	Carabietta	5192
5170	TI	Carona	5192
5171	TI	Caslano	5192
5175	TI	Cimo	5192
5176	TI	Comano	5192
5178	TI	Croglio	5192
5179	TI	Cureggia	5192
5180	TI	Cureglia	5192
5181	TI	Curio	5192
5182	TI	Davesco-Soragno	5192
5184	TI	Gandria	5192
5185	TI	Gentilino	5192
5186	TI	Grancia	5192
5187	TI	Gravesano	5192
5188	TI	Iseo	5192
5189	TI	Lamone	5192
5190	TI	Lopagno	5192
5191	TI	Lugaggia	5192
5192	TI	Lugano	5192
5193	TI	Magliaso	5192
5194	TI	Manno	5192
5195	TI	Maroggia	5192
5196	TI	Massagno	5192
5197	TI	Melano	5192
5198	TI	Melide	5192
5199	TI	Mezzovico-Vira	5192
5201	TI	Montagnola	5192
5203	TI	Morcote	5192
5205	TI	Muzzano	5192
5206	TI	Neggio	5192
5207	TI	Novaggio	5192
5208	TI	Origgio	5192
5209	TI	Pambio-Noranco	5192
5210	TI	Paradiso	5192
5211	TI	Pazzallo	5192
5212	TI	Ponte Capriasca	5192
5213	TI	Ponte Tresa	5192
5214	TI	Porza	5192
5215	TI	Pregassona	5192
5216	TI	Pura	5192

Numero Comune	Cantone	Nome dell'agglomerato / città isolata nome del Comune	Numero agglomerato 2000
5218	TI	Roveredo (TI)	5192
5219	TI	Rovio	5192
5220	TI	Sala Capriasca	5192
5221	TI	Savosa	5192
5223	TI	Sigirino	5192
5224	TI	Sonvico	5192
5225	TI	Sorengo	5192
5226	TI	Tesserete	5192
5227	TI	Torricella-Taverne	5192
5228	TI	Vaglio	5192
5230	TI	Vernate	5192
5231	TI	Vezia	5192
5233	TI	Vico Morcote	5192
5234	TI	Viganello	5192
5235	TI	Villa Luganese	5192
		Chiasso-Mendrisio	
5160	TI	Brusino Arsizio	5250
5241	TI	Arzo	5250
5242	TI	Balerna	5250
5243	TI	Besazio	5250
5247	TI	Capolago	5250
5249	TI	Castel San Pietro	5250
5250	TI	Chiasso	5250
5251	TI	Coldrerio	5250
5252	TI	Genestrerio	5250
5253	TI	Ligornetto	5250
5254	TI	Mendrisio	5250
5257	TI	Morbio Inferiore	5250
5258	TI	Morbio Superiore	5250
5260	TI	Novazzano	5250
5262	TI	Rancate	5250
5263	TI	Riva San Vitale	5250
5264	TI	Sagno	5250
5265	TI	Salorino	5250
5266	TI	Stabio	5250
5267	TI	Tremona	5250
5268	TI	Vacallo	5250
		Lausanne	
5422	VD	Aubonne	5586
5473	VD	Boussens	5586
5477	VD	Cossonay	5586
5480	VD	Daillens	5586
5489	VD	Mex (VD)	5586
5495	VD	Penthalaz	5586
5496	VD	Penthaz	5586
5501	VD	Sullens	5586
5503	VD	Vufflens-la-Ville	5586
5511	VD	Assens	5586
5513	VD	Bioley-Orjulaz	5586
5514	VD	Bottens	5586

Numero Comune	Cantone	Nome dell'agglomerato / città isolata nome del Comune	Numero agglomerato 2000
5515	VD	Bretigny-sur-Morrens	5586
5516	VD	Cugy (VD)	5586
5518	VD	Echallens	5586
5521	VD	Etagnières	5586
5523	VD	Froideville	5586
5526	VD	Malapalud	5586
5527	VD	Morrens (VD)	5586
5532	VD	Poliez-le-Grand	5586
5535	VD	Saint-Barthélemy (VD)	5586
5538	VD	Villars-Tiercelin	5586
5581	VD	Belmont-sur-Lausanne	5586
5582	VD	Cheseaux-sur-Lausanne	5586
5583	VD	Crissier	5586
5584	VD	Epalinges	5586
5585	VD	Jouxens-Mézery	5586
5586	VD	Lausanne	5586
5587	VD	Le Mont-sur-Lausanne	5586
5588	VD	Paudex	5586
5589	VD	Prilly	5586
5590	VD	Pully	5586
5591	VD	Renens (VD)	5586
5592	VD	Romanel-sur-Lausanne	5586
5602	VD	Cully	5586
5605	VD	Grandvaux	5586
5606	VD	Lutry	5586
5611	VD	Savigny	5586
5612	VD	Villette (Lavaux)	5586
5621	VD	Aclens	5586
5622	VD	Bremblens	5586
5623	VD	Buchillon	5586
5624	VD	Bussigny-près-Lausanne	5586
5625	VD	Bussy-Chardonney	5586
5627	VD	Chavannes-près-Renens	5586
5628	VD	Chigny	5586
5631	VD	Denens	5586
5632	VD	Denges	5586
5633	VD	Echandens	5586
5634	VD	Echichens	5586
5635	VD	Ecublens (VD)	5586
5636	VD	Etoy	5586
5638	VD	Lonay	5586
5639	VD	Lully (VD)	5586
5640	VD	Lussy-sur-Morges	5586
5642	VD	Morges	5586
5643	VD	Préverenges	5586
5645	VD	Romanel-sur-Morges	5586
5646	VD	Saint-Prex	5586
5647	VD	Saint-Saphorin-sur-Morges	5586
5648	VD	Saint-Sulpice (VD)	5586
5649	VD	Tolochenaz	5586
5651	VD	Villars-Sainte-Croix	5586
5652	VD	Villars-sous-Yens	5586

Numero Comune	Cantone	Nome dell'agglomerato / città isolata nome del Comune	Numero agglomerato 2000
5653	VD	Vufflens-le-Château	5586
5782	VD	Carrouge (VD)	5586
5786	VD	Les Cullayes	5586
5791	VD	Mézières (VD)	5586
5792	VD	Montpreveyres	5586
5799	VD	Servion	5586
		Vevey-Montreux	
2321	FR	Attalens	5890
2323	FR	Bossonnens	5890
2325	FR	Châtel-Saint-Denis	5890
2333	FR	Remaufens	5890
5408	VD	Noville	5890
5412	VD	Rennaz	5890
5414	VD	Villeneuve (VD)	5890
5881	VD	Blonay	5890
5882	VD	Chardonne	5890
5883	VD	Corseaux	5890
5884	VD	Corsier-sur-Vevey	5890
5885	VD	Jongny	5890
5886	VD	Montreux	5890
5888	VD	Saint-Légier-La Chiésaz	5890
5889	VD	La Tour-de-Peilz	5890
5890	VD	Vevey	5890
5891	VD	Veytaux	5890
		Yverdon-les-Bains	
5561	VD	Grandson	5938
5904	VD	Chamblon	5938
5909	VD	Cheseaux-Noréaz	5938
5922	VD	Montagny-près-Yverdon	5938
5931	VD	Treycovagnes	5938
5933	VD	Valeyres-sous-Montagny	5938
5938	VD	Yverdon-les-Bains	5938
		Brig-Visp	
6002	VS	Brig-Glis	6002
6004	VS	Eggerberg	6002
6007	VS	Naters	6002
6008	VS	Ried-Brig	6002
6010	VS	Termen	6002
6173	VS	Bitsch	6002
6281	VS	Baltschieder	6002
6286	VS	Lalden	6002
6297	VS	Visp	6002
6299	VS	Zeneggen	6002
		Monthey-Aigle	
5401	VD	Aigle	6153
6152	VS	Collombey-Muraz	6153
6153	VS	Monthey	6153
6156	VS	Troistorrents	6153
6215	VS	Massongex	6153

Numero Comune	Cantone	Nome dell'agglomerato / città isolata nome del Comune	Numero agglomerato 2000
		Sierre-Montana	
6232	VS	Chalais	6248
6234	VS	Chermignon	6248
6235	VS	Chippis	6248
6238	VS	Grône	6248
6241	VS	Miège	6248
6242	VS	Mollens (VS)	6248
6243	VS	Montana	6248
6244	VS	Randogne	6248
6248	VS	Sierre	6248
6249	VS	Venthône	6248
6250	VS	Veyras	6248
		Sion	
6021	VS	Ardon	6266
6023	VS	Conthey	6266
6025	VS	Vétroz	6266
6081	VS	Les Agettes	6266
6089	VS	Vex	6266
6246	VS	Saint-Léonard	6266
6261	VS	Arbaz	6266
6263	VS	Grimisuat	6266
6264	VS	Salins	6266
6265	VS	Savièse	6266
6266	VS	Sion	6266
		La Chaux-de-Fonds-Le Locle	
6421	NE	La Chaux-de-Fonds	6421
6436	NE	Le Locle	6421
		Neuchâtel	
6401	NE	Auvernier	6458
6402	NE	Bevaix	6458
6403	NE	Bôle	6458
6404	NE	Boudry	6458
6406	NE	Colombier (NE)	6458
6407	NE	Corcelles-Cormondrèche	6458
6408	NE	Cortailod	6458
6412	NE	Peseux	6458
6413	NE	Rochefort	6458
6451	NE	Cornaux	6458
6454	NE	Hauterive	6458
6457	NE	Marin-Epagnier	6458
6458	NE	Neuchâtel	6458
6459	NE	Saint-Blaise	6458
6460	NE	Thielle-Wavre	6458
6477	NE	Fenin-Vilars-Saules	6458
6484	NE	Savagnier	6458
		Genève	
5701	VD	Arnex-sur-Nyon	6621
5702	VD	Arzier	6621
5703	VD	Bassins	6621

Numero Comune	Cantone	Nome dell'agglomerato / città isolata nome del Comune	Numero agglomerato 2000
5705	VD	Bogis-Bossey	6621
5706	VD	Borex	6621
5707	VD	Chavannes-de-Bogis	6621
5708	VD	Chavannes-des-Bois	6621
5709	VD	Chésérèx	6621
5710	VD	Coinsins	6621
5711	VD	Commugny	6621
5712	VD	Coppet	6621
5713	VD	Crans-près-Céligny	6621
5714	VD	Crassier	6621
5715	VD	Duillier	6621
5716	VD	Eysins	6621
5717	VD	Founex	6621
5718	VD	Genolier	6621
5719	VD	Gingins	6621
5720	VD	Givrins	6621
5721	VD	Gland	6621
5722	VD	Grens	6621
5723	VD	Mies	6621
5724	VD	Nyon	6621
5725	VD	Prangins	6621
5726	VD	La Rippe	6621
5727	VD	Saint-Cergue	6621
5728	VD	Signy-Avenex	6621
5729	VD	Tannay	6621
5730	VD	Trélex	6621
5731	VD	Le Vaud	6621
5732	VD	Vich	6621
5855	VD	Dully	6621
6601	GE	Aire-la-Ville	6621
6602	GE	Anières	6621
6604	GE	Avusy	6621
6605	GE	Bardonnex	6621
6606	GE	Bellevue	6621
6607	GE	Bernex	6621
6608	GE	Carouge (GE)	6621
6609	GE	Cartigny	6621
6610	GE	Céligny	6621
6611	GE	Chancy	6621
6612	GE	Chêne-Bougeries	6621
6613	GE	Chêne-Bourg	6621
6614	GE	Choulex	6621
6615	GE	Collex-Bossy	6621
6616	GE	Collonge-Bellerive	6621
6617	GE	Cologny	6621
6618	GE	Confignon	6621
6619	GE	Corsier (GE)	6621
6621	GE	Genève	6621
6622	GE	Genthod	6621
6623	GE	Le Grand-Saconnex	6621
6624	GE	Gy	6621
6625	GE	Hermance	6621

Numero Comune	Cantone	Nome dell'agglomerato / città isolata nome del Comune	Numero agglomerato 2000
6626	GE	Jussy	6621
6627	GE	Laconnex	6621
6628	GE	Lancy	6621
6629	GE	Meinier	6621
6630	GE	Meyrin	6621
6631	GE	Onex	6621
6632	GE	Perly-Certoux	6621
6633	GE	Plan-les-Ouates	6621
6634	GE	Pregny-Chambésy	6621
6635	GE	Presinge	6621
6636	GE	Puplinge	6621
6638	GE	Satigny	6621
6639	GE	Soral	6621
6640	GE	Thônex	6621
6641	GE	Troinex	6621
6642	GE	Vandoeuvres	6621
6643	GE	Vernier	6621
6644	GE	Versoix	6621
6645	GE	Veyrier	6621
		Delémont	
6708	JU	Courrendlin	6711
6709	JU	Courroux	6711
6711	JU	Delémont	6711
6712	JU	Develier	6711
6721	JU	Rossemaison	6711
6724	JU	Soyhières	6711
6727	JU	Vicques	6711
		Città isolate	
0306	BE	Lyss	9001
0329	BE	Langenthal	9002
1301	SZ	Einsiedeln	9003
3851	GR	Davos	9004
6136	VS	Martigny	9005

Spiegazioni riguardanti l'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin)

1 Osservazioni preliminari

Finora le singole fattispecie di finanziamento (costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali, costruzione delle strade principali, altri contributi vincolati alle opere, contributi non vincolati alle opere) erano disciplinate in diverse ordinanze (ad es. ordinanza sulle strade nazionali, ordinanza sulla separazione dei modi di traffico, ordinanza sulla ripartizione delle quote dell'imposta sugli oli minerali non direttamente vincolate alle opere, ordinanza concernente la vigilanza sulla costruzione e manutenzione delle strade nazionali). Per motivi materiali è giustificato riunire queste disposizioni in un'unica ordinanza. Anche se con la NPC la Confederazione sarà l'unica istanza competente per le strade nazionali, e soltanto il completamento della rete rimarrà un compito comune secondo il sistema previgente, la maggior parte delle attuali disposizioni a livello d'ordinanza mantengono la loro validità. Queste disposizioni possono dunque essere riprese nella nuova ordinanza.

Con la NPC, nell'ambito del traffico d'agglomerato la Confederazione riceve un nuovo compito, in base al quale potrà accordare contributi per le misure volte a migliorare le infrastrutture del traffico urbano e d'agglomerato. Le condizioni per i contributi ai progetti d'agglomerato sono stabilite nella legge federale del 22 marzo 1985¹ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata [LUMin] (articolo 17a-d LUMin).

Il 6 ottobre 2006 il Parlamento ha licenziato la legge sul fondo infrastrutturale². A contare dal 2008, questo fondo metterà a disposizione 20,8 miliardi di franchi in 20 anni per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. In ragione della stretta connessione materiale, le disposizioni esecutive della legge sul fondo infrastrutturale vengono riprese nella presente ordinanza. Devono essere concretate le condizioni per ottenere un contributo e la procedura per i contributi volti a migliorare le infrastrutture del traffico urbano e d'agglomerato. Le disposizioni proposte valgono per tutto il periodo di durata del fondo. Con lo scioglimento di quest'ultimo saranno necessarie nuove disposizioni esecutive.

Conformemente al piano stabilito nel fondo infrastrutturale, la base decisionale per i contributi ai progetti d'agglomerato è costituita da un decreto federale del Parlamento in cui è fissato l'ammontare dei mezzi finanziari da versare ai progetti d'agglomerato scelti. Il pertinente messaggio sarà presentato al Parlamento nel 2010. Le disposizioni a livello d'ordinanza che disciplinano i criteri per la scelta dei progetti d'agglomerato e per l'ammontare dei contributi, non essendo vincolanti, sarebbero pertanto superflue. Ciò nonostante il DATEC elaborerà istruzioni vincolanti

¹ RS 725.116.2

² Legge sul fondo infrastrutturale FF 2006 7747

all'interno dell'amministrazione (ampliamento del manuale d'applicazione, progetti d'agglomerato), comunicandoli tempestivamente agli aventi diritto ai contributi. Sussiste invece la necessità di concretare e disciplinare la procedura secondo il decreto parlamentare.

2 Commento alle singole disposizioni

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Le disposizioni su ulteriori contributi vincolati alle opere si trovano nelle ordinanze sulla protezione della natura e del paesaggio, sui binari di raccordo e contro l'inquinamento fonico.

Capitolo 2: Strade nazionali (art. 2- 11)

Art. 2 Aliquote dei contributi per il completamento

Le vigenti aliquote dei contributi per la costruzione conformemente all'allegato all'articolo 48 dell'attuale OSN devono essere mantenute sino al termine del completamento. Questo allegato, per le aliquote dei contributi di costruzione, viene pertanto ripreso nella nuova ordinanza (allegato 1).

Art. 3 Spese computabili

Il capoverso 1 corrisponde al disciplinamento previgente. I capoversi 2 e 3 sono ripresi dal decreto del Consiglio federale del 13 marzo 1961 sugli scavi archeologici.

Art. 4 - 6

(Ripresa per analogia di articoli previgenti, considerando tuttavia che diversi oggetti, alla cui manutenzione la Confederazione partecipa finanziariamente, non sono di proprietà delle strade nazionali)

Art. 7 Servizi di protezione contro i danni

Nei limiti del possibile, devono essere stipulate convenzioni per le prestazioni da assegnare ai servizi locali di protezione contro i danni. È inoltre prevista l'istituzione di corpi pompieri, finanziati dalla Confederazione, ai due portali della galleria stradale del San Gottardo e al portale sud di quella del San Bernardino. Attualmente si stanno discutendo i particolari con i Cantoni.

Art. 8 - 9

(Ripresa delle disposizioni previgenti)

Art. 10 Alta vigilanza

La presente disposizione disciplina l'alta vigilanza sui Cantoni (all'atto del completamento) da parte dell'Ispettorato delle finanze dell'USTRA. L'Ispettorato si assume anche il controllo finanziario dell'USTRA. Lavora in modo autonomo e indipen-

dente e sottostà al Direttore dell'Ufficio. L'articolo 11 della legge sul controllo delle finanze ne costituisce la base giuridica. Un apposito regolamento specifica le modalità di adempimento dei compiti.

Art. 11

(Ripresa della disposizione previgente)

Capitolo 3: Strade principali (art. 12 - 14)

Art. 12 e 13 *Assegnazione di fondi ed entità del contributo*

Nel messaggio sulla NCP è stato proposto per la ripartizione dei contributi globali ai Cantoni il modello del "chilometro di strada principale ponderato". Sono impiegati due criteri, in particolare quello del volume di traffico (con otto livelli di valutazione) e quello dell'altitudine e della particolarità di strada di montagna (con sei livelli di valutazione). Successivamente tale modello è stato affinato:

- Il volume di traffico inizia con il livello due per un traffico giornaliero medio (TGM) fino a 10'000 veicoli e termina con il livello otto per un TGM superiore a 40'000 veicoli. Per il TGM si ricorre al modello di traffico del DATEC.
- Il criterio dell'altitudine e della particolarità di strada di montagna è stabilito in funzione dell'altitudine della strada, della pendenza del terreno che rispecchia la particolarità di strada di montagna e dei manufatti. La scala di valutazione si estende dall'uno al sei: i manufatti sono valutata con sei, mentre l'altezza e la pendenza del terreno sono valutate tra uno e cinque. I calcoli sono fatti sulla scorta dei dati di base del GIS Swisstopo Vektor 25.

L'elenco delle strade principali valutate corrisponde fondamentalmente a quello attuale; è però stato stralciato dall'elenco il tratto di strada principale 28, ora divenuto strada nazionale (Prättigaustrasse). Inoltre, il raccordo della strada principale 1 alla N 1 presso Avanches è stato spostato sul raccordo di Payerne poiché, sul tratto tra Payerne e Avenches, la N 1 sostituisce la strada principale 1. Anche la lunghezza delle strade principali è stata ricalcolata sul fondamento dei citati dati di base. Le differenze in lunghezza chilometrica rispetto all'elenco attuale sono soprattutto dovute al fatto che taluni tratti sono stati in parte rifatti (circonvallazioni) oppure sono stati assegnati ad altri assi. Inoltre, nella lista delle strade principali, in particolare le denominazioni dei raccordi sono state adeguate alle reali condizioni.

Nel quadro della legge sul fondo infrastrutturale si è deciso di ponderare il livello topografia in misura quattro volte maggiore rispetto al "volume di traffico". L'allegato tiene conto di questo fatto.

Art. 14 *Strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche*

Annualmente, circa 40 milioni di franchi del fondo infrastrutturale servono a mantenere il valore delle strade principali nelle zone di montagna e nelle regioni periferiche. Possono beneficiare di un contributo quei Cantoni con strade principali in zone di montagna e regioni periferiche che, giusta la TTPCP, hanno diritto alla quota preliminare e sono privi di grandi agglomerati con oltre 100'000 abitanti. Allo stato attuale si tratta di dodici Cantoni. Il Consiglio federale attualizza l'elenco qualora

mutino le condizioni quadro oppure un Cantone dovesse adempiere o non più adempiere i necessari criteri.

Capitolo 4: Contributi per le infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati (art. 15 - 21)

Art. 15 Agglomerati aventi diritto ai contributi

L'elenco degli agglomerati e città aventi diritto ai contributi si fonda sui criteri applicati dall'Ufficio federale di statistica (UFS). Fra questi rientrano il numero degli abitanti e l'evoluzione demografica, la struttura edilizia, il rapporto tra coloro che esercitano un'attività lucrativa e la popolazione residente, la struttura economica e l'interdipendenza tra pendolari e zona nucleo. Allo stato attuale 50 agglomerati e cinque singole città distribuiti su tutto il territorio corrispondono a tale definizione.

Il Consiglio federale aggiornerà l'elenco qualora l'UFS modifichi la definizione oppure, in base a nuovi dati statistici, i criteri siano o non siano più soddisfatti. Per le fusioni di Comuni vige una regolamentazione speciale. Poiché si verificano abbastanza spesso, al Dipartimento (DATEC) è data facoltà di modificare l'elenco.

Art. 16 Richieste

Le richieste di contributi federali ai progetti d'agglomerato devono essere presentate all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). Quest'ultimo esamina e valuta i progetti. I criteri di valutazione (esigenze di base, procedura di valutazione dell'efficacia, costi computabili e distinzione tra infrastruttura ed esercizio, ecc.) sono fissati nelle istruzioni del DATEC (ampliamento del manuale d'applicazione progetti di agglomerato).

In base alle richieste, il Consiglio federale elabora un messaggio per il cofinanziamento dei progetti d'agglomerato che presenterà al Parlamento al più tardi nel 2010 (o due anni dopo l'entrata in vigore della legge sul fondo infrastrutturale).

Art. 17 Ente responsabile

Gli organi responsabili sono competenti per la pianificazione e la realizzazione dei progetti d'agglomerato. I Cantoni stabiliscono le condizioni quadro determinanti per la costituzione degli enti responsabili. Nel caso di progetti d'agglomerato intercantionali o internazionali, deve parimenti essere designato un ente responsabile autorizzato ad agire come partner della Confederazione.

L'ente responsabile deve essere in grado, sotto il profilo giuridico e organizzativo, di coordinare e realizzare in modo vincolante la convenzione sulle prestazioni attinente al progetto d'agglomerato. Esso è responsabile dell'opportunità e della correttezza tecnica dei progetti infrastrutturali.

Art. 18 Convenzione sulle prestazioni

In base al decreto parlamentare, il DATEC conclude con l'ente responsabile una convenzione sulle prestazioni riguardante il progetto d'agglomerato. In questa convenzione sono contemplati i provvedimenti da realizzare nel campo dell'infrastruttura stradale e ferroviaria, cofinanziati dalla Confederazione, nonché i provvedimenti urbanistici non cofinanziati.

Nella convenzione, i provvedimenti o i pacchetti di provvedimenti da attuare sono suddivisi in un elenco A e in un elenco B. L'elenco A comprende i pacchetti pronti per essere realizzati e che saranno avviati entro il quadriennio successivo. L'elenco B concerne invece i pacchetti di provvedimenti per i quali sono ancora necessari lavori di pianificazione e accertamenti. Per ogni pacchetto sono stabiliti nella convenzione un limite di spesa globale nonché il servizio competente presso la Confederazione e l'ente responsabile. La convenzione sulle prestazioni (incl. l'attuazione dei provvedimenti urbanistici) è riesaminata periodicamente dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Se un progetto è pronto per essere realizzato, in base alla convenzione sulle prestazioni l'Ufficio federale competente fissa il contributo finanziario definitivo della Confederazione e le modalità di pagamento. Il pagamento avviene su incarico del competente Ufficio federale per il tramite dell'USTRA, a cui spetta l'amministrazione del fondo. Gli Uffici federali competenti sono responsabili dell'accompagnamento delle misure e del controllo finanziario.

Art. 19 Competenza per i progetti urgenti

I progetti urgenti (conformemente al decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale, art. 3 e 4) sono assegnati a uno degli Uffici federali. All'Ufficio federale delle strade (USTRA) vengono affidati i progetti in campo stradale, all'Ufficio federale delle strade (UFT) quelli in ambito ferroviario e dei trasporti pubblici. La competenza dell'UFT deriva dal capoverso 1, quella dell'USTRA dall'articolo 28 capoverso 1. L'Ufficio federale competente decide circa i contributi e le modalità, ed è responsabile dell'accompagnamento del progetto e del controllo finanziario.

Art. 20 Rincaro

In virtù dell'articolo 6 del Decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale, il Consiglio federale può aumentare il credito complessivo nella misura del rincaro effettivamente dichiarato e dell'imposta sul valore aggiunto. La competenza di fissare le relative basi, i metodi e le procedure è delegata all'Ufficio federale che, di concerto con l'Amministrazione federale delle finanze, elabora un indice di rincaro, tramite il quale viene stabilito il rincaro.

Capitolo 5: Contributi non vincolati alle opere (art. 22 - 31)

Art. 22 e 23

(Ripresa delle disposizioni previgenti)

Art. 24 Chiave di ripartizione per i contributi generali nel settore stradale

Entrambi gli indicatori «oneri stradali» e «attenuazione degli aggravii superiori alla media» vengono riuniti in un indicatore «oneri stradali » e ponderati con il 40 % poiché il dispendio netto dei Cantoni è direttamente influenzabile e non dà nessuna informazione in merito alla necessità e all'economicità delle spese. Inoltre, il dispendio netto non fornisce alcuna indicazione né circa le strade (categorie) che lo hanno generato né circa l'interesse che riveste per la Confederazione. Pertanto, secondo la filosofia della NPC, nella ponderazione conta meno della lunghezza delle strade. Considerata la grande importanza delle strade principali dal punto di vista

della Confederazione e dei Cantoni, queste ultime saranno, come finora, valutate secondo un criterio speciale, ora con la ponderazione del 30 %. Le rimanenti strade cantonali e le strade comunali sono pure ponderate nella misura complessiva del 30 %. Questa fusione è opportuna perché la Confederazione non conosce criteri per delimitare le strade cantonali rispetto alle strade comunali. Nei Cantoni vigono disciplinamenti molto diversi, che non dovrebbero influenzare l'aliquota contributiva. La Confederazione non dovrebbe nemmeno intervenire nella legislazione cantonale riguardo a questa delimitazione. In tal modo i cambiamenti di categoria, da strade cantonali a strade comunali e viceversa, non hanno alcuna ripercussione sulla chiave di ripartizione.

Art. 25 Lunghezza delle strade

In futuro non si considerano più le strade nazionali poiché questo settore sarà di competenza esclusiva della Confederazione. Alla lettera b l'espressione "strade nazionali previste che sostituiscono le strade principali" decade poiché è determinante lo stato effettivo.

Art. 26 Oneri stradali

Negli oneri stradali rientrano in particolare anche le aliquote cantonali per il completamento delle strade nazionali e i costi per il miglioramento delle infrastrutture del traffico urbano e d'agglomerato. Da questi costi non vengono defalcate le aliquote federali. Non rientrano però negli oneri stradali le spese dei Cantoni per l'esercizio delle strade nazionali.

Art. 27 Chiave di ripartizione ai Cantoni privi di strade nazionali

Vanno applicate le stesse percentuali in vigore per i contributi non vincolati alle opere.

Capitolo 6: Disposizioni finali (art. 28 - 31)

Art. 28 Esecuzione

I capoversi 1, 2, 4 e 5 corrispondono al disciplinamento attuale.

Capoverso 3: poiché l'Ufficio federale delle strade è sinora competente per il finanziamento nel quadro del finanziamento speciale a favore del traffico stradale e il fondo infrastrutturale riprende una parte dei compiti del finanziamento speciale, l'amministrazione del fondo infrastrutturale viene affidata all'Ufficio federale delle strade.

Art. 29 Disposizioni transitorie

In questa disposizione vengono giuridicamente realizzate a grandi linee le modalità d'indennizzo della fase di eliminazione delle divergenze, riguardanti il passaggio di proprietà, annunciate nel messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (cfr. messaggio pagina 5472).

Art. 30 Diritto previgente: abrogazione

Gli atti legislativi elencati possono essere abrogati. Nella misura in cui sono tuttora rilevanti, le singole disposizioni sono riprese nel presente atto legislativo.

Restano valide le decisioni sui sussidi assegnati in virtù dell'ordinanza sui contributi per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale giusta l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico e in virtù dell'ordinanza sulla separazione dei modi di traffico. Vi è un'unica limitazione temporanea giusta l'articolo 20 lettera b LPFC (RS 613.2), secondo cui i sussidi assegnati formalmente dalla Confederazione prima dell'entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria per progetti avviati solo dopo la sua entrata in vigore sono versati solo se il conto finale del progetto realizzato è presentato entro tre anni dall'entrata in vigore.

Art. 31 Diritto previgente: modifica

1. Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP)

Capoverso 2: l'odierno capoverso 3 si riferisce all'articolo 4 dell'ordinanza sulla ripartizione delle quote dell'imposta sugli oli minerali non direttamente vincolate alle opere. Detta ordinanza sarà abrogata e sostituita dall'OUMin. Il previgente articolo 4 verrà però fondamentalmente adeguato: nella nuova OUMin non si terrà più conto delle strade nazionali. Per la ripartizione dei mezzi finanziari TTPCP le strade nazionali continueranno però ad essere prese in considerazione; materialmente non vi sarà alcuna modifica della chiave di ripartizione. Invece del precedente riferimento, viene ripreso il previgente testo dell'articolo 4 nell'articolo 50 capoverso 2 lettera b OTTP.

Capoverso 3: per gli oneri stradali si può e si deve continuare a fare riferimento all'ordinanza. Gli effetti si esplicano in particolare nell'ambito delle strade nazionali. Considerate globalmente, le differenze sono comunque insignificanti.

Capoverso 4: testo previgente

Capoverso 5: per l'onere fiscale, l'odierno capoverso 3 si riferisce all'articolo 7 dell'ordinanza sulla ripartizione delle quote dell'imposta sugli oli minerali non direttamente vincolate alle opere. Quest'ultimo articolo sarà tuttavia abrogato. Il tenore precedente è relativamente esaustivo. Nella pubblicazione "Steuerbelastung in der Schweiz, Kantonshauptorte - Kantonsziffern 2003", edito dall'Amministrazione federale delle finanze, sono riportati gli indici per automobili, motoveicoli, autocarri, trattori a sella e rimorchi come anche un indice globale. Poiché le basi di calcolo (ad es. Car) saranno eventualmente soggette a modifica, in futuro è opportuno indicare soltanto l'indice globale.

Ordinanza *Disegno*
**sulle organizzazioni legittimate a ricorrere nell'ambito delle
istituzioni di integrazione degli invalidi**

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2006¹ sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn)

ordina:

Art. 1 Organizzazioni legittimate a ricorrere

Le organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi dell'articolo 9 LIPIn figurano nell'allegato.

Art. 2 Controllo

¹ Se cambiano scopo statutario, forma giuridica o designazione, le organizzazioni legittimate a ricorrere lo comunicano senza indugio al Dipartimento federale dell'interno (DFI).

² Il DFI verifica se le organizzazioni legittimate a ricorrere adempiono ancora le condizioni per il diritto al ricorso. Se accerta che tale non è più il caso, propone al Consiglio federale le relative modifiche dell'allegato.

Art. 3 Richiesta di altre organizzazioni

Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell'articolo 9 LIPIn sono iscritte, a richiesta, nell'elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere (allegato).

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ (RS 831.26), FF 2006 7699

Allegato (art. 1)

Elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere

Association suisse des paralysés ASPr/SVG

Autismo Svizzera, Associazione di genitori

CURAVIVA Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri
insieme Svizzera – pour des personnes mentalement handicapées

INSOS Istituzioni sociali svizzere per persone andicappate

parepi – Associazione svizzera genitori di bambini epilettici

pro audito schweiz

PRO INFIRMIS Svizzera

Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista FSC

Association Suisse de Parents d'Enfants Déficients Auditifs

Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi UCBC

Associazione Cerebral Svizzera

visoparents Svizzera – Genitori di bambini ciechi ed ipovedenti

Spiegazioni relative all' **sulle organizzazioni legittimate a ricorrere nell'ambito delle istituzioni di integrazione degli invalidi**

Nel quadro della legislazione d'esecuzione della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) è stata emanata la legge federale del 6 ottobre 2006¹ sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn). L'articolo 9 capoverso 1 LIPIn disciplina il diritto di ricorso delle organizzazioni che rappresentano gli interessi degli invalidi, mentre il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza di redigere un elenco delle organizzazioni che hanno il diritto di ricorrere.

L'elenco figura come allegato alla nuova OIPIn (art. 1 e allegato).

Gli articoli 2 e 3 disciplinano il controllo e le richieste, rispettivamente l'iscrizione, delle organizzazioni legittimate a ricorrere.

A seguito della cantonalizzazione del settore di compiti «Sussidi per la costruzione e le spese d'esercizio delle case per invalidi, laboratori e centri diurni» non sono previste a livello federale più ampie disposizioni esecutive sull'OIPIn.

¹ FF 2006 7699